SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Assicurazione multirischi per le Imprese

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. IMNB005 Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti chiari e comprensibili” del Tavolo tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360,** la polizza che tutela la tua azienda e la tua attività in modo flessibile, attraverso l'adesione a Moduli di assicurazione che rispondono alle tue specifiche esigenze.

Helvetia Azienda 360 è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per le attività:

- Commerciali
- Produttive
- Agricole
- Ricettive

nonché per i titolari di Uffici e studi professionali.

I Moduli a tua disposizione – anche in base alla tipologia di attività che svolgi – sono i seguenti:

	Incendio e altri danni ai beni
	Furto
	Guasti macchine/Elettronica
	Responsabilità civile della proprietà del fabbricato
	Responsabilità civile dell'attività
	Responsabilità civile professionale
	Tutela legale

Ogni Modulo assicurativo può essere selezionato autonomamente dagli altri, ad eccezione del Modulo "Tutela legale" che è possibile acquistare solo in presenza del Modulo "Responsabilità civile dell'Attività"; i Modulo "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato", invece, può essere acquistato in alternativa al Modulo "Responsabilità civile dell'Attività".

Con un'unica polizza è possibile assicurare fino a cinque ubicazioni diverse.

In presenza di più ubicazioni i seguenti Moduli:

- Responsabilità civile dell'Attività,
- Responsabilità civile professionale,
- Tutela legale,

qualora richiesti, saranno operanti per tutte le ubicazioni.

Sulla base dei Moduli effettivamente selezionati in fase di emissione della polizza, riceverai i singoli Set informativi relativi ai Moduli stessi, in aggiunta al presente documento relativo alle Norme che regolano l'assicurazione in generale, valido per tutti i Moduli.

Il presente Modulo "Norme che regolano l'assicurazione in generale" si compone delle seguenti sezioni:

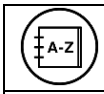	**Glossario**
	Norme che regolano l'assicurazione in generale
	Norme del Codice civile e del Codice penale richiamate nell'assicurazione

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel Glossario troverà le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS E APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e punti di attenzione.

INDICE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE **7**

Art. 1.1 CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE 7

Art. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 7

Art. 1.3 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE 8

Art. 1.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 8

Art. 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO 8

Art. 1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 8

Art. 1.7 BUONA FEDE 9

Art. 1.8 COMUNICAZIONI/MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 9

Art. 1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 9

Art. 1.10 RINUNCIA ALLA RIVALSA 9

Art. 1.11 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE 9

Art. 1.12 ONERI FISCALI 9

Art. 1.13 ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI 9

Art. 1.14 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 10

Art. 1.15 MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause) 10

Art. 1.16 FORO COMPETENTE 10

Art. 1.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 10

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **11**

CONTATTI UTILI **14**

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** in questo Documento in cui sono descritte le Norme che sono comuni a tutti i Moduli del prodotto Helvetia Azienda 360.

Nel testo delle ***Condizioni di Assicurazione*** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

A

Anno assicurativo: in caso di *Polizza* di durata pari o inferiore a 1 anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alla scadenza della *Polizza* stessa. In caso di *Polizza* di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'impresa identificata nel *modulo di Polizza*. ([▶art. 2555 del Codice Civile).

C

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata).

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la banca distributrice, che stipula il contratto di *assicurazione* con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

D

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle *Condizioni di assicurazione*, senza tener conto di *franchigie* e *scoperti* né di limiti e sottolimiti massimi di *indennizzo* eventualmente previsti e prima dell'applicazione della *Regola proporzionale*, ove applicabile.

Danno indennizzabile: il *danno accertato* soggetto alla riduzione per effetto della *Regola proporzionale*, ove prevista.

F

Franchigia: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in cifra fissa, che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*; qualora nel contratto siano previsti importi massimi d'*indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo la *franchigia* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 del Codice Penale].

I

Imprenditore: il soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi ([▶art. 2082 del Codice Civile).

Indennizzo: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro* in base alle condizioni tutte di *Polizza*, identificabile nel *danno indennizzabile* soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione:
1) di eventuali *scoperti* o *franchigie*, ove previsti;
2) di *limiti di indennizzo*, ove previsti.

Insediamento: il luogo in cui l'*imprenditore* svolge totalmente o parzialmente la propria attività - o il luogo in cui il *Contraente* detiene la proprietà dei beni - e identificabile dall'indirizzo dell'ubicazione dell'*azienda* o dagli altri riferimenti riportati nel *Modulo di Polizza.* Si intendono altresì compresi - ove presenti - centrali termiche, cabine elettriche, laboratori per ricerche, prove e collaudi, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale e assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'Insediamento; fanno parte dell'Insediamento tutti i *Fabbricati* o parti di *Fabbricati* e le dipendenze (anche se tra loro separati) goduti dall'*Assicurato*, nonché gli spazi coperti o all'aperto ad essi annessi ed utilizzati o a disposizione dell'*Assicurato* stesso. Relativamente ai Rischi Agricoli, per ubicazione dell'*azienda* si intendono anche terreni, appezzamenti e luoghi diversamente ubicati rispetto a quanto riportato sul *modulo di Polizza*, purché di proprietà o in uso all'*Assicurato*.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa [▶art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche].

L

Limite di indennizzo: massimo importo, dovuto dalla *Compagnia* per un singolo *sinistro* o, quando precisato, per più *sinistri* verificatisi in un periodo di tempo, a seconda di quanto indicato espressamente nel *Modulo di Polizza* o nelle *Condizioni di assicurazione*.

M

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati relativi al contratto di *assicurazione*.

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Partita: insieme degli enti assicurati posti in garanzia con un'unica *Somma assicurata*.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*, composto da *Condizioni di assicurazione* e *modulo di Polizza*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

R

Rischio: la possibilità che si verifichi il *sinistro*.

S

Scheda di rischio: la partizione del *modulo di Polizza* riferita ad uno specifico *insediamento*.

Scoperto: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di *indennizzo*, in caso di sinistro si procede alla liquidazione sottraendo l'importo corrispondente allo *scoperto* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

T

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutti i Moduli del Prodotto **Helvetia Azienda 360**.

Art. 1.1 CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE

La presente *Polizza* può essere acquistata esclusivamente dai titolari di conto corrente presso la *Banca* distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è in vigore il contratto di conto corrente sul quale è addebitato il *premio* dell'*assicurazione*, la *Polizza* viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza [▶ art.1901, 2° comma, del Codice civile].

Cosa succede se chiudo il rapporto presso la Banca distributrice del prodotto?

In caso di chiusura del conto corrente bancario, sul quale viene addebitato il premio del contratto, ed in assenza di altri conti correnti presso lo stesso Istituto bancario, l'*assicurazione* cessa automaticamente alla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto corrente, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901 2° comma del Codice Civile.

Art. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *modulo di Polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Il pagamento del *premio* avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una *filiale* della *Banca* distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del *Contraente* di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.
Il *premio* sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel *modulo di Polizza*.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Nel caso in cui il pagamento del *premio* o della rata non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'*assicurazione* viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti e non versati [▶ art.1901, 2° comma, del Codice civile].

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la *Compagnia* non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il *premio* o la rata sono scaduti, fermo il diritto al *premio* di *assicurazione* in corso ed al rimborso delle spese.

Cos'è e quando deve essere pagato il *premio*?

Il *premio*, in un'*assicurazione*, è il "prezzo" che occorre pagare alla *Compagnia* per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "*rischio*" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es.: tipo di attività, valore del fabbricato, ubicazione del rischio).

Il *premio di polizza* ha cadenza annuale; tuttavia, è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio.

Per il pagamento del premio è previsto l'addebito in conto corrente.

Art. 1.3 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha durata annuale con tacito rinnovo. In mancanza di *disdetta* comunicata dal *Contraente* o dalla *Compagnia*, **mediante lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza**, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in *Polizza*?

No, l'*assicurazione* ha durata annuale con tacito rinnovo. Il contratto, alla scadenza pattuita, si rinnova in automatico senza necessità di alcuna *comunicazione* scritta. Pertanto, in mancanza di disdetta, la *Polizza* è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente ad ogni ricorrenza annuale.

È possibile disdire il contratto di *assicurazione* in qualunque momento?

No, la richiesta di disdetta deve essere inviata tramite lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indicata nel *modulo di Polizza*.

Art. 1.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *Polizza*.
Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti non avrebbe assicurato o avrebbe assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che **influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allo *indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione*** [▶ artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile].

Art. 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o *l'Assicurato* **devono dare tempestiva *comunicazione* all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC**.
La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive a tale *comunicazione* [▶ art. 1897 del Codice civile].
La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso.*

Art. 1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o *l'Assicurato* **devono dare tempestivamente *comunicazione* all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.**

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- **la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;**
- **la cessazione dell'*assicurazione*** [▶ art. 1898 del Codice civile].

Cosa può determinare un aggravamento del rischio?

Una delle circostanze rilevanti che possono determinare un aggravamento del rischio è costituita dal cambiamento della destinazione d'uso del fabbricato assicurato (ad esempio: da ufficio ad attività commerciale).

Art. 1.7 BUONA FEDE

La mancata *comunicazione* da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di circostanze aggravanti il rischio, così come inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La *Compagnia* ha peraltro il diritto di percepire la differenza *di premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.8 COMUNICAZIONI/MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le *comunicazioni* del *Contraente* o dell'*Assicurato* devono essere indirizzate all'*Intermediario* o alla *Compagnia*. **Qualunque variazione dell'*assicurazione* dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle *Parti*.**

Art. 1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, ciascuna delle *Parti* può recedere dall'*assicurazione* dandone *comunicazione* all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
Il *recesso* richiesto dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della *comunicazione* alla *Compagnia*.
Il *recesso* da parte della *Compagnia* ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della *comunicazione* da parte del *Contraente*. La *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

Art. 1.10 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di *rivalsa* [▶ art.1916 del Codice civile] **salvo il caso di dolo e purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di *rivalsa* verso il responsabile medesimo.**

Art. 1.11 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La *Compagnia* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai *beni assicurati*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* hanno l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

Art. 1.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* **sono a carico del *Contraente***, secondo le norme di legge.

Art. 1.13 ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Compagnia* l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni.

Resta comunque inteso che la *Compagnia*, in caso di *sinistro*, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell'indennizzo in base al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto, secondo la presente *Polizza*, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale [▶ art.1910 del Codice Civile].

Art. 1.14 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. **Dal 20 marzo 2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.**
In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, **le *Parti* potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto**.

Art. 1.15 MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

Art. 1.16 FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *Polizza*;
- foro del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

Art. 1.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, la *Polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art.1892 Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
Art.1893 Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
Art.1894 Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1897 Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
Art. 1898 Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
Art.1901 Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
Art. 1910 Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
Art. 1916 L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.	• **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 2082 È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.	• **GLOSSARIO**
Art. 2555 L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.	• **GLOSSARIO**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.	• **GLOSSARIO**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**

  Numero Verde: 800.909.650 Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511

  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it

  E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese
Modulo Incendio

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L'AZIENDA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Azienda 360- Modulo Incendio e altri danni ai beni**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Azienda 360 è il prodotto assicurativo modulare che tutela la tua azienda e la tua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle tue specifiche esigenze, attraverso l'acquisto di specifici moduli di assicurazione. **Helvetia Azienda 360 - Modulo Incendio** e altri danni ai beni è il modulo assicurativo specificamente pensato per tutelare le piccole e medie aziende dai danni causati ai beni assicurati da: incendio, esplosione, danni da acqua, eventi atmosferici e molto altro, anche grazie ad un'ampia serie di garanzie aggiuntive, selezionabili in base al settore di attività.
Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto.

Che cosa è assicurato?

Si può decidere di aderire a due forme di assicurazione, fra loro alternative: BASE e COMPLETA.

Con la **forma Base** sono assicurati i danni ai beni - Fabbricato e Contenuto - causati da:
- ✓ incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo;
- ✓ urto veicoli stradali e natanti, caduta di aeromobili;
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi;
- ✓ fenomeno elettrico.

Con la **forma Completa**, in aggiunta a quanto previsto dalla forma Base, sono assicurati anche i danni causati da:
- ✓ gelo;
- ✓ bagnamento e allagamento;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ sovraccarico di neve;
- ✓ atti vandalici, dolosi, di sabotaggio, scioperi, tumulti popolari;
- ✓ atti di terrorismo;

Con la **forma Completa**, rientrano inoltre in copertura anche le spese di ricerca del danno d'acqua, di riparazione degli impianti e di ripristino dei locali, nonché le spese per la sostituzione delle lastre di vetro o cristallo qualunque sia la causa che ne ha provocato la rottura.

A seconda dell'attività esercitata e a prescindere dalla forma scelta sono inoltre operanti le seguenti **estensioni di garanzia:**

- ✓ dispersione di liquidi;
- ✓ rotture o danneggiamenti accidentali in seguito a urto, crollo o caduta;
- ✓ autocombustione del foraggio (per Aziende agricole);
- ✓ folgorazione bestiame causata da impianti elettrici (per Aziende agricole);
- ✓ asfissia e/o intossicazione del bestiame (per Aziende agricole);
- ✓ danneggiamenti a merci e attrezzature inerenti all'attività assicurata.

Sono infine attivabili delle garanzie aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate in polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

- × I Fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
- × I Fabbricati con caratteristiche costruttive difformi rispetto alle 2 tipologie costruttive, normate in base alla loro resistenza al fuoco;
- × I Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative offerte dal Modulo Incendio sono applicati scoperti e franchigie indicati nelle Condizioni di assicurazione e/o in polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni, tra le quali quelle relative a:

- ! danni verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, rivoluzioni invasioni e occupazioni militari;
- ! danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazione di calore causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ! danni causati con dolo dall'Assicurato, dai Soci a responsabilità illimitata, dai suoi amministratori o dal legale rappresentante;
- ! danni conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- ! danni causati da valanghe e slavine;
- ! danni causati da franamenti e cedimenti del terreno.

Inoltre, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ! mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- ! distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- ! cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- ! perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- ! attacco hacker.

Dove vale la copertura?

Le garanzie del presente Modulo "Incendio e altri danni a beni" valgono per i Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica italiana.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare.

In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio del prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in rate semestrali pur essendo dovuto comunque per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 ha durata annuale con tacito rinnovo.

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato sul modulo di polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso modulo come data di scadenza; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi dare disdetta al prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 mediante lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Non è possibile disdire i singoli Moduli: la disdetta opera per l'intero prodotto Helvetia Azienda 360.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, puoi recedere dal prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche alla Compagnia. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

Assicurazione *multirischi per l'azienda*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 – Modulo Incendio e altri danni ai beni

Data ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano di seguito le indicazioni utile a leggere in dettaglio le coperture assicurative prestate.

Le cose assicurabili, gli eventi garantiti e le estensioni di garanzia (sempre operanti in base al settore di attività) sono indicati agli artt. 1.1 1.2 e 1.3.1, pagine da 12 a 17. Le garanzie complementari (sempre operanti per tutti i settori di attività) sono riportate all'art. 1.3.2, pagine 17 e 18. La copertura può essere personalizzata acquistando, con il pagamento di un premio aggiuntivo, le garanzie aggiuntive di cui all'art. 1.5, pagine da 21 a 25.
Le condizioni di operatività sono riportate agli artt. 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.15 - 1.16 - 1.17, pagine da 26 a 30.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi i danni:

- causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse quando non risulti attivata la specifica garanzia nella FORMA COMPLETA;
- causati da atti di terrorismo, quando non risulti attivata la specifica garanzia nella FORMA COMPLETA;
- conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Terremoto" se resa operante e richiamata sul Modulo di Polizza;
- conseguenti o verificatisi in occasione di alluvioni e inondazioni, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Alluvioni e Inondazioni " se resa operante e richiamata sul Modulo di Polizza;

- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione: salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Merci in Refrigerazione" se operante e richiamata sul Modulo di Polizza;
- indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle estensioni di garanzia "Perdita pigioni" e "Indennità aggiuntiva a percentuale", se attivata la FORMA COMPLETA.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP, si riportano nelle seguenti tabelle i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie relativi alle coperture offerte:

Garanzia	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo per sinistro
		AA	AC	AP	AR	UF	
Fenomeno elettrico (sempre operante) Art. 1.2.1 Garanzie 'Forma Base', lett. k)	==	150	150	150	150	150	€ 5.000 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Gelo (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. a)	==	250	500	500	500	250	30% S.A. con il massimo di € 150.000
Bagnamento ed Allagamento (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. b)	==	250	500	500	500	250	30% S.A. con il massimo di € 250.000
Spese di ricerca, demolizione e ripristino (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. c)	==	250	250	250	250	250	€ 10.000
Eventi Atmosferici (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. d)	10%	250	500	1.000	1.000	250	70% S.A con il limite di € 150.000 per danni da Grandine su fragili e a enti all'aperto o sotto tettoie, pensiline o fabbricati aperti da uno o più lati.
Sovraccarico neve (Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. e)	10%	1.000	1.000	1.000	1.000	500	50%S.A.
Atti vandalici, dolosi e occupazione (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. f)	10%	250	500	1.000	1.000	250	70% S.A.
Atti di Terrorismo (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. g)	10%	250	500	1.000	1.000	250	50%S.A.
Danneggiamento o rottura di Lastre (Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. h)	==	==	==	==	==	==	€ 1.500 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Dispersione di liquidi (sempre operante per AA, AC, AP e AR) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. A a)	==	1.000	1.00	1.000	1.000	×	€ 50.000
Rotture accidentali per urti o cadute (sempre operante per AA, AC, AP e AR) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. A b)	==	1.000	1.000	1.000	1.000	×	€ 100.000
Autocombustione fermentazione Foraggi (sempre operante per AA) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. B a)	10%	250	×	×	×	×	30% S.A. alla Partita Foraggio per spese di smassamento cumuli
Folgorazione Bestiame (sempre operante per AA) Art.1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. B b)	==	==	×	×	×	×	==
Asfissia intossicazione bestiame (sempre operante per AA) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche - lett. B c)	==	==	×	×	×	×	50% della S.A. alla Partita Bestiame
Danni a Merci/attrezzature trasportate (sempre operante per AC - AP) Art.1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. C a)	20%	×	250	250	×	×	€ 5.000 per sinistro e anno ass.vo
Perdita pigioni (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. a)	==	==	==	==	==	==	€ 5.000 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Indennità aggiuntiva a percentuale (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. b)	==	==	==	==	==	==	15% dell'indennizzo con il massimo di € 150.000
Spese di demolizione, sgombero e smaltimento (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. d)	==	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Spese di smaltimento residui tossici (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. d)	==	==	==	==	==	==	20% spese demoliz. e sgombero, con il massimo di € 50.000
Spese di rimozione e ricollocamento (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. e)	==	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000
Onorari dei periti e consulenti (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. f)	==	==	==	==	==	==	5% dell'indennizzo con il minimo di € 1.500 e il massimo di € 25.000

Garanzia aggiuntiva	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	AR	UF	
Ricorso terzi - RT	==	==	==	==	==	==	10% del Massimale per danni da interruz. o sospensioni nell'utilizzo di beni e di attività di terzi
Maggiori Spese - MS	==	500	500	500	500	500	==
Merci in refrigerazione - MR1 (attivabile da AC, AA e AR)	10%	250	250	×	250	×	10% della S.A. per spese sostenute per lo smaltimento della Merce avariata
Merci in refrigerazione - MR2 (attivabile da AP)	==	×	×	1.000	×	×	10% della S.A. per spese sostenute per lo smaltimento della Merce avariata
Rottura lastre in aumento - LA (attivabile solo per forma Completa)	==	==	==	==	==	==	€ 1.500 per singola lastra
Grandine e cose portate dal vento su veicoli all'aperto - GVA (attivabile solo per forma Completa ad alcune tipologie di AC e AP)	==	×	150	150	×	×	€ 2.500 per veicoli non venduti € 1.000 per restanti veicoli
Terremoto (attivabile per AA, solo per forma Completa)	==	Vedi Scheda di rischio	×	×	×	×	Vedi Scheda di rischio
Inondazione / Alluvione (attivabile per AA, solo per forma Completa)	==	Vedi Scheda di rischio	×	×	×	×	Vedi Scheda di rischio

Cose assicurate	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	AR	UF	
Enti aventi valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti *Arredamento dell'attività* Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	€ 5.000 per singolo oggetto
Enti avente valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti Arredamento domestico Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	€ 10.000 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi (facenti parte dell'Arredamento domestico) Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A. per il Contenuto con il massimo di € 10.000
Valori inerenti all'attività assicurata Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A. per il Contenuto con il minimo di € 1.500
Valori rientranti nella definizione di Arredamento domestico Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A. per il Contenuto con il massimo di € 10.000
Cose speciali (non costituenti Merci) Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A, per il Contenuto con il minimo di € 1.500
Programmi (non costituenti Merci) Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A, per il Contenuto con il minimo di € 1.500

(*) Salvo il caso in cui il bene sia danneggiato da evento per il quale è specificamente prevista una *franchigia* e salvo applicazione della *franchigia* frontale eventualmente selezionata e indicata nella *Scheda di rischio*.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il modulo si rivolge a Clienti titolari di attività produttive, commerciali, ricettive, agricole e uffici, nonché proprietari di immobili destinati alle attività indicate, che desiderano proteggere la propria attività lavorativa e i beni ad essa inerenti da danni materiali diretti ai beni aziendali (fabbricato e/o contenuto, anche se di proprietà di terzi) da eventi come incendio ed eventi naturali, eventi socio politici e dagli eventuali danni consequenziali provocati dai suddetti eventi.
Il prodotto può essere acquistato solo da chi è titolare di un conto corrente presso la Banca Distributrice.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia all'indirizzo: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it; PEC: reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	**Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.**
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	**Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 - Modulo Incendio

Assicurazione multirischi per le Imprese

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. IMNB005 Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti chiari e comprensibili" del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360**, il prodotto assicurativo modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze.
Con il presente Modulo Incendio, può tutelarsi contro i danni materiali e diretti alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto) conseguenti a incendio, esplosione, danni da acqua, eventi atmosferici, atti vandalici.

Il presente Modulo si compone delle seguenti sezioni:

	Glossario
	Incendio
	Cosa fare in caso di sinistro

Il presente documento è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel Glossario troverà le definizioni di alcuni termini di seguito utilizzati. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS E APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e punti di attenzione.

INDICE

INCENDIO 12

COSA È ASSICURATO 12

Art. 1.1 ENTI ASSICURATI 12

Art. 1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 13

Art. 1.3 ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti in base al settore di attività) 16

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 19

Art. 1.4 DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 19

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 21

Art. 1.5 GARANZIE AGGIUNTIVE (valide se espressamente richiamate nel *modulo di Polizza*) 21

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 26

Art. 1.6 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - CLASSIFICAZIONE FABBRICATI 26

Art. 1.7 FORMA DELL'ASSICURAZIONE 26

Art. 1.8 - ASSICURAZIONE A VALORE INTERO (TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE) 27

Art. 1.9 FRANCHIGIA FRONTALE 28

Art. 1.10 UNIVERSALITÀ – COMPENSAZIONE TRA PARTITE ASSICURATE – COPERTURA AUTOMATICA PER NUOVI ENTI 28

Art. 1.11 MERCI DI NATURA DIVERSA 29

Art. 1.12 ASSICURAZIONE DIRETTA 29

Art. 1.13 DECENTRAMENTO ENTI ASSICURATI 29

Art. 1.14 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 29

Art. 1.15 ASSICURAZIONE CONTO TERZI 29

Art. 1.16 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 29

Art. 1.17 AMBITO TERRITORIALE 30

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 31

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 33

CHE OBBLIGHI HO 33

ART. 2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 33

ART. 2.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 34

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 35

ART. 2.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 35

ART. 2.4 MANDATO DEI PERITI 35

ART. 2.5 VALORE DEI BENI ASSICURATI 35

ART. 2.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 36

ART. 2.7 BONUS FRANCHIGIA 37

ART. 2.8 CONCORSO DI EVENTI O DI GARANZIE 38

ART. 2.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO 38

ART. 2.10 ANTICIPO INDENNIZZI 38

ART. 2.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 38

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 39

CONTATTI UTILI 42

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Modulo Incendio** con il **significato loro attribuito dalla *Compagnia***.

Nel testo che segue, gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano Moduli o garanzie specifiche.

A

Allagamento: qualsiasi spandimento o riversamento od accumulo di acqua od altri liquidi in luogo normalmente asciutto e diverso da *Alluvione* o *Inondazione.*

Alluvione: la fuoriuscita d'acqua (e quanto da essa trasportato) dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali, provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa generata da precipitazioni eccezionali, scioglimento di neve o ghiacciai; trattasi quindi di fattispecie più specifica di *Inondazione*.

Anno assicurativo: in caso di *Polizza* di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alla scadenza della *Polizza* stessa. In caso di *Polizza* di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo o complementare, impiegati singolarmente o al servizio di *macchinari* o *attrezzature* per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso, quali ad esempio: sistemi elettronici di elaborazione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (anche al servizio di singole macchine), personal computer e minielaboratori, unità periferiche collegate o collegabili quali stampanti, video-terminali, apparecchiature di lettura magnetiche e ottiche, impianti telefonici, di allarme e/o videoregistrazione (TVCC), citofoni, condizionatori, strumentazione elettronica professionale anche mobile e quant'altro di simile.

Apparecchiature elettroniche a impiego mobile: apparecchiature elettroniche che, per loro caratteristiche, possono esser utilizzate anche al di fuori dell'*Azienda*. **Sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Arredamento dell'attività assicurata: mobilio, arredi (compresi *Enti aventi valore artistico*), dotazioni varie, cancelleria, stampati, macchine da scrivere, calcolatrici, telefax, fotocopiatrici, impianti audio-fono-visivi, impianti telefonici portatili, macchine e *apparecchiature* (anche elettroniche) per uffici/studi professionali (sia tecnici che amministrativi), indumenti del personale, nonché effetti personali (**esclusi *valori e preziosi***) e tutto quanto in genere

è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante nella definizioni di *attrezzature* e *macchinari*.

Arredamento domestico: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico, personale e privato dell'*Assicurato*, dei suoi famigliari ed eventuali collaboratori domestici, compresi *preziosi, valori, enti aventi valore artistico*.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

Attrezzature: impianti e mezzi di sollevamento (non costituenti *fabbricato*), di peso o di misura nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., *Apparecchiature* (anche elettroniche), attrezzi, utensili, modelli e stampi, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. S'intendono inoltre comprese le *scorte* e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e tutto quanto in genere è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata (qualora installati dal conduttore assicurato) e quant'altro non rientrante nella definizione di *arredamento* e *macchinari*.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'impresa identificata nel *modulo di Polizza*. ([▶art. 2555 del Codice Civile).

B

Bestiame: Bovini (compresi bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, struzzi, sia sottotetto che all'aperto entro i confini dell'*insediamento* o sui pascoli (compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono), in fiere e mercati; nonché api con esclusione degli animali da pelliccia.

Bradisismo: fenomeno geologico legato al vulcanesimo che consiste in un lento e periodico movimento di abbassamento (*bradisismo* positivo) o innalzamento (*bradisismo* negativo) del livello del terreno.

C

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Contenuto: l'insieme di:

- *apparecchiature elettroniche* (anche *ad impiego mobile*),
- *arredamento dell'attività assicurata*,
- *arredamento domestico*,
- *attrezzature*,
- *cose speciali* (non costituenti *merci*),
- *foraggio in cumuli* (per il modulo Furto relativamente al settore aziende agricole),
- *programmi* dell'utente e/o standard in licenza d'uso (non costituenti *merci*),
- *macchinari*,
- *merci*,
- *scorte e prodotti* (relativamente al settore aziende agricole),
- *strumenti professionali* (non costituenti *merci*),
- *valori*.

Per le sole Attività ricettive, si intendono facenti parte del *contenuto* anche:

- le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili) portate dai clienti, consegnate e non consegnate;
- i *valori* dei clienti in genere, consegnati in custodia alla struttura ricettiva.

Si intendono espressamente esclusi:

- **enti rientranti nella definizione di *fabbricato*;**
- **veicoli a motore iscritti al P.R.A., natanti e aeromobili, qualora non costituiscano *merci*, tranne i *macchinari* e le *attrezzature* inerenti al Settore Aziende Agricole;**
- **enti oggetto di leasing se già coperti con altro contratto di assicurazione, salvo che sia diversamente indicato nel *modulo di Polizza*.**

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la banca distributrice, che stipula il contratto di *assicurazione* con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

Cose speciali (**non costituenti *merci*):** disegni, registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, od in genere supporti dati per elaboratori elettronici e/o computer.

Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

D

Danni consequenziali: i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, ma subiti dalle cose assicurate in conseguenza di tali eventi.

Danni indiretti: i danni patrimoniali, diversi dai *danni materiali diretti* e diversi dai *danni consequenziali*, causati dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione quali, a puro titolo di esempio, l'interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività dell'Azienda.

Danni materiali e diretti: i danni materiali direttamente arrecati agli enti assicurati dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*, senza tener conto di *franchigie* e *scoperti* né di limiti e sottolimiti massimi di *indennizzo* eventualmente previsti e prima dell'applicazione della *regola proporzionale*, ove applicabile.

Danno indennizzabile: il *danno accertato* soggetto alla riduzione per effetto della *regola proporzionale*, ove prevista.

E

Enti aventi valore artistico: i seguenti beni che costituiscono *arredamento* dell'attività:

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili *oggetti d'arte*;
- le *collezioni* o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e, in genere, le *collezioni* di oggetti non *preziosi*;
- gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.

Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [▶allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'impossessarsi di cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna o ad agevolarne la consegna, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza o minaccia diretta alla persona od altre persone [▶art. 629 del Codice Penale]; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose debbono essere poste in atto all'interno dell'*insediamento.*

F

Fabbricati: tutte le opere edili (fondazioni incluse) di proprietà o in locazione, complete e/o in corso di costruzione e/o riparazione e/o aperte su uno o più lati, con i relativi *fissi e infissi* e tutte le parti e opere murarie e di finitura, compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti e coibentazioni, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, il tutto relativo all'*insediamento*, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali:

- pavimentazione esterna diversa da quella naturale,
- recinzioni,
- fognature,
- tettoie, pensiline,
- banchine e dipendenze in genere (qualora sia garantito il fabbricato di proprietà: compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata),
- cancelli e recinzioni,
- ascensori, montacarichi e scale mobili,
- impianti elettrici, idrici, igienici e sanitari,
- impianti completi di forza motrice,
- impianti fotovoltaici e solari termici e geotermici,
- impianti di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione,
- impianti di illuminazione,
- impianti telefonici e videocitofonici (e relativi apparecchi),
- impianti antifurto e antintrusione,

nonché

- qualsiasi impianto o installazione considerati immobili per natura e per destinazione con le relative condutture di adduzione e scarico.

È escluso il terreno sul quale sorgono i fabbricati stessi e quanto indicato nella definizione di *contenuto*.

Fenomeno elettrico: azione elettrica del fulmine, effetto di correnti e scariche elettriche, sbalzi di tensione, corto circuito o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati o comunque manifestati.

Fissi e Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aerazione del *fabbricato* e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.

Foraggio in cumuli (per Aziende agricole): prodotti vegetali per l'alimentazione del *Bestiame* nonché paglia, stramaglie e simili entro i confini dell'*insediamento*.

Franchigia: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in cifra fissa, che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*; qualora nel contratto siano previsti importi massimi d'*indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo la *franchigia* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 del Codice Penale].

I

Implosione: cedimento di contenitori, macchinari ed impianti per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna o eccesso di pressione esterna.

Imprenditore: il soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi [▶art. 2082 del Codice Civile].

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro* in base alle condizioni tutte di *Polizza*, identificabile nel *danno indennizzabile* soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione:
1) di eventuali *scoperti* o *franchigie*, ove previsti;
2) di *limiti di indennizzo*, ove previsti.

Infiammabili: le sostanze ed i prodotti non classificabili *esplodenti* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore ai 55 °C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche.

Inondazione: la fuoriuscita d'acqua (e quanto da essa trasportato) dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali, provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.

Insediamento: il luogo in cui l'*imprenditore* svolge totalmente o parzialmente la propria attività - o il luogo in cui il *Contraente* detiene la proprietà dei beni - e identificabile dall'indirizzo dell'ubicazione dell'*Azienda* o dagli altri riferimenti riportati nel *modulo di Polizza.* Si intendono altresì compresi - ove presenti - centrali termiche, cabine elettriche, laboratori per ricerche, prove e collaudi, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale e assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'*insediamento*; fanno parte dell'*insediamento* tutti i *fabbricati* o parti di *fabbricati* e le dipendenze (anche se tra loro separati) goduti dall'*Assicurato*, nonché gli spazi coperti o all'aperto ad essi annessi ed utilizzati o a disposizione dell'*Assicurato* stesso. Relativamente ai Rischi Agricoli, per ubicazione dell'*Azienda* si intendono anche terreni, appezzamenti e luoghi diversamente ubicati rispetto a quanto riportato sul *modulo di Polizza*, purché di proprietà o in uso all'*Assicurato*.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).

L

Lastre: lastre piane o curve, sia fisse che movibili su cardini o cerniere o guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, policarbonato o materiale plastico, collocate sia all'interno che all'esterno del *fabbricato*, nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni non aventi valore artistico, il tutto non destinato alla lavorazione o alla vendita. Convenzionalmente s'intendono parificate alle Lastre anche le insegne (complete di supporti e di ogni accessorio per il loro funzionamento) anch'esse sia interne che esterne applicate al *fabbricato*.

Limite di indennizzo: massimo importo, dovuto dalla *Compagnia* per un singolo *sinistro* o, quando precisato, per più *sinistri* verificatisi in un periodo di tempo, a seconda di quanto indicato espressamente nel *modulo di Polizza* o nelle *Condizioni di Assicurazione*.

M

Macchinari: macchine, meccanismi, organi e trasmissioni (comprese tutte le loro parti - sia accessorie che intercambiabili - quali: stampi, modelli, cliché, lastre, cilindri e simili), cisterne, serbatoi e vasche (con relative condutture e *tubazioni*), comprese *Apparecchiature elettroniche*, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Sono comprese le opere murarie e di finitura costituenti naturale completamento dei macchinari, se non è assicurato il *fabbricato*. S'intendono inoltre comprese le *scorte* e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e in generale tutto quanto non rientra nella definizione *fabbricato*, *attrezzature* e *arredamento*.

Macchine agricole: semoventi e non, immatricolate e non, ovunque nell'ambito del *territorio Italiano*.

Massimale (valido per la garanzia aggiuntiva RT Ricorso Terzi)**:** la somma fino alla cui concorrenza la *Compagnia* presta la garanzia.

Merci: il complesso dei prodotti, dei generi, degli oggetti e delle cose (materie prime, materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, semilavorati, prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, lubrificanti, combustibili, *infiammabili*, *merci speciali,* recipienti, imballaggi e materiale da imballo), comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione o

costituenti parte inscindibile od accessoria di altri prodotti, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto. Sono pure comprese *scorte* in genere e quanto altro costituisce magazzino e deposito posti nell'ambito dell'*insediamento*.

Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite di sughero, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, con la precisazione che **non sono considerate merci speciali quelle facenti parte del prodotto finito.**

Modulo: insieme delle garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle relative *Condizioni di assicurazione* specifiche riportate nel *Set informativo* ad esse dedicato.

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati relativi al contratto di *assicurazione*.

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Partita: insieme degli enti assicurati posti in garanzia con un'unica *somma assicurata*.

Pigione: il canone locatizio, cioè la somma pagata (per lo più a rate) o, più genericamente, pattuita come corrispettivo per la locazione di un immobile.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione*, composto da *Condizioni di Assicurazione* e *modulo di Polizza*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Prestatore di lavoro: il lavoratore con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del Codice Civile, compresi stagisti e tirocinanti, ed in generale tutti quelli con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste da leggi o regolamenti.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che prevede, in caso di *sinistro*, l'*Indennizzo* del danno fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di Polizza* e senza applicazione della *regola Proporzionale* [▶art. 1907 del Codice Civile], indipendentemente dal valore complessivo delle cose al momento del *sinistro*.

Prodotto assicurativo modulare: prodotto assicurativo, costituito dall'insieme delle coperture offerte dai singoli *Moduli*, articolato e regolato dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e dalle *Condizioni di assicurazione* specifiche per i *Moduli* sottoscritti dal *Contraente*.

Programmi:

- **dell'Utente**: sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'*Assicurato* utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
- **Standard** in licenza d'uso: sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [▶art. 628 del Codice Penale].

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *Polizza* [▶art. 1907 del Codice Civile].

Ricette mediche fustellate: documenti rilasciati da un medico per l'erogazione di farmaci da parte delle farmacie nell'ambito del S.S.N.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio: la possibilità che si verifichi il *sinistro*.

S

Scheda di rischio: la partizione del *modulo di Polizza* riferita ad uno specifico *insediamento*.

Scippo: *furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di *indennizzo*, in caso di sinistro si procede alla liquidazione sottraendo l'importo corrispondente allo *scoperto* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. **Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi *scoppio*.**

Scorte e prodotti (per Aziende agricole): i prodotti dell'*Azienda* nonché le scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristico, sia sottotetto che all'aperto, o in impianti destinati a contenerli, il tutto entro i confini e negli appezzamenti e terreni dell'*Azienda*. **S'intendono espressamente esclusi tabacco, granaglie sullo stelo e frutti pendenti e prodotti radicati.**

Set informativo: insieme dei documenti da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione della *polizza*. Il Set informativo è composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" nonché dalle *Condizioni di assicurazione* di ciascun *Modulo* (comprensive di Glossario).

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma assicurata: il Valore attribuito dall'*Assicurato* ai beni oggetto dell'*Assicurazione* nonché il massimo esborso della *Compagnia* in caso di *sinistro* (salvo non siano previsti *Limiti di indennizzo*).

Sprinkler (termine presente sul *modulo di Polizza*): sistema automatico di estinzione a goccia; ha lo scopo di rilevare la presenza di un incendio e di controllarlo in modo che l'estinzione possa essere completata con altri mezzi, oppure di estinguerlo nello stadio iniziale. Un sistema sprinkler comprende un'alimentazione idrica e una rete di *tubazioni*, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli ugelli erogatori chiusi da un elemento termosensibile. In caso d'incendio, il calore sviluppato provoca l'apertura degli erogatori che si trovano direttamente sopra l'area interessata e di conseguenza la fuoriuscita di acqua in goccioline che permette il rapido controllo dell'incendio con il minimo dei danni.

Strumenti professionali: beni mobili, facenti parte del *contenuto*, utilizzati a scopo professionale anche fuori dall'I*nsediamento* (esclusi telefoni cellulari, smartphone e droni). Relativamente al presente Modulo Incendio, gli strumenti professionali si intendono garantiti anche quando sono utilizzati presso terzi o quando si trovano presso la civile abitazione del titolare o dei soci o dei *prestatori di lavoro*.

T

Terremoto (sisma): il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. **Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo *sinistro*.**

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana.

Tetto: il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli eventi atmosferici.

Tubature interrate: condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protette da strutture murarie.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

V

Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore degli enti *assicurati* è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei *beni assicurati* è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, *ubicazione*, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Valore commerciale: principio di valutazione in base al quale il valore degli enti assicurati è determinato stimando il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati, *partita assicurata* per *partita assicurata*. Qualora, al momento del *sinistro*, venga accertato un valore stimato delle cose in garanzia superiore a quello assicurato è applicata la *regola proporzionale*. [▶art. 1907 del Codice Civile].

Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

INCENDIO

Le norme generali da applicare al presente Modulo sono indicate nel documento "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

COSA È ASSICURATO

Art. 1.1 ENTI ASSICURATI

Le garanzie del presente Modulo sono prestate a favore dei seguenti beni:

- *fabbricato;*
- *contenuto.*

Ferma la *somma assicurata* alla *partita contenuto*, per gli enti di seguito indicati, sono previsti i seguenti limiti:

a) *VALORI*:
   - inerenti all'attività assicurata, **sino a concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il minimo di euro 1.500**;
   - rientranti nella definizione di *arredamento domestico,* **sino a concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di euro 10.000**;

b) *PREZIOSI,* rientranti nella definizione di *arredamento domestico,* **sino a concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di euro 10.000**;

c) *ENTI AVENTI VALORE ARTISTICO*:
   - rientranti nella definizione di *arredamento dell'attività,* **fino a concorrenza di euro 5.000 per singolo oggetto**;
   - rientranti nella definizione di *arredamento domestico,* **fino a concorrenza di euro 10.000 per singolo oggetto;**

d) *COSE SPECIALI (*non costituenti *merci*) **fino a concorrenza del 10% della somma *assicurata* per la *partita contenuto* con il minimo di euro 1.500**;

e) *PROGRAMMI (*non costituenti *merci*) **fino a concorrenza del 10% della *somma assicurata* per la *partita contenuto* con il minimo di euro 1.500**.

Salvo eventuali esclusioni previste nelle singole garanzie, *macchinari*, *attrezzature*, *merci* (ove previste) nonché *bestiame*, *foraggio*, *macchine agricole*, *scorte e prodotti* si intendono garantite anche all'aperto nell'area di pertinenza dell'*insediamento*.

Per assicurare i "*preziosi*" devo pagare un *premio* aggiuntivo?

No. Se assicuri la *partita contenuto* con il Modulo Incendio, la Compagnia in caso di Sinistro indennizza i danni materiali diretti e *danni consequenziali* causati dagli eventi previsti dal presente Modulo anche a *preziosi* (facenti parte dell'*arredamento domestico*) entro il limite del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di euro 10.000.

Cosa sono gli *Enti aventi valore artistico*?

Nella definizione di "*enti aventi valore artistico*" si considerano i quadri, dipinti, gli affreschi, mosaici, le statue, le sculture e simili, oggetti d'arte che non costituiscono *merci* di pertinenza dell'attività; oppure le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non preziosi; gli oggetti di argenteria e i tappeti/arazzi.

Art. 1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali diretti* e i *danni consequenziali* causati agli enti assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, dagli eventi elencati agli artt. 1.2.1 e 1.2.2.
Tali danni sono indennizzati anche se derivanti da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato* e loro familiari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale.

Il presente Modulo prevede due forme di copertura acquistabili in alternativa:

a. Forma Base
   o
b. Forma Completa

La scelta tra una delle due forme è riportata sul *modulo di Polizza*.

ART. 1.2.1 GARANZIE "FORMA BASE"

(Garanzie sempre operanti e soggette ad eventuali *scoperti* o *franchigie* e Limiti d'Indennizzo)

a) *Incendio*.

b) Fulmine**, con esclusione dei danni causati da *fenomeno elettrico***.

c) *Esplosione* di sostanze od ordigni esplosivi che l'*Assicurato* sia autorizzato a detenere o siano presenti, a sua insaputa, nell'*insediamento* assicurato. Sono compresi anche tutti i danni prodotti da *esplosioni* avvenute all'esterno dell'*insediamento* qualunque sia la causa che le abbia provocate, **con esclusione dei danni causati da atti vandalici, dolosi, di sabotaggio, scioperi, sommosse e tumulti popolari.**

d) *Scoppio*, anche se verificatosi all'esterno dell'*insediamento*, **con esclusione dei danni agli apparecchi e agli impianti nei quali si è verificato lo *Scoppio* all'interno dell'*insediamento* se questo è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.**

e) *Implosione*, **con esclusione dei danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali si è verificata l'*implosione* se determinata da usura, corrosione o difetti di materiale.**

f) Fumo, Gas e Vapori:
- fuoriusciti per rottura o guasto improvviso ed accidentale degli impianti installati nell'*insediamento* o nel *fabbricato* di cui fa parte l'*insediamento* o nelle sue vicinanze;
- sviluppatisi a seguito di un evento previsto nel presente Modulo, che abbia colpito gli enti assicurati oppure altre cose poste all'esterno dell'*insediamento*.

g) Caduta di aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, nonché meteoriti e corpi celesti, **con esclusione dei danni causati da ordigni esplosivi trasportati**.

h) Urto tra veicoli stradali e natanti non appartenenti o in uso all'*Assicurato*.

i) Onda sonica causata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

j) Caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danneggiamenti agli impianti stessi.

k) *Fenomeno elettrico* a impianti, motori, macchine e *macchinari*, *attrezzature* ed in genere ad apparecchi e circuiti elettrici od elettronici **con esclusione dei danni:**

I. **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
II. **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
III. **dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.**

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza di euro 5.000 per singolo *sinistro*, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita* indicata nel *modulo di Polizza*, previa applicazione della *franchigia* di euro 150 per *sinistro*.

ART. 1.2.2 GARANZIE "FORMA COMPLETA"
(Garanzie operanti se la presente forma di garanzia è richiamata nel *modulo di Polizza* e soggette ad eventuali *scoperti* o *franchigie* e limiti d'Indennizzo)

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1.2.1 - Garanzie "FORMA BASE", l'*assicurazione* comprende anche gli ulteriori eventi di seguito elencati:

a) gelo, **con esclusione dei danni:**
- **avvenuti qualora l'impianto di riscaldamento sia inattivo da oltre 48 ore precedenti il *sinistro* (salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che lo avesse compromesso e/o reso inefficace);**
- **subiti da tubazioni poste all'esterno del *fabbricato* o interrate, se prive di apposite coibentazioni a protezione delle stesse.**

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *partita* – con il massimo di euro 150.000 per *sinistro* – e con applicazione per singolo *sinistro* della *franchigia* di:

- **euro 250 per attività appartenenti ai settori Aziende agricole e Uffici/Studi professionali;**
- **euro 500 per attività appartenenti al settore Attività commerciali, Attività produttive e Attività ricettive.**

b) Bagnamento ed *allagamento* in genere qualunque sia la causa che li abbia provocati, **con esclusione dei danni:**
- **causati da:**
  - ***inondazione* e *alluvione*;**
  - **umidità, stillicidio;**
  - **finestre, lucernari ed abbaini lasciati aperti;**
- **subiti da:**
  - ***attrezzature* mobili e *merci* poste all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline o *fabbricati* aperti da uno o più lati;**
  - ***merci* in piani interrati o seminterrati poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo le *merci* in esposizione e/o che per natura, volume e peso siano necessariamente riposte a terra;** l'esclusione non è operante per i danni derivanti:
    - ✓ da eventi atmosferici;
    - ✓ da impianti automatici di estinzione;
    - ✓ da rotture accidentali di impianti o tubazioni.

s'intendono inoltre escluse le eventuali spese per la ricerca e il ripristino di cui alla successiva lettera c).

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *partita* – con il massimo di euro 250.000 per *sinistro* – e con applicazione per singolo *sinistro* della *franchigia* di:

- **euro 250 per attività appartenenti ai settori Aziende agricole e Uffici/Studi professionali;**
- **euro 500 per attività appartenenti al settore Attività commerciali, Attività produttive e Attività ricettive.**

c) La *Compagnia* indennizza altresì le spese per la ricerca, la demolizione ed il ripristino delle opere murarie (compresi relativi rivestimenti e coibentazioni) e per la riparazione o sostituzione degli impianti (tubazioni,

valvole, componenti vari e relativi raccordi) sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua od altri liquidi, nei casi di bagnamento o *allagamento* a seguito di guasto, rottura, intasamento, occlusione, *rigurgito* e gelo di condutture per impianti idrici, antincendio, igienici, tecnici, tecnologici, di riscaldamento e/o di condizionamento, **con esclusione delle:**

- **occlusioni causate da incrostazioni o sedimentazioni,**
- **tubazioni interrate esterne al *fabbricato*, se prive di appositi manufatti a protezione delle stesse.**

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo rischio assoluto* **fino a concorrenza di euro 10.000 per *sinistro* e con applicazione della *franchigia* di euro 250 per *sinistro*.**

d) Eventi atmosferici comunque manifestatisi e qualunque tipo di *danno materiale diretto* e *danno consequenziale* abbiano prodotto, **con esclusione:**

- **dei danni causati da umidità e stillicidio;**
- **da quanto previsto alla Garanzia aggiuntiva "GVA" se non resa operante e qualora attinente all'attività dichiarata.**

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 70% (settanta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *partita*, con il limite di euro 150.000:

- **per danni da grandine su fragili;**
- **per danni a enti all'aperto o sotto tettoie, pensiline o *fabbricati* aperti da uno o più lati;**

la garanzia è altresì prestata con applicazione dello *scoperto* per singolo *sinistro* del 10% (dieci percento) e con il minimo di:

- **euro 250 per attività appartenenti ai settori Aziende agricole e Uffici/Studi professionali;**
- **euro 500 per attività appartenenti al settore Attività commerciali;**
- **euro 1.000 per attività appartenenti al settore Attività produttive e Attività ricettive.**

e) Sovraccarico di neve su *tetti* qualunque tipo di danno materiale e diretto abbia provocato, anche all'interno del *fabbricato* dell'*insediamento*, **con esclusione dei danni:**

- **causati da valanghe o slavine, umidità, stillicidio;**
- **subiti:**
  - **da *fabbricati* incompleti nelle coperture, nonché dalle cose collocate sotto gli stessi;**
  - **da lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* a seguito di sovraccarico di neve sul *tetto*;**
  - **da *fabbricati*, tettoie e pensiline (e dai loro *contenuti*) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve:**
    - ✓ **vigenti al momento della costruzione del *fabbricato* (o della ristrutturazione se riguardante le strutture portanti del *tetto* e le relative coperture);**
    - ✓ **emanate successivamente a quanto indicato al punto precedente che ne imponevano l'adeguamento.**

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 50% (cinquanta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *partita*, con applicazione dello *scoperto* per singolo *sinistro* del 10% (dieci percento) e con il minimo di:

- **euro 500 per attività appartenenti al settore Uffici/Studi professionali;**
- **euro 1.000 per attività appartenenti ai settori Aziende agricole, Attività commerciali, Attività produttive e Attività ricettive**.

f) Atti vandalici, atti dolosi, atti di sabotaggio, scioperi, sommosse e tumulti popolari, compresi i danni da *esplosione* causati da sostanze od ordigni esplosivi, **con esclusione dei danni da imbrattamento o deturpazione delle pareti esterne del *fabbricato* e relative dipendenze o recinzioni**.
È inoltre compresa in garanzia l'occupazione attuata da persone che prendono parte agli atti sopra indicati, **con esclusione dei danni di smarrimento ed ammanchi, nonché i danni da asportazione di cose a qualsiasi titolo**.
Se l'occupazione è limitata a 5 giorni consecutivi l'*assicurazione* copre tutti i *danni indennizzabili* a termini del presente Modulo; dopo questi 5 giorni l'*assicurazione* copre esclusivamente i danni da *incendio*, *esplosione* e *scoppio*. Si intendono espressamente compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dagli enti assicurati in occasione di *furto* o *rapina*.

La presente garanzia s'intende prestata fino a concorrenza del 70% (settanta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *partita*, con applicazione dello *scoperto* per singolo *sinistro* del 10% (dieci percento) e con il minimo di:

- **euro 250 per attività appartenenti ai settori Aziende agricole e Uffici/Studi professionali;**
- **euro 500 per attività appartenenti al settore Attività commerciali;**
- **euro 1.000 per attività appartenenti al settore Attività produttive e Attività ricettive**.

g) *Atti di terrorismo*, **fino a concorrenza del 50% (cinquanta per cento) della *somma assicurata* per ciascuna *partita*, con applicazione dello *scoperto* per singolo *sinistro* del 10% (dieci percento) e con il minimo di:**
- **euro 250 per attività appartenenti ai settori Aziende agricole e Uffici/Studi professionali;**
- **euro 500 per attività appartenenti al settore Attività commerciali;**
- **euro 1.000 per attività appartenenti al settore Attività produttive e Attività ricettive**.

h) Danneggiamento o rottura di *lastre*, insegne, lucernari, porte, finestre, vetrate, vetrine, vetrinette, compresi eventuali danni materiali che la rovina degli enti di cui sopra può causare ad altri enti assicurati, **con esclusione dei danni:**
a. causati:
- **durante le operazioni di ristrutturazione ripristino di parti di *fabbricati*;**
- **in occasione di traslochi;**
- **ai bordi delle *lastre* scorrevoli;**

b. subiti dalle *lastre* esterne al perimetro dell'*insediamento*.
Sono inoltre da intendersi escluse le semplici abrasioni, le screpolature e rigature.

La presente garanzia s'intende prestata, a *Primo rischio assoluto*, **fino alla concorrenza di euro 1.500 per *sinistro***, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita* indicata nel *modulo di Polizza*.

Le garanzie "FORMA COMPLETA" sono sempre previste?

No. La *Polizza* prevede un gruppo di garanzie per la "Forma Base" (sempre operanti) e un gruppo di garanzie per la "Forma Completa" a tutele crescenti. Solo con la sottoscrizione (e relativa indicazione sul *modulo di Polizza*) delle Garanzie "Forma Completa" potrai beneficiare, oltre a quanto previsto con la Forma Base, di ulteriori garanzie che ampliano la tua copertura assicurativa (soggette ad eventuali *scoperti/franchigie* e limiti di *indennizzo*).

Art. 1.3 ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti in base al settore di attività)

ART. 1.3.1 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI IN BASE AL SETTORE DI ATTIVITÀ

Ad integrazione di quanto previsto agli artt. 1.2.1 Garanzie Forma base e 1.2.2 Garanzie Forma completa, l'assicurazione comprende anche gli eventi di seguito elencati.

A. SETTORI ATTIVITÀ: AZIENDE AGRICOLE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ RICETTIVE (identificati in *Polizza* rispettivamente con sigla AA, AP, AC e AR)**:**

a) Dispersione di liquidi causati da rottura o guasto dei relativi contenitori o delle valvole, rubinetti e saracinesche, **con esclusione dei danni:**
- **da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;**
- **da dispersione da contenitori di capacità inferiore ai 150 litri;**
- **avvenuti durante i travasi.**

La garanzia è prestata previa applicazione di una *franchigia* di euro 1.000 per ciascun *sinistro*; in nessun caso la *Compagnia* indennizza un importo superiore - per singolo *sinistro* - ad euro 50.000 salvo quanto previsto in aumento alla relativa *partita*.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

b) Rotture o danneggiamenti avvenuti accidentalmente, nell'ambito dell'*insediamento*, in seguito a urto, crollo o caduta, oppure occorsi durante operazioni di spostamento, carico, scarico, riordino o sistemazione effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici.
La garanzia è prestata previa applicazione di una *franchigia* euro 1.000; in nessun caso la *Compagnia* indennizza importo superiore - per singolo *sinistro* - ad euro 100.000.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

B. SETTORE ATTIVITÀ AZIENDE AGRICOLE (identificato in *Polizza* con sigla AA)

a) Autocombustione e fermentazione del *foraggio* anche quando non vi sia sviluppo di *Incendio,* **con esclusione dei danni causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche se questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione. La garanzia è prestata previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250**.
Sono comprese le spese relative alle operazioni di smassamento dei cumuli di *foraggio* colpiti dai suddetti eventi **sino al 30% della *somma assicurata* alla relativa *partita* indicata nel *modulo di Polizza***.

b) Folgorazione *bestiame* causata da impianti elettrici o da meccanismi azionati da energia elettrica.

c) Asfissia e/o intossicazione del *bestiame* a seguito di un *sinistro* indennizzabile a termine del presente Modulo e **fino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata* alla relativa *partita* indicata nel *modulo di Polizza***.

C. SETTORI ATTIVITÀ PRODUTTIVE e ATTIVITÀ COMMERCIALI (identificati in *Polizza* rispettivamente con sigla AP e AC)

a) Danneggiamenti a *merci* o *attrezzature* (comprese quelle di terzi) inerenti all'attività assicurata causati dagli eventi garantiti dal presente Modulo e avvenuti durante il trasporto all'esterno dell'*insediamento*, comprese eventuali soste.

La garanzia è operante:

- **esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli - di proprietà o in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi *prestatori di lavoro* - completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi e/o per lavori presso terzi;**
- **per trasporti avvenuti nel *territorio italiano*, Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;**
- **con applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 250. In nessun caso la *Compagnia* indennizza importo superiore a euro 5.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.**

Non sono indennizzabili i danni:

- **subiti da *merci* trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;**
- **subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore a euro 1.000;**
- **a *valori* e *preziosi*.**

Qualora dette *merci* o *attrezzature* risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente estensione opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

La presente garanzia si intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

ART. 1.3.2 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI PER TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ

Ad integrazione di quanto previsto agli artt. 1.2.1 Garanzie Forma base e 1.2.2 Garanzie Forma completa l'*assicurazione* comprende:

a) Perdita Pigioni
In caso di danno al *fabbricato* assicurato la *Compagnia* indennizza inoltre l'importo:

- delle pigioni che non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati;
- delle pigioni di un presumibile affitto per i locali rimasti danneggiati nel caso in cui siano occupati dall'*Assicurato* proprietario.

Ciò per il tempo necessario al ripristino del *fabbricato* e **non oltre il limite di un anno**.

La garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino alla concorrenza di euro 5.000, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita* indicata nel *modulo di Polizza*.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

b) Indennità Aggiuntiva a percentuale
La *Compagnia* indennizza all'*Assicurato* anche una somma forfettaria a titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.

La garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* relativo al *danno materiale diretto*, con il massimo di euro 150.000.

***

Sono inoltre comprese, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo, le seguenti spese:

c) Spese di salvataggio:

La *Compagnia* indennizza:

1. i guasti, le rotture o i danneggiamenti, comunque si siano verificati e da chiunque siano stati provocati o subiti, avvenuti nel tentativo di evitare o di diminuire il danno;
2. le spese fatte dall'*Assicurato* a questo scopo, anche se il loro ammontare - aggiunto all'*indennizzo* dovuto - oltrepassa le *somme assicurate* ed anche se non è stato raggiunto lo scopo, a meno che la *Compagnia* dimostri che tali spese sono state sostenute in modo sconsiderato.

d) Spese di demolizione, sgombero e smaltimento

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare al più vicino centro di scarico o smaltimento - o a quello imposto dall'Autorità - i residuati del *sinistro*.

La garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* relativo al *danno materiale diretto*, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita* indicata nel *modulo di Polizza* e **fermo un sottolimite del 20% di quanto complessivamente dovuto per tale garanzia, con il massimo di euro 50.000 relativamente alle spese di smaltimento dei residui del *sinistro* rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al D.Lgs n. 152/2006 (e successive modificazioni ed integrazioni), nonché quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64 e successive modifiche e integrazioni.**

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

e) Spese di rimozione e ricollocamento

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per rimuovere, custodire e ricollocare le cose esistenti nell'*insediamento* sostenute allo scopo di ripristinare il *fabbricato* o il *contenuto* o, in genere, l'attività dell'Impresa.

La garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* relativo al *danno materiale diretto,* con il massimo di euro 20.000.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

f) Onorari dei periti e consulenti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato, conformemente a quanto disposto all'art. 2.3 "Procedura per la valutazione del danno" delle 'Norme che regolano i *sinistri*', nonché:

- la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'*Assicurato* per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla *Compagnia*;
- gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti incaricati per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali. **Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.**

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'*indennizzo* con il minimo di euro 1.500 e il massimo di euro 25.000.

La presente garanzia s'intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

Condizione particolare "CAI – COMMERCIO AMBULANTE" (per Attività Commerciali, operante se espressamente richiamata sul *modulo di Polizza*)

Qualora l'Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante e risulti in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, e qualora sia assicurato il *contenuto*, l'*assicurazione* si intende estesa alle *merci* ed attrezzature che si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge l'attività per le seguenti garanzie:

a) incendio;
b) fulmine, compresa la caduta di alberi o manufatti causata dal fulmine;

c) *scoppio* e *implosione*;
d) *esplosione*, esclusi i danni causati da ordigni esplosivi;
e) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
f) urto di veicoli stradali a motore, non appartenenti e non in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
g) i *danni materiali e diretti* alle cose assicurate da sviluppo di fumo, gas o vapori, purché derivanti da eventi assicurati previsti dal presente articolo che abbiano colpito le cose assicurate, oppure cose non assicurate poste nell'ambito di 50 metri da esse.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. 1.4 DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
b) verificatisi in occasione di *esplosioni* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell'*Assicurato* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
d) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse eccezion fatta per quanto previsto all'art. 1.2.2 "Garanzie Forma Completa" lett. f), se attivata la "FORMA COMPLETA";
e) causati da *atti di terrorismo*, salvo quanto previsto all'art. 1.2.2 "Garanzie Forma Completa" lett. g), se attivata la "FORMA COMPLETA";
f) conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoto*, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "TERR" (Terremoto) se resa operante e richiamata nel *modulo di Polizza* (attivabile unicamente dalle Aziende agricole);
g) conseguenti o verificatisi in occasione di *alluvioni* e *inondazioni*, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "IAL" (Inondazione Alluvione) se resa operante e richiamata nel *modulo di Polizza*;
h) conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
i) causati da valanghe e slavine;
j) causati da franamenti e cedimento del terreno;
k) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "MR1" o "MR2" (*Merci* in refrigerazione) se resa operante e richiamata nel *modulo di Polizza*;
l) *indiretti*, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1.3.2 "Garanzie complementari sempre operanti per tutti i settori di attività" lett. a) "Perdita pigioni" e b) "Indennità aggiuntiva a percentuale".

ART. 1.4.1 - ESCLUSIONI RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di *programmi*, sistemi informatici e software;
c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'*Assicurato* o di dati che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;

d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;

e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;

g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Art. 1.5 GARANZIE AGGIUNTIVE (valide se espressamente richiamate nel *modulo di Polizza*)

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate nel *modulo di Polizza.*

Sono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 1.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

ART. 1.5.1 - GARANZIE AGGIUNTIVE RICHIAMABILI SIA CON FORMA BASE SIA CON FORMA COMPLETA

RT - RICORSO TERZI (per tutti i settori di attività)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *danni materiali e diretti* cagionati alle cose di terzi (compresi eventuali Locatari) da *sinistro* indennizzabile ai sensi del Modulo Incendio.

Ai fini della presente garanzia, il *sinistro* si considera risarcibile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato* e suoi familiari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del *massimale* indicato a tale titolo nel *modulo di Polizza***.

La garanzia è estesa anche ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro un sottolimite pari al 10% del *massimale* stesso.**

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- **a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **i componenti del *nucleo familiare*;**
- **quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società le quali, rispetto all'*Assicurato* siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi della legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice civile.

MS - MAGGIORI SPESE (per tutti i settori di attività)

La *Compagnia*, in caso di *sinistro* indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza **fino alla concorrenza della *somma assicurata* convenuta a tale titolo nel *modulo di Polizza*** tutte le spese straordinarie, documentate, **purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività**.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*.

RL - RISCHIO LOCATIVO (per tutti i settori di attività)

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia proprietario dei locali indicati nel *modulo di Polizza*, la *Compagnia,* nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* stesso a termine degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i *danni materiali diretti* cagionati dagli eventi previsti alle lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) di cui all'art. 1.2.1 "Garanzie Forma

Base", anche se derivanti da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato* e loro famigliari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale, ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, **ferma l'applicazione del disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione a *valore Intero* - Tolleranza in caso di assicurazione parziale" qualora la *somma assicurata* a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di *Polizza***.

FEN - FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO (per tutti i settori di attività)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.1.2.1 "Garanzie Forma Base" lett. k) la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo nel *modulo di Polizza*.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto.*

PP - PERDITA PIGIONI IN AUMENTO (per tutti i settori di attività)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.3.2 "Garanzie complementari sempre operanti per tutti i settori di attività" lett. a) "Perdita Pigioni" la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo nel *modulo di Polizza*.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto.*

SDS - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO (per tutti i settori di attività)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.3.2 "Garanzie complementari sempre operanti per tutti i settori di attività" lett. d) "Spese di Demolizione, Sgombero e Smaltimento", la garanzia si intende prestata fino a concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo nel *modulo di Polizza*, **fermo il sottolimite espresso in cifra assoluta relativo ai residui rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n: 915/82** (e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*.

ATM1 - AUMENTO TEMPORANEO DI MERCI (per Attività Commerciali e Aziende Agricole)

La *somma assicurata* "*Merci* in aumento temporaneo" si intende in aumento rispetto al valore di esistenza della *partita contenuto* ed opera per i soli mesi indicati nel *modulo di Polizza* a decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare (365 giorni). **Il relativo *premio* rimarrà in ogni caso acquisito dalla *Compagnia* anche se la giacenza effettiva delle *merci* risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.**

MR1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (per Attività Commerciali, Attività ricettive e Aziende Agricole)

A parziale deroga dell'art. 1.4 "Danni esclusi dall'assicurazione" comma k), sono compresi i danni alle *merci* in refrigerazione da mancata od anormale produzione/distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a un evento indennizzabile o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o negli eventuali relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'*Assicurato* per lo smaltimento della *Merce* avariata **fino al 10% della *somma assicurata* per questa garanzia.**

La *Compagnia*, per singolo *sinistro*, applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250 e in nessun caso indennizza importo superiore a quanto previsto alla relativa *partita*.

La presente garanzia si intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

MR2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (per Attività Produttive)

A parziale deroga dell'art. 1.4 " Danni esclusi dall'assicurazione" comma k), sono compresi i danni alle *merci* in refrigerazione da mancata od anormale produzione/distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a un evento indennizzabile o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o negli eventuali relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'*Assicurato* per lo smaltimento della *Merce* avariata **fino al 10% della *somma assicurata* per questa garanzia.**

La *Compagnia*, per singolo *sinistro*, applica una *franchigia* di euro 1.000 e in nessun caso indennizzerà importo superiore a quanto previsto alla relativa *partita*.

La presente garanzia si intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

DISP - DISPERSIONE LIQUIDI IN AUMENTO (per tutti i settori di attività ad eccezione di Uffici/Studi professionali)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.3.1 Estensioni sempre operanti in base al settore di attività lett. A - a) "Dispersione Liquidi", la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo nel *modulo di Polizza*.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto.*

DSA - DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO (per Attività ricettive)

La Compagnia indennizza anche i costi derivanti dalle maggiori spese per ricostruzione, restauro o ripristino sostenuti a seguito di *sinistro* indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dagli artt. 2.5 - Valore dei beni assicurati e 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
È esclusa qualunque perdita dovuta a deprezzamento.
La garanzia viene prestata a *Primo rischio assoluto* con il *limite di indennizzo* stabilito sul *modulo di Polizza*.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le *Parti* convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui viene dato formale incarico di perito comune.

ART. 1.5.2 - GARANZIE AGGIUNTIVE RICHIAMABILI UNICAMENTE CON FORMA COMPLETA

GVA - GRANDINE E COSE PORTATE DAL VENTO SU VEICOLI ALL'APERTO (solo per alcune tipologie di Attività commerciali e produttive)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.2.2 "Garanzie Forma Completa", lett. d) e ad integrazione dello stesso, la *Compagnia* risponde dei *danni materiali diretti* causati da grandine e cose portate dal vento ai veicoli in attesa di immatricolazione e/o già immatricolati - in attesa di vendita o consegna o ritiro - posti all'aperto nell'*insediamento*.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una *franchigia* di euro 150;**
- **in nessun caso la *Compagnia* paga:**
  - **per singolo veicolo, somma superiore a euro 2.500 per veicoli da immatricolare o immatricolati dall'*Assicurato* ma non ancora consegnati/venduti ai clienti ed euro 1.000 per i restanti veicoli;**
  - **per uno o più *sinistri* che avvengano in ciascun *anno assicurativo* somma maggiore di quanto previsto alla relativa *partita*.**

La presente garanzia si intende prestata a *Primo rischio assoluto*.

LA - LASTRE IN AUMENTO (per tutti i settori di attività)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art.1.2.2 "Garanzia Forma Completa" lett. h) "Danneggiamento o rottura di Lastre", la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo nel *modulo di Polizza*.

Agli effetti della presente estensione, in nessun caso la *Compagnia* paga per singola *lastra* una somma superiore a euro 1.500.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto.*

TERR - TERREMOTO (solo per Aziende Agricole)

A parziale deroga dell'art. 1.4. "Danni esclusi dall'assicurazione" lett. f), la *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* - compresi quelli di *incendio, esplosione*, *scoppio* - subiti dagli enti assicurati per effetto di *terremoto*.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- **causati da *esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *terremoto*;**
- **causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *terremoto* sugli enti assicurati;**
- **di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **causati da eruzioni vulcaniche, da *inondazioni* e *alluvioni* e da maremoto;**
- ***indiretti*, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *sinistro.*

L'*assicurazione* è prestata con il *limite di indennizzo* e l'applicazione dello *scoperto* indicati nel *modulo di Polizza*.

Il *limite di indennizzo* evidenziato deve intendersi applicato alla singola *partita assicurata*.

IAL - INONDAZIONE / ALLUVIONE (solo per Aziende Agricole)

A parziale deroga dell'art. 1.4 "Danni esclusi dall'assicurazione" lett. g), la *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* - compresi quelli di *incendio, esplosione*, *scoppio* - subiti dagli enti assicurati per effetto di *inondazioni* e *alluvioni*, anche se tali eventi sono causati da *terremoto*.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- **causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, penetrazione di acqua marina;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*inondazione* o dell'*alluvione* sugli enti assicurati;**
- **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- **alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo salvo le *merci* in esposizione e/o che per natura, volume e peso non possono essere agilmente e velocemente spostate o debbono essere necessariamente poste a terra, poste all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline o di *fabbricati* aperti da uno o più lati;**
- **a enti mobili all'aperto, nonché quelli posti in locali interrati o seminterrati, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.**

L'*assicurazione* è prestata con il *limite di indennizzo* e l'applicazione dello *scoperto* indicati nel *modulo di Polizza*.

Il *limite di indennizzo* evidenziato deve intendersi applicato alla singola *partita assicurata*.

ELE - ELETTRONICA (solo per Attività Ricettive)

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.2.1 Garanzie Forma Base lettera k) e dalla garanzia aggiuntiva FEN *fenomeno elettrico* in aumento - ove presente - la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* dovuti a guasti e rotture accidentali, nonché a fenomeni elettrici da qualunque causa generati, alle *apparecchiature elettroniche* collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto* sino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* indicata sul *modulo di Polizza* per *sinistro* e anno. Si precisa inoltre che l'assicurazione è prestata con applicazione della *franchigia* indicata nel *modulo di Polizza*.

La *Compagnia* non indennizza i danni:

1) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati; ovvero causati da usura o carenza di manutenzione;**
2) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
3) **ad *apparecchiature elettroniche* prodotte da oltre 10 anni;**
4) **che si verifichino, qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso.**

Qualora le *apparecchiature elettroniche* non fossero provviste di idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, in caso di danno imputabile a variazione di tensione di rete, la garanzia viene prestata con uno *scoperto* del 15% con il minimo di euro 500.

Si conviene inoltre di assicurare:

J.1. *Apparecchiature ad impiego mobile*
La garanzia comprende le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata*.

J.2. Danni ai dati, ai supporti ed ai *programmi* in licenza d'uso
La *Compagnia* indennizza:

a) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei *Dati* ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa;
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene **entro 1 anno dal *sinistro***, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di *Dati* privi di informazione;

b) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto di *programmi in licenza d'uso* distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 1 anno dal *sinistro*, l'*Assicurato* decade da diritto all'*indennizzo*. Sono ad ogni modo esclusi i danni da virus informatici.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata*.

DVC - DANNI A VEICOLI DEI CLIENTI NELLE RIMESSE E/O PARCHEGGI RISERVATI O ALL'APERTO IN AREE DELIMITATE (solo per Attività Ricettive)

A parziale deroga di quanto indicato nella definizione di *contenuto*, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti*, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente *assicurazione*, **ad eccezione delle garanzie espressamente escluse**, ai veicoli dei clienti in sosta nelle autorimesse e/o nell'area esterna recintata di esclusiva pertinenza della *struttura ricettiva*.
La garanzia comprende le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti di veicoli; **sono escluse le *merci*, il bagaglio e ogni altro indumento od oggetto.**
Se al momento del *sinistro* i veicoli danneggiati fossero assicurati per i rischi di *incendio* con polizze stipulate dai singoli proprietari degli autoveicoli nell'interesse o per conto degli stessi, si conviene che viene considerata quale *assicurazione* principale la *Polizza* del proprietario del veicolo e che il presente contratto è operativo soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti dall'*assicurazione* principale predetta.
Sono esclusi i danni causati da:
- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine;**
- ***inondazione*, *alluvione*;**
- ***allagamenti*;**
- ***terremoto*.**

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 1.6 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - CLASSIFICAZIONE FABBRICATI

L'*assicurazione* è operante a condizione che il complesso di *fabbricati,* costituenti ciascun *insediamento*, sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana e sia costruito secondo una delle seguenti tipologie costruttive (vale l'opzione riportata sul *modulo di Polizza*):

A. FABBRICATO TRADIZIONALE

- **Classe 1**: Strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del *tetto*, coperture, pareti esterne, *solai* e coibentazioni in materiali *incombustibili*; le strutture in legno lamellare sono parificate a *incombustibili*; nei *fabbricati* a più piani fuori terra sono tollerate le strutture portanti del *tetto* in legno;

oppure

- **Classe 2**: Strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di Copertura del *tetto* in materiali *incombustibili*, *solai* e armatura del *tetto* comunque costruiti.

B. FABBRICATO IN BIOEDILIZIA MASSICCIA

edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche:

- edificio a Chalet (tipo Blockhaus): Elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80mm e altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti le pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
  Solai dividenti i piani e strutture portanti del *tetto* comunque costruite, manto di Copertura in materiali *incombustibili;*

  oppure

- edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM") con:
  - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore > 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate;
  - i *solai* e le strutture portanti del *tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite impiego di pannelli in legno lamellare di spessore > 80 mm;
  - manto di Copertura in materiali *incombustibili.*

Tolleranze nelle caratteristiche dei *fabbricati*

- **FABBRICATO TRADIZIONALE: Classi 1 e 2 -** Nelle pareti esterne e nella copertura del *tetto* è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili purché, se di materiale espanso, rivestito da materiale *incombustibile*.
- **FABBRICATO IN BIOELIDIZIA MASSICCIA:** È consentito l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali fibrogesso o cartongesso) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

L'Assicurazione è prestata a condizione che i *fabbricati*, le relative pertinenze, siti nelle ubicazioni indicate sul *modulo di Polizza*, siano in buono stato di manutenzione e conservazione.

Art. 1.7 FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è prestata nella forma "a *valore intero*", salvo ove diversamente precisato. In questi ultimi casi, l'*Assicurazione* è prestata nella forma "a *Primo rischio assoluto*".

Cosa vuol dire "Assicurazione a *valore intero*"?

L'assicurazione a *valore intero* è quella forma assicurativa in cui, per evitare che l'*indennizzo* dovuto sia ridotto, gli importi da assicurare per ogni *partita* (che costituiscono le "*somme assicurate*") devono corrispondere al valore assicurabile. Per valore assicurabile si intende:

a) per il *fabbricato*, il valore di ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo di costruzione, le spese per prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori e sicurezza del cantiere per la ricostruzione del *fabbricato*, escluso il solo valore dell'area;

b) per il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*), l'intero *costo* del loro *rimpiazzo* con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio;

c) per le *merci*, l'ammontare totale complessivo del loro prezzo di fattura all'acquisto o del loro costo al momento del sinistro comprese le spese di trasporto e movimentazione e compresi gli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte e sovraimposte se a carico dell'*Assicurato*.

Qualora, al momento del *sinistro*, risulti che le "*somme assicurate*" *partita* per *partita* sono inferiori ai rispettivi 'valori assicurabili', l'*Assicurato* sopporta la rispettiva parte proporzionale di danno per ciascuna *partita* per la quale è stata accertata l'insufficienza di *assicurazione*; la Compagnia applicherà la *regola proporzionale* nella liquidazione dello stesso e cioè indennizzerà il danno in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

Pertanto, è necessario indicare il valore corretto, in modo da vedersi risarcita l'intera perdita

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- *Somma assicurata* per il *fabbricato* = € 100.000

- Danno causato dall'*incendio* = € 30.000

- Valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* al momento del sinistro = € 150.000 (valore assicurabile)

- *Indennizzo* = (€ 100.000/€ 150.000) x € 30.000 = **€ 20.000**

Cosa vuol dire "Assicurazione a *Primo rischio assoluto*"?

L'assicurazione a "*Primo rischio assoluto*" è quella forma assicurativa in cui l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata* indipendentemente dal valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* al momento del sinistro. Pertanto, anche se la *somma assicurata* è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, nella liquidazione del sinistro non verrà applicata la *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:
- *Somma assicurata* per il *fabbricato* = € 100.000
- Danno causato dall'*incendio* = € 30.000
- Valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* al momento del sinistro = € 150.000
- *Indennizzo* = **€ 30.000**.

Art. 1.8 - ASSICURAZIONE A VALORE INTERO (TOLLERANZA IN CASO DI ASSICURAZIONE PARZIALE)

Se al momento del *sinistro* le *somme assicurate, partita* per *partita*, risultano inferiori ai valori stimati degli enti assicurati, l'*Assicurato* in base al disposto dell'art. 1907 del Codice civile (*regola proporzionale*) **sopporta la rispettiva parte proporzionale di danno per ciascuna *partita* per la quale è stata accertata l'insufficienza di**

assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 1.10 "Universalità - Compensazione tra *partite* assicurate - Copertura automatica per nuovi enti". Tuttavia, se al momento del *sinistro* le insufficienze delle "*somme assicurate*" non sono superiori al 10%, la *regola proporzionale* non viene applicata; fermo restando che la *Compagnia* non può mai essere tenuta a pagare somme superiori a quelle assicurate.

Se, invece, le insufficienze risultassero superiori al 10%, la *regola proporzionale* è applicata per l'eccedenza.

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, qualora l'ammontare del *danno accertato* risulti uguale o inferiore ad euro 25.000 la *Compagnia* indennizza tale danno alle condizioni tutte di *Polizza* senza applicazione della *regola proporzionale*.

Come si applica la tolleranza?

Poiché la Compagnia riconosce una tolleranza pari al 10%, la *regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore effettivo per ciascuna *partita* indicata nel *modulo di Polizza* (senza considerare l'eventuale compensazione tra *partite* assicurate) al momento del *sinistro* non sia superiore alla *somma assicurata* maggiorata del 10%.

Per facilitare la comprensione, riportiamo degli esempi:

Esempio n. 1

- *Somma assicurata* per il *fabbricato* = € 100.000
- Valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* al momento del *sinistro*: € 105.000 (entro il limite di tolleranza del 10%)
- *Danno accertato*: € 90.000 → *Indennizzo* = **€ 90.000**

Esempio n. 2

- *Somma assicurata* per il *fabbricato* = € 100.000
- Valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* al momento del *sinistro*: € 200.000 (oltre il limite di tolleranza del 10%)
- *Danno accertato*: € 150.000

La Compagnia indennizza il danno applicando la *regola proporzionale*:
Indennizzo pagato dalla Compagnia: € 82.500,00 (= € $150.000{,}00 \times \frac{€\ 100.000{,}00 \times (1+10\%)}{200.000{,}00}$)

Art. 1.9 FRANCHIGIA FRONTALE

Qualora venga espressamente richiamata la *franchigia* frontale, la stessa opera su tutte le garanzie rese operanti, diventando anche minimo di *scoperto* per quelle che lo prevedono con importo inferiore, salvo diverso maggior importo eventualmente previsto in *Polizza*.

Art. 1.10 UNIVERSALITÀ – COMPENSAZIONE TRA PARTITE ASSICURATE – COPERTURA AUTOMATICA PER NUOVI ENTI

Quanto contenuto entro il perimetro dell'*insediamento* deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle *partite* della presente *Polizza*, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto saranno attribuiti alle *partite* "*fabbricato*" e/o "*contenuto*".

Se la *somma assicurata* con la singola *partita*, al momento del *sinistro*, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la *partita*, la *somma assicurata* in eccedenza viene ripartita tra le altre *partite assicurate*, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le *partite* con insufficienza di assicurazione colpite o no dal *sinistro*;

- non ha luogo la compensazione per le *partite* assicurate a *Primo rischio assoluto*;
- la compensazione può avere luogo solo tra *partite* riguardanti lo stesso *insediamento*.

Nell'ambito dell'*insediamento* assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai *fabbricati* ed ai *macchinari* per esigenze dell'*Assicurato* in relazione all'attività imprenditoriale oggetto dell'*Assicurazione*. Le garanzie devono intendersi operanti, alle condizioni tutte di *Polizza*, in qualunque stadio si trovino i lavori e si riferiscono anche ai materiali di costruzione, macchine e loro parti, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive *partite* e nei limiti delle *somme assicurate* da esse previste.

In caso di aumento delle somme da assicurare la *Compagnia* rinuncia, fino alla prima scadenza annuale successiva all'aumento, all'applicazione della *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, che potrebbe derivare da tale aumento.

Art. 1.11 MERCI DI NATURA DIVERSA

L'*Assicurazione* comprende le *merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività assicurata **sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata* per il *contenuto.***

Art. 1.12 ASSICURAZIONE DIRETTA

Se un *sinistro* risulta regolarmente indennizzabile in base alle condizioni di *Polizza*, rese operanti, la *Compagnia* s'impegna a indennizzare direttamente l'*Assicurato* anche se risultassero evidenti responsabilità di terzi ed anche se questi ultimi risultassero coperti da proprie polizze di assicurazione.
Resta fermo il diritto della *Compagnia* di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 1.13 DECENTRAMENTO ENTI ASSICURATI

La *Compagnia* prende atto che parte dei *macchinari* e/o delle *attrezzature* e/o delle *merci*, **con un *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata* (la *somma assicurata* per il *contenuto)*,** possono trovarsi - e quindi s'intendono assicurate - presso terzi o presso mostre, fiere ed esposizioni, in ubicazioni diverse da quelle dichiarata **purché in *territorio italiano*, Repubblica di San Marino, Svizzera e Paesi dell'Unione Europea**, prescindendo dalle caratteristiche costruttive dei *fabbricati* e di quelle dei mezzi posti a protezione e chiusura delle aperture dei locali contenenti detti enti (ove rilevanti).

Art. 1.14 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile e dell'art. 1.12 "Assicurazione diretta" delle presenti Norme, la *Compagnia* rinuncia - salvo che nei casi di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti:

a) delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge (quali ad esempio i *prestatori di lavoro*);
b) delle società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
c) di tutte le persone e loro famigliari che abbiano partecipazioni nella società assicurata e/o in altre società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
d) di fornitori e clienti nella misura in cui non siano in possesso di una copertura assicurativa che indennizzi l'evento che ha cagionato il *sinistro*;
e) di locatori, locatari, nonché conduttori ed operatori di altre imprese coesistenti a condizione che anche da parte di questi soggetti sia prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di risarcimento verso i responsabili medesimi.

Art. 1.15 ASSICURAZIONE CONTO TERZI

Si precisa che gli enti assicurati possono essere di proprietà di Terzi.

Pertanto, l'*assicurazione* viene stipulata anche in nome e per conto degli stessi, restando inteso che questi non avranno alcuna ingerenza, in caso di *sinistro*, nelle relative procedure di liquidazione.

Art. 1.16 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente *Polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di *sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla *Compagnia* e dal *Contraente*, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'*Assicurazione* stessa non possono essere esercitati che dal *Contraente*.
L'*indennizzo* che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio potrà essere versato con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 1.17 AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi ai *fabbricati* ubicati esclusivamente nel *territorio italiano*, salvo quanto previsto all'art.1.3.1 - Estensioni sempre operanti in base al settore di attività, relativamente ai danneggiamenti a *merci* o attrezzature (comprese quelle di terzi) inerenti all'attività assicurata avvenuti durante il trasporto, alla garanzia aggiuntiva ELE (Elettronica) relativamente alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* e infine all'art. 1.13 Decentramento enti assicurati.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

Garanzia	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	AR	UF	
Fenomeno elettrico (sempre operante) Art. 1.2.1 Garanzie 'Forma Base', lett. k)	==	150	150	150	150	150	€ 5.000 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Gelo (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. a)	==	250	500	500	500	250	30% S.A. con il massimo di € 150.000
Bagnamento ed Allagamento (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. b)	==	250	500	500	500	250	30% S.A. con il massimo di € 250.000
Spese di ricerca, demolizione e ripristino (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. c)	==	250	250	250	250	250	€ 10.000
Eventi Atmosferici (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. d)	10%	250	500	1.000	1.000	250	70% S.A con il limite di € 150.000 per danni: - da Grandine su fragili; - a enti all'aperto o sotto tettoie pensiline o fabbricati aperti da uno o più lati.
Sovraccarico neve (Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. e)	10%	1.000	1.000	1.000	1.000	500	50%S.A.
Atti vandalici, dolosi e occupazione (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. f)	10%	250	500	1.000	1.000	250	70% S.A.
Atti di Terrorismo (solo x Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. g)	10%	250	500	1.000	1.000	250	50%S.A.
Danneggiamento o rottura di Lastre (Forma Completa) Art.1.2.2 Garanzie 'Forma Completa', lett. h)	==	==	==	==	==	==	€ 1.500 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Dispersione di liquidi (sempre operante per AA, AC, AP e AR) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. A a)	==	1.000	1.00	1.000	1.000	×	€ 50.000
Rotture accidentali per urti o cadute (sempre operante per AA, AC, AP e AR) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. A b)	==	1.000	1.000	1.000	1.000	×	€ 100.000
Autocombustione fermentazione Foraggi (sempre operante per AA) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. B a)	10%	250	×	×	×	×	30% S.A. alla Partita Foraggio per spese di smassamento cumuli
Folgorazione Bestiame (sempre operante per AA) Art.1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. B b)	==	==	×	×	×	×	==
Asfissia intossicazione bestiame (sempre operante per AA) Art. 1.3.1 Estens. garanzia specifiche - lett. B c)	==	==	×	×	×	×	50% della S.A. alla Partita Bestiame
Danni a Merci/attrezzature trasportate (sempre operante per AC - AP) Art.1.3.1 Estens. garanzia specifiche lett. C a)	20%	×	250	250	×	×	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Perdita pigioni (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. a)	==	==	==	==	==	==	€ 5.000 (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Indennità aggiuntiva a percentuale (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. b)	==	==	==	==	==	==	15% dell'indennizzo con il massimo di € 150.000
Spese di demolizione, sgombero e smaltimento (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. d)	==	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo (salvo quanto previsto con Partita in aumento)
Spese di smaltimento residui tossici (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. d)	==	==	==	==	==	==	20% spese demoliz. e sgombero, con il massimo di € 50.000
Spese di rimozione e ricollocamento (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. e)	==	==	==	==	==	==	10% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000
Onorari dei periti e consulenti (sempre operante) Art. 1.3.2 Garanzie complementari, lett. f)	==	==	==	==	==	==	5% dell'indennizzo con il minimo di € 1.500 e il massimo di € 25.000

Garanzia aggiuntiva	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	AR	UF	
Ricorso terzi - RT	==	==	==	==	==	==	10% del Massimale per danni derivanti da interruz. o sospensioni nell'utilizzo di beni e di attività di terzi
Maggiori Spese - MS	==	500	500	500	500	500	==
Merci in refrigerazione - MR1 (attivabile da AC, AA e AR)	10%	250	250	×	250	×	10% della S.A. per spese sostenute per lo smaltimento della Merce avariata
Merci in refrigerazione - MR2 (attivabile da AP)	==	×	×	1.000	×	×	10% della S.A. per spese sostenute per lo smaltimento della Merce avariata
Rottura lastre in aumento - LA (Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa)	==	==	==	==	==	==	€ 1.500 per singola lastra
Grandine e cose portate dal vento su veicoli all'aperto - GVA (Garanzia Aggiuntiva concedibile solo per forma Completa ad alcune tipologie di AC e AP)	==	×	150	150	×	×	€ 2.500 per veicoli non venduti € 1.000 per restanti veicoli
Terremoto (Garanzia aggiuntiva per AA, concedibile solo per forma Completa)	==	Vedi Scheda di rischio	×	×	×	×	Vedi Scheda di rischio
Inondazione / Alluvione (Garanzia aggiuntiva per AA, concedibile solo per forma Completa)	==	Vedi Scheda di rischio	×	×	×	×	Vedi Scheda di rischio

Cose assicurate	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo per Sinistro
		AA	AC	AP	AR	UF	
Enti aventi valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti Arredamento dell'attività Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	€ 5.000 per singolo oggetto
Enti avente valore artistico (quadri, tappeti, oggetti d'arte e di antichità) costituenti Arredamento domestico Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	€ 10.000 per singolo oggetto
Preziosi (facenti parte dell'Arredamento domestico) Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A. per il Contenuto con il massimo di € 10.000
Valori inerenti all'attività assicurata Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A. per il Contenuto con il minimo di € 1.500
Valori rientranti nella definizione di Arredamento domestico Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A. per il Contenuto con il massimo di € 10.000
Cose speciali (non costituenti Merci) Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A, per il Contenuto con il minimo di € 1.500
Programmi (non costituenti Merci) Art. 1.1 Enti assicurati	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	== (*)	10% S.A, per il Contenuto con il minimo di € 1.500

(*) Salvo il caso in cui il bene sia danneggiato da evento per il quale è specificamente prevista una *franchigia* e salvo applicazione della *franchigia* frontale eventualmente selezionata e indicata nella *Scheda di rischio*.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate:

a) le indicazioni utili per la denuncia di *sinistro*;

b) gli obblighi in caso *sinistro*;

c) le norme che regolano la liquidazione dei *sinistri* per tutte le garanzie.

CHE OBBLIGHI HO

ART. 2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 2.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia,* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la *somma assicurata* e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la *Compagnia* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.;** [▶ art.1914 Codice Civile]

b) **fare denuncia scritta alla *Compagnia:***

- tramite raccomandata A/R, all'indirizzo:
  Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. – Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano indicando "Servizio Sinistri"
- tramite l'invio di una email all'indirizzo: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- tramite l'invio di una PEC all'indirizzo: helvetiaitalia@pec.helvetia.it;
- accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto o sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

Numero Verde
800.909.650

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento o da quando il Contraente o l'Assicurato ne ha avuto la possibilità [▶ art.1913 Codice Civile].**;**

c) **in caso di sinistro presumibilmente doloso, sporgere denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro*, indicando:**
   - **la data di accadimento del *sinistro*;**
   - **la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;**
   - **l'entità stimata del danno.**

   Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice Civile].

ART. 2.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente o l'Assicurato* deve:

a) **conservare tracce e residui del *sinistro* e gli indizi di reato, nonché conservare e custodire le cose rimaste anche se danneggiate, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; qualora, per cause di forza maggiore, per ragioni di sicurezza, di igiene o di economia aziendale, non sia possibile o troppo oneroso conservare le tracce e i residui del *sinistro* e la *Compagnia* non intervenga tempestivamente per l'accertamento del danno nonostante l'*Assicurato* abbia adempiuto nei termini previsti gli obblighi di avviso e abbia notificato la situazione, faranno fede ai fini della determinazione del danno la documentazione fotografica prodotta dall'*Assicurato* e le sue dichiarazioni, salvo prova contraria da parte della *Compagnia*;**
b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati; nonché predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro,* con indicazione del rispettivo valore;**
c) **mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**
d) **presentare a richiesta della *Compagnia* tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice Civile].

ART. 2.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente o l'Assicurato* deve astenersi da:

a) **esagerare dolosamente l'ammontare del danno;**
b) **dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**
c) **occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**
d) **adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
e) **alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente o* dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 2.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate,

oppure, a richiesta di una delle *Parti*:

b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle *Parti*, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 2.4 MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro;

c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro,* secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 2.5 - Valore dei beni assicurati e 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno;

d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle *Condizioni di Assicurazione*.

ART. 2.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 2.3 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2.4 - Mandato dei periti, sono obbligatori per le *Parti*, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 2.5 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*Assicurazione* è prestata:

a) per il *fabbricato* (comprese *lastre*), il *contenuto* (escluso *merci* e *valori*) e le *macchine agricole*:
   - in base al loro *valore a nuovo*;

b) per le *merci*:
   - in base al loro prezzo di fattura all'acquisto;

   oppure:
   - in base al costo delle stesse al momento del *sinistro* (costo della materia grezza e dei costi di lavorazione) aumentato delle spese di trasporto e movimentazione, nonché degli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte e sovraimposte se a carico dell'*Assicurato*.

c) per i *valori*:
   - relativamente ad assegni e *titoli di credito:* l'importo su essi riportato con l'avvertenza che l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo*/risarcimento per essi percepito non appena - per effetto della procedura di ammortamento, se consentita - i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci;

- relativamente a *ricette farmaceutiche*: il prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente);
- relativamente al denaro: il valore nominale;
- relativamente a carte valori, carte e schede telefoniche o carte autostradali "Viacard": il costo sostenuto dall'*Assicurato* per l'approvvigionamento, al netto della percentuale di aggio riconosciuta dagli enti o dalle società emittenti;
- relativamente a buoni pasti emessi sotto forma di ticket: l'importo effettivamente rimborsabile dall'emittente.

d) per *bestiame*, *foraggio*, *scorte e prodotti*:
- in base al loro *valore commerciale*.

Applicazione del criterio *valore a nuovo*

Esempio:

Incendio con danni al *fabbricato*

Danno allo stato d'uso: € 20.000

Danno in base al *valore a nuovo*: € 23.000

Indennizzo: € 25.300 (danno in base al *valore a nuovo* + spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica)

ART. 2.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A - In caso di *sinistro*, la *Compagnia* indennizza/rimborsa:

a) per il *fabbricato*:
- le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate o dell'intero immobile distrutto, senza tenere conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso; si intendono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo di costruzione, le spese per prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori e sicurezza del cantiere per la ricostruzione del *fabbricato*;

b) per l'*arredamento*, le *attrezzature* e per i *macchinari* (anche ad uso agricolo):
- il costo della loro rimessa nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del *sinistro* o - se meno oneroso - il *costo del loro rimpiazzo* con altre nuove uguali oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tenere conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso;

c) per le *lastre*:
- *il costo del loro rimpiazzo* con altre nuove uguali oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio;

d) per le *merci*:
- il loro prezzo di fattura all'acquisto;

oppure:
- il costo delle stesse al momento del *sinistro* (costo della materia grezza e dei costi di lavorazione) aumentato delle spese di trasporto e movimentazione, nonché degli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte o sovraimposte se a carico dell'*Assicurato*;

e) per *bestiame*, *foraggio*, *scorte e prodotti*:
- il loro *valore commerciale* al momento del *sinistro*;

f) per le *cose speciali*:
- il costo del materiale vergine di supporto determinato come al precedente comma b), compreso il costo delle operazioni manuali e/o meccaniche (compresi bolli, vidimazioni, spese necessarie di trasporto e *indennizzi* eventualmente dovuti per Legge a terzi) sostenute per il loro rifacimento, nonché il costo per la ricostruzione dei dati in essi contenuti, **il tutto limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del *sinistro*;**

g) per i *programmi*:
- il costo per la duplicazione o per il riacquisto dei *programmi* distrutti, danneggiati o sottratti in caso di *Danno materiale diretto* ai supporti dove sono memorizzati;

h) per i *valori*:

- relativamente ad assegni e *titoli di credito:* l'importo su essi riportato con l'avvertenza che l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi percepito non appena - per effetto della procedura di ammortamento, se consentita - i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci;
- relativamente al denaro: il valore nominale;
- relativamente a carte valori, carte e schede telefoniche o carte autostradali "Viacard": il costo sostenuto dall'*Assicurato* per l'approvvigionamento, al netto della percentuale di Aggio riconosciuta dagli enti o dalle società emittenti;
- relativamente a buoni pasti emessi sotto forma di ticket: l'importo effettivamente rimborsabile dall'emittente;
- relativamente a *ricette farmaceutiche fustellate*: il prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente).

B - La determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita assicurata* applicando i principi citati nel precedente comma A e, in particolare, osservando i seguenti criteri:

1) **DANNO TOTALE O CON RIPRISTINO ANTIECONOMICO**: l'ammontare del danno è dato, per il *fabbricato* e il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*), dall'intero *costo* di ricostruzione a nuovo o *di rimpiazzo*; dall'ammontare del danno così determinato è dedotto il valore ricavabile dai residui, sempreché questi abbiano un valore di realizzo. La ricostruzione del *fabbricato* può esser effettuata nello stesso luogo o su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.

   In ogni caso, la *Compagnia* non è tenuta, per il *fabbricato* e per il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*) a pagare importo superiore a quello che il *fabbricato* e il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*) avevano al momento del *sinistro*, tenuto conto del loro deperimento per vetustà o altra circostanza.

   La differenza da liquidare in più rispetto a tale minor valore per la ricostruzione del *fabbricato* e/o il rimpiazzo del *contenuto* (escluso *merci* e *valori*) sarà pagata dalla *Compagnia* solo dopo che l'*Assicurato* ne abbia effettuato la ricostruzione e/o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione del danno. Su queste differenze d'*indennizzo* la *Compagnia* sarà, tuttavia, tenuta a pagare degli acconti basati sugli stati di dimostrato avanzamento dei lavori di ricostruzione o il rimpiazzo del bene.
2) **DANNO PARZIALE O CON POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO**: l'ammontare del danno è dato: per il *fabbricato* e il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*): dal costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate o dal costo per la rimessa delle cose nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del *sinistro* al netto dell'eventuale valore ricavabile dai residui.
3) **DANNO ALLE LASTRE**: l'ammontare del danno è sempre dato dal *costo di rimpiazzo* integrale, qualunque sia il tipo di danno verificatosi (totale, parziale o marginale).
4) **DANNO ALLE MERCI**: l'ammontare del danno è dato dal loro prezzo di fattura all'acquisto o dal loro costo al momento del *sinistro*. Le *Parti* concordano che in caso di *sinistro* l'*Assicurato* potrà non esibire tutti i documenti prescritti a norma di legge per la determinazione del valore e la dimostrazione dell'entità del danno delle cose preesistenti al momento del *sinistro*. La *Compagnia* dichiara quindi di accettare quali prove la documentazione contabile, note di consegna, registri di carico e scarico, scritture private, dichiarazioni dei fornitori o altre scritture che il *Contraente* o *l'Assicurato* sarà in grado di esibire.

   Per le *merci* già vendute ma in attesa di consegna, purché non siano assicurati dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti illesi, l'ammontare del danno si determina in base al prezzo di vendita convenuto; l'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

   L'*Assicurato* ha pieno diritto al possesso e gestione di tutti i prodotti danneggiati. Rimane convenuto che, dopo l'esito di adeguati esami confermanti quali *merci* sono state danneggiate, le *Parti* (o i Periti da esse nominati) determinano se tali prodotti danneggiati sono adatti per essere rilavorati e/o venduti, salvo comunque diverse disposizioni eventualmente emanate dalle competenti Autorità. In caso di danno parziale o marginale, dall'ammontare così determinato viene dedotto il ricavato di eventuali svendite, se possibili.

ART. 2.7 BONUS FRANCHIGIA

La *Compagnia* non applica le *franchigie* del presente *modulo*, se il rischio assicurato con il presente *modulo* risulta alla data dell'evento privo di denunce relative a *sinistri* avvenuti nei due anni precedenti, fermi gli eventuali *scoperti* eventualmente previsti nelle singole garanzie.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente *polizza* da parte del medesimo *Contraente*.

ART. 2.8 CONCORSO DI EVENTI O DI GARANZIE

Premesso che se più eventi assicurati concorrono alla determinazione del *sinistro*, le *somme assicurate* relative ai singoli eventi non si cumulano fra loro e ciò anche se l'*Assicurazione* è prestata a *Primo rischio assoluto*; quindi, se un danno risulta indennizzabile in base a più garanzie rese operanti, la liquidazione verrà fatta in base alle condizioni più favorevoli all'*Assicurato*. Di conseguenza, se le garanzie, in base alle quali l'evento è indennizzabile, prevedono *franchigie*, *scoperti* o altre limitazioni, non solo queste non si cumulano ma verranno applicate soltanto quelle in base alle quali verrà fatta la liquidazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 2.7 "Bonus franchigia".

ART. 2.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dalle garanzie di cui agli articoli 1.3.2 "Garanzie complementari sempre operanti per tutti i settori di attività", lettere a) "Perdita Pigioni", b) "Indennità aggiuntiva a percentuale", c) "Spese di salvataggio" (ex art. 1914 del Codice civile), d) "Spese di Demolizione Sgombero e Smaltimento", e) "Spese di Rimozione e Ricollocamento, f) "Onorario di Periti e Consulenti", per nessun titolo la *Compagnia*, per singolo *sinistro*, potrà essere tenuta a pagare importo maggiore della *somma assicurata*.

Relativamente ad alcuni eventi sono previste *franchigie* o *scoperti* e *limiti d'Indennizzo* come indicato nel *modulo di Polizza.*

ART. 2.10 ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000**. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo complessivo non potrà comunque essere superiore a euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

ART. 2.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al *sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso, la *Compagnia* liquida gli *indennizzi* che risultino dovuti, ne dà *comunicazione* agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non sia fatta opposizione e non ostino diritti di terzi.

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari certificati di chiusa inchiesta od altri documenti rilasciati da Tribunali e/o Autorità competenti, la *Compagnia* s'impegna - trascorsi 90 giorni dal *sinistro* - ad indennizzare il danno anche se l'*Assicurato* non potesse presentare i certificati richiesti. **Resta, però, fermo l'obbligo dell'*Assicurato* di consegnare detta documentazione non appena sia disponibile presso i Tribunali e/o le Autorità competenti**.

ART. 2.12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art.1588 Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.	• **INCENDIO**
Art.1589 Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.	• **INCENDIO**
Art.1611 Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.	• **INCENDIO**
Art. 1907 Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.	• **GLOSSARIO** • **INCENDIO**
Art. 1913 L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.	
Art. 1914 L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1915 L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1916 L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.	• **INCENDIO**
Art. 1917 Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.	• **INCENDIO**
Art. 2082 È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.	• **GLOSSARIO**
Art. 2094 È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.	• **GLOSSARIO**
Art. 2555 L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.	• **GLOSSARIO**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.	• **GLOSSARIO**
Art. 628 Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	• **GLOSSARIO**
Art. 629 Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	• **GLOSSARIO**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *Polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 02 53511

  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it

  PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro, l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 02 53511

  E-mail: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it.

  PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

  Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *Polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese

Modulo Furto

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L'AZIENDA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Azienda 360 - Modulo Furto**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Azienda 360 è il prodotto assicurativo modulare che tutela la tua azienda e la tua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle tue specifiche esigenze, attraverso l'acquisto di specifici moduli di assicurazione. **Helvetia Azienda 360 - Modulo Furto** è il modulo assicurativo specificamente pensato per tutelare le piccole e medie aziende contro i danni materiali e diretti dovuti alla sottrazione di parte del contenuto, causati da furto, rapina, estorsione e scippo.

Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto.

Che cosa è assicurato?

Le **garanzie sempre operanti** previste dal presente Modulo sono:

- ✓ furto con introduzione nei locali contenenti i beni assicurati;
- ✓ furto dall'esterno dei locali;
- ✓ rapina;
- ✓ estorsione;
- ✓ scippo;
- ✓ danneggiamenti e atti vandalici causati agli enti assicurati nel commettere il reato.

A seconda dell'attività esercitata sono inoltre operanti le seguenti **estensioni di garanzia:**

- ✓ furto e rapina di merci o attrezzature inerenti all'attività assicurata e avvenuti durante il trasporto all'esterno dell'insediamento (per attività commerciali e produttive);
- ✓ furto e danneggiamento dei distributori esterni (per attività commerciali e produttive);
- ✓ furto all'esterno dei locali in aree recintate (per attività ricettive).

In aggiunta, sono presenti le seguenti **garanzie complementari**, sempre operanti per tutti i settori di attività:

- ✓ Danneggiamenti al fabbricato, causati dai ladri nel commettere o tentare il furto.
- ✓ Portavalori, per ricevere un indennizzo per il furto o la rapina di valori trasportati da Portavalori.
- ✓ Indennità aggiuntiva a percentuale, con la quale si ottiene una somma forfettaria come indennizzo per l'interruzione dell'attività.
- ✓ Furto o danneggiamenti di installazioni o attrezzature fisse all'aperto, nell'ambito dell'insediamento.
- ✓ Sottrazione di cose personali dell'Assicurato.
- ✓ Onorari dei periti, scelti e nominati dall'Assicurato in sede di sinistro per la valutazione dei danni.

Sono infine attivabili delle **garanzie aggiuntive**, operanti solo se espressamente richiamate in polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e selezionabili a seconda dell'attività assicurata.

Che cosa non è assicurato?

- × Le aziende che siano ubicate al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
- × Le seguenti attività: pelliccerie, pellicciai e orefecerie/gioiellerie.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative offerte dal Modulo Furto sono applicati scoperti e franchigie indicati nelle Condizioni di assicurazione e/o sul Modulo di polizza, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni, tra le quali quelle relative a:

- ! danni verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, rivoluzioni invasioni e occupazioni militari;
- ! danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o in occasione di esplosioni o emanazione di calore causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ! danni causati con dolo dall'Assicurato, dai Soci a responsabilità illimitata, dai suoi amministratori o dal legale rappresentante;
- ! danni commessi da incaricati della sorveglianza o custodia delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- ! danni derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario;
- ! danni conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti;
- ! danni conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche;
- ! danni conseguenti o verificatisi in occasione di alluvioni e inondazioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura.

Dove vale la copertura?

Le garanzie del presente Modulo "Furto" valgono per le aziende ubicate nel territorio della Repubblica italiana.
Relativamente all'estensione di garanzia "Furto e Rapina di merci o attrezzature inerenti all'attività assicurata e avvenuti durante il trasporto all'esterno dell'insediamento", operante per attività commerciali e attività produttive, l'assicurazione è valida durante il trasporto di tali beni entro i confini del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato di Città del Vaticano.
Con riferimento poi alla condizione "Decentramento dei beni assicurati", l'assicurazione è estesa ai beni assicurati che possano trovarsi presso terzi o presso mostre, fiere ed esposizioni, in ubicazioni diverse da quella dichiarata purché sul territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato di Città del Vaticano, della Svizzera e dei Paesi dell'Unione Europea.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare.

In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio del prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in rate semestrali pur essendo dovuto comunque per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 ha durata annuale con tacito rinnovo.

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato sul modulo di polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso modulo come data di scadenza; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi dare disdetta al prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 mediante lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Non è possibile disdire i singoli Moduli: la disdetta opera per l'intero prodotto Helvetia Azienda 360.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, puoi recedere dal prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche alla Compagnia. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

Assicurazione *multirischi per l'azienda*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 - Modulo Furto

Data ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano di seguito le indicazioni utili a leggere in dettaglio le coperture assicurative prestate.
I beni assicurati e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli articoli 1.1 e 1.2, pagine 14, 15, 16, 17 e 18.
Inoltre, è possibile acquistare le garanzie aggiuntive indicate all'articolo 1.4, pagine 19 e 20.
Le condizioni di operatività sono riportate agli articoli 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.15, pagine 21, 22 e 23.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- commessi da incaricati della sorveglianza o custodia delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- avvenuti a partire dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; tale sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno per i valori;
- causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- indiretti, quali mancato reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano nelle seguenti tabelle i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie relativi alle coperture offerte:

Garanzia	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	AR	UF	
Sostituzione serrature (art. 1.2.1 Garanzia Base - punto 1 lett. e)	==	==	==	==	==	==	€ 500 per sinistro
Furto e rapina merci/attrezzature avvenuti durante il trasporto all'esterno (art. 1.2.2 Estensioni sempre operanti in base a settore attività - punto A) lettera a)	20%	×	250	250	×	×	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Danneggiamenti al fabbricato (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. a)	==	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro (salvo quanto previsto con partita in aumento)
Portavalori (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. b)	10%	250	250	250	250	250	10% S.A. Contenuto con il minimo di € 1.500 per evento (salvo quanto previsto con *Partita* in aumento)[1]
Indennità aggiuntiva a percentuale (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. c)	==	==	==	==	==	==	15% dell'*indennizzo* con il massimo di euro 50.000
Furto e danneggiamento installazioni, attrezzature fisse all'aperto (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. d)	==	==	==	==	==	==	€ 5.000 per sinistro
Sottrazione di cose personali dell'Assicurato (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. e)	==	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Sottrazione di cose personali dei clienti o visitatori (art. 1.2.4 Garanzie complementari AC AP AA - lett. a)	==	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Potenziamento mezzi di protezione (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. g)	==	==	==	==	==	==	€ 1.500 per sinistro
Onorari dei Periti e Consulenti (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. h)	==	==	==	==	==	==	5% della dell'*indennizzo* con il minimo di € 1.500 e il massimo di euro 25.000 per sinistro
Condizione particolare Commercio Ambulante CAF (art. 1.2.5)	==	×	==	×	×	×	30% S.A. Contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Garanzia aggiuntiva Furto di veicoli all'aperto FVA (art. 1.4 Garanzie aggiuntive)	20%	×	250	250	×	×	==
Presenza Impianto di allarme antifurto collegato non funzionante (art. 1.7 Presenza impianto d'allarme antifurto collegato)	30%	==	==	==	==	==	==
Mezzi di chiusura non conformi durante periodi di chiusura delle strutture ricettive con apertura stagionale (art. 1.15.2)	20%	×	×	×	==	×	==
Preziosi, rientranti nella definizione di arredamento domestico (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	40% S.A. Contenuto con il massimo di euro 10.000
Enti aventi valore artistico rientranti nella def. di arredamento dell'attività assicurata (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	Fino a un massimo di € 10.000 per singolo oggetto
Enti aventi valore artistico rientranti nella def. di arredamento domestico (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	50% S.A. Contenuto Fino a un massimo di € 10.000 per singolo oggetto
Valori nei locali inerenti all'attività assicurata (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500
Valori nei locali rientranti nella def. di arredamento domestico (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	20% S.A. Contenuto con il massimo di euro 5.000
Valori fuori dai locali inerenti all'attività assicurata (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500
Cose speciali non costituenti merci (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500
Programmi non costituenti merci (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500

[1] S'intendono compresi, fino alla concorrenza - per singolo avvenimento - del 20% di quanto spettante in base a quanto sopra indicato, anche i guasti arrecati alle cose personali di proprietà del portavalori o detenute da quest'ultimo, in caso di furto/rapina tentato o consumato.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il modulo si rivolge a Clienti titolari di attività produttive, commerciali, ricettive, agricole e di uffici, che desiderano proteggere la propria attività lavorativa e i beni ad essa inerenti da danni materiali e diretti ai beni aziendali (contenuto, anche se di proprietà di terzi) da eventi come furto, rapina e scippo.
Il prodotto può essere acquistato solo da chi è titolare di un conto corrente presso la Banca Distributrice.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia all'indirizzo: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it; PEC reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	**Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.**
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	**Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 - Modulo Furto

Assicurazione multirischi per le Imprese
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. IMNB005 Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti chiari e comprensibili” del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

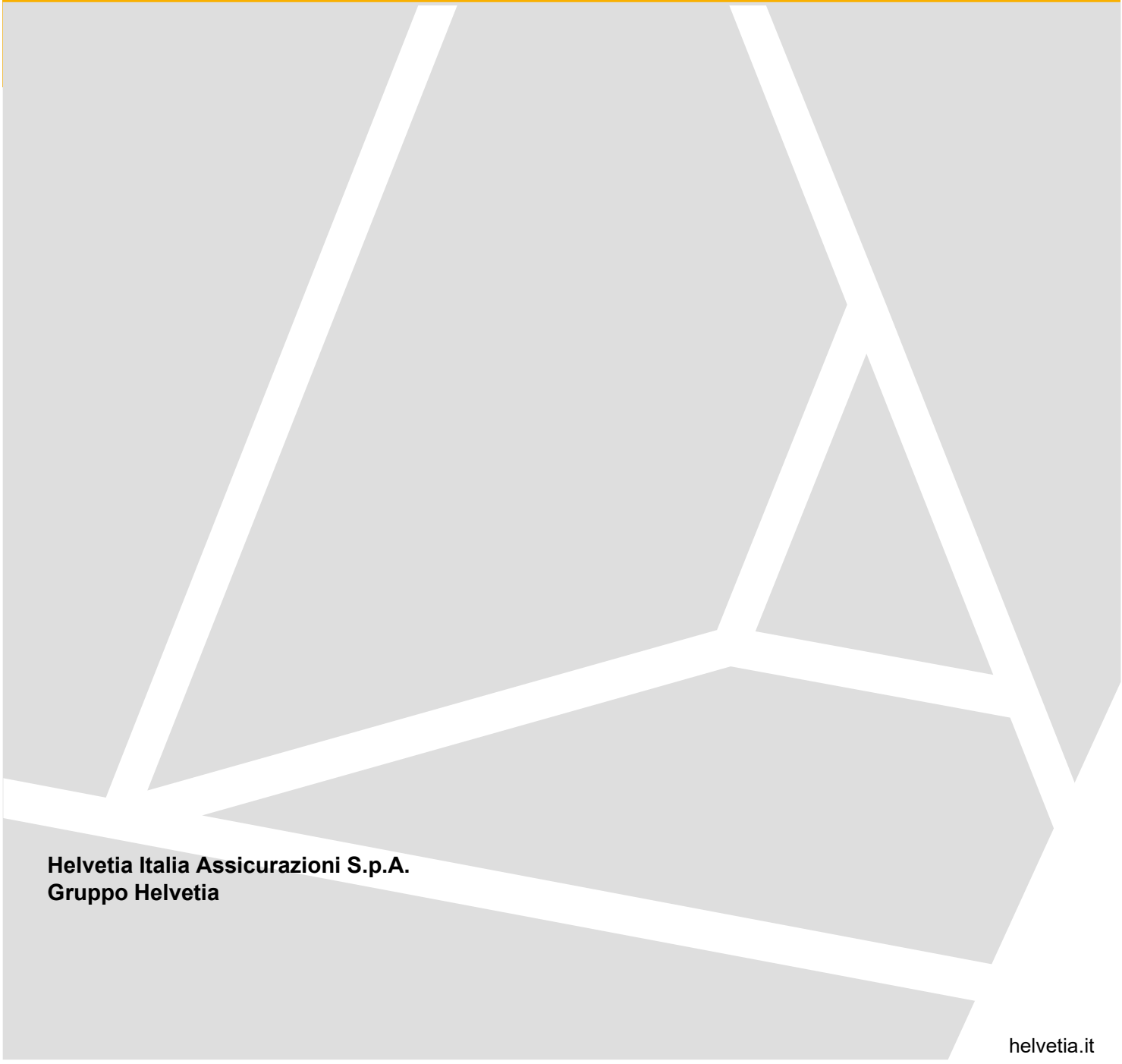

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360**, il prodotto assicurativo modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze.
Con il presente **Modulo Furto**, può tutelarsi contro i danni materiali e diretti dovuti alla sottrazione di parte del contenuto, causati da: furto all'interno dell'Azienda, furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate o rapina e scippo all'esterno dell'azienda.

Il presente Modulo si compone delle seguenti sezioni:

	Glossario
	Furto
	Cosa fare in caso di sinistro

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel Glossario troverà le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS E APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e punti di attenzione.

INDICE

GLOSSARIO 5

COSA È ASSICURATO 14

Art. 1.1 BENI ASSICURATI 14

Art. 1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 15

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 19

Art. 1.3 DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 19

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 19

Art. 1.4 GARANZIE AGGIUNTIVE (valide se espressamente richiamate nel modulo di Polizza) 19

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 21

Art. 1.5 FORMA DELL'ASSICURAZIONE 21

Art. 1.6 CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA 21

Art. 1.7 PRESENZA IMPIANTO D'ALLARME ANTIFURTO COLLEGATO 21

Art. 1.8 FRANCHIGIA FRONTALE 21

Art. 1.9 MERCI DI NATURA DIVERSA 22

Art. 1.10 ASSICURAZIONE DIRETTA 22

Art. 1.11 DECENTRAMENTO ENTI ASSICURATI 22

Art. 1.12 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 22

Art. 1.13 ASSICURAZIONE CONTO TERZI 22

Art. 1.14 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 23

Art. 1.15 STAGIONALITÀ PER LE STRUTTURE RICETTIVE 23

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 24

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 26

CHE OBBLIGHI HO 26

Art. 2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 26

Art. 2.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 27

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 28

Art. 2.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 28
Art. 2.4 MANDATO DEI PERITI 28
Art. 2.5 VALORE DEI BENI ASSICURATI 28
Art. 2.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 29
Art. 2.7 BONUS FRANCHIGIA 30
Art. 2.8 CONCORSO DI EVENTI O DI GARANZIE 31
Art. 2.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO 31
Art. 2.10 ANTICIPO INDENNIZZI 31
Art. 2.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 31
Art. 2.12 RECUPERO DELLE COSE RUBATE O SOTTRATTE 31
Art. 2.13 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO 31
NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 32
CONTATTI UTILI 34

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Modulo Furto** con il **significato loro attribuito dalla *Compagnia***.

Nel testo che segue, gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano Moduli o garanzie specifiche.

A

Anno assicurativo: in caso di *Polizza* di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alla scadenza della *Polizza* stessa. In caso di *Polizza* di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo o complementare, impiegati singolarmente o al servizio di *macchinari* o *attrezzature* per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso, quali ad esempio: sistemi elettronici di elaborazione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (anche al servizio di singole macchine), personal computer e minielaboratori, unità periferiche collegate o collegabili quali stampanti, video-terminali, apparecchiature di lettura magnetiche e ottiche, impianti telefonici, di allarme e/o videoregistrazione (TVCC), citofoni, condizionatori, strumentazione elettronica professionale anche mobile e quant'altro di simile.

Apparecchiature elettroniche a impiego mobile: apparecchiature elettroniche che, per loro caratteristiche, possono esser utilizzate anche al di fuori dell'*Azienda*. **Sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Arredamento dell'attività assicurata: mobilio, arredi (compresi *Enti a valore artistico*), dotazioni varie, cancelleria, stampati, macchine da scrivere, calcolatrici, telefax, fotocopiatrici, impianti audio-fono-visivi, impianti telefonici portatili, macchine e *apparecchiature* (anche elettroniche) per uffici/studi professionali (sia tecnici che amministrativi), indumenti del personale, nonché effetti personali (**esclusi *valori e preziosi***) e tutto quanto in genere è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante nella definizioni di *attrezzature* e *macchinari*.

Arredamento domestico: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico, personale e privato dell'*Assicurato*, dei suoi famigliari ed eventuali collaboratori domestici, compresi *preziosi* e *valori ed enti aventi valore artistico*.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

Attrezzature: impianti e mezzi di sollevamento (non costituenti *fabbricato*), di peso o di misura nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., *Apparecchiature* (anche elettroniche), attrezzi, utensili, modelli e stampi, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. S'intendono inoltre comprese le *scorte* e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e tutto quanto in genere è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata (qualora installati dal conduttore assicurato) e quant'altro non rientrante nella definizione di *arredamento* e *macchinari*.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'*Imprenditore* per l'esercizio dell'impresa identificata nel *modulo di Polizza* [▶art. 2555 del Codice Civile].

B

Bestiame: Bovini (compresi bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, struzzi, con esclusione degli animali da pelliccia.

C

Cliente: persona regolarmente registrata, secondo la vigente normativa, che dispone dell'alloggio nella *struttura ricettiva* o dispone dell'area attrezzata per la sosta.

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Contenuto: l'insieme di:

- *apparecchiature elettroniche* (anche ad impiego mobile),
- *arredamento dell'attività assicurata*,
- *arredamento domestico*,
- *attrezzature*,
- *cose speciali* (non costituenti *merci*),
- *foraggio* (per la sezione furto relativamente al settore aziende agricole),
- *programmi* dell'utente e/o standard in licenza d'uso (non costituenti *merci*),
- *macchinari*,
- *merci*,
- *scorte e prodotti* (relativamente al settore aziende agricole),
- *strumenti professionali* (non costituenti *merci*),
- *valori*.

Si intendono espressamente esclusi:

- **le cose dei *clienti* (per le *Strutture ricettive*);**
- **enti rientranti nella definizione di *Fabbricato*;**
- **veicoli a motore iscritti al P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico), natanti e aeromobili, qualora non costituiscano *merci*, tranne i *macchinari* e le *attrezzature* inerenti al Settore Aziende Agricole;**
- **enti oggetto di leasing se già coperti con altro contratto di assicurazione, salvo che sia diversamente indicato nel *Modulo di Polizza*.**

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la banca distributrice, che stipula il contratto di *assicurazione* con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

Cose speciali (**non costituenti *merci*):** disegni, registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, od in genere supporti dati per elaboratori elettronici e/o computer.

Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

D

Danni consequenziali: i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, ma subiti dalle cose assicurate in conseguenza di tali eventi.

Danni indiretti: i danni patrimoniali, diversi dai *danni materiali diretti* e diversi dai *danni consequenziali*, causati dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione quali, a puro titolo di esempio, l'interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività dell'Azienda.

Danni materiali e diretti: i danni materiali direttamente arrecati agli enti assicurati dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*, senza tener conto di *franchigie* e *scoperti* né di limiti e sottolimiti massimi di *indennizzo* eventualmente previsti e prima dell'applicazione della *regola proporzionale*, ove applicabile.

Danno indennizzabile: il *danno accertato* soggetto alla riduzione per effetto della *regola proporzionale*, ove prevista.

E

Enti aventi valore artistico: i seguenti beni che costituiscono *arredamento* dell'attività:

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili *oggetti d'arte*;
- le *collezioni* o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e, in genere, le *collezioni* di oggetti non *preziosi*;
- gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.

Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [▶allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'impossessarsi di cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna o ad agevolarne la consegna, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza o minaccia diretta alla persona od altre persone [▶art. 629 del Codice Penale]; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose debbono essere poste in atto all'interno dell'*insediamento.*

F

Fabbricati: tutte le opere edili (fondazioni incluse) di proprietà o in locazione, complete e/o in corso di costruzione e/o riparazione e/o aperte su uno o più lati, con i relativi *fissi e infissi* e tutte le parti e opere murarie e di finitura, compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti e coibentazioni, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, il tutto relativo all'*insediamento*, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.

S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali:
- pavimentazione esterna diversa da quella naturale,
- recinzioni,
- fognature,
- tettoie, pensiline,
- banchine e dipendenze in genere (qualora sia garantito il fabbricato di proprietà: compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata),
- cancelli e recinzioni,
- ascensori, montacarichi e scale mobili,
- impianti elettrici, idrici, igienici e sanitari,
- impianti completi di forza motrice,
- impianti fotovoltaici e solari termici e geotermici,
- impianti di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione,
- impianti di illuminazione,
- impianti telefonici e videocitofonici (e relativi apparecchi),
- impianti antifurto e antintrusione,

nonché
- qualsiasi impianto o installazione considerati immobili per natura e per destinazione con le relative condutture di adduzione e scarico.

È escluso il terreno sul quale sorgono i fabbricati stessi e quanto indicato nella definizione di *contenuto*.

Fenomeno elettrico: azione elettrica del fulmine, effetto di correnti e scariche elettriche, sbalzi di tensione, corto circuito o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati o comunque manifestati.

Fissi e Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aerazione del *fabbricato* e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.

Foraggio in cumuli (per Aziende agricole): prodotti vegetali per l'alimentazione del *bestiame* nonché paglia, stramaglie e simili entro i confini dell'*insediamento*.

Franchigia: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in cifra fissa, che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*; qualora nel contratto siano previsti importi massimi d'*indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo la *franchigia* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 del Codice Penale].

I

Implosione: cedimento di contenitori, macchinari ed impianti per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna o eccesso di pressione esterna.

Imprenditore: il soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi [▶art. 2082 del Codice Civile].

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro* in base alle condizioni tutte di *Polizza*, identificabile nel *danno indennizzabile* soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione:
1) di eventuali *scoperti* o *franchigie*, ove previsti;
2) di *limiti di indennizzo*, ove previsti.

Infiammabili: le sostanze ed i prodotti non classificabili *esplodenti* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore ai 55 °C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente

si infiammano;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche.

Inondazione: la fuoriuscita d'acqua (e quanto da essa trasportato) dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali, provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.

Insediamento: il luogo in cui l'*imprenditore* svolge totalmente o parzialmente la propria attività - o il luogo in cui il *Contraente* detiene la proprietà dei beni - e identificabile dall'indirizzo dell'ubicazione dell'*Azienda* o dagli altri riferimenti riportati nel *modulo di Polizza.* Si intendono altresì compresi - ove presenti - centrali termiche, cabine elettriche, laboratori per ricerche, prove e collaudi, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale e assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'*insediamento*; fanno parte dell'*insediamento* tutti i *fabbricati* o parti di *fabbricati* e le dipendenze (anche se tra loro separati) goduti dall'*Assicurato*, nonché gli spazi coperti o all'aperto ad essi annessi ed utilizzati o a disposizione dell'*Assicurato* stesso. Relativamente ai Rischi Agricoli, per ubicazione dell'*Azienda* si intendono anche terreni, appezzamenti e luoghi diversamente ubicati rispetto a quanto riportato sul *modulo di Polizza*, purché di proprietà o in uso all'*Assicurato*.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).

L

Lastre: lastre piane o curve, sia fisse che movibili su cardini o cerniere o guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, policarbonato o materiale plastico, collocate sia all'interno che all'esterno del *fabbricato*, nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni non aventi valore artistico, il tutto non destinato alla lavorazione o alla vendita. Convenzionalmente s'intendono parificate alle Lastre anche le insegne (complete di supporti e di ogni accessorio per il loro funzionamento) anch'esse sia interne che esterne applicate al *fabbricato*.

Limite di indennizzo: massimo importo, dovuto dalla *Compagnia* per un singolo *sinistro* o, quando precisato, per più *sinistri* verificatisi in un periodo di tempo, a seconda di quanto indicato espressamente nel *modulo di Polizza* o nelle *Condizioni di Assicurazione*.

M

Macchinari: macchine, meccanismi, organi e trasmissioni (comprese tutte le loro parti - sia accessorie che intercambiabili - quali: stampi, modelli, cliché, lastre, cilindri e simili), cisterne, serbatoi e vasche (con relative condutture e *tubazioni*), comprese *apparecchiature elettroniche*, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Sono comprese le opere murarie e di finitura costituenti naturale completamento dei macchinari, se non è assicurato il *fabbricato*. S'intendono inoltre comprese le *scorte* e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e in generale tutto quanto non rientra nella definizione *fabbricato*, *attrezzature* e *arredamento*.

Macchine agricole: semoventi e non, immatricolate e non, ovunque nell'ambito del *territorio Italiano*.

Merci: il complesso dei prodotti, dei generi, degli oggetti e delle cose (materie prime, materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, semilavorati, prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, lubrificanti, combustibili, *infiammabili*, *merci speciali,* recipienti, imballaggi e materiale da imballo), comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione o costituenti parte inscindibile od accessoria di altri prodotti, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto. Sono pure comprese *scorte* in genere e quanto altro costituisce magazzino e deposito posti nell'ambito dell'*insediamento*.

Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite di sughero, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, con la precisazione che **non sono considerate merci speciali quelle facenti parte del prodotto finito.**

Modulo: insieme delle garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle relative *Condizioni di assicurazione* specifiche riportate nel *Set informativo* ad esse dedicato.

Modulo di Polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati relativi al contratto di *assicurazione*.

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Partita: insieme degli enti assicurati posti in garanzia con un'unica *somma assicurata*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione*, composto da *Condizioni di Assicurazione* e *modulo di Polizza*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Prestatore di lavoro: il lavoratore con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del Codice Civile, compresi stagisti e tirocinanti, ed in generale tutti quelli con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste da leggi o regolamenti.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che prevede, in caso di *sinistro*, l'*Indennizzo* del danno fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di Polizza* e senza applicazione della *regola Proporzionale* [▶art. 1907 del Codice Civile], indipendentemente dal valore complessivo delle cose al momento del *sinistro*.

Prodotto assicurativo modulare: prodotto assicurativo, costituito dall'insieme delle coperture offerte dai singoli *Moduli*, articolato e regolato dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e dalle *Condizioni di assicurazione* specifiche per i *Moduli* sottoscritti dal *Contraente*.

Programmi:

- **dell'Utente**: sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'*Assicurato* utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
- **Standard** in licenza d'uso: sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [▶art. 628 del Codice Penale].

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *Polizza* [▶art. 1907 del Codice Civile].

Ricette mediche fustellate: documenti rilasciati da un medico per l'erogazione di farmaci da parte delle farmacie nell'ambito del S.S.N.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio: la possibilità che si verifichi il *sinistro*.

S

Scheda di rischio: la partizione del *modulo di Polizza* riferita ad uno specifico *insediamento*.

Scippo: *furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di *indennizzo*, in caso di sinistro si procede alla liquidazione sottraendo l'importo corrispondente allo *scoperto* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. **Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi *scoppio*.**

Scorte e prodotti (per Aziende agricole): i prodotti dell'*Azienda* nonché le scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristico, sia sottotetto che all'aperto, o in impianti destinati a contenerli, il tutto entro i confini e negli appezzamenti e terreni dell'*Azienda*. **S'intendono espressamente esclusi tabacco, granaglie sullo stelo e frutti pendenti e prodotti radicati.**

Set informativo: insieme dei documenti da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione della *polizza*. Il Set informativo è composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" nonché dalle *Condizioni di assicurazione* di ciascun *Modulo* (comprensive di Glossario).

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma assicurata: il Valore attribuito dall'*Assicurato* ai beni oggetto dell'*Assicurazione* nonché il massimo esborso della *Compagnia* in caso di *sinistro* (salvo non siano previsti *Limiti di indennizzo*).

Strumenti professionali: beni mobili, facenti parte del *contenuto*, utilizzati a scopo professionale anche fuori dall'I*nsediamento* (esclusi telefoni cellulari, smartphone e droni). Relativamente al presente Modulo Incendio, gli strumenti professionali si intendono garantiti anche quando sono utilizzati presso terzi o quando si trovano presso la civile abitazione del titolare o dei soci o dei *prestatori di lavoro*.

Struttura ricettiva: strutture ricettive alberghiere e paralberghiere e strutture ricettive extralberghiere, come da glossario specifico.

T

Terremoto (sisma): il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. **Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo *sinistro*.**

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana.

Tetto: il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli eventi atmosferici.

Tubature interrate: condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protette da strutture murarie.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

V

Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore degli enti *assicurati* è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore commerciale: principio di valutazione in base al quale il valore degli enti assicurati è determinato stimando il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;

valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Elenco e definizione della tipologia di *strutture ricettive* assicurate dalla *polizza*

Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere

Bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale	Strutture ricettive a conduzione familiare, organizzate e gestite direttamente da privati in modo professionale; offrono alloggio e prima colazione nell'unità immobiliare messa a disposizione purché funzionalmente collegata e nella quale siano presenti spazi familiari di condivisione.
Hotel (albergo)	La Struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
Motel	Alberghi particolarmente attrezzati per soste di breve durata (automobili, T.I.R., imbarcazioni) e che forniscono alla propria clientela servizi di assistenza, riparazione e rifornimento di carburante.
Residenze turistico alberghiere	Residenze turistico alberghiere, dette anche alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi che, a differenza degli hotels, contestualmente al mero alloggio pernotta-mento, offrono alla clientela servizi accessori, come ad esempio l'uso autonomo della cucina in dotazione, in unità abitative arredate di uno o più locali.

Strutture ricettive extralberghiere

Alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica	Locali destinati ad alloggi ubicati in *fabbricati* rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge. **Si intendono esclusi i *fabbricati* destinati ad attività agricola**.
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	Camere con accesso indipendente, ubicate nello stesso complesso immobiliare in cui ha sede un esercizio di ristorazione e gestite in modo complementare dal medesimo titolare.
Esercizio di affittacamere a livello imprenditoriale	Strutture ricettive con camere, nelle quali oltre all'alloggio possono esser forniti anche servizi complementare, dislocate in più appartamenti mobiliati ma ubicate nello stesso stabile.
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico a livello imprenditoriale	Case o appartamenti offerti in affitto a turisti per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi. Arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, non offrono alcun servizio di tipo alberghiero e possono essere gestite sia in forma imprenditoriale che non **(fino ad un massimo di quattro unità abitative)** ovvero con una gestione non diretta affidata dai proprietari ad agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica esterne che, in tal caso, si occupano sia della promozione della struttura che della relativa locazione.

FURTO

Le norme generali da applicare al presente Modulo sono indicate nel documento "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

COSA È ASSICURATO

Art. 1.1 BENI ASSICURATI

Le garanzie del presente Modulo possono essere sottoscritte per assicurare il *contenuto*.

Ferma la *somma assicurata* alla *partita contenuto,* per i beni di seguito indicati sono previsti i seguenti limiti:

a) *preziosi,* rientranti nella definizione di *arredamento domestico:* **sino alla concorrenza del 40% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di euro 10.000**.

b) *enti aventi valore artistico*:
   - rientranti nella definizione di *arredamento dell'attività* assicurata: fino a concorrenza della *somma assicurata* per il *contenuto*;
   - rientranti nella definizione di *arredamento domestico,* **fino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata* per il *contenuto***.

   In ogni caso la garanzia per tali enti è prestata con il massimo di euro 10.000 per singolo oggetto;

c) *valori* nei locali:
   - inerenti all'attività assicurata (comprese le *ricette mediche fustellate*): **sino a concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il minimo di euro 1.500,** salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita*; relativamente alle *Strutture ricettive*, si intendono esclusi i valori portati dai *clienti*;
   - rientranti nella definizione di *arredamento domestico:* **sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di euro 5.000,** salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita*;

d) *valori* fuori dai locali:
   - inerenti all'attività assicurata: **sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il minimo di euro 1.500**, come precisato al successivo art. 1.2.3 "Garanzie Complementari" comma b);

e) *cose speciali (*non costituenti *merci*): **fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il minimo di euro 1.500**;

f) *programmi (*non costituenti *merci*): **fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il minimo di euro 1.500**.

La garanzia è valida e operante anche per *macchinari*, *attrezzature* e *merci* situate all'aperto e nell'ambito dell'*insediamento* assicurato, **a condizione che esista una recinzione e sia riscontrabile l'effrazione della stessa o del cancello di accesso all'*insediamento*. In nessun caso la *Compagnia* paga per uno o più *sinistri* che**

avvengano durante ciascun *anno assicurativo* importo maggiore rispetto al 20% della *somma assicurata* alla *partita contenuto*; in ogni caso, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 250.

Per le Aziende agricole, le *attrezzature* e *macchine agricole* sono garantite anche all'aperto, nell'ambito dell'*insediamento*, senza applicazione di *scoperti* o *franchigie*. Il *bestiame* è coperto dall'*assicurazione* sia che si trovi all'interno dell'*insediamento* sia che si trovi al pascolo.

Art. 1.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* causati ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, dagli eventi di seguito elencati.

Art. 1.2.1 - Garanzia Base

(Garanzie sempre operanti e soggette ad eventuali scoperti o franchigie e limiti d'indennizzo)

1) ***Furto* commesso con introduzione nei locali contenenti gli enti assicurati**:
   a) a seguito di rottura, scasso (forzatura, divaricamento o rimozione) dei mezzi di protezione e chiusura installati sulle aperture verso l'esterno esistenti nel *fabbricato*;
   b) con sfondamento di muri, *solai*, manti di copertura, pavimenti o soffitti del *fabbricato*;
   c) con scalata, avvenuto seguendo dall'esterno del *fabbricato* una via diversa da quella ordinaria; cioè mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi (quali ad esempio: scale, corde, ponteggi o simili);
   d) con uso di chiavi false (riprodotte fraudolentemente da chiavi vere), grimaldelli o arnesi simili;
   e) con chiavi vere che siano state smarrite, estorte o sottratte all'*Assicurato*, ai famigliari, ai dipendenti o dalle persone cui l'*Assicurato* le aveva affidate; tale copertura vale fino alle ore 24.00 del quinto giorno successivo a quello in cui l'*Assicurato* è venuto a conoscenza dello smarrimento o della sottrazione di chiavi vere a condizione che l'*Assicurato* stesso:
      - **sporga denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia subito dopo l'accadimento del reato o dello smarrimento, non appena ne abbia conoscenza o riscontro;**
      - **provveda immediatamente alla sostituzione delle serrature o a far sorvegliare i locali dell'*insediamento*.**

      Sono comprese le spese dell'avvenuta sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di accesso dell'Azienda con altre uguali o equivalenti per qualità, nonché le spese di sorveglianza e quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso nell'*insediamento* (anche se attuato con scasso) **fino alla concorrenza di euro 500, per singolo *sinistro*, anche se il danno da *furto* non fosse risarcibile a termini di *Polizza* o il *furto* non fosse stato commesso;**
   f) in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.**
2) ***Furto* commesso dall'esterno dei locali**:
   - quando, durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione (tra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre), le vetrine fisse o le porte vetrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette dal solo vetro fisso;
   - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
   - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di *addetti* al servizio.
3) ***Rapina*** avvenuta nell'ambito dell'*Insediamento* e quand'anche la persona sulla quale viene esercitata la violenza o la minaccia venga prelevata all'esterno e sia costretta a recarsi all'interno dell'*Insediamento*.
4) ***Estorsione***.
5) ***Scippo***.

Sono parificati ai danni da *furto, rapina, estorsione* i guasti, i danneggiamenti e gli atti vandalici cagionati agli enti assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il reato.

I ladri hanno provato ad entrare nel mio negozio forzando la porta di ingresso, ma non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il *sinistro* alla *Compagnia*?

Sì, in quanto tra gli eventi garantiti (Garanzie sempre operanti) sono compresi anche i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri al *fabbricato* assicurato anche nel solo tentativo di commettere un *furto*: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. La *Compagnia* copre tale tipologia di danno fino alla concorrenza di euro 2.500, se questa Somma Assicurata non fosse per te sufficiente puoi acquistare la Garanzia Aggiuntiva "Guasti cagionati dai Ladri (in aumento)" e decidere l'importo dell'ulteriore somma a garanzia di tali eventi. "Come personalizzare la copertura".

Art. 1.2.2 - Estensioni di garanzia sempre operanti in base al settore di attività

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.2.1 "Garanzia base", l'*assicurazione* comprende anche gli ulteriori eventi di seguito elencati.

A) SETTORI ATTIVITÀ COMMERCIALI e ATTIVITÀ PRODUTTIVE (identificati sul *modulo di Polizza* rispettivamente con AC e AP)

a) Furto e Rapina di merci o attrezzature (comprese quelle di terzi) inerenti all'attività assicurata e avvenuti durante il trasporto all'esterno dell'insediamento, comprese eventuali soste.

La garanzia è operante:

- **esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli - di proprietà od in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi prestatori di lavoro - completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegna e/o prelievo presso terzi**;
- **a condizione che il *furto* sia perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso**;
- **per trasporti avvenuti nel *territorio italiano*, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;**
- **con applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 250 e in nessun caso la *Compagnia* indennizza importo superiore a euro 5.000 per *sinistro* e *anno assicurativo*.**

Non sono indennizzabili i danni:

- **subiti da *merci* trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;**
- **subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità e simili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore a euro 1.000;**
- **a *valori* e *preziosi*.**

La garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito **purché completamente chiuso e con le portiere bloccate**.

Qualora dette *merci* o *attrezzature* risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente estensione opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

b) Furto e danneggiamento dei distributori esterni

La Garanzia Complementare sempre operante "Furto o danneggiamenti di installazioni od *attrezzature* fisse all'aperto" - di cui all'art. 1.2.3 lettera d - si intende operante anche per i distributori automatici esterni contenenti prodotti commercializzati, **purché stabilmente fissati al suolo e/o al muro (anche posti nell'ambito di 5 metri dall'esercizio) e/o all'intelaiatura delle vetrine**, ed al relativo contenuto (**escluso il denaro**).

B) SETTORE ATTIVITÀ RICETTIVE (identificato sul *Modulo di polizza* con AR)

a) Furto all'esterno dei locali in aree recintate

L'*assicurazione* è estesa al f*urto* e ai guasti cagionati ai beni assicurati posti all'esterno dei locali ma all'interno dell'area recintata dell'esercizio.

La garanzia opera solo se il *furto* è stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relative chiavi) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 200; in nessun caso la *Compagnia* indennizza un importo superiore a euro 5.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

Art. 1.2.3 - Garanzie Complementari (sempre operanti per tutti i settori di Attività)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.2.1 "Garanzia base", nonché a quanto previsto dall'art. 1.2.2 "Estensioni di garanzia sempre operanti", l'*assicurazione* comprende:

a) DANNEGGIAMENTI AL FABBRICATO

La *Compagnia* indennizza i guasti, danneggiamenti ed atti vandalici cagionati dai ladri al *fabbricato* avvenuti in occasione di *furto* o altro evento garantito dal presente Modulo, consumato o tentato, **fino alla concorrenza di euro 2.500 per *sinistro***, fermo il *limite di indennizzo* massimo di cui all'art. 2.9 "Limite massimo di indennizzo" e salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita*.

b) PORTAVALORI

La *Compagnia*, **fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto* con il minimo di euro 1.500 per singolo avvenimento** (salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita*), indennizza inoltre la perdita di *valori* trasportati da **Portavalori** a seguito di:

a) *furto* in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei *valori*;

b) *furto* commesso con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i *valori* medesimi;

c) *rapina* e/o *estorsione*;

d) *scippo*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, di suoi familiari o qualsiasi altra persona che abbia con lui un rapporto di lavoro o sia da lui appositamente incaricata, mentre, al di fuori dei locali contenenti gli enti assicurati, detengono i *valori* stessi durante il loro trasporto (anche con qualsiasi mezzo di locomozione) al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa e **a condizione che il servizio portavalori venga svolto entro i confini del *territorio italiano* con esclusione, in ogni caso, dei dipendenti od incaricati di società professionali di Trasporto Valori.**

È condizione essenziale per l'operatività della presente garanzia che:

- **il portavalori sia maggiorenne e non abbia minorazioni fisiche che lo rendano inadatto al servizio di portavalori;**
- **l'evento si verifichi durante l'orario di servizio, tra le ore 6.00 e le ore 23.00.**

S'intendono compresi, **fino alla concorrenza - per singolo avvenimento - del 20% di quanto spettante** in base a quanto sopra indicato, anche i guasti o i danneggiamenti arrecati alle cose personali (compresi *preziosi* e *valori*) di proprietà del portavalori o detenute da quest'ultimo, comunque, si siano verificati e da chiunque siano stati provocati, avvenuti durante la consumazione del reato o nel tentativo di commetterlo.

La garanzia è prestata con applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250 per *sinistro*.

c) INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

La Compagnia indennizza all'*Assicurato* una somma forfettaria a titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.

La garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* relativo al *danno materiale diretto* con il massimo di euro 50.000.

d) FURTO O DANNEGGIAMENTI DI INSTALLAZIONI O ATTREZZATURE FISSE ALL'APERTO

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* derivanti da *furto*, guasti o danneggiamenti (inclusi gli atti vandalici) di installazioni o *attrezzature* fisse (compresi idranti ed estintori) all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline o fabbricati aperti o incompleti, **purché nell'ambito dell'*insediamento*, fino alla concorrenza, per singolo *sinistro*, di euro 5.000.**

e) SOTTRAZIONE DI COSE PERSONALI (compresi preziosi e valori) DELL'ASSICURATO

Per gli eventi di cui all'art. 1.2.1 "Garanzia Base" punti 3) "Rapina", 4) "Estorsione" e 5) "Scippo" le garanzie sono valide anche per le cose personali (compresi *preziosi* e *valori*) dell'*Assicurato* e dei suoi famigliari.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500 per *sinistro* e per *anno assicurativo*, qualora non sia ricompresa in *polizza* la civile abitazione dell'*Assicurato*.

f) REATO CONTINUATO

Nel caso in cui il reato principale, previsto nel precedente art. 1.2.1 "Garanzia Base" non si esaurisca con la sua consumazione e sia accompagnato da altri reati che l'autore o gli autori compiono per qualsiasi motivo - tipico l'intento di coprirsi la fuga o di procurarsi l'impunità - l'*assicurazione* si estende a tutti i danni a cose e animali (esclusi, quindi, i danni fisici alle persone) da chiunque provocati o subiti. Questa estensione vale fino a concorrenza della *somma assicurata* per il reato principale che resta in ogni caso il *limite di indennizzo* massimo.

***

Sono inoltre comprese, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, le seguenti spese:

g) POTENZIAMENTO MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DANNEGGIATI

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare i serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di *furto*, **fino alla concorrenza, per singolo *sinistro* di euro 1.500**.

h) ONORARI DEI PERITI

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'art. 2.3 "Procedura per la valutazione del danno" delle 'Norme che regolano la liquidazione dei sinistri', nonché:

- la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'*Assicurato* per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla *Compagnia*.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'*indennizzo* per *sinistro*, con il minimo di euro 1.500 e il massimo di euro 25.000.

Art. 1.2.4 - Garanzie Complementari (sempre operanti per Attività Commerciali, Produttive e Aziende Agricole)

a) SOTTRAZIONE DI COSE PERSONALI (COMPRESI PREZIOSI E VALORI) DEI CLIENTI/VISITATORI O DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI DELL'ASSICURATO

Per gli eventi di cui all'art. 1.2.1 "Garanzia Base" punti 3) "Rapina", 4) "Estorsione" e 5) "Scippo", le garanzie sono valide anche per le cose personali (compresi *preziosi* e *valori*) dei clienti o visitatori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

ART. 1.2.5 - Condizione particolare "CAF - COMMERCIO AMBULANTE" (per Attività Commerciali, operante se espressamente richiamata sul *Modulo di Polizza*)

Qualora l'*Assicurato* eserciti l'attività di commercio ambulante e risulti in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, l'assicurazione opera per la *rapina* delle *merci* e delle *attrezzature* che si trovano negli spazi ove si svolge l'attività. È inoltre garantita la *rapina* dei *valori*.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un *limite di indennizzo* per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* del 30% della *somma assicurata* alla *partita contenuto* con il massimo di euro 5.000.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. 1.3 DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

a) **verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;**

b) **verificatisi in occasione di *incendi*, *esplosioni* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

c) **causati con dolo dell'*Assicurato* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**

d) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o dei suoi familiari o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, del legale rappresentante;**

e) **commessi da incaricati della sorveglianza o custodia delle cose assicurate o dei locali che le contengono, relativamente alle garanzie di cui all'art. 1.2.1 "Garanzia base" punto 1);**

f) **derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario;**

g) **avvenuti a partire dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; tale sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno per i *valori*;**

h) **causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, nonché tumulti popolari, scioperi, sommosse ad eccezione di quanto previsto all'art. 1.2.3 - Garanzie Complementari lett. a) "Danneggiamenti al fabbricato";**

i) **conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti*;**

j) **conseguenti o verificatisi in occasione di *alluvioni* e *inondazioni*, *allagamenti*, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura;**

k) **conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche;**

l) **indiretti, quali mancato reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1.2.3 - Garanzie Complementari lett. c) "Indennità aggiuntiva a percentuale".**

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Art. 1.4 GARANZIE AGGIUNTIVE (valide se espressamente richiamate nel modulo di Polizza)

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate nel *Modulo di Polizza.*

Sono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 1.3 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

ATM2 - AUMENTO TEMPORANEO DI MERCI (per Attività Commerciali e Attività Produttive)

La *somma assicurata* "Merci in aumento temporaneo" si intende in aumento rispetto al valore di esistenza della *partita contenuto* ed opera per i soli mesi indicati sul modulo di Polizza a decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare (365 giorni). **Il relativo *premio* rimarrà in ogni caso acquisito dalla *Compagnia* anche se la giacenza effettiva delle *merci* risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.**

FVA - FURTO DI VEICOLI ALL'APERTO (solo per alcune tipologie di Attività Commerciali e Produttive)

La garanzia è operante per il solo *furto* totale dei veicoli posti all'aperto nell'*insediamento* **alla condizione essenziale, per l'efficacia della stessa, che:**

a) esista recinzione perimetrale dotata di muretti perimetrali in cemento/muratura di altezza non inferiore a 30 centimetri;

b) sia riscontrabile l'effrazione del cancello carraio e/o della recinzione;

c) i veicoli siano dotati di tetto rigido;

d) i veicoli siano regolarmente chiusi a chiave e con i cristalli completamente alzati;

e) le chiavi dei veicoli siano riposte nei locali dell'esercizio e siano riposte in armadi e/o cassetti chiusi e che sia riscontrabile l'effrazione degli stessi.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 250;**
- **in nessun caso la *Compagnia* paga per uno o più *sinistri* che avvengano durante ciascun *anno assicurativo* importo maggiore di quanto previsto alla relativa *partita assicurata*.**

VNL - FURTO VALORI NEI LOCALI IN AUMENTO (per tutti i settori di attività)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 "Beni assicurati" lett. c) "Valori nei locali" le garanzie di cui all'art. 1.2.1 "Garanzia base" si intendono prestate fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo sul Modulo di polizza.

VFL - FURTO VALORI FUORI DAI LOCALI - PORTAVALORI IN AUMENTO (per tutti i settori di attività)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 "Beni assicurati" lett. d) "Valori fuori dai locali" la garanzia di cui all'art. 1.2.3 - Garanzie Complementari lett. b) "Portavalori", si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo sul Modulo di polizza.

GLA - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI IN AUMENTO (per tutti i settori di attività)

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.2.3 - Garanzie Complementari lett. a) "Danneggiamenti al fabbricato", la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* a tale titolo sul Modulo di polizza.

FVC - FURTO DI VEICOLI NELLE RIMESSE, PARCHEGGI RISERVATI O ALL'APERTO IN AREE DELIMITATE E/O RECINTATE (solo per Attività Ricettive)

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza della *somma assicurata* alla relativa *partita*,** anche al *furto* totale o parziale e alla *rapina* dei veicoli dei *clienti* posti in locale chiuso adibito a garage o autorimessa chiusa e coperta della struttura **a condizione che il *furto* sia avvenuto con effrazione o violazione delle difese esterne di detti garage o autorimesse.**

Qualora il f*urto* totale o la *rapina* avvenisse in aree aperte, seppur delimitate o recintate, **la garanzia è operante purché i veicoli siano chiusi a chiave. Qualora le chiavi fossero affidate in custodia all'esercente, le stesse devono trovarsi in cassetti o armadi chiusi, all'interno dei locali dell'esercizio assicurato. Sono esclusi motocicli e ciclomotori se non posti in autorimessa o simili locali chiusi a chiave, per i quali vale quanto disposto dal precedente capoverso**.

FBC – FURTO DI BENI/VALORI/PREZIOSI IN CASSAFORTE O ARMADI FORTI (solo per Attività Ricettive)

La garanzia è prestata per il *furto*, la *rapina* e l'*estorsione* di beni, *valori* e *preziosi* anche di proprietà dei *clienti,* custoditi in *cassaforte* o *armadi forti,* **fino alla concorrenza della *somma assicurata* alla relativa *partita***.

In caso di *furto*, la *Compagnia* è obbligata soltanto se l'autore del medesimo abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 1.5 FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è prestata nella forma "a *Primo rischio assoluto*".

Cosa vuol dire "*assicurazione* a *Primo rischio assoluto*"?

Con questa forma di *assicurazione* l'*indennizzo* è corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:
- *Somma assicurata* per il *contenuto* = € 100.000

- Danno causato dai ladri = € 12.000

- Valore di rimpiazzo del *contenuto* al momento del *sinistro* = € 150.000

Con la forma di assicurazione "a Primo Rischio Assoluto" viene liquidato il danno accertato senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 12.000.

Art. 1.6 CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

L'*assicurazione* prescinde dalle caratteristiche e dal tipo di mezzi di protezione e chiusura dei locali.

Condizione essenziale per l'operatività della copertura è che:

- **sia riscontrabile l'effrazione dei mezzi di protezione e chiusura**

  e
- **tutti gli accessi dall'esterno nonché ogni altra apertura esterna (vetrate, finestre, lucernari) siano almeno dotati di serramenti i cui congegni di bloccaggi o (serrature, lucchetti, barre, ganci e simili) siano posti in funzione.**

Art. 1.7 PRESENZA IMPIANTO D'ALLARME ANTIFURTO COLLEGATO

L'*Assicurazione* è prestata alla condizione che, durante i periodi di chiusura dell'attività indicata sul Modulo di polizza, i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale collegato ad un istituto di vigilanza o alle forze dell'ordine.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve mantenere detto impianto in perfetta efficienza e attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.
In caso di *sinistro*, nel caso in cui risultasse che l'impianto fosse inefficiente per motivi diversi:
- **dalla manomissione da parte degli autori del *furto*;**
- **da un evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto stesso dopo la sua attivazione provocandone un guasto,**

l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 30% con il minimo pari alla *franchigia* prevista in *Polizza*.

Art. 1.8 FRANCHIGIA FRONTALE

Qualora, con riferimento al presente Modulo, venga espressamente richiamata la *franchigia* frontale, la stessa opera su tutte le garanzie previste nel presente Modulo, diventando anche minimo di *scoperto* per quelle che lo prevedono con importo inferiore, salvo diverso maggior importo eventualmente previsto in *Polizza*.

ESEMPIO OPERATIVITÀ FRANCHIGIA FRONTALE

Somma assicurata *Furto*: 80.000 euro

Sinistro: *furto* di *merci* avvenuto durante il trasporto all'esterno per un valore di 4.000 euro

***Scoperto* per *furto* di *merci* durante il trasporto**: 20% con il minimo di 250 euro

Limite massimo di indennizzo: 5.000 euro per sinistro e per anno

***Franchigia* frontale indicata sul Modulo di polizza**: 500 euro

Poiché 500 euro (*franchigia* frontale) è maggiore di 250 euro (minimo di scoperto), la *franchigia* frontale diventa il nuovo minimo di scoperto.

Indennizzo corrisposto all'*Assicurato*: 4.000 euro – 500 euro (*franchigia* frontale) = 3.500 euro

Art. 1.9 MERCI DI NATURA DIVERSA

L'*assicurazione* comprende le *merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività assicurata **sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata* per il *contenuto.***

Art. 1.10 ASSICURAZIONE DIRETTA

Se un *sinistro* risulta regolarmente indennizzabile in base alle garanzie contemplate nel presente Modulo, rese operanti, la *Compagnia* s'impegna a indennizzare direttamente l'*Assicurato* anche se risultassero evidenti responsabilità di terzi ed anche se questi ultimi risultassero coperti da proprie polizze di assicurazione.

Resta fermo il diritto della *Compagnia* di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 1.11 DECENTRAMENTO ENTI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata anche per i *macchinari* e/o le *attrezzature* e/o le *merci* che possano trovarsi presso terzi o presso mostre, fiere ed esposizioni, in ubicazioni diverse da quella dichiarata **purché sul *territorio italiano*, nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano, in Svizzera e nei Paesi dell'Unione Europea,** prescindendo dalle caratteristiche costruttive dei *fabbricati* e di quelle dei mezzi posti a protezione e chiusura delle aperture dei locali contenenti detti beni (ove rilevanti).

L'*assicurazione* è prestata con un *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata*.

Art. 1.12 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile e dell'art. 1.10 "Assicurazione diretta" delle presenti Norme, la *Compagnia* rinuncia - salvo che nei casi di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti:

a) delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge (quali ad esempio i *prestatori di lavoro*);
b) delle società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
c) di tutte le persone e loro famigliari che abbiano partecipazioni nella società assicurata e/o in altre società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
d) di fornitori e clienti nella misura in cui non siano in possesso di una copertura assicurativa che indennizzi l'evento che ha cagionato il *sinistro*;
e) di locatori, locatari, nonché conduttori ed operatori di altre imprese coesistenti a condizione che anche da parte di questi soggetti sia prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di risarcimento verso i responsabili medesimi.

Art. 1.13 ASSICURAZIONE CONTO TERZI

Si precisa che gli enti assicurati possono essere di proprietà di Terzi.

Pertanto, l'*assicurazione* viene stipulata anche in nome e per conto degli stessi, restando inteso che questi non avranno alcuna ingerenza, in caso di *sinistro*, nelle relative procedure di liquidazione.

Art. 1.14 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente *Polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di *sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla *Compagnia* e dal *Contraente*, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'*assicurazione* stessa non possono essere esercitati che dal *Contraente*.

L'*indennizzo* che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio potrà essere versato con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 1.15 STAGIONALITÀ PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 1.15.1 Strutture ricettive con apertura annuale

Durante le ore di apertura della *struttura ricettiva* la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, **purché nella *struttura ricettiva* stessa vi sia la costante presenza dell'*Assicurato*, dei familiari o delle persone con lui coabitanti, o dei *prestatori di lavoro*, o di persone incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati.**

Art. 1.15.2 Strutture ricettive con apertura stagionale

La garanzia vale, durante la chiusura della *struttura ricettiva*, per tutti i beni assicurati, **ad eccezione di *valori* e *preziosi* e per la garanzia complementare "Portavalori"** (di cui all'art. 1.2.3 - Garanzie Complementari lett. b), **se prestata, per le quali la garanzia è limitata al solo periodo di apertura dell'esercizio medesimo.**

Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi a quanto indicato all'art. 1.6 "Caratteristiche dei mezzi di protezione e chiusura" in caso di *sinistro*, **la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* l'80% dell'*indennizzo* spettante a termini di *Polizza* restando il restante 20% a carico dell'*Assicurato* stesso.**

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia	Scoperto	Franchigia/Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	AR	UF	
Sostituzione serrature (art. 1.2.1 Garanzia Base - punto 1 lett. e)	==	==	==	==	==	==	€ 500 per sinistro
Furto e rapina merci/attrezzature avvenuti durante il trasporto all'esterno (art. 1.2.2 Estensioni sempre operanti in base a settore attività - punto A) lettera a)	20%	×	250	250	×	×	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Danneggiamenti al fabbricato (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. a)	==	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro (salvo quanto previsto con partita in aumento)
Portavalori (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. b)	10%	250	250	250	250	250	10% S.A. Contenuto con il minimo di € 1.500 per evento (salvo quanto previsto con *Partita* in aumento)[1]
Indennità aggiuntiva a percentuale (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. c)	==	==	==	==	==	==	15% dell'*indennizzo* con il massimo di euro 50.000
Furto e danneggiamento installazioni, attrezzature fisse all'aperto (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. d)	==	==	==	==	==	==	€ 5.000 per sinistro
Sottrazione di cose personali dell'Assicurato (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. e)	==	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Sottrazione di cose personali dei clienti o visitatori art. 1.2.4 Garanzie complementari AC AP AA - lett. a)	==	==	==	==	==	==	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Potenziamento mezzi di protezione (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. g)	==	==	==	==	==	==	€ 1.500 per sinistro
Onorari dei Periti e Consulenti (art. 1.2.3 Garanzie complementari per tutti i settori - lett. h)	==	==	==	==	==	==	5% della dell'*indennizzo* con il minimo di € 1.500 e il massimo di euro 25.000 per sinistro
Condizione particolare Commercio Ambulante CAF (art. 1.2.5)	==	×	==	×	×	×	30% S.A. Contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Garanzia aggiuntiva Furto di veicoli all'aperto FVA (art 1.4 Garanzie aggiuntive)	20%	×	250	250	×	×	==
Presenza Impianto di allarme antifurto collegato non funzionante (art. 1.7 Presenza impianto d'allarme antifurto collegato)	30%	==	==	==	==	==	==
Mezzi di chiusura non conformi durante periodi di chiusura delle strutture ricettive con apertura stagionale (art. 1.15.2)	20%	×	×	×	==	×	==
Preziosi, rientranti nella definizione di arredamento domestico (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	40% S.A. Contenuto con il massimo di euro 10.000
Enti aventi valore artistico rientranti nella def. di arredamento dell'attività assicurata (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	Fino a un massimo di € 10.000 per singolo oggetto
Enti aventi valore artistico rientranti nella def. di arredamento domestico (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	50% S.A. Contenuto Fino a un massimo di € 10.000 per singolo oggetto

[1] S'intendono compresi, fino alla concorrenza - per singolo avvenimento - del 20% di quanto spettante in base a quanto sopra indicato, anche i guasti arrecati alle cose personali di proprietà del portavalori o detenute da quest'ultimo, in caso di furto/rapina tentato o consumato.

Valori nei locali inerenti all'attività assicurata (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500
Valori nei locali rientranti nella def. di arredamento domestico (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	20% S.A. Contenuto con il massimo di euro 5.000
Valori fuori dai locali inerenti all'attività assicurata (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500
Cose speciali non costituenti merci (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500
Programmi non costituenti merci (art. 1.1 Beni assicurati)	==	==	==	==	==	==	10% S.A. Contenuto con il minimo di euro 1.500

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate:

a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;

b) gli obblighi in caso sinistro;

c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 2.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*** [▶ art.1914 Codice Civile];

b) **fare denuncia scritta alla *Compagnia:***

- tramite raccomandata A/R, all'indirizzo:
  Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. – Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano indicando "Servizio Sinistri"
- tramite l'invio di una email all'indirizzo: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- tramite l'invio di una PEC all'indirizzo: helvetiaitalia@pec.helvetia.it;
- accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto o sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento o da quando il Contraente o l'*Assicurato* ne ha avuto la possibilità [▶ art.1913 Codice Civile]**;**

c) **sporgere denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia, entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro*, indicando:**
   - **la data di accadimento del *sinistro*;**
   - **la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;**
   - **l'entità stimata del danno.**

   Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;

d) **denunciare tempestivamente, se ne ricorre il caso, la sottrazione di Titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice Civile].

ART. 2.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente o l'Assicurato* deve:

a) **conservare tracce e residui del *sinistro* e gli indizi di reato, nonché conservare e custodire le cose rimaste anche se danneggiate, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; qualora, per cause di forza maggiore, per ragioni di sicurezza, di igiene o di economia aziendale, non sia possibile o troppo oneroso conservare le tracce e i residui del *sinistro* e la *Compagnia* non intervenga tempestivamente per l'accertamento del danno nonostante l'*Assicurato* abbia adempiuto nei termini previsti gli obblighi di avviso e abbia notificato la situazione, faranno fede ai fini della determinazione del danno la documentazione fotografica prodotta dall'*Assicurato* e le sue dichiarazioni, salvo prova contraria da parte della *Compagnia*;**

b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati; nonché predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro,* con indicazione del rispettivo valore;**

c) **mettere a disposizione del *perito* incaricato o dalla *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**

d) **presentare a richiesta della *Compagnia* tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al *sinistro*.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice Civile].

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui all'art. 2.1.1. - Obblighi al momento del sinistro, lettera b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 10 giorni dall'avviso di cui sopra, il *Contraente* può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 2.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente o l'Assicurato* deve astenersi da:

a) **esagerare dolosamente l'ammontare del danno;**

b) **dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**

c) **occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**

d) **adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**

e) **alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente o* dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 2.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate,

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *parti* non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle *parti*, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono divise a metà.

Art. 2.4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro;

c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro,* secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 2.5 - Valore dei beni assicurati e 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno;

d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle *Condizioni di assicurazione*.

ART. 2.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 2.3 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2.4 - Mandato dei periti, sono obbligatori per le *Parti*, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.5 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata:

a) per il *fabbricato* (comprese *lastre*), il *contenuto* (escluso *merci* e *valori*) e le *macchine agricole*:
   - in base al loro *valore a nuovo*;

b) per le *merci*:
   - in base al loro prezzo di fattura all'acquisto;

   oppure:
   - in base al costo delle stesse al momento del *sinistro* (costo della materia grezza e dei costi di lavorazione)

aumentato delle spese di trasporto e movimentazione, nonché degli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte e sovraimposte se a carico dell'*Assicurato*.

c) per i *valori*:
- relativamente ad assegni e *titoli di credito:* l'importo su essi riportato con l'avvertenza che l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo/risarcimento per essi percepito non appena - per effetto della procedura di ammortamento, se consentita - i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci;
- relativamente a *ricette farmaceutiche*: il prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente);
- relativamente al denaro: il valore nominale;
- relativamente a carte valori, carte e schede telefoniche o carte autostradali "Viacard": il costo sostenuto dall'*Assicurato* per l'approvvigionamento, al netto della percentuale di aggio riconosciuta dagli enti o dalle società emittenti;
- relativamente a buoni pasti emessi sotto forma di ticket: l'importo effettivamente rimborsabile dall'emittente.

d) per *bestiame*, *foraggio*, *scorte e prodotti*:
- in base al loro *valore commerciale*.

Art. 2.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A - In caso di *sinistro*, la *Compagnia* indennizza/rimborsa:

a) per il *fabbricato*:
- le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate o dell'intero immobile distrutto, senza tenere conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso; si intendono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo di costruzione, le spese per prestazioni professionali per progettazione, direzione lavori e sicurezza del cantiere per la ricostruzione del *fabbricato*;

b) per l'*arredamento*, le *attrezzature* e per i *macchinari* (anche ad uso agricolo):
- il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tenere conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso; nel caso in cui i beni siano stai danneggiati in occasione del sinistro, il costo della rimessa nello stato funzionale in cui detti beni erano immediatamente prima del *sinistro* o - se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo;

c) per le *lastre*:
- il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio;

d) per le *merci*:
- il loro prezzo di fattura all'acquisto;

oppure:
- il costo delle stesse al momento del *sinistro* (costo della materia grezza e dei costi di lavorazione) aumentato delle spese di trasporto e movimentazione, nonché degli importi maturati e maturandi a titolo di dazi, diritti doganali, imposte o sovraimposte se a carico dell'*Assicurato*;

e) per *bestiame*, *foraggio*, *scorte e prodotti*:
- il loro valore commerciale al momento del *sinistro*;

f) per le *cose speciali*:
- il costo del materiale vergine di supporto determinato come al precedente comma b), compreso il costo delle operazioni manuali e/o meccaniche (compresi bolli, vidimazioni, spese necessarie di trasporto e indennizzi eventualmente dovuti per Legge a terzi) sostenute per il loro rifacimento, nonché il costo per la ricostruzione dei dati in essi contenuti, **il tutto limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del *sinistro*;**

g) per i *programmi*:
- il costo per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di *Danno materiale diretto* ai supporti dove sono memorizzati;

h) per i *valori*:
- relativamente ad assegni e *titoli di credito:* l'importo su essi riportato con l'avvertenza che l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena - per effetto della procedura di ammortamento, se consentita - i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci;

- relativamente al denaro: il valore nominale;
- relativamente a carte valori, carte e schede telefoniche o carte autostradali "Viacard": il costo sostenuto dall'*Assicurato* per l'approvvigionamento, al netto della percentuale di Aggio riconosciuta dagli enti o dalle società emittenti;
- relativamente a buoni pasti emessi sotto forma di ticket: l'importo effettivamente rimborsabile dall'emittente;
- relativamente a *ricette farmaceutiche fustellate*: il prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente).

B - La determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita assicurata* applicando i principi citati nel precedente comma A e, in particolare, osservando i seguenti criteri:

1) **DANNO TOTALE O CON RIPRISTINO ANTIECONOMICO**: l'ammontare del danno è dato, per il *fabbricato* e il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*), dall'intero costo di ricostruzione a nuovo o di rimpiazzo; dall'ammontare del danno così determinato è dedotto il valore ricavabile dai residui, sempreché questi abbiano un valore di realizzo.

   In ogni caso, la *Compagnia* non è tenuta, per il *fabbricato* e per il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*) a pagare importo superiore a quello che il *fabbricato* e il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*) avevano al momento del *sinistro*, tenuto conto del loro deperimento per vetustà o altra circostanza.

   La differenza da liquidare in più rispetto a tale minor valore per la ricostruzione del *fabbricato* e/o il rimpiazzo del *contenuto* (escluso *merci* e *valori*) sarà pagata dalla *Compagnia* solo dopo che l'*Assicurato* ne abbia effettuato la ricostruzione e/o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione del danno. Su queste differenze d'*indennizzo* la *Compagnia* sarà, tuttavia, tenuta a pagare degli acconti basati sugli stati di dimostrato avanzamento dei lavori di ricostruzione o il rimpiazzo del bene.
2) **DANNO PARZIALE O CON POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO**: l'ammontare del danno è dato: per il *fabbricato* e il *contenuto* (escluse *merci* e *valori*): dal costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate o dal costo per la rimessa delle cose nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del *sinistro* al netto dell'eventuale valore ricavabile dai residui.
3) **DANNO ALLE LASTRE**: l'ammontare del danno è sempre dato dal costo di rimpiazzo integrale, qualunque sia il tipo di danno verificatosi (totale, parziale o marginale).
4) **DANNO ALLE MERCI**: l'ammontare del danno è dato dal loro prezzo di fattura all'acquisto o dal loro costo al momento del *sinistro*. Le *Parti* concordano che in caso di *sinistro* l'*Assicurato* potrà non esibire tutti i documenti prescritti a norma di legge per la determinazione del valore e la dimostrazione dell'entità del danno delle cose preesistenti al momento del *sinistro*. La *Compagnia* dichiara quindi di accettare quali prove la documentazione contabile, note di consegna, registri di carico e scarico, scritture private, dichiarazioni dei fornitori o altre scritture che il *Contraente* o *l'Assicurato* sarà in grado di esibire.

   Per le *merci* già vendute ma in attesa di consegna, purché non siano assicurati dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti illesi, l'ammontare del danno si determina in base al prezzo di vendita convenuto; l'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

   L'*Assicurato* ha pieno diritto al possesso e gestione di tutti i prodotti danneggiati. Rimane convenuto che, dopo l'esito di adeguati esami confermanti quali *merci* sono state danneggiate, le *Parti* (o i Periti da esse nominati) determinano se tali prodotti danneggiati sono adatti per essere rilavorati e/o venduti, salvo comunque diverse disposizioni eventualmente emanate dalle competenti Autorità. In caso di danno parziale o marginale, dall'ammontare così determinato viene dedotto il ricavato di eventuali svendite, se possibili.

Art. 2.7 BONUS FRANCHIGIA

La *Compagnia* non applica le *franchigie* del presente *modulo*, se il rischio assicurato con il presente *modulo* risulta alla data dell'evento privo di denunce relative a *sinistri* avvenuti nei due anni precedenti, fermi gli eventuali *scoperti* eventualmente previsti nelle singole garanzie.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente *polizza* da parte del medesimo *Contraente*.

Art. 2.8 CONCORSO DI EVENTI O DI GARANZIE

Premesso che se più eventi assicurati concorrono alla determinazione del *sinistro*, le *somme assicurate* relative ai singoli eventi non si cumulano fra loro e ciò anche se l'*assicurazione* è prestata a *Primo Rischio Assoluto*; quindi, se un danno risulta indennizzabile in base a più garanzie rese operanti, la liquidazione verrà fatta in base alle condizioni più favorevoli all'*Assicurato*. Di conseguenza, se le garanzie, in base alle quali l'evento è indennizzabile, prevedono *franchigie*, *scoperti* o altre limitazioni, non solo queste non si cumulano ma verranno applicate soltanto quelle in base alle quali verrà fatta la liquidazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 2.7 "Bonus franchigia".

Art. 2.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dalle garanzie di cui agli articoli art. 1.2.3 - Garanzie Complementari (sempre operanti per tutti i settori di Attività) lettere c) "Indennità aggiuntiva a percentuale", g) "Potenziamento Mezzi di Protezione e Chiusura danneggiati", h) "Onorari dei Periti", per nessun titolo la *Compagnia*, per singolo *sinistro*, potrà essere tenuta a pagare importo maggiore della *somma assicurata*.
Relativamente ad alcuni eventi sono previste *franchigie* o *scoperti* e *limiti d'Indennizzo* come indicato nel *Modulo di Polizza.*

Art. 2.10 ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000**. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

Art. 2.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al *sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso, la *Compagnia* liquida gli *indennizzi* che risultino dovuti, ne dà *comunicazione* agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non sia fatta opposizione e non ostino diritti di terzi.

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari certificati di chiusa inchiesta od altri documenti rilasciati da Tribunali e/o Autorità competenti, la *Compagnia* s'impegna - trascorsi 90 giorni dal *sinistro* - ad indennizzare il danno anche se l'*Assicurato* non potesse presentare i certificati richiesti. **Resta, però, fermo l'obbligo dell'*Assicurato* di consegnare detta documentazione non appena sia disponibile presso i Tribunali e/o le Autorità competenti**.

Art. 2.12 RECUPERO DELLE COSE RUBATE O SOTTRATTE

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate - in tutto o in parte - dopo la liquidazione dell'*Indennizzo*, **l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne ha avuto notizia**. Il valore del recupero spetterà all'*Assicurato* fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla *Compagnia*.

In caso di recupero di cose rubate o sottratte prima della liquidazione dell'*Indennizzo*, rimane salvo il diritto dell'*Assicurato* allo *Indennizzo* e l'ammontare dello stesso verrà sempre determinato secondo i dettami dell'art. 2.6 "Determinazione dell'ammontare del danno".

Art. 2.13 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Le *somme assicurate* con le singole *partite* interessate dal *sinistro* e indicate nel *Modulo di polizza* e i relativi *limiti di Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del *periodo di assicurazione* in corso, di un importo uguale al *danno indennizzabile* al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* e senza corrispondente restituzione di *premio*.

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1907 Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.	• **GLOSSARIO** • **FURTO**
Art. 1913 L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1914 L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1915 L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 2082 È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.	• **GLOSSARIO**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 2555 L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.	• **GLOSSARIO**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.	• **GLOSSARIO**
Art. 628 Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	• **GLOSSARIO**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *Polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 02 53511

  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it

  PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro, l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 02 53511

  E-mail: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it.

  PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

  Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *Polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese
Modulo Guasti macchine/Elettronica

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L'AZIENDA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Azienda 360 - Modulo Guasti macchine/Elettronica**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Azienda 360 è il prodotto assicurativo modulare che tutela la tua azienda e la tua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle tue specifiche esigenze, attraverso l'acquisto di specifici moduli di assicurazione. Il presente **Modulo Guasti macchine/Elettronica** è il modulo assicurativo specificamente pensato per tutelare le piccole e medie aziende dai danni ad apparecchiature elettroniche, macchinari e attrezzature, compresi quelli di proprietà di terzi, in uso alla Azienda Contraente.
Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto.

Che cosa è assicurato?

Le **garanzie** del presente Modulo sono prestate in favore di:
- ✓ apparecchiature elettroniche;
- ✓ macchinari;
- ✓ attrezzature

compresi quelli di proprietà di terzi, purché siano collaudati e installati.
Vengono indennizzati i danni materiali diretti ai beni assicurati, causati da un qualsiasi evento, salvo quanto espressamente escluso (assicurazione "All Risks").

L'assicurazione comprende le seguenti **garanzie complementari,** sempre operanti per tutti i settori di attività:
- ✓ Indennità aggiuntiva a percentuale: viene corrisposta una somma forfettaria come indennizzo per l'interruzione dell'attività.
- ✓ Apparecchiature/Attrezzature/Macchinari ad impiego mobile, garanzia che estende l'assicurazione a questi beni anche all'esterno dell'insediamento.
- ✓ Supporto dati e ricostruzione dati e programmi: risponde per i danni materiali e diretti a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati e indennizza i costi necessari per il riacquisto dei programmi.
- ✓ Spese di salvataggio: vengono rimborsate le spese sostenute nel tentativo di diminuire il danno.
- ✓ Onorari dei periti e consulenti: vengono rimborsate le spese sostenute per i periti e i consulenti scelti e nominati dall'Assicurato in sede di sinistro per la valutazione dei danni.

Sono infine attivabili le seguenti **garanzie aggiuntive**, operanti solo se espressamente richiamate in polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo:

- ✓ Maggiori costi: vengono indennizzati i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e dovuti a un sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate.
- ✓ Supporto dati e ricostruzione dati e programmi in aumento: viene fornita un'ulteriore somma assicurata rispetto a quella fornita dalla garanzia complementare.

Che cosa non è assicurato?

- × Non sono assicurabili le aziende che rientrano nel settore "Attività ricettive (AR)".

Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative offerte dal Modulo Guasti macchine/Elettronica si applicano gli scoperti e le franchigie indicati nelle Condizioni di assicurazione e/o sul Modulo di polizza. Scoperti e franchigie possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Sono altresì presenti alcune esclusioni, tra le quali quelle relative a:

- ! danni di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- ! danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità;
- ! danni attribuibili a difetti noti al Contraente al momento della stipula dell'assicurazione;
- ! danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e venditore per l'utilizzo;
- ! danni dovuti a funzionamento improprio del macchinario;
- ! danni per i quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il venditore;
- ! danni per smarrimenti o ammanchi rilevati in sede di inventario;
- ! danni verificatisi a causa di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura e manutenzione;
- ! danni verificatisi in occasione di guerre, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari, requisizioni, sequestri;
- ! danni conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- ! danni causati da valanghe e slavine;
- ! danni causati da franamenti e cedimenti del terreno.

Inoltre, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ! mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- ! distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- ! cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- ! perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- ! attacco hacker.

Dove vale la copertura?

Le garanzie del presente Modulo Guasti macchine/Elettronica valgono per le aziende con sede nel territorio della Repubblica italiana.
Relativamente alla garanzia complementare "Apparecchiature/Attrezzature/Macchinari a impiego mobile", l'assicurazione è estesa al trasporto di questi beni entro il territorio italiano, la Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano, la Svizzera e i Paesi dell'Unione Europea.
Con riferimento poi alla condizione "Decentramento dei beni assicurati", l'assicurazione è estesa a macchinari e/o attrezzature e/o apparecchiature elettroniche che possano trovarsi presso terzi o presso mostre, fiere ed esposizioni, in ubicazioni diverse da quella dichiarata purché sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera e nei Paesi dell'Unione Europea.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare.

In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio del prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in rate semestrali pur essendo dovuto comunque per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 ha durata annuale con tacito rinnovo.

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato sul modulo di polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso modulo come data di scadenza; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi dare disdetta al prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 mediante lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Non è possibile disdire i singoli Moduli: la disdetta opera per l'intero prodotto Helvetia Azienda 360.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, puoi recedere dal prodotto assicurativo Helvetia Azienda 360 dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche alla Compagnia. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

Assicurazione *multirischi per l'azienda*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 – Modulo Guasti macchine/Elettronica

Data ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano di seguito le indicazioni utile a leggere in dettaglio le coperture assicurative prestate.
I beni assicurati sono indicati e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli articoli 1.1 e 1.2, pagine 12 e 13.
Le garanzie complementari, sempre operanti per tutti i settori di attività, sono riportate all'articolo 1.3, pagine 13 e 14.
Inoltre, è possibile acquistare le garanzie aggiuntive indicate all'articolo 1.5, pagina 16.
Le condizioni di operatività sono riportate agli articoli 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12 - 1.13, pagine 17 e 18.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi i danni:
- di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- dovuti a funzionamento improprio del macchinario e a esperimenti/prove che ne provochino sovraccarico;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto;

- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto;
- conseguenti o verificatisi in occasione di alluvioni e inondazioni;
- verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- causati da valanghe e slavine, da franamenti e cedimento del terreno.
- i guasti, vizi e difetti la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato, nonché i danni ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde. cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari aghi organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- i danni a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- i danni causati da fuoriuscita di materiale fuso.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano nelle seguenti tabelle i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie relativi alle coperture offerte:

Garanzie	Scoperto	Franchigia	Limiti di indennizzo per sinistro
Apparecchiature elettroniche/macchinari/attrezzature posti nei locali dell'insediamento	10%	250 euro	==
Atti di terrorismo	10%	250 euro	50% della somma assicurata
Cose speciali (non costituenti merci)	10%	250 euro	10% della somma assicurata con il minimo di 1.500 euro
Programmi (non costituenti merci)	10%	250 euro	10% S.A. con il minimo di 1.500 euro
Apparecchiature elettroniche/macchinari/attrezzature posti all'aperto nell'ambito dell'insediamento	20%	250 euro	20% della somma assicurata
Indennità aggiuntiva a percentuale	==	==	15% dell'indennizzo con il massimo di 50.000 euro
Apparecchiature/macchinari/attrezzature a impiego mobile	20%	250 euro	==
Onorari dei periti e consulenti	==	==	5% dell'indennizzo con minimo di 1.500 euro massimo 25.000 euro
Maggiori costi	==	500 euro	==

A chi è rivolto questo prodotto?

Il modulo si rivolge a Clienti titolari di attività produttive, commerciali, agricole e di uffici, che desiderano proteggere la propria attività lavorativa e i beni a essa inerenti da danni materiali diretti causati alle apparecchiature da qualsiasi evento non espressamente escluso.
Il prodotto può essere acquistato solo da chi è titolare di un conto corrente presso la Banca Distributrice.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia all'indirizzo: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it; PEC reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	**Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.**
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	**Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 - Modulo Guasti macchine /Elettronica

Assicurazione multirischi per le Imprese

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. IMNB005 Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti chiari e comprensibili” del Tavolo tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici" (ANIA)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360**, il prodotto assicurativo modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze.

Con il presente **Modulo Guasti macchine/Elettronica**, può tutelarsi contro i danni ad apparecchiature elettroniche, macchinari e attrezzature, causati da un qualsiasi evento accidentale non escluso.

Il presente Modulo si compone delle seguenti sezioni:

	Glossario
	Guasti macchine/Elettronica
	Cosa fare in caso di sinistro

Il documento delle Condizioni di assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel Glossario troverà le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Condizioni di assicurazione. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS E APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e punti di attenzione.

INDICE

GUASTI MACCHINE/ELETTRONICA 12

COSA È ASSICURATO 12

Art. 1.1 - BENI ASSICURATI 12

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 12

Art. 1.3 - GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre operanti per tutti i settori di attività) 13

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 15

Art. 1.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 15

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 16

Art. 1.5 - GARANZIE AGGIUNTIVE (valide se espressamente richiamate nel modulo di Polizza) 16

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 17

Art. 1.6 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE 17

Art. 1.7 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E USO DEI BENI ASSICURATI 17

Art. 1.8 - FRANCHIGIA FRONTALE 17

Art. 1.9 - ASSICURAZIONE DIRETTA 17

Art. 1.10 - DECENTRAMENTO ENTI ASSICURATI 17

Art. 1.11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 18

Art. 1.12 - ASSICURAZIONE CONTO TERZI 18

Art. 1.13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 18

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 18

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 19

CHE OBBLIGHI HO 19

Art. 2.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 19

Art. 2.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 20

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 21

Art. 2.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 21

Art. 2.4 - MANDATO DEI PERITI 21

Art. 2.5 - VALORE DEI BENI ASSICURATI 21
Art. 2.6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 22
Art. 2.7 - BONUS FRANCHIGIA 22
Art. 2.8 - CONCORSO DI EVENTI O DI GARANZIE 22
Art. 2.9 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO 22
Art. 2.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE O SOTTRATTE 23
Art. 2.11 - ANTICIPO INDENNIZZI 23
Art. 2.12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 23
Art. 2.13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 23
NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 24
CONTATTI UTILI 25

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Modulo Guasti macchine/Elettronica** con il **significato loro attribuito dalla *Compagnia***.

Nel testo delle ***Condizioni di assicurazione*** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano Moduli o garanzie specifiche.

A

Alluvione, inondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Anno assicurativo: in caso di *Polizza* di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alla scadenza della *Polizza* stessa. In caso di *Polizza* di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo o complementare, impiegati singolarmente o al servizio di *macchinari* o *attrezzature* per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso, quali ad esempio: sistemi elettronici di elaborazione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (anche al servizio di singole macchine), personal computer e minielaboratori, unità periferiche collegate o collegabili quali stampanti, video-terminali, apparecchiature di lettura magnetiche e ottiche, impianti telefonici, di allarme e/o videoregistrazione (TVCC), citofoni, condizionatori, strumentazione elettronica professionale anche mobile e quant'altro di simile.

Apparecchiature elettroniche a impiego mobile: *apparecchiature elettroniche* che, per loro caratteristiche, possono esser utilizzate anche al di fuori dell'*Azienda*. **Sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Arredamento dell'attività assicurata: mobilio, arredi (compresi *Enti aventi valore artistico*), dotazioni varie, cancelleria, stampati, macchine da scrivere, calcolatrici, telefax, fotocopiatrici, impianti audio-fono-visivi, impianti telefonici portatili, macchine e *apparecchiature* (anche elettroniche) per uffici/studi professionali (sia tecnici che

amministrativi), indumenti del personale, nonché effetti personali (**esclusi *valori, gioielli e preziosi***) e tutto quanto in genere è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante nella definizioni di *attrezzature* e *macchinari*.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione.*

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

Attrezzature: impianti e mezzi di sollevamento (non costituenti *fabbricato*), di peso o di misura nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., *apparecchiature* (anche *elettroniche*), attrezzi, utensili, modelli e stampi, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. S'intendono inoltre comprese le *scorte* e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e tutto quanto in genere è di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata (qualora installati dal conduttore assicurato) e quant'altro non rientrante nella definizione di *arredamento* e *macchinari*.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'*Imprenditore* per l'esercizio dell'impresa identificata nel *modulo di Polizza* [▶art. 2555 del Codice Civile].

B

Bradisismo: fenomeno geologico legato al vulcanesimo che consiste in un lento e periodico movimento di abbassamento (*bradisismo* positivo) o innalzamento (*bradisismo* negativo) del livello del terreno.

C

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Contenuto: l'insieme di:

- *apparecchiature elettroniche* (anche *ad impiego mobile*),
- *arredamento dell'attività assicurata*,
- *arredamento domestico*,
- *attrezzature*,
- *cose speciali* (non costituenti *merci*),
- *foraggio* (per il modulo Furto relativamente al settore aziende agricole),
- *preziosi*
- *programmi* dell'utente e/o standard in licenza d'uso (non costituenti *merci*),
- *macchinari*,
- *merci*,
- *scorte e prodotti* (relativamente al settore aziende agricole),
- *strumenti professionali* (non costituenti *merci*),
- *valori*.

Si intendono espressamente esclusi:

- **enti rientranti nella definizione di *fabbricato*;**
- **veicoli a motore iscritti al P.R.A., natanti e aeromobili, qualora non costituiscano *merci*, tranne i *macchinari* e le *attrezzature* inerenti al Settore Aziende Agricole;**
- **enti oggetto di leasing se già coperti con altro contratto di assicurazione, salvo che sia diversamente indicato nel *modulo di Polizza*.**

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la banca distributrice, che stipula il contratto di *assicurazione* con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

Cose speciali (**non costituenti *merci*):** disegni, registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, od in genere supporti dati per elaboratori elettronici e/o computer.

Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

D

Danni consequenziali: i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*, ma subiti dalle cose assicurate in conseguenza di tali eventi.

Danni indiretti: i danni patrimoniali, diversi dai *danni materiali diretti* e diversi dai *danni consequenziali*, causati dagli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione* quali, a puro titolo di esempio, l'interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività dell'Azienda.

Danni materiali e diretti: i danni materiali direttamente arrecati agli enti assicurati dagli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione.*

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle *Condizioni di assicurazione*, senza tener conto di *franchigie* e *scoperti* né di limiti e sottolimiti massimi di *indennizzo* eventualmente previsti e prima dell'applicazione della *regola proporzionale*, ove applicabile.

Danno indennizzabile: il *danno accertato* soggetto alla riduzione per effetto della *regola proporzionale*, ove prevista.

E

Enti aventi valore artistico: i seguenti beni che costituiscono *arredamento* dell'attività:

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili *oggetti d'arte*;
- le *collezioni* o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e, in genere, le *collezioni* di oggetti non *preziosi*;
- gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.

Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [▶allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

F

Fabbricati: tutte le opere edili (fondazioni incluse) di proprietà o in locazione, complete e/o in corso di costruzione e/o riparazione e/o aperte su uno o più lati, con i relativi *fissi e infissi* e tutte le parti e opere murarie e di finitura, compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti e coibentazioni, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, il tutto relativo all'*insediamento*, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali:

- pavimentazione esterna diversa da quella naturale,
- recinzioni,
- fognature,
- tettoie, pensiline,
- banchine e dipendenze in genere (qualora sia garantito il fabbricato di proprietà: compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata),
- cancelli e recinzioni,

- ascensori, montacarichi e scale mobili,
- impianti elettrici, idrici, igienici e sanitari,
- impianti completi di forza motrice,
- impianti fotovoltaici e solari termici e geotermici,
- impianti di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione,
- impianti di illuminazione,
- impianti telefonici e videocitofonici (e relativi apparecchi),
- impianti antifurto e antintrusione,

nonché

- qualsiasi impianto o installazione considerati immobili per natura e per destinazione con le relative condutture di adduzione e scarico.

È escluso il terreno sul quale sorgono i fabbricati stessi e quanto indicato nella definizione di *contenuto*.

Fissi e Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aerazione del *fabbricato* e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.

Franchigia: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in cifra fissa, che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*; qualora nel contratto siano previsti importi massimi d'*indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo la *franchigia* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 del Codice Penale].

I

Imprenditore: il soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi [▶art. 2082 del Codice Civile].

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro* in base alle condizioni tutte di *Polizza*, identificabile nel *danno indennizzabile* soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione:
1) di eventuali *scoperti* o *franchigie*, ove previsti;
2) di *limiti di indennizzo*, ove previsti.

Infiammabili: le sostanze ed i prodotti non classificabili *esplodenti* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore ai 55 °C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche.

Insediamento: il luogo in cui l'*imprenditore* svolge totalmente o parzialmente la propria attività - o il luogo in cui il *Contraente* detiene la proprietà dei beni - e identificabile dall'indirizzo dell'ubicazione dell'*Azienda* o dagli altri riferimenti riportati nel *modulo di Polizza.* Si intendono altresì compresi - ove presenti - centrali termiche, cabine elettriche, laboratori per ricerche, prove e collaudi, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale e assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'*insediamento*; fanno parte dell'*insediamento* tutti i *fabbricati* o parti di *fabbricati* e le dipendenze (anche se tra loro separati) goduti dall'*Assicurato*, nonché gli spazi coperti o all'aperto ad essi annessi ed utilizzati o a disposizione dell'*Assicurato* stesso. Relativamente ai Rischi Agricoli, per ubicazione dell'*Azienda* si intendono anche terreni, appezzamenti e luoghi diversamente ubicati rispetto a quanto riportato sul *modulo di Polizza*, purché di proprietà o in uso all'*Assicurato*.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).

L

Limite di indennizzo: massimo importo, dovuto dalla *Compagnia* per un singolo *sinistro* o, quando precisato, per più *sinistri* verificatisi in un periodo di tempo, a seconda di quanto indicato espressamente nel *modulo di Polizza* o nelle *Condizioni di assicurazione*.

M

Macchinari: macchine, meccanismi, organi e trasmissioni (comprese tutte le loro parti - sia accessorie che intercambiabili - quali: stampi, modelli, cliché, lastre, cilindri e simili), cisterne, serbatoi e vasche (con relative condutture e *tubazioni*), comprese *apparecchiature elettroniche*, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto. Sono comprese le opere murarie e di finitura costituenti naturale completamento dei macchinari, se non è assicurato il *fabbricato*. S'intendono inoltre comprese le *scorte* e pezzi di ricambio che siano loro riferibili, e in generale tutto quanto non rientra nella definizione *fabbricato*, *attrezzature* e *arredamento*.

Merci: il complesso dei prodotti, dei generi, degli oggetti e delle cose (materie prime, materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, semilavorati, prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, lubrificanti, combustibili, *infiammabili*, *merci speciali,* recipienti, imballaggi e materiale da imballo), comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione o costituenti parte inscindibile od accessoria di altri prodotti, il tutto ovunque nell'ambito dell'*insediamento*, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto. Sono pure comprese *scorte* in genere e quanto altro costituisce magazzino e deposito posti nell'ambito dell'*insediamento*.

Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite di sughero, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, con la precisazione che **non sono considerate merci speciali quelle facenti parte del prodotto finito.**

Modulo: insieme delle garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle relative *Condizioni di assicurazione* specifiche riportate nel *Set informativo* ad esse dedicato.

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati relativi al contratto di *assicurazione*.

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Partita: insieme degli enti assicurati posti in garanzia con un'unica *somma assicurata*.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*, composto da *Condizioni di assicurazione* e *modulo di Polizza*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Prestatore di lavoro: il lavoratore con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del Codice Civile, compresi stagisti e tirocinanti, ed in generale tutti quelli con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste da leggi o regolamenti.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che prevede, in caso di *sinistro*, l'*indennizzo* del danno fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di Polizza* e senza applicazione della *regola proporzionale* [▶art. 1907 del Codice Civile], indipendentemente dal valore complessivo delle cose al momento del *sinistro*.

Prodotto assicurativo modulare: prodotto assicurativo, costituito dall'insieme delle coperture offerte dai singoli *Moduli*, articolato e regolato dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e dalle *Condizioni di assicurazione* specifiche per i *Moduli* sottoscritti dal *Contraente*.

Programmi:

- **dell'Utente**: sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'*Assicurato* utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
- **Standard** in licenza d'uso: sequenze d'informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

R

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *Polizza* [▶art. 1907 del Codice Civile].

Rischio: la possibilità che si verifichi il *sinistro*.

S

Scheda di rischio: la partizione del *modulo di Polizza* riferita ad uno specifico *insediamento*.

Scoperto: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di *indennizzo*, in caso di sinistro si procede alla liquidazione sottraendo l'importo corrispondente allo *scoperto* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Scorte e prodotti (per Aziende agricole): i prodotti dell'*Azienda* nonché le scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristico, sia sottotetto che all'aperto, o in impianti destinati a contenerli, il tutto entro i confini e negli appezzamenti e terreni dell'*Azienda*. **S'intendono espressamente esclusi tabacco, granaglie sullo stelo e frutti pendenti e prodotti radicati.**

Set informativo: insieme dei documenti da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione della *polizza*. Il Set informativo è composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" nonché dalle *Condizioni di assicurazione* di ciascun *Modulo* (comprensive di Glossario).

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: il Valore attribuito dall'*Assicurato* ai beni oggetto dell'*assicurazione* nonché il massimo esborso della *Compagnia* in caso di *sinistro* (salvo non siano previsti *Limiti di indennizzo*).

T

Terremoto (sisma): il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana.

Tetto: il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli eventi atmosferici.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

V

Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore degli enti *assicurati* è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

GUASTI MACCHINE/ELETTRONICA

Le norme generali da applicare al presente Modulo sono indicate nel documento "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

COSA È ASSICURATO

Art. 1.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie del presente Modulo sono prestate in favore dei seguenti beni:

- ***apparecchiature elettroniche;***
- ***macchinari (ausiliari, di forza o di produzione);***
- ***attrezzature;***

compresi quelli di proprietà di terzi, collaudati ed installati (se di tipo fisso), pronti per l'uso cui sono destinati.

Ferma la *somma assicurata* alle *partite: macchinari - attrezzature - apparecchiature elettroniche*, **per i beni di seguito indicati, sono previsti i seguenti limiti:**

a) *cose speciali* (non costituenti *merci*) **fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per la *partita macchinari*, per la *partita attrezzature* e per la *partita apparecchiature elettroniche* con il minimo di euro 1.500**;

b) *programmi* (non costituenti *merci*) **fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per la *partita macchinari*, per la *partita attrezzature* e per la *partita apparecchiature elettroniche* con il minimo di euro 1.500, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita***.

Le garanzie sono operanti anche per *apparecchiature elettroniche, macchinari e attrezzature* situate all'aperto e nell'ambito dell'*insediamento* assicurato **a condizione che esista una recinzione e sia riscontrabile l'effrazione della stessa o del cancello di accesso all'*insediamento* stesso. In nessun caso la *Compagnia* pagherà per uno o più *sinistri* che avvengano durante ciascun periodo assicurativo somma maggiore al 20% della *somma assicurata***.

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali diretti* ai beni assicurati, causati da un qualsiasi evento, compresi *atti di terrorismo*, **salvo quanto espressamente escluso all'art. 1.4 - Danni esclusi dall'assicurazione.**

L'*assicurazione* opera anche per i danni derivanti da colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari, delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale.

L'*assicurazione* è prestata previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250 per *sinistro* e nel limite della *somma assicurata* indicata nel *modulo di Polizza*.

Inoltre, relativamente ai danni verificatisi in occasione di *atti di terrorismo,* **l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 50% della *somma assicurata* per ogni *sinistro.***

Infine, **limitatamente agli enti assicurati posti all'aperto nell'ambito dell'*insediamento* identificato in *Polizza,* in caso di *sinistro:***

- **il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di euro 250;**
- **in nessun caso la *Compagnia* paga per uno o più *sinistri* che avvengano durante ciascun periodo assicurativo importo maggiore al 20% della *somma assicurata*.**

Cosa significa che la *Compagnia* copre qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso?

Si tratta dell'assicurazione "all risks". È la formula con la quale la *Compagnia* elenca solo gli eventi dannosi di cui non risponde e si impegna quindi a tenere a proprio carico tutti quei rischi che non siano stati esplicitamente esclusi. L'elemento qualificante di un'assicurazione "all risks" è dunque l'articolo relativo alle esclusioni, che è riportato nel capitolo "Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura".

Nello stesso capitolo sono riportate anche alcune delimitazioni, che servono a circoscrivere in maniera più dettagliata alcune tipologie di evento comprese nell'*assicurazione*.

Alcune esclusioni e delimitazioni possono essere derogate grazie a clausole aggiuntive, riportate nel capitolo "Come personalizzare la copertura".

Art. 1.3 - GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre operanti per tutti i settori di attività)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.2 Oggetto dell'Assicurazione, l'*assicurazione* comprende:

1. **Indennità aggiuntiva a percentuale**

   La *Compagnia* indennizza all'*Assicurato* anche una somma forfettaria a titolo d'interruzione o intralcio dell'attività.

   La garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, **fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* relativo al *danno materiale diretto* con il massimo di euro 50.000**.

2. **Apparecchiature/Attrezzature/Macchinari ad impiego mobile**

   A parziale deroga del disposto dell'art. 1.1 "Beni assicurati", le *apparecchiature elettroniche*, le *attrezzature* e i *macchinari* ad *impiego mobile* (**esclusa la telefonia mobile e simili**) sono assicurati anche all'esterno dell'*insediamento* nonché durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il *territorio italiano*, la Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano, la Svizzera e nei Paesi dell'Unione Europea, **a condizione che:**

   - **per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'*insediamento*;**
   - **tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.**

   In caso di *furto*, durante la fase di trasporto sui veicoli, l'*assicurazione* è operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, sia provvisto di *tetto* rigido o con capote serrata.

   In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione dello *scoperto* 20% con il minimo di euro 250.

3. **Supporto Dati e Ricostruzione Dati e *Programmi***

   Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 1.4 "Danni esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia*:

   a) risponde dei *danni materiali diretti* causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente sezione;

   b) indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei *programmi* e dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro,* vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* per la *partita macchinari*, per la *partita attrezzature* e per la *partita apparecchiature elettroniche,* con il minimo di euro 1.500, salvo quanto previsto in aumento alla specifica *partita*.

In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250.

***

Sono inoltre comprese, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo, le seguenti spese:

4. Spese di salvataggio

La *Compagnia* indennizza:

a) i guasti, le rotture o i danneggiamenti, comunque si siano verificati e da chiunque siano stati provocati o subiti, avvenuti nel tentativo di evitare o di diminuire il danno;

b) le spese fatte dall'*Assicurato* a questo scopo, anche se il loro ammontare - aggiunto all'*indennizzo* dovuto - oltrepassa le *somme assicurate* ed anche se non è stato raggiunto lo scopo, a meno che la *Compagnia* dimostri che tali spese sono state sostenute in modo sconsiderato.

5. Onorari dei Periti e Consulenti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'art. 2.3 "Procedura per la valutazione del danno" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro", nonché:

- la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'*Assicurato* per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla *Compagnia*.

La garanzia è prestata, per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza del 5% dell'*indennizzo* con il minimo di euro 1.500 e il massimo di euro 25.000.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. 1.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

Sono esclusi i danni:

a) **di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**

b) **di natura estetica che non compromettano la funzionalità;**

c) **attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;**

d) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;**

e) **dovuti a funzionamento improprio del *macchinario* e a esperimenti/prove che ne provochino sovraccarico;**

f) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;**

g) **per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;**

h) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**

i) **verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, rivoluzione, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, sequestri, nonché - salvo che non siano rivolti a limitare un danno risarcibile - in occasione di distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto;**

j) **verificatisi in occasione di *esplosioni* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

k) **causati con dolo dell'*Assicurato* o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**

l) **conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoto*;**

m) **conseguenti o verificatisi in occasione di *alluvioni* e *inondazioni*;**

n) **verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eruzioni vulcaniche, *bradisismo*;**

o) **causati da valanghe e slavine, da franamenti e cedimento del terreno.**

Sono inoltre esclusi:

p) **i guasti, vizi e difetti la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, nonché i danni ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;**

q) **i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde. cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari aghi organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;**

r) **i danni a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;**

s) **i danni causati da fuoriuscita di materiale fuso.**

ART. 1.4.1 - RISCHIO INFORMATICO

L' *assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) **mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;**

b) **distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di *programmi*, sistemi informatici e software;**

c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;

d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;

e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);

g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Art. 1.5 - GARANZIE AGGIUNTIVE (valide se espressamente richiamate nel modulo di Polizza)

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate nel *modulo di Polizza.*

Sono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 1.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

MC - MAGGIORI COSTI

La *Compagnia* indennizza i maggiori costi sostenuti dall'*Assicurato*, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle *apparecchiature elettroniche*/*attrezzature*/*macchinari* o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di *sinistro* indennizzabile in base alle condizioni tutte del presente Modulo, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

a) uso di un impianto o apparecchio/*macchinario* sostitutivo;

b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;

c) prestazioni di servizi da terzi.

La *Compagnia* non risponde dei maggiori costi dovuti a:

a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti delle Pubbliche Amministrazioni o delle Autorità;

b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;

c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio/*macchinario* danneggiato, distrutto o sottratto;

d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio;

e) danni ai supporti di dati;

f) ricostruzione di dati e *programmi* danneggiati, distrutti o sottratti.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza della *somma assicurata* convenuta a tale titolo nel *modulo di Polizza*.

In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione di una *franchigia* di euro 500.

PRG - SUPPORTO DATI E RICOSTRUZIONE DATI E PROGRAMMI IN AUMENTO

In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.3 "Garanzie Complementari" punto 3) "Supporto Dati e Ricostruzione Dati e Programmi", la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* convenuta a tale titolo nella *scheda di Polizza*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 1.6 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è prestata nella forma "a *Primo rischio assoluto*".

Cosa vuol dire "Assicurazione a *Primo rischio assoluto*"?

Con questa forma di assicurazione l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

***Somma assicurata* per *macchinari* (a primo rischio assoluto)** = euro 30.000

Danno da evento garantito = euro 20.000 (danno liquidabile)

Valore totale accertato del bene al momento del sinistro = Non rilevante

Scoperto: 10% con il minimo di euro 250

***Indennizzo* = euro 18.000** così calcolato: euro 20.000 – euro 2.000 (scoperto)

Art. 1.7 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E USO DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è operante a condizione che:

- **i beni assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione;**
- **i beni non siano adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche richieste dal costruttore.**

Art. 1.8 - FRANCHIGIA FRONTALE

Qualora, con riferimento al presente Modulo, venga espressamente richiamata la *franchigia* frontale, la stessa opera su tutte le garanzie previste nel presente Modulo, diventando anche minimo di *scoperto* per quelle che lo prevedono con importo inferiore, salvo diverso maggior importo eventualmente previsto in *Polizza*.

Art. 1.9 - ASSICURAZIONE DIRETTA

Se un *sinistro* risulta regolarmente indennizzabile in base alle garanzie contemplate nel presente Modulo, rese operanti, la *Compagnia* s'impegna a indennizzare direttamente l'*Assicurato* anche se risultassero evidenti responsabilità di terzi ed anche se questi ultimi risultassero coperti da proprie polizze di assicurazione.

Resta fermo il diritto della *Compagnia* di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 1.10 - DECENTRAMENTO ENTI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata anche per i *macchinari* e/o le *attrezzature* e/o le *apparecchiature elettroniche* che possano trovarsi presso terzi o presso mostre, fiere ed esposizioni, in ubicazioni diverse da quella dichiarata **purché sul *territorio italiano*, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera e nei Paesi dell'Unione Europea,** prescindendo dalle caratteristiche costruttive dei *fabbricati* e di quelle dei mezzi posti a protezione e chiusura delle aperture dei locali contenenti detti beni (ove rilevanti).

L'*assicurazione* è prestata con un *limite di indennizzo* del 20% della *somma assicurata*.

Art. 1.11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile e dell'art. 1.9 "Assicurazione diretta" delle presenti Norme, la *Compagnia* rinuncia - salvo che nei casi di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti:

a) delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge (quali ad esempio i *prestatori di lavoro*);
b) delle società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
c) di tutte le persone e loro famigliari che abbiano partecipazioni nella società assicurata e/o in altre società controllate, controllanti, consociate, collegate o affiliate;
d) di fornitori e clienti nella misura in cui non siano in possesso di una copertura assicurativa che indennizzi l'evento che ha cagionato il *sinistro*;
e) di locatori, locatari, nonché conduttori ed operatori di altre imprese coesistenti a condizione che anche da parte di questi soggetti sia prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di risarcimento verso i responsabili medesimi.

Art. 1.12 - ASSICURAZIONE CONTO TERZI

Si precisa che gli enti assicurati possono essere di proprietà di Terzi.

Pertanto, l'*assicurazione* viene stipulata anche in nome e per conto degli stessi, restando inteso che questi non avranno alcuna ingerenza, in caso di *sinistro*, nelle relative procedure di liquidazione.

Art. 1.13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente *Polizza* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di *sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla *Compagnia* e dal *Contraente*, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'*assicurazione* stessa non possono essere esercitati che dal *Contraente*.

L'*indennizzo* che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio potrà essere versato con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTO	FRANCHIGIA	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO
Apparecchiature elettroniche/macchinari/attrezzature* posti nei locali dell'*insediamento	**10%**	**€ 250**	==
Atti di terrorismo	**10%**	**€ 250**	**50% della *somma assicurata***
***Cose speciali* (non costituenti *merci*)**	**10%**	**€ 250**	**10% della *somma assicurata* con il minimo di € 1.500**
***Programmi* (non costituenti *merci*)**	**10%**	**€ 250**	**10% S.A. con il minimo di € 1.500**
Apparecchiature elettroniche/macchinari/attrezzature* posti all'aperto nell'ambito dell'*insediamento	**20%**	**€ 250**	**20% della *somma assicurata***
Indennità aggiuntiva a percentuale	==	==	**15% dell'*indennizzo* con il massimo di € 50.000**
Apparecchiature/macchinari/attrezzature a impiego mobile	**20%**	**€ 250**	==
Onorari dei periti e consulenti	==	==	**5% dell'*indennizzo* con minimo di € 1.500 massimo € 25.000**
Maggiori costi	==	**€ 500**	==

salvo applicazione della *franchigia* frontale indicata sulla *Scheda di rischio*.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate:

a) le indicazioni utili per la denuncia di *sinistro*;

b) gli obblighi in caso *sinistro*;

c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per il presente Modulo.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 2.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 2.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia,* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la *somma assicurata* e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la *Compagnia* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.;** [▶ art.1914 Codice Civile]

b) **fare denuncia scritta alla *Compagnia:***

- tramite raccomandata A/R, all'indirizzo:
  Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. – Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano indicando "Servizio Sinistri"
- tramite l'invio di una email all'indirizzo: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- tramite l'invio di una PEC all'indirizzo: helvetiaitalia@pec.helvetia.it;
- accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto o sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

Numero Verde 800.909.650

Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento o da quando il Contraente o l'Assicurato ne ha avuto la possibilità [▶ art.1913 Codice Civile].;

c) **in caso di sinistro presumibilmente doloso, sporgere denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro*, indicando:**
   - **la data di accadimento del *sinistro*;**
   - **la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;**
   - **l'entità stimata del danno.**

   Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice Civile].

ART. 2.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente o l'Assicurato* deve:

a) **conservare tracce e residui del *sinistro* e gli indizi di reato, nonché conservare e custodire le cose rimaste anche se danneggiate, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; qualora, per cause di forza maggiore, per ragioni di sicurezza, di igiene o di economia aziendale, non sia possibile o troppo oneroso conservare le tracce e i residui del *sinistro* e la *Compagnia* non intervenga tempestivamente per l'accertamento del danno nonostante l'*Assicurato* abbia adempiuto nei termini previsti gli obblighi di avviso e abbia notificato la situazione, faranno fede ai fini della determinazione del danno la documentazione fotografica prodotta dall'*Assicurato* e le sue dichiarazioni, salvo prova contraria da parte della *Compagnia*;**
b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati; nonché predisporre, a richiesta di *Helvetia Italia S.p.A.*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro,* con indicazione del rispettivo valore;**
c) **mettere a disposizione del perito incaricato o da *Helvetia Italia S.p.A.* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**
d) **presentare a richiesta della Compagnia tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice Civile].

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui all'art. 2.1.1. - Obblighi al momento del sinistro, lettera b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 10 giorni dall'avviso di cui sopra, il *Contraente* può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 2.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente o l'Assicurato* deve astenersi da:

a) **esagerare dolosamente l'ammontare del danno;**
b) **dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**
c) **occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**
d) **adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
e) **alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente o* dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 2.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate,

oppure, a richiesta di una delle *Parti*:

b) fra due periti nominati uno da *Helvetia Italia S.p.A.* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle *Parti*, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono divise a metà.

Art. 2.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro;

c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro,* secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 2.5 - Valore dei beni assicurati e 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno;

d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle *Condizioni di assicurazione*.

ART. 2.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 2.3 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2.4 - Mandato dei periti, sono obbligatori per le *Parti*, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.5 - VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo* dei beni assicurati.

Applicazione del criterio "*valore a nuovo*"

Esempio:

Incendio con danni alle *apparecchiature elettroniche*

Danno allo stato d'uso: € 10.000

Danno in base al *valore a nuovo*: € 18.000

Indennizzo: € 18.500 (danno in base al *valore a nuovo* + spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica)

Art. 2.6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A - In caso di *sinistro*, la *Compagnia* indennizza/rimborsa:

a) per le *attrezzature* e per i *macchinari* (anche ad uso agricolo):
- il costo della loro rimessa nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del *sinistro* o - se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tenere conto del degrado per vetustà, stato di conservazione e uso;

b) per le *cose speciali*:
- il costo del materiale vergine di supporto determinato come al precedente comma b), compreso il costo delle operazioni manuali e/o meccaniche (compresi bolli, vidimazioni, spese necessarie di trasporto e indennizzi eventualmente dovuti per Legge a terzi) sostenute per il loro rifacimento, nonché il costo per la ricostruzione dei dati in essi contenuti, **il tutto limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del *sinistro*;**

c) per i *programmi*:
- il costo per la duplicazione o per il riacquisto dei *programmi* distrutti, danneggiati o sottratti in caso di *Danno materiale diretto* ai supporti dove sono memorizzati.

B - La determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita assicurata* applicando i principi citati nella precedente lettera A e, in particolare, osservando i seguenti criteri:

1) **DANNO TOTALE O CON RIPRISTINO ANTIECONOMICO**: l'ammontare del danno è dato, per *apparecchiature elettroniche*, *macchinari* e *attrezzature*, dall'intero costo di rimpiazzo; dall'ammontare del danno così determinato è dedotto il valore ricavabile dai residui, sempreché questi abbiano un valore di realizzo.

   In ogni caso, la *Compagnia* non è tenuta a pagare importo superiore a quello che i suddetti beni avevano al momento del *sinistro*, tenuto conto del loro deperimento per vetustà o altra circostanza.

   La differenza da liquidare in più rispetto a tale minor valore per il rimpiazzo dei suddetti beni sarà pagata dalla *Compagnia* solo dopo che l'*Assicurato* ne abbia effettuato il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione del danno. Su queste differenze d'*indennizzo* la *Compagnia* sarà, tuttavia, tenuta a pagare degli acconti basati sugli stati di dimostrato avanzamento del rimpiazzo del bene.
2) **DANNO PARZIALE O CON POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO**: l'ammontare del danno è dato, per *apparecchiature elettroniche*, *macchinari* e *attrezzature* dal costo per la rimessa delle cose nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del *sinistro* al netto dell'eventuale valore ricavabile dai residui.

Art. 2.7 - BONUS FRANCHIGIA

La *Compagnia* non applica le *franchigie* del presente *modulo*, se il rischio assicurato con il presente *modulo* risulta alla data dell'evento privo di denunce relative a *sinistri* avvenuti nei due anni precedenti, fermi gli eventuali *scoperti* eventualmente previsti nelle singole garanzie.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente *polizza* da parte del medesimo *Contraente*.

Art. 2.8 - CONCORSO DI EVENTI O DI GARANZIE

Premesso che se più eventi assicurati concorrono alla determinazione del *sinistro*, le *somme assicurate* relative ai singoli eventi non si cumulano fra loro, se un danno risulta indennizzabile in base a più garanzie rese operanti, la liquidazione verrà fatta in base alle condizioni più favorevoli all'*Assicurato*. Di conseguenza, se le garanzie, in base alle quali l'evento è indennizzabile, prevedono *franchigie*, *scoperti* o altre limitazioni, non solo queste non si cumulano ma verranno applicate soltanto quelle in base alle quali verrà fatta la liquidazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 2.7 "Bonus franchigia".

Art. 2.9 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dalle garanzie di cui agli articoli 1.3. "Garanzie complementari sempre operanti per tutti i settori di attività", commi 1) "Indennità aggiuntiva a percentuale", 4) "Spese di salvataggio" (ex art. 1914 del Codice civile), e 5) "Onorari dei periti e consulenti", per nessun titolo la *Compagnia*, per singolo *sinistro*, potrà essere tenuta a pagare importo maggiore della *somma assicurata*.

Relativamente ad alcuni eventi sono previste *franchigie* o *scoperti* e *limiti d'indennizzo* come indicato nel *modulo di Polizza.*

Art. 2.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE O SOTTRATTE

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate - in tutto o in parte - dopo la liquidazione dell'*indennizzo*, **l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne ha avuto notizia**. Il valore del recupero spetterà all'*Assicurato* fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di *assicurazione*; il resto spetterà alla *Compagnia*.

In caso di recupero di cose rubate o sottratte prima della liquidazione dell'*indennizzo*, rimane salvo il diritto dell'*Assicurato* all'*indennizzo* e l'ammontare dello stesso verrà sempre determinato secondo i dettami dell'art. 2.6 "Determinazione dell'ammontare del danno".

Art. 2.11 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000**. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

Art. 2.12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al *sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso, la *Compagnia* liquida gli *indennizzi* che risultino dovuti, ne dà *comunicazione* agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non sia fatta opposizione e non ostino diritti di terzi.

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari certificati di chiusa inchiesta od altri documenti rilasciati da Tribunali e/o Autorità competenti, la *Compagnia* s'impegna - trascorsi 90 giorni dal *sinistro* - ad indennizzare il danno anche se l'*Assicurato* non potesse presentare i certificati richiesti. **Resta, però, fermo l'obbligo dell'*Assicurato* di consegnare detta documentazione non appena sia disponibile presso i Tribunali e/o le Autorità competenti**.

Art. 2.13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

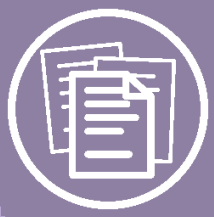

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1907 Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.	• **GLOSSARIO**
Art. 1913 L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1914 L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1915 L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 2082 È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.	• **GLOSSARIO**
Art. 2555 L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.	• **GLOSSARIO**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.	• **GLOSSARIO**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *Polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 02 53511

  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it

  PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro, l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 02 53511

  E-mail: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it.

  PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

  Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *Polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese

Modulo Responsabilità civile della Proprietà del Fabbricato

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L'AZIENDA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Azienda 360- Modulo Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Azienda 360 è l'assicurazione modulare che tutela la tua azienda e la tua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle tue specifiche esigenze, attraverso l'acquisto di specifici moduli di assicurazione. **Helvetia Azienda 360 - Modulo Responsabilità Civile della proprietà** è il modulo assicurativo specificamente pensato per tutelare le piccole e medie aziende che desiderano proteggere il proprio patrimonio da conseguenze di danni causati a terzi dal fabbricato di cui l'assicurato è proprietario.

Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto inerente la proprietà dei fabbricati identificati nel modulo di polizza.
- ✓ L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:
  - ✓ dalla ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati assicurati;
  - ✓ da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da trabocco o rigurgito di fogne;
  - ✓ lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, nella sua qualità di Committente di detti lavori;
  - ✓ dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi.
- ✓ Infine, l'assicurazione è operante per la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e dai loro prestatori di lavoro.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel modulo di polizza.

Che cosa non è assicurato?

- × Non è assicurata la responsabilità:
  - × per fatti inerenti fabbricati non identificati nel modulo di polizza;
  - × per fatti inerenti fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica italiana.
- × Non sono considerati terzi:
  - × se l'Assicurato è una persona fisica: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
  - × se l'Assicurato è una persona giuridica:
  - × i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori con poteri di legale rappresentanza, e le persone che rientrano con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
  - × le società, le quali rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori e soci delle stesse.
  - × tutti coloro che rivestono la qualifica di prestatori di lavoro.
  - × altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicate le franchigie indicate nelle condizioni di assicurazione e/o nel modulo di polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento del risarcimento.
- ! Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
  - ! da furto;
  - ! diversi da danni corporali e/o danni materiali e/o danni patrimoniali consequenziali;
  - ! derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione di fabbricati;
  - ! alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
  - ! da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
  - ! da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;

Dove vale la copertura?

Le garanzie del presente Modulo "Rc della proprietà del fabbricato" valgono per i Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica italiana.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare.

In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio del prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in rate semestrali pur essendo dovuto comunque per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 ha durata annuale con tacito rinnovo.

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato sul modulo di polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso modulo di polizza come data di scadenza; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi dare disdetta al prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 mediante lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Non è possibile disdire i singoli Moduli: la disdetta opera per l'intero prodotto Helvetia Azienda 360.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, puoi recedere dal prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche alla Compagnia. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

Assicurazione *multirischi per l'azienda*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 – Modulo Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato

Data ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, i soggetti assicurati e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli articoli 1.1 e 1.2, pagine 9 e 10.
Le condizioni di operatività sono indicate agli articoli 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 e 1.9, pagine 11 e 12.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato i danni:

- da furto;
- di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di albergatore;
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- da detenzione o impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;
- conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione di fabbricati;
- diversi da danni corporali e/o danni materiali e/o danni patrimoniali consequenziali;

- da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da onde elettromagnetiche.

L'assicurazione non è altresì prestata per i fabbricati in corso di costruzione.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano nelle seguenti tabelle i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie relativi alle coperture offerte:

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto					Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	UF	AR	
Responsabilità da spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.	==	250 euro per sinistro					==

A chi è rivolto questo prodotto?

Il modulo si rivolge a Clienti titolari di attività manifatturiere, produttive, commerciali, ricettive, agricole e di uffici, nonché proprietari di immobili destinati alle attività indicate, che desiderano proteggere il proprio patrimonio da conseguenze di danni causati a terzi dal fabbricato di cui l'assicurato è proprietario.
Il prodotto può essere acquistato solo da chi è titolare di un conto corrente presso la Banca Distributrice.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia all'indirizzo: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it; PEC reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai	**Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva,**

fini dell'oblio oncologico	**invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.**
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	**Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Azienda 360 – Modulo Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato

Assicurazione Responsabilità Civile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. CGA_IMNB005 - Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida contratti chiari e comprensibili del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360**, l'assicurazione modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze.
Con il presente **Modulo Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato**, può proteggere il proprio patrimonio da conseguenze di danni causati a terzi dal fabbricato di cui l'*Assicurato* è proprietario.
L'acquisto del presente Modulo è alternativo all'acquisto del "Modulo Responsabilità Civile dell'attività".

Le sezioni previste sono:

	Glossario
	Responsabilità Civile proprietà del fabbricato
	Cosa fare in caso di sinistro

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la Sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e articoli;
- Carattere in **grassetto**: condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel glossario troverà le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni troverà alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di dare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nei box non ha valore contrattuale.

FOCUS ED APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e di punti di attenzione.

INDICE

GLOSSARIO **3**

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO **9**

CHI È ASSICURATO 9

ART. 1.1 - SOGGETTI ASSICURATI **9**

COSA È ASSICURATO 9

ART. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 9

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 10

ART. 1.3 - ESCLUSIONI 10

ART. 1.4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI 10

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 11

ART. 1.5 - OPERATIVITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE 11

ART. 1.6 - REGOLA PROPORZIONALE 11

ART. 1.7 VALIDITÀ TERRITORIALE 11

ART. 1.8 - FRANCHIGIA FRONTALE 11

ART. 1.9 - LIMITE AGGREGATO 11

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 12

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **13**

CHE OBBLIGHI HO 13

QUALI NORME REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI SINISTRI 14

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **15**

CONTATTI UTILI **18**

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Modulo Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato** con il **significato loro attribuito da Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Anno assicurativo: in caso di *assicurazione* di durata pari o inferiore a 1 anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto dell'*assicurazione* e termina alla scadenza dell'*assicurazione* stessa. In caso di *assicurazione* di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto dell'*assicurazione* e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.

Appaltatore, Subappaltatore: la persona fisica o giuridica a cui l'*Assicurato* ha commissionato o affidato l'esecuzione di lavori e/o servizi nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge di volta in volta vigenti in materia.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

C

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Contenuto: l'insieme di:

- apparecchiature elettroniche (anche ad impiego mobile),
- arredamento dell'attività assicurata,
- arredamento domestico,
- attrezzature,
- cose speciali (non costituenti merci),

- foraggio in cumuli (per la sezione furto relativamente al settore aziende agricole),
- programmi dell'utente e/o standard in licenza d'uso (non costituenti merci),
- macchinari,
- merci,
- scorte e prodotti (relativamente al settore aziende agricole),
- strumenti professionali (non costituenti merci),
- *valori* e *preziosi*.

Per le sole Attività ricettive, si intendono facenti parte del *contenuto* anche:

- le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili) portate dai clienti, consegnate e non consegnate;
- i *valori* dei clienti in genere, consegnati in custodia alla *struttura ricettiva*.

Si intendono espressamente esclusi:

- **enti rientranti nella definizione di *fabbricato*;**
- **veicoli a motore iscritti al P.R.A., natanti e aeromobili, qualora non costituiscano merci, tranne i macchinari e le attrezzature inerenti al Settore Aziende Agricole;**
- **enti oggetto di leasing se già coperti con altro contratto di assicurazione, salvo che sia diversamente indicato nel *modulo di polizza*.**

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la banca distributrice, che stipula il contratto di assicurazione con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

Cose: oggetti materiali e animali.

D

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle *condizioni di assicurazione*, senza tener conto di *franchigie* e *scoperti* né di limiti e sottolimiti massimi di *indennizzo* eventualmente previsti e prima dell'applicazione della *regola proporzionale*, ove applicabile.

Danno corporale: morte o lesioni personali e qualsiasi altro danno alla salute, compresi i *danni patrimoniali consequenziali*.

Danno indennizzabile: il *danno accertato* soggetto alla riduzione per effetto della *regola proporzionale*, ove prevista.

Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione o danneggiamento materiale di *cose* compresi i *danni patrimoniali consequenziali*.

Danno patrimoniale consequenziale: il pregiudizio economico conseguente a *danno corporale* o *danno materiale*.

F

Fabbricati: tutte le opere edili (fondazioni incluse) di proprietà o in locazione, complete e/o in corso di costruzione e/o riparazione e/o aperte su uno o più lati, con i relativi fissi *e* infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti e coibentazioni, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Fabbricato, il tutto relativo all'*insediamento*, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.

S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali:

- pavimentazione esterna diversa da quella naturale,
- recinzioni,
- fognature,
- tettoie, pensiline,
- banchine e dipendenze in genere (qualora sia garantito il Fabbricato di proprietà: compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata),
- cancelli e recinzioni,
- ascensori, montacarichi e scale mobili,
- impianti elettrici, idrici, igienici e sanitari,

- impianti completi di forza motrice,
- impianti fotovoltaici e solari termici e geotermici,
- impianti di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione,
- impianti di illuminazione,
- impianti telefonici e videocitofonici (e relativi apparecchi),
- impianti antifurto e antintrusione,

nonché

- qualsiasi impianto o installazione considerati immobili per natura e per destinazione con le relative condutture di adduzione e scarico.

È escluso il terreno sul quale sorgono i *fabbricati* stessi e quanto indicato nella definizione di *contenuto*.

Franchigia: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in cifra fissa, che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*; qualora nel contratto siano previsti importi massimi d'*indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo la *franchigia* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 del Codice penale].

I

Incendio: la combustione con fiamma di *cose* materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro* in base alle condizioni tutte di *polizza*, identificabile nel *danno indennizzabile* soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione:
1) di eventuali *scoperti* o *franchigie*, ove previsti;
2) di *limiti di indennizzo*, ove previsti.

Insediamento: il luogo in cui l'*imprenditore* svolge totalmente o parzialmente la propria attività - o il luogo in cui il *Contraente* detiene la proprietà dei beni - e identificabile dall'indirizzo dell'ubicazione dell'*azienda* o dagli altri riferimenti riportati nel *modulo di polizza.* Si intendono altresì compresi - ove presenti - centrali termiche, cabine elettriche, laboratori per ricerche, prove e collaudi, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale e assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'Insediamento; fanno parte dell'insediamento tutti i *fabbricati* o parti di *fabbricati* e le dipendenze (anche se tra loro separati) goduti dall'*assicurato*, nonché gli spazi coperti o all'aperto ad essi annessi ed utilizzati o a disposizione dell'*Assicurato* stesso. Relativamente ai Rischi Agricoli, per ubicazione dell'*azienda* si intendono anche terreni, appezzamenti e luoghi diversamente ubicati rispetto a quanto riportato sul *modulo di polizza*, purché di proprietà o in uso all'*Assicurato*.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).

L

Limite di indennizzo: massimo importo, dovuto dalla *Compagnia* per un singolo *sinistro* o, quando precisato, per più *sinistri* verificatisi in un periodo di tempo, a seconda di quanto indicato espressamente nel *modulo di polizza* o nelle *condizioni di assicurazione*.

M

Massimale: la somma fino alla cui concorrenza la *Compagnia* presta la garanzia.

Modulo: insieme delle garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle relative *Condizioni di assicurazione* specifiche riportate nel *Set informativo* ad esse dedicato.

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *parti* che riporta tutti i dati relativi al contratto di assicurazione.

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*, composto da *condizioni di assicurazione* e *modulo di polizza*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Prestatore di lavoro: il lavoratore con contratto di lavoro subordinato [▶ ai sensi dell'articolo 2094 del Codice civile], compresi stagisti e tirocinanti, ed in generale tutti quelli con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste da leggi o regolamenti.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Prodotto assicurativo modulare: prodotto assicurativo, costituito dall'insieme delle coperture offerte dai singoli *Moduli*, articolato e regolato dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e dalle *Condizioni di assicurazione* specifiche per i *Moduli* sottoscritti dal *Contraente*.

R

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *polizza* [▶art. 1907 del Codice civile].

Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti fattispecie, viene a conoscenza dell'*Assicurato*:

1) richiesta di risarcimento danni presentata da terzi all'*Assicurato*;
2) comunicazione con la quale il terzo manifesta all'*Assicurato* l'intenzione di richiedere il risarcimento;
3) la citazione o la chiamata in causa dell'*Assicurato* in relazione alle responsabilità oggetto dell'*assicurazione*;
4) qualsiasi circostanza di cui l'*Assicurato* venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'*Assicurato*.

Rischio: la possibilità che si verifichi il *sinistro*.

S

Scoperto: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di *indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo l'importo corrispondente allo *scoperto* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Secondo rischio: tipologia di copertura che interviene solo dopo che un'altra polizza, detta "a primo rischio", ha già risarcito il danno fino al completo esaurimento del proprio massimale. La copertura a secondo rischio si attiva solo per la parte di danno in eccesso al massimale della polizza a primo rischio che risponde per prima.

Set informativo: insieme dei documenti da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione della *polizza*. Il Set informativo è composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" nonché dalle *Condizioni di assicurazione* di ciascun *Modulo* (comprensive di Glossario).

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: il valore attribuito dall'*Assicurato* ai beni oggetto dell'*assicurazione* nonché il massimo esborso della *Compagnia* in caso di *sinistro* (salvo non siano previsti *limiti di indennizzo*).

Struttura ricettiva: strutture ricettive alberghiere e paralberghiere e strutture ricettive extralberghiere, come da glossario specifico.

T

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana.

V

Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Elenco e definizione della tipologia di *strutture ricettive* assicurate dalla *polizza*

Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere

Bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale	Strutture ricettive a conduzione familiare, organizzate e gestite direttamente da privati in modo professionale; offrono alloggio e prima colazione nell'unità immobiliare messa a disposizione purché funzionalmente collegata e nella quale siano presenti spazi familiari di condivisione.
Hotel (albergo)	La Struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
Motel	Alberghi particolarmente attrezzati per soste di breve durata (automobili, T.I.R., imbarcazioni) e che forniscono alla propria clientela servizi di assistenza, riparazione e rifornimento di carburante.
Residenze turistico alberghiere	Residenze turistico alberghiere, dette anche alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi che, a differenza degli hotels, contestualmente al mero alloggio pernottamento, offrono alla clientela servizi accessori, come ad esempio l'uso autonomo della cucina in dotazione, in unità abitative arredate di uno o più locali.

Strutture ricettive extralberghiere

Alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica	Locali destinati ad alloggi ubicati in *fabbricati* rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge. **Si intendono esclusi i *fabbricati* destinati ad attività agricola**.
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	Camere con accesso indipendente, ubicate nello stesso complesso immobiliare in cui ha sede un esercizio di ristorazione e gestite in modo complementare dal medesimo titolare.
Esercizio di affittacamere a livello imprenditoriale	Strutture ricettive con camere, nelle quali oltre all'alloggio possono esser forniti anche servizi complementare, dislocate in più appartamenti mobiliati ma ubicate nello stesso stabile.
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico a livello imprenditoriale	Case o appartamenti offerti in affitto a turisti per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi. Arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, non offrono alcun servizio di tipo alberghiero e possono essere gestite sia in forma imprenditoriale che non **(fino ad un massimo di quattro unità abitative)** ovvero con una gestione non diretta affidata dai proprietari ad agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica esterne che, in tal caso, si occupano sia della promozione della struttura che della relativa locazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Le norme comuni da applicare al presente contratto sono indicate nel documento "Norme Comuni che regolano l'assicurazione in generale".

Il modulo Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato è sempre acquistabile con gli altri moduli previsti dal prodotto Helvetia Azienda 360?
No, **l'acquisto di questo modulo è alternativo all'acquisto del "Modulo Responsabilità Civile dell'attività".**

È possibile assicurare più ubicazioni in un'unica polizza?
Sì, fino a un massimo di **5 ubicazioni**.
In caso di multi-ubicazione il" Modulo Responsabilità Civile della proprietà" sarà operante per le ubicazioni in cui è stato acquistato.

CHI È ASSICURATO

ART. 1.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Assicurato è il *Contraente* proprietario del *fabbricato* e gli eventuali comproprietari del/i *fabbricato/i* identificato/i nel *modulo di polizza*. Se l'*assicurazione* riguarda *fabbricati* locati in leasing, la società di leasing è considerata *Assicurato*; qualora invece l'*assicurazione* riguarda *fabbricati* di proprietà di terzi, il proprietario è considerato *Assicurato*.

COSA È ASSICURATO

ART. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è prestata per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà dei *fabbricati*.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato,* fino alla concorrenza del *massimale* convenuto e stabilito nel *modulo di polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni corporali* o *danni materiali* involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione alla sola proprietà del/dei *fabbricato/i* indicato/i nel *modulo di polizza* (compresi impianti fissi, anche sportivi, al servizio degli stessi, ascensori e montacarichi) e delle relative aree di pertinenza (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso e terreni.

L'*assicurazione* comprende i danni cagionati ai locatari.

Per i danni alle *cose* di terzi da *incendio*, la presente garanzia si intende operante a *secondo rischio* rispetto a quanto previsto nel "Modulo Incendio alla garanzia aggiuntiva "RICORSO TERZI", se operante.

L'*assicurazione* comprende inoltre i danni derivanti:

a) dalla ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei *fabbricati* assicurati. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'*assicurato*, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;
b) da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da trabocco o rigurgito di fogne, **con l'applicazione di una *franchigia* di 250 euro per ciascun *sinistro***;
c) lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei *fabbricati* assicurati, nella sua qualità di Committente di detti lavori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, e sempreché l'*Assicurato* abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
d) dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi, **sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale**.

L'*assicurazione* è operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'*Assicurato* per i danni cagionati a terzi dagli *appaltatori/subappaltatori* e dai loro *prestatori di lavoro* sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono per conto dell'*Assicurato* stesso i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'*assicurazione*.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 1.3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato i danni:

1) **da *furto*;**
2) **di cui l'*Assicurato* debba rispondere [▶ ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile];**
3) **alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
4) **da detenzione o impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;**
5) **conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
6) **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
7) **da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;**
8) **derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione di *fabbricati*;**
9) **diversi da *danni corporali* e/o *danni materiali* e/o *danni patrimoniali consequenziali*;**
10) **da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;**
11) **da onde elettromagnetiche.**

L'*assicurazione* non è altresì prestata per i *fabbricati* in corso di costruzione.

ART. 1.4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato:

a) se l'*assicurato* è una persona fisica**: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente**.

b) se l'*Assicurato* è una persona giuridica:
   - **i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori con poteri di legale rappresentanza, e le persone che rientrano con loro nei rapporti di cui al precedente punto a)**;
   - **le società, le quali rispetto all'*Assicurato*, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori e soci delle stesse.**
c) **tutti coloro che rivestono la qualifica di *prestatori di lavoro.***
d) **altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*.**

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 1.5 - OPERATIVITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'a*ssicurazione* e denunciati alla *Compagnia* entro un anno dalla cessazione di quest'ultima salvo dove diversamente regolato, fermo restando che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha presentato *richiesta di risarcimento* all'*Assicurato* o ha promosso contro di questo l'azione.

ART. 1.6 - REGOLA PROPORZIONALE

Essendo il premio convenuto in base al valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato*, qualora al momento del sinistro il valore dichiarato risulti inferiore all'effettivo valore di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, la *Compagnia* risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia, se il valore del *fabbricato* stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% il valore di ricostruzione dichiarato, non si applica la *regola proporzionale*. Se tale limite risulta superato, la *regola proporzionale* è applicata per la sola eccedenza.

Nel caso in cui sia operante il Modulo Incendio, per valore di ricostruzione a nuovo dichiarato si intende la *somma assicurata* incendio del *fabbricato*.

Applicazione della regola proporzionale e tolleranza.

Attività produttiva

Valore di ricostruzione nel modulo di polizza: 300.000 euro

Valore di ricostruzione al momento del sinistro: 320.000 euro

Valore del risarcimento per danno a terzi: 50.000 euro

Franchigia frontale: 500 euro

Tolleranza 10%: pari a 30.000 euro (valore di ricostruzione x 10%)

Risarcimento: il valore di ricostruzione al momento del sinistro è nella tolleranza prevista dalla polizza di 30.000 euro.

Importo liquidato: **50.000 (ammontare del danno a terzi) – 500 euro (franchigia)= 49.500 euro**

ART. 1.7 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il *territorio italiano.*

ART. 1.8 - FRANCHIGIA FRONTALE

Qualora venga espressamente richiamata la *franchigia* frontale, si precisa che la stessa opera su tutte le garanzie operanti.

ART. 1.9 - LIMITE AGGREGATO

Il limite aggregato annuo corrisponde a tre volte il *massimale* di "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato" indicato nel *modulo di polizza* e rappresenta la massima esposizione della *Compagnia* per tutti i *sinistri* di uno stesso *anno assicurativo*.

ESEMPIO OPERATIVITÀ DEL LIMITE AGGREGATO ANNUO

Anno assicurativo: data decorrenza polizza 10.01.2026 – data scadenza polizza 10.01.2027

Massimale RC proprietà del fabbricato: 500.000 euro.

Limite aggregato annuo dal 10.01.2026 al 10.01.2027: 1.500.000 euro

Sinistri n.	Data evento	Importo danno accertato	Importi danni cumulati	Importo liquidabile
1	15/02/2026	300.000 euro	300.000 euro	300.000 euro
2	10/05/2026	450.000 euro	750.000 euro	450.000 euro
3	28/09/2026	600.000 euro	1.350.000 euro	600.000 euro
4	12/12/2026	400.000 euro	1.750.000 euro	150.000 euro

Totale liquidato prima del sinistro numero 4
300.000 euro + 450.000 euro + 600.000 euro = **1.350.000 euro**

Aggregato annuo disponibile per il quarto sinistro
1.500.000 euro – 1.350.000 euro = **150.000 euro**

Importo quarto sinistro non liquidabile
400.000 euro (importo danno accertato) – 150.000 euro = 250.000 euro

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

Garanzia	*Scoperto*	*Franchigia / Minimo di Scoperto*					*Limite Indennizzo*
		AA	AC	AP	AR	UF	
Responsabilità da spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture *Art. 1.2 - Oggetto dell'assicurazione*	==	**250 euro** per **sinistro**					==

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate:

a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;

b) gli obblighi in caso sinistro;

c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

CHE OBBLIGHI HO

ART. 2.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il *Contraente* o l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla *Compagnia* tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il ***sinistro*** **deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* o da quando il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, precisando le circostanze dell'evento [▶ art.1913 del Codice civile].**

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [art. ▶ 1915 del Codice civile].

QUALI NORME REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI SINISTRI

ART. 2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**
La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dal Codice civile [▶ art. 1917 del Codice civile] e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.**
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 2.3 - PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di *assicurati*, il *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, per il danno cui si riferisce la *richiesta di risarcimento*, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più *assicurati* fra di loro.

Tuttavia, il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *assicurati*.

ART. 2.4 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento del risarcimento entro il termine di 90 giorni, sempreché la vicenda non sfoci in contenzioso o precontenzioso.

ART. 2.5 - BONUS FRANCHIGIA

La *Compagnia* non applica le *franchigie* del presente *modulo*, se il rischio assicurato con il presente *modulo* risulta alla data dell'evento privo di denunce relative a *sinistri* avvenuti nei due anni precedenti.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente *polizza* da parte del medesimo *Contraente*.

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1783 Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO**
Art. 1784 La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO**

Art. 1785 bis L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO**
Art. 1786 Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO**
Art. 1907 Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto	• **GLOSSARIO**
Art. 1913 L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1915 L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1917 Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 2094 È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.	• **GLOSSARIO**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 (articoli 625, 626, 649 Codice penale). Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico (articolo 814 Codice civile). Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625 del Codice penale, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).	• **GLOSSARIO**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *Polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
  Numero Verde: 800.909.650
  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511
  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it
  E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro, l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
  Numero Verde: 800.909.650
  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511
  E-mail: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it.
  E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

  Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *Polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese

Modulo Responsabilità civile dell'Attività

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L'AZIENDA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Azienda 360- Modulo Responsabilità Civile dell'attività**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Azienda 360 è l'assicurazione modulare che tutela la tua azienda e la tua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle tue specifiche esigenze, attraverso l'acquisto di specifici moduli di assicurazione. **Helvetia Azienda 360 - Modulo Responsabilità dell'attività** è il modulo assicurativo specificamente pensato per tutelare il patrimonio delle piccole e medie imprese dalle conseguenze di danni involontariamente causati a terzi nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché da richieste di risarcimento per rivalsa I.N.A.I.L./ I.N.P.S. per danni subiti dai propri collaboratori (a qualunque titolo).

Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione offre due forme di copertura assicurativa, alternative tra loro:

- assicurazione forma base;
- assicurazione forma completa.

Assicurazione forma base

- ✓ Copre i danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un evento verificatosi in relazione alla conduzione e/o alla proprietà dell'insediamento/i ovunque ubicato/i nel territorio italiano e/o verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività.
- ✓ L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, socio dell'Assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, per danni involontariamente cagionati a terzi.

Sono inoltre previste una serie di garanzie sempre operanti, alcune garanzie e condizioni particolari sempre operanti per settori di attività o tipologia di attività assicurata e delle garanzie aggiuntive acquistabili.

Assicurazione forma completa

- ✓ Oltre a quanto previsto nell'assicurazione forma base, è assicurata la responsabilità civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro per gli infortuni da essi sofferti.
- ✓ L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, socio dell'Assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, per danni involontariamente cagionati agli altri prestatori di lavoro, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime

È inoltre possibile estendere la copertura alle malattie professionali acquistando la garanzia aggiuntiva "malattie professionali".

Che cosa non è assicurato?

- × Aziende con sede legale fuori dal territorio della Repubblica italiana.
- × La responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate nel modulo di polizza.
- × la responsabilità:
  - × per fatti inerenti fabbricati non identificati nel modulo di polizza;
  - × per fatti inerenti fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica italiana.
- × Non sono considerati terzi:
  - × se l'Assicurato è una persona fisica: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
  - × se l'Assicurato è una persona giuridica:
  - × i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori con poteri di legale rappresentanza, e le persone che rientrano con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
  - × le società, le quali rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori e soci delle stesse.
  - × tutti coloro che rivestono la qualifica di prestatori di lavoro.
  - × altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative offerte dal Modulo Responsabilità civile dell'attività sono applicati scoperti e franchigie indicati nelle Condizioni di assicurazione e/o nel modulo di polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.
- ! L'assicurazione non comprende i danni:
  - ! da furto;
  - ! diversi da danni corporali e/o danni materiali e/o danni patrimoniali consequenziali
  - ! derivanti da fatti della vita privata;
  - ! derivanti dalla presenza e dall'uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
  - ! derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di ippodromi, cinodromi, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali e sport in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore;
  - ! derivanti dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari.

Dove vale la copertura?

Le garanzie del presente Modulo " Responsabilità civile dell'attività" sono operanti per i sinistri verificatisi:

- in tutto il mondo, con esclusione di U.S.A., Canada e Messico, a condizione che l'azienda abbia sede legale in Italia;
- in tutto il mondo in caso di viaggi d'affari, presentazione di prodotti o partecipazione a mostre, fiere, corsi di formazione.

L'assicurazione responsabilità civile della proprietà dei fabbricati vale per il territorio italiano.
L'assicurazione "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", comprese le MALATTIE PROFESSIONALI, è operante per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare.

In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio del prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in rate semestrali pur essendo dovuto comunque per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 ha durata annuale con tacito rinnovo.

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato sul modulo di polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso modulo di polizza come data di scadenza; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi dare disdetta al prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 mediante lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Non è possibile disdire i singoli Moduli: la disdetta opera per l'intero prodotto Helvetia Azienda 360.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, puoi recedere dal prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche alla Compagnia. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

Assicurazione *multirischi per l'azienda*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 – Modulo Responsabilità civile dell'attività

Data ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano di seguito le indicazioni utili per leggere nel dettaglio le coperture assicurative prestate.
I soggetti assicurati sono indicati all'articolo 1.1, pagina 10.
Assicurazione forma base
L'oggetto dell'assicurazione forma base è indicato all'articolo 1.2, pagine 10 e 11.
Le garanzie sempre operanti, le garanzie e condizioni particolari valide e sempre operanti in base al settore di attività, le condizioni particolari sempre operanti in base alla specifica attività assicurata, nonché le condizioni particolari valide se richiamate in polizza sono riportate agli articoli 1.3 - 1.4 - 1.5 e 1.7, pagine 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
Assicurazione forma completa
L'oggetto dell'assicurazione forma completa è indicato all'articolo 1.6, pagine 17 e 18.
È inoltre possibile personalizzare la copertura acquistando le garanzie aggiuntive di cui all'articolo 1.10, pagine 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
Le condizioni di operatività sono indicate agli articoli 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.15, pagine 25, 26 e 27.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono esclusi i danni:
- derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle dichiarate nel modulo di polizza;
- derivanti dall'esercizio dell'attività ricettiva in strutture all'aperto;
- derivanti dalla proprietà e/o gestione di piscine, strutture sportive, palestre, organizzazione di attività sportive;
- derivanti da trattamenti estetici, massaggi, cure termali, centri benessere e Beauty farm;
- derivanti da noleggio di biciclette ed altre attrezzature sportive;

- derivanti da attività di accompagnamento dei clienti in gite, escursioni e/o passeggiate organizzati dall'Assicurato;
- derivanti dall'attività di intrattenimento anche in cinematografi, teatri, centri ricreativi, culturali, discoteche, sale giochi;
- derivanti dalla proprietà o possesso di animali domestici, da cortile e di altri animali facenti parti di "fattorie didattiche" (per agriturismi);
- derivanti da attività ricettiva svolta da Agriturismi e Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast-food;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore;
- da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e di droni;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- di cui l'Assicurato Albergatore debba rispondere;
- alle cose trasportate all'esterno del perimetro dell'insediamento;
- alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da opere, cose o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- da detenzione od impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;
- cagionati da vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione e/o consegna a terzi;
- cagionati da difetto originario del prodotto;
- da cedimento o franamento del terreno solamente se direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive;
- conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di macchinari, attrezzature, impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- inerenti alle malattie derivanti da fumo passivo ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (O.G.M.);
- da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- da onde elettromagnetiche;
- da richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato, quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relative a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, mobbing (compreso il bossing), da straining, stalking, violazione di norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia;
- da malattie professionali;
- dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S), da prioni animali o comunque da patologie trasmesse dagli animali;
- da B.S.E. nelle sue forme e varianti;
- i danni derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), e alla Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlati.
- derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.);
- derivanti dall'uso di armi chimiche, biologiche, biochimiche, elettromagnetiche o nucleari.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano nelle tabelle i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie relativi alle coperture offerte:

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	AR	UF	
Danni da spargimento di acqua dovuto a rotture accidentali di tubature, trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati	==	250 euro per *sinistro*					==
Danni da detenzione di cani, anche da guardia, nell'ambito dell'*azienda*	==	250 euro per *sinistro*					==
Danni a veicoli a motore di *Prestatori di lavoro* e di Terzi, parcheggiati in spazi di pertinenza dell'*Insediamento*	==	250 euro per veicolo danneggiato					200.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento	==	250 euro per *sinistro*					200.000 per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	==	250 euro per *sinistro*					200.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a *cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate o rimorchiate	10%	500 euro per *sinistro*					50.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a *cose* di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, derivanti da *incendio* di cose di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute	==	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*

Danni a locali e *cose* di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, da cause diverse da *incendio*	==	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute nell'*Insediamento*	==	2.500 euro per *sinistro* riguardante *danni materiali* alle *cose* di terzi					50% del *Massimale* con il massimo di 1.000.000 euro
Danni a *cose* mobili di terzi in consegna e custodia o da lui detenute nell'*Insediamento*	10%	250 euro per *sinistro*					150.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a condutture e impianti sotterranei	10%	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni da scavo	10%	250 euro per *sinistro*					200.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni materiali e corporali a terzi da inquinamento non graduale	10%	500 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni da sospensione o interruzione di attività di terzi	10%	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni derivanti da sottrazione, perdita o distruzione *cose* portate dai Clienti nell'*insediamento*	==	100 euro per *sinistro*					€ 1.500 per singolo Cliente, con il massimo, per *sinistro* e *anno assicurativo*, di 15.000 euro.
Danni da errato trattamento dati personali	==	250 euro per *sinistro*					10.000 euro per *sinistro* ed *anno assicurativo*
Danni inerenti all'impiego di fitofarmaci (settore aziende agricole)	10%	250 euro per *sinistro*	==	==	==	==	75.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta (settore aziende agricole)	==	150 euro per *sinistro*	==	==	==	==	==
Postuma annuale (settore attività commerciali e produttive)	10%	==	250 euro per *sinistro*		==	==	250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Responsabilità civile smercio (settore attività ricettive)	==	==	==	==	==	==	10% del *massimale* R.C.T. indicato nel *modulo di polizza*, con il massimo di 250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a veicoli dei *clienti* in consegna e/o custodia (settore attività ricettive)	==	==	==	==	200 euro per *sinistro*	==	50.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	==	2.500 euro per ciascun *prestatore di lavoro*					*massimale* per singolo *prestatore di lavoro*
Commercio ambulante (attività commerciali).	10%	==	€ 250 per *sinistro*	==	==	==	==
Danni ai veicoli in consegna o custodia (attività commerciali e produttive)	10%	==	€ 250 per *sinistro e* veicolo danneggiato		==	==	75.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni immateriali (attività commerciali e produttive)	==	==	250 euro per *sinistro*		==	==	1.500 euro per *sinistro*, con il massimo di 7.500 euro per *anno assicurativo*
Danni a cose in lavorazione (attività commerciali e produttive)	10%	==	150 euro per *sinistro*		==	==	25.000 euro per sinistro e anno assicurativo
Postuma ai veicoli (attività commerciali e produttive)	10%	==	250 euro per *sinistro*		==	==	250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Postuma estesa per installatori, manutentori e riparatori (attività commerciali e produttive)	10%	==	250 euro per *sinistro*		==	==	250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni patrimoniali (attività commerciali e produttive)	10%	==	250 euro per *sinistro*		==	==	10.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a *cose* di proprietà dei *clienti* consegnate o non consegnate per sottrazione, distruzione o deterioramento (attività ricettive) Vale anche per ristoranti e agriturismi, eccezion fatta per i danni alle attrezzature sportive dei *clienti* riposte in locali adibiti a deposito, nonché per i danni conseguenti a lavatura, stiratura e smacchiatura.	10%	==	==	==	250 euro per ogni *sinistro* e *cliente* danneggiato, ridotto a 100 euro per i danni conseguenti a lavatura, stiratura e smacchiatura	==	- 7.500 euro per *sinistro* per *cose* consegnate all'albergatore - 2.500 euro per *sinistro* per *cose* portate dai *clienti* e non consegnate all'albergatore. - 1.500 euro per *sinistro* per attrezzature sportive dei *clienti* della *struttura ricettiva* riposte in locali adibiti a deposito. Nel caso di più *clienti* danneggiati da un unico evento il limite per *sinistro* e *anno assicurativo* è pari a: ▪ 100.000 euro, in caso di sottrazione e/o deterioramento di *cose*; ▪ 250.000 euro in caso di distruzione di *cose* in seguito a incendio, esplosione, scoppio.

Malattie professionali	==	2.500 euro per *sinistro*	*massimale* per singolo *prestatore di lavoro* e *sinistro* indicato in *polizza*

A chi è rivolto questo prodotto?

Il modulo si rivolge a clienti titolari di attività manifatturiere, produttive, commerciali, ricettive, agricole e di uffici, che desiderano proteggere proprio il patrimonio dalle conseguenze di danni involontariamente causati a terzi nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché da richieste di risarcimento per rivalsa INAIL/INPS per danni subiti dai propri collaboratori (a qualunque titolo).
Il prodotto può essere acquistato solo da chi è titolare di un conto corrente presso la Banca Distributrice.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia all'indirizzo: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it; PEC: reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	**Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.**
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	**Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 - Modulo Responsabilità civile dell'Attività

Assicurazione Responsabilità Civile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. CGA_IMNB005 - Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida contratti chiari e comprensibili del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360**, l'assicurazione modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze.
Con il presente **Modulo Responsabilità civile dell'attività**, può proteggere il suo patrimonio dalle conseguenze di danni involontariamente causati a terzi nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché da richieste di risarcimento per rivalsa I.N.A.I.L./ I.N.P.S. per danni subiti dai propri collaboratori (a qualunque titolo).
L'acquisto del presente Modulo è alternativo all'acquisto del "Modulo Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato".

Le sezioni previste sono:

	Glossario
	Responsabilità civile dell'attività
	Cosa fare in caso di sinistro

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.
Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e articoli;
- Carattere in **grassetto**: condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel glossario troverà le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno del modulo troverà alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di dare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nei box non ha valore contrattuale.

FOCUS ED APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e di punti di attenzione.

INDICE

GLOSSARIO **4**

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ **10**

CHI È ASSICURATO **10**

ART. 1.1 SOGGETTI ASSICURATI 10

COSA È ASSICURATO **10**

ART. 1.2 ASSICURAZIONE FORMA BASE 10

ART. 1.3 GARANZIE SEMPRE OPERANTI 11

ART. 1.4 GARANZIE E CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE E SEMPRE OPERANTI IN BASE AL SETTORE DI ATTIVITÀ 14

ART. 1.5 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI IN BASE ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ ASSICURATA 16

ART. 1.6 ASSICURAZIONE FORMA COMPLETA 17

ART. 1.7 CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE RICHIAMATE IN POLIZZA 18

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA **18**

ART. 1.8 ESCLUSIONI 18

ART. 1.9 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI 19

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA **20**

ART. 1.10 GARANZIE AGGIUNTIVE 20

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ **25**

ART. 1.11 OPERATIVITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE 25

ART. 1.12 REGOLA PROPORZIONALE 25

ART. 1.13 VALIDITÀ TERRITTORIALE 26

ART. 1.14 FRANCHIGIA FRONTALE 26

ART. 1.15 LIMITE RISARCIMENTO 26

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI **27**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **31**
CHE OBBLIGHI HO **31**
ART. 2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 31
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI **32**
ART. 2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA 32
ART. 2.3 PLURALITÀ DI ASSICURATI 32
ART. 2.4 RESPONSABILITÀ SOLIDALE 32
ART. 2.5 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO 32
ART. 2.6 BONUS FRANCHIGIA 32
NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **33**
CONTATTI UTILI **36**

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Modulo Responsabilità civile dell'attività** con il **significato loro attribuito da Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Addetti: i titolari dell'*azienda*, eventuali familiari coadiuvanti, *prestatori di lavoro* e chiunque altro presti la sua opera a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale stessa in base alle normative di volta in volta vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro (compresi stagisti e tirocinanti). **Sono esclusi gli *appaltatori*, *i sub appaltatori* e i loro dipendenti.**

Anno assicurativo: in caso di *polizza* di durata pari o inferiore a 1 anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della *polizza* stessa. In caso di *polizza* di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *polizza* e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.

Appaltatore, Subappaltatore: la persona fisica o giuridica a cui l'*Assicurato* ha commissionato o affidato l'esecuzione di lavori e/o servizi nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge di volta in volta vigenti in materia.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'*imprenditore* per l'esercizio dell'impresa identificata nel *modulo di polizza* [▶art. 2555 del Codice civile].

B

Bestiame: bovini (compresi bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, struzzi, sia sottotetto che all'aperto entro i confini dell'*insediamento* o sui pascoli (compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono), in fiere e mercati; nonché api con esclusione degli animali da pelliccia.

C

Cliente: persona regolarmente registrata, secondo la vigente normativa, che dispone dell'alloggio nella *struttura ricettiva* o dispone dell'area attrezzata per la sosta.

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Contenuto: l'insieme di:

- apparecchiature elettroniche (anche ad impiego mobile),
- arredamento dell'attività assicurata,
- arredamento domestico,
- attrezzature,
- cose speciali (non costituenti merci),
- foraggio (per la sezione furto relativamente al settore aziende agricole),
- programmi dell'utente e/o standard in licenza d'uso (non costituenti merci),
- macchinari,
- merci,
- scorte e prodotti (relativamente al settore aziende agricole),
- strumenti professionali (non costituenti merci),
- *valori* e *preziosi*.

Per le sole Attività ricettive, si intendono facenti parte del *contenuto* anche:

- le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili) portate dai *clienti*, consegnate e non consegnate;
- i *valori* dei *clienti* in genere, consegnati in custodia alla *struttura ricettiva*.

Si intendono espressamente esclusi:

- **enti rientranti nella definizione di *fabbricato*;**
- **veicoli a motore iscritti al P.R.A., natanti e aeromobili, qualora non costituiscano merci, tranne i macchinari e le attrezzature inerenti al Settore Aziende Agricole;**
- **enti oggetto di leasing se già coperti con altro contratto di assicurazione, salvo che sia diversamente indicato nel *modulo di polizza*.**

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la banca distributrice, che stipula il contratto di assicurazione con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

Cose: oggetti materiali e animali.

D

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle *condizioni di assicurazione*, senza tener conto di *franchigie* e *scoperti* né di limiti e sottolimiti massimi di *indennizzo* eventualmente previsti e prima dell'applicazione della *regola proporzionale*, ove applicabile.

Danno corporale: morte o lesioni personali e qualsiasi altro danno alla salute, compresi i *danni patrimoniali consequenziali*.

Danno indennizzabile: il *danno accertato* soggetto alla riduzione per effetto della *regola proporzionale*, ove prevista.

Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione o danneggiamento materiale di *cose* compresi i *danni patrimoniali consequenziali*.

Danno patrimoniale consequenziale: il pregiudizio economico conseguente a *canno corporale* o *danno materiale*.

Droni: dispositivi aerei a pilotaggio remoto dotato di multimotore, a qualunque scopo utilizzato, senza persone a bordo, dotato o meno di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo.

F

Fabbricati: tutte le opere edili (fondazioni incluse) di proprietà o in locazione, complete e/o in corso di costruzione e/o riparazione e/o aperte su uno o più lati, con i relativi fissi e infissi (Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aerazione del Fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione) e tutte le parti e opere murarie e di finitura, compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti e coibentazioni, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Fabbricato, il tutto relativo all'*insediamento*, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali:

- pavimentazione esterna diversa da quella naturale,
- fognature,
- tettoie, pensiline,
- banchine e dipendenze in genere (qualora sia garantito il Fabbricato di proprietà: compresi dehors esterni all'*insediamento*, ma posti nelle immediate vicinanze, utilizzati per l'espletamento dell'attività esercitata),
- cancelli e recinzioni,
- ascensori, montacarichi e scale mobili,
- impianti elettrici, idrici, igienici e sanitari,
- impianti completi di forza motrice,
- impianti fotovoltaici e solari termici e geotermici,
- impianti di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione,
- impianti di illuminazione,
- impianti telefonici e videocitofonici (e relativi apparecchi),
- impianti antifurto e antintrusione,

nonché

- qualsiasi impianto o installazione considerati immobili per natura e per destinazione con le relative condutture di adduzione e scarico.

È escluso il terreno sul quale sorgono i *fabbricati* stessi e quanto indicato nella definizione di *contenuto*.

Familiare coadiuvante: un parente (coniuge, convivente in unione civile, figli, fratelli, nipoti, parenti fino al 3° grado e affini entro il secondo grado) che lavora in modo abituale, continuativo e prevalente nell'impresa del titolare, dove garantiscono assistenza al titolare con un ruolo stabile, spesso senza stipendio fisso ma con diritto al mantenimento. È obbligato all'iscrizione alla gestione speciale INPS (artigiani/commercianti) e INAIL.

Fatturato: si intende il volume d'affari rilevabile dall'ultimo modello unico presentato o, qualora disponibile, dall'ultima comunicazione dati iva presentata.

Franchigia: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in cifra fissa, che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*; qualora nel contratto siano previsti importi massimi d'*indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo la *franchigia* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 del Codice penale].

I

Incendio: la combustione con fiamma di *cose* materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Imprenditore: il soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi [▶art. 2082 del Codice civile].

Indennizzo: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro* in base alle *condizioni di assicurazioni*, identificabile nel *danno indennizzabile* soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione:
1) di eventuali *scoperti* o *franchigie*, ove previsti;
2) di *limiti di indennizzo*, ove previsti.

Insediamento: il luogo in cui l'*imprenditore* svolge totalmente o parzialmente la propria attività - o il luogo in cui il *Contraente* detiene la proprietà dei beni - e identificabile dall'indirizzo dell'ubicazione dell'*azienda* o dagli altri riferimenti riportati nel *modulo di polizza.* Si intendono altresì compresi - ove presenti - centrali termiche, cabine elettriche, laboratori per ricerche, prove e collaudi, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale e assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'Insediamento; fanno parte dell'insediamento tutti i *fabbricati* o parti di

fabbricati e le dipendenze (anche se tra loro separati) goduti dall'*Assicurato*, nonché gli spazi coperti o all'aperto ad essi annessi ed utilizzati o a disposizione dell'*Assicurato* stesso. Relativamente ai Rischi Agricoli, per ubicazione dell'*azienda* si intendono anche terreni, appezzamenti e luoghi diversamente ubicati rispetto a quanto riportato sul *modulo di polizza*, purché di proprietà o in uso all'*Assicurato*.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).

L

Limite di indennizzo: massimo importo, dovuto dalla *Compagnia* per un singolo *sinistro* o, quando precisato, per più *sinistri* verificatisi in un periodo di tempo, a seconda di quanto indicato espressamente nel *modulo di polizza* o nelle *condizioni di assicurazione*.

M

Massimale: la somma fino alla cui concorrenza la *Compagnia* presta la garanzia.

Modulo: insieme delle garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle relative *Condizioni di assicurazione* specifiche riportate nel *Set informativo* ad esse dedicato.

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *parti* che riporta tutti i dati relativi al contratto di assicurazione.

N

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela con l'*Assicurato* risultanti dallo stato di famiglia, vale a dire il coniuge, il coniuge di fatto, i figli e gli ascendenti; gli altri parenti o affini dell'*Assicurato* stesso se stabilmente con lui conviventi.

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di *danno corporale* o *danno materiale*.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*, composto da *condizioni di assicurazione* e *modulo di polizza*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Prestatore di lavoro: il lavoratore con contratto di lavoro subordinato [▶ ai sensi dell'articolo 2094 del Codice civile], compresi stagisti e tirocinanti, ed in generale tutti quelli con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste da leggi o regolamenti.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Prodotto assicurativo modulare: prodotto assicurativo, costituito dall'insieme delle coperture offerte dai singoli *Moduli*, articolato e regolato dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e dalle *Condizioni di assicurazione* specifiche per i *Moduli* sottoscritti dal *Contraente*.

R

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *polizza* [▶art. 1907 del Codice civile].

Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti fattispecie, viene a conoscenza dell'*Assicurato*:

1) richiesta di risarcimento danni presentata da terzi all'*Assicurato*;
2) comunicazione con la quale il terzo manifesta all'*Assicurato* l'intenzione di richiedere il risarcimento;
3) la citazione o la chiamata in causa dell'*Assicurato* in relazione alle responsabilità oggetto dell'*assicurazione*;
4) qualsiasi circostanza di cui l'*Assicurato* venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'*Assicurato*.

Rischio: la possibilità che si verifichi il *sinistro*.

Scoperto: la parte di *danno indennizzabile*, espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di *indennizzo*, in caso di *sinistro* si procede alla liquidazione sottraendo l'importo corrispondente allo *scoperto* al *danno indennizzabile* prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Secondo rischio: tipologia di copertura che interviene solo dopo che un'altra polizza, detta "a primo rischio", ha già risarcito il danno fino al completo esaurimento del proprio massimale. La copertura a secondo rischio si attiva solo per la parte di danno in eccesso al massimale della polizza a primo rischio che risponde per prima.

Set informativo: insieme dei documenti da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione della *polizza*. Il Set informativo è composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" nonché dalle *Condizioni di assicurazione* di ciascun *Modulo* (comprensive di Glossario).

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Struttura ricettiva: strutture ricettive alberghiere e paralberghiere e strutture ricettive extralberghiere, come da glossario specifico.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana.

Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Elenco e definizione della tipologia di *strutture ricettive* assicurate dalla *polizza*

Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere

Bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale	Strutture ricettive a conduzione familiare, organizzate e gestite direttamente da privati in modo professionale; offrono alloggio e prima colazione nell'unità immobiliare messa a disposizione purché funzionalmente collegata e nella quale siano presenti spazi familiari di condivisione.
Hotel (albergo)	La Struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
Motel	Alberghi particolarmente attrezzati per soste di breve durata (automobili, T.I.R., imbarcazioni) e che forniscono alla propria clientela servizi di assistenza, riparazione e rifornimento di carburante.
Residenze turistico alberghiere	Residenze turistico alberghiere, dette anche alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi che, a differenza degli hotels, contestualmente al mero alloggio pernotta-mento, offrono alla clientela servizi accessori, come ad esempio l'uso autonomo della cucina in dotazione, in unità abitative arredate di uno o più locali.

Strutture ricettive extralberghiere

Alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica	Locali destinati ad alloggi ubicati in *fabbricati* rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge. **Si intendono esclusi i *fabbricati* destinati ad attività agricola**.
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	Camere con accesso indipendente, ubicate nello stesso complesso immobiliare in cui ha sede un esercizio di ristorazione e gestite in modo complementare dal medesimo titolare.
Esercizio di affittacamere a livello imprenditoriale	Strutture ricettive con camere, nelle quali oltre all'alloggio possono esser forniti anche servizi complementare, dislocate in più appartamenti mobiliati ma ubicate nello stesso stabile.
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico a livello imprenditoriale	Case o appartamenti offerti in affitto a turisti per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi. Arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, non offrono alcun servizio di tipo alberghiero e possono essere gestite sia in forma imprenditoriale che non **(fino ad un massimo di quattro unità abitative)** ovvero con una gestione non diretta affidata dai proprietari ad agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica esterne che, in tal caso, si occupano sia della promozione della struttura che della relativa locazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ

Le norme comuni da applicare al presente contratto sono indicate nel documento "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

L'assicurazione offre due forme alternative di copertura assicurativa:
- **Assicurazione forma Base;**
- **Assicurazione forma Completa.**

È possibile assicurare più ubicazioni in un'unica polizza?
Sì, fino a un massimo di **cinque ubicazioni**.
In caso di multiubicazione il" Modulo Responsabilità Civile dell'attività" sarà operante per tutte le ubicazioni.

CHI È ASSICURATO

ART. 1.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Assicurato è il *Contraente* e le persone delle quali deve rispondere.
Per le sole Aziende Agricole, in base allo status dell'*Assicurato* rispetto ai *fabbricati* dove si svolge l'attività identificata nel *modulo di polizza*, quest'ultimo è qualificato come:

a) *"PROPRIETARIO CONDUTTORE",* quando è la persona fisica o giuridica proprietaria dei beni aziendali e che gestisce direttamente l'*Azienda*;
b) "*PROPRIETARIO NON CONDUTTORE*", quando è la persona fisica o giuridica proprietaria dei beni aziendali di cui ha affidato la gestione ad altre persone;
c) "*CONDUTTORE NON PROPRIETARIO*, quando è la persona fisica o giuridica che gestisce direttamente l'*Azienda* senza essere proprietario dei beni aziendali.

Inoltre, se il *Contraente* è una persona fisica, l'*assicurazione* tutela anche il suo *nucleo familiare*.

COSA È ASSICURATO

ART. 1.2 - ASSICURAZIONE FORMA BASE

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità civile dell'Attività

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto e stabilito nel *modulo di polizza*, per quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per *danni corporali* o *danni materiali* involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di evento verificatosi in relazione alla conduzione e/o alla proprietà dell'*insediamento/i* ovunque ubicato/i nel *territorio italiano* e/o verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività indicata nel *modulo di polizza* (comprese quelle accessorie e/o complementari e/o sussidiarie, anche se svolte presso terzi) **non espressamente escluso ai sensi dell'art. 1.8 "Esclusioni" e/o non risarcibile a terzi identificati ai sensi dell'art. 1.9 "Soggetti non considerati Terzi"**. **Con riferimento agli Uffici l'*assicurazione* non comprende le *perdite patrimoniali* conseguenti a responsabilità**

inerenti all'attività professionale, eccezion fatta per quanto previsto al punto 31) - Errato trattamento dei dati personali dell'art. 1.3 "Garanzie sempre operanti".

Nei miei locali svolgo due Attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente nel modulo di polizza.

Art. 1.2.2 - Estensioni all'oggetto dell'assicurazione

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale di ciascun *prestatore di lavoro*, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, socio dell'*Assicurato* durante lo svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, per danni involontariamente cagionati alle persone considerate terzi in base alle *Condizioni di assicurazione*, **nel limite del *massimale* previsto per la R.C.T.**

Relativamente alle sole Aziende Agricole, si prende atto che per "persone delle quali o con le quali" l'*Assicurato* deve rispondere si intendono anche gli affittuari e loro dipendenti per fatti connessi all'esercizio dell'*azienda*.

ART. 1.3 - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

1. **Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori**
   Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, l'*assicurazione* è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
2. **Lavori in appalto/subappalto**
   L'*assicurazione* è operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'*Assicurato* per i danni cagionati a terzi dagli *appaltatori/subappaltatori* e dai loro *prestatori di lavoro* sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono per conto dell'*Assicurato* stesso i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'*assicurazione*. In relazione a detti lavori la garanzia comprende altresì la responsabilità civile delle medesime ditte subappaltatrici per danni cagionati a terzi.
   Inoltre, a seconda della qualifica che compete all'*Assicurato* in qualità di esercente e/o proprietario e/o conduttore, si specificano qui di seguito le principali garanzie automaticamente comprese.
3. **Proprietà dei *fabbricati* (compresi impianti, anche sportivi, al servizio degli stessi), delle relative aree di pertinenza** (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso e terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata nel *modulo di polizza*, **con esclusione dei danni derivanti da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali**.

   Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei *fabbricati*, **la garanzia è prestata con applicazione di una *franchigia* di 250 euro per ciascun *sinistro***.

   Se l'*assicurazione* riguarda *fabbricati* locati in leasing, la società di leasing è considerata *assicurato*; qualora invece l'*assicurazione* riguardi *fabbricati* di proprietà di terzi, il proprietario è considerato *Assicurato*.
4. **Lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei *fabbricati***.
   Qualora tali attività siano affidate a soggetti, non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.
5. **Lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei *fabbricati***, nella sua qualità di Committente di detti lavori, anche ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni **sempreché l'*Assicurato* abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni**. Sono comunque **esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione**.
6. **Esistenza di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni**, ovunque installati nel *territorio italiano*, **con esclusione dei danni alle opere ed alle *cose* sulle quali gli stessi sono fissati o installati**. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera nei confronti dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente.
7. **Esistenza di servizio di guardiania anche armata**; qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa ricadere sull'*Assicurato* nella sua qualità di committente.
8. **Organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative e gite aziendali.**
9. **Detenzione di cani anche da guardia nell'ambito dell'*azienda***.

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 250 euro.

10. **Gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande**; qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa ricadere sull'*Assicurato* nella sua qualità di committente.
11. **Servizi sanitari prestati all'interno dell'*insediamento***, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a *secondo rischio*.
12. **Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il *rischio* derivante dall'allestimento, proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand.
13. **Esistenza di officine, laboratori, cabine e linee elettriche, impianti di autolavaggio**, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'*azienda*.
14. **Organizzazione di visite guidate all'*azienda*, corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari**, presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'*azienda* stessa, anche presso terzi.
15. **Danni cagionati a veicoli a motore di terzi e di *prestatori di lavoro***, parcheggiati in spazi di pertinenza dell'*insediamento*, **con esclusione dei danni da *incendio*, *furto* nonché quelli conseguenti a mancato uso del veicolo danneggiato.**

    In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica la *franchigia* di 250 euro per veicolo danneggiato e in nessun caso risarcirà somma superiore, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 200.000.
16. **Danni cagionati a terzi da *prestatori di lavoro* in relazione alla guida** di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l'*Assicurato* sia chiamato a rispondere nella sua qualità di committente [▶art. 2049 del Codice civile]. ***L'assicurazione* è prestata purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'*Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione**. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e **non è considerato terzo il conducente del veicolo**. L'*assicurazione* vale a condizione che il conducente sia munito di regolare abilitazione alla guida.

    La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia causato il danno, fermo restando che la validità di questa estensione è subordinata all'operatività, al momento del *sinistro*, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
17. **Danni derivanti dalla partecipazione dell'*Assicurato* ad associazioni temporanee di imprese** (A.T.I.) e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opera a *secondo rischio* a favore del *Contraente* per la parte di responsabilità diretta e personale dell'*Assicurato* **con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con tali associazioni o società o consorzi**.
18. **Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e di rifornimento** di beni oggetto dell'attività, compresi i danni alle *cose* che si trovano nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni **con esclusione dei danni alle *cose* oggetto dell'attività esercitata.**

    In caso di *sinistro* riguardante danni materiali la *Compagnia* applica una *franchigia* di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 200.000.
19. **Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, compresi i danni alle *cose* che si trovano sui mezzi stessi, **con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso del mezzo danneggiato.**

    In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 200.000.
20. **Danni alle *cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate** o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari.

    In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 500 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 50.000.
21. **Danni, conseguenti a lavori eseguiti presso terzi** inerenti all'attività assicurata, a *cose* di terzi derivanti da *incendio* di *cose* di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute.

    In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 250.000.

22. **Danni, conseguenti a lavori eseguiti presso terzi** inerenti all'attività assicurata, arrecati ai locali dove si eseguono i lavori ed alle *cose* mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi e che per volume e/o peso non possono essere facilmente rimosse, derivanti da cause diverse dall'*incendio*.

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 250.000.

23. **Danni cagionati a terzi da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato*** o da lui detenute, nell'ambito dell'*insediamento* indicato nel *modulo di polizza*.

In caso di *Sinistro* riguardante *danni materiali* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 2.500 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo*, al 50% del *massimale* con il massimo di 1.000.000 euro.

La presente garanzia si intende operante a *secondo rischio* rispetto a quanto previsto nel Modulo Incendio alla garanzia aggiuntiva "RICORSO TERZI", se operante.

24. **Danni alle *cose* mobili di terzi** che si trovano nell'*insediamento* e che *l'Assicurato* ha **in consegna o custodia** o sono da lui detenute, **con esclusione dei danni a *preziosi* e *valori*.**

La presente garanzia non è operante:
- **per le *strutture ricettive***;
- **per i danni subiti dai veicoli in consegna e/o custodia durante le operazioni di rifornimento, lavaggio, revisione, manutenzione e/o riparazione, comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione degli pneumatici.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 150.000.

25. **Danni a condutture ed impianti sotterranei**.

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad 250.000 euro.

26. **Danni da scavo** anche dopo il reinterro e fino a 120 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente.

In caso di *sinistro* riguardante *danni materiali* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 200.000.

Sono comunque escluse le spese per rifare e/o riparare i lavori eseguiti.

27. **Danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento non graduale** con **esclusione dei danni alle specie ed agli habitat protetti dalla normativa nazionale e comunitaria.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 500 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *sinistro* e per anno assicurativo, ad euro 250.000.

28. **Danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *sinistro* risarcibile ai sensi delle presenti *condizioni di assicurazione*.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 250.000.

29. **Danni cagionati da uso autorizzato di armi**, fatto esclusivamente per la difesa personale, ritenuta legittima ai sensi della normativa vigente. Per uso autorizzato di armi si intende che l'*Assicurato* sia in possesso di regolare licenza di porto d'armi.

30. **Danni derivanti da sottrazione, perdita o distruzione o deterioramento delle *cose* portate dai clienti** nell'*insediamento* **con esclusione di *preziosi*, *valori* e veicoli a motore (e quanto in essi contenuto),** a parziale deroga dell'art. 1.8 "Esclusioni", lettera j).

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 100 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo cliente, ad euro 1.500 con il massimo, per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo*, di 15.000 euro.

La presente garanzia:
- **si intende operante qualora non siano acquistati i Moduli Incendio e/o Furto**;
- **non è operante per le *strutture ricettive***.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ

31. A parziale deroga dell'art. 1.8 "Esclusioni", lettera cc), **Danni cagionati a terzi** (compresi i *clienti*) per le sole *perdite patrimoniali* **in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* di 10.000 euro.

ART. 1.4 - GARANZIE E CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE E SEMPRE OPERANTI IN BASE AL SETTORE DI ATTIVITÀ

Ad integrazione di quanto previsto all'art.1.2 - "Assicurazione forma Base", si specificano qui di seguito le ulteriori garanzie automaticamente comprese in base all' attività assicurata indicata nel *modulo di polizza* e le relative limitazioni.

Le garanzie e le condizioni particolari del presente articolo riguardano entrambe le forme di copertura?

Sì, sono incluse sia nell'Assicurazione forma Base sia nell'Assicurazione forma Completa.

A. SETTORE AZIENDE AGRICOLE

1) **DANNI INERENTI A LAVORI DI COLTIVAZIONI AGRICOLE, FORESTALI E SILVICOLTURA**
L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti ai lavori di coltivazioni agricole, forestali e di silvicoltura comprese le lavorazioni connesse alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti dell'Azienda Agricola.

2) **DANNI DI DISSODAMENTO DI TERRENI, BONIFICA, DISBOSCAMENTO E TAGLIO DI PIANTE**
L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti ai lavori di dissodamento di terreni, di bonifica, di disboscamento e taglio di piante anche eseguiti in proprio.

3) **DANNI INERENTI ALL'IMPIEGO DI FITOFARMACI**
L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti all'impiego di fitofarmaci, **a condizione che i prodotti utilizzati siano composti esclusivamente da sostanze chimiche consentite dalla Legge.**

In caso di *sinistro* riguardante *danni materiali* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore, per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo*, ad euro 75.000.

4) **DANNI INERENTI ALL'IMPIEGO DI MACCHINE AGRICOLE**
L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti all'impiego di macchine agricole con relativi motori ed accessori usati sia per necessità dell'*azienda* e per conto terzi.

5) **DANNI INERENTI ALLA SOLA PROPRIETÀ DI MACCHINE AGRICOLE**
L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti alla proprietà, **escluso il *rischio* di impiego**, di macchine agricole con relativi motori ed accessori concesse ad uso gratuito a terzi.

6) **DANNI INERENTI ALL'ESISTENZA E L'ALLEVAMENTO DI *BESTIAME* (COMPRESA LA MONTA)**
L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti all'esistenza e l'allevamento di *bestiame* (compresa la monta), di animali da cortile e api, compreso il trasferimento ai pascoli e ai mercati.

Relativamente ai danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta, in caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 150 euro.

7) **DANNI INERENTI ALL'IMPIEGO DI ANIMALI PER LAVORI AGRICOLI E TRANIO VEICOLI**
L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'*Assicurato* per danni inerenti all'impiego di animali per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e *cose* per ragioni inerenti alla conduzione dell'*azienda*, compresi i *danni corporali* alle persone trasportate, **con esclusione dei danni al conducente**.

8) **R.C. VITA PRIVATA**
Nel caso in cui l'*Assicurato* sia una persona fisica e risieda nell'*azienda* indicata sul *modulo di polizza*, l'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile dell'*Assicurato* e del suo *nucleo familiare* in relazione a fatti della vita privata e per *sinistri* verificatisi nel Mondo intero (a parziale deroga dell'art. 1.13 - "Validità territoriale").
Sono altresì compresi i seguenti rischi:
- pratica di sport comuni;

- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'*Assicurato*, ivi compresi gli impianti;
- dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, (anche da fuoco e relative munizioni) nel rispetto delle norme vigenti al momento del *sinistro*, **esclusa l'attività venatoria.**

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni involontariamente causati a terzi da addetti ai servizi domestici, badanti, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

B. SETTORE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

1) POSTUMA ANNUALE

A parziale deroga dell'art. 1.8 "Esclusioni", lettera s), la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per danni cagionati a terzi dopo il compimento delle opere o dei lavori di installazione in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera **esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.**

La garanzia opera a condizione che:

- **tali opere o lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di durata del contratto e comunque iniziati successivamente alla data di effetto della presente estensione;**
- **il *sinistro* si sia verificato nei dodici mesi successivi alla data di compimento delle opere o dei lavori e comunque non oltre la data di scadenza del contratto**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.11 "Operatività temporale dell'Assicurazione";
- **il compimento delle opere o dei lavori risulti documentato da regolare fattura**,

e prende effetto dalla data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- consegna anche provvisoria delle opere o dei lavori di installazione in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera al committente;
- utilizzo/uso delle opere o dei lavori di installazione in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera secondo destinazione.

Per opere o lavori che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, qualora al compimento di ogni singola parte la stessa sia data in consegna o sia usata secondo destinazione, la garanzia opera solo per tale parte, **mentre non opera relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.**

La garanzia non comprende i danni:

a) **alle opere, agli impianti, attrezzature o *cose* installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione e rifacimento degli stessi;**
b) **da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;**
c) **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le opere o i lavori svolti sono destinati;**
d) **da mancato o intempestivo intervento manutentivo.**

Sono escluse le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del *sinistro*, salvo che dette ricerche, indagini e spese, siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia*.

In caso di *sinistro* riguardante *danni materiali* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 250.000.

C. SETTORE ATTIVITA' RICETTIVE

1) RESPONSABILITÀ CIVILE SMERCIO

In deroga all'esclusione indicata all'art. 1.8 "Esclusioni", lettera w) punto d), l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compreso l'acquirente), causati dalle *cose* vendute o somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**.
Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nell'ambito dell'attività svolta, durante l'attività promozionale o offerti in degustazione, l'*assicurazione* vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'*assicurazione* riguarda i danni verificatisi entro tre mesi dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza dell'*assicurazione*, da *cose* vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle *cose* stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

L'*assicurazione* non opera se l'*Assicurato* detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

L'*assicurazione* è prestata con il limite di risarcimento del 10% del *massimale* R.C.T. riportato nel *modulo di polizza* **con il massimo di 250.000 euro per *sinistro* ed *anno assicurativo*.**

Tale limite rappresenta anche il massimo esborso della *Compagnia* per *sinistro* in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle *cose* vendute originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente *polizza*.

2) DANNI AI VEICOLI DEI CLIENTI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA ALL'ASSICURATO

In deroga all'art. 1.3 - "Garanzie sempre operanti", punto 24), l'*assicurazione* comprende i danni ai veicoli dei *clienti* in consegna e/o custodia all'*Assicurato*, **a condizione che sia prevista ed eseguita la consegna delle chiavi del veicolo, in ogni caso con esclusione dei danni:**

- **durante la circolazione su strade ad uso pubblico o a questi equiparate;**
- **a motocicli se non custoditi o riposti in autorimesse o locali chiusi**
- **a veicoli e motoveicoli non debitamente chiusi a chiave o con chiavi inserite o poste all'interno del veicolo medesimo;**
- **derivanti da mancato uso.**

La presente garanzia aggiuntiva è prestata con l'applicazione di una *franchigia* pari a 200 euro per *sinistro*, e con un limite di risarcimento di 50.000 euro per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

3) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOGGETTI NON DIPENDENTI AL SERVIZIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni cagionati a terzi, compresi i *clienti*, derivanti dalla responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dell'*Assicurato* dei quali lo stesso si avvalga per servizi di intrattenimento e animazione, baby sitting, baby club (inteso come Circolo per bambini, spesso attrezzato per il loro accudimento e intrattenimento).
Sono compresi i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori affidati e dei danni subiti dai minori stessi **durante il tempo in cui sono affidati alla sorveglianza dei soggetti non dipendenti dei quali l'*Assicurato* si avvalga in forza di regolare contratto. Se il *sinistro* risulta risarcibile anche da altra copertura R.C.T., la presente garanzia opera solo per la parte di danno eccedente.**

ART. 1.5 - CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI IN BASE ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ ASSICURATA

Le garanzie e le condizioni particolari indicate in questo articolo riguardano entrambe le forme di copertura?

Sì, sono incluse sia nell'Assicurazione forma Base sia nell'Assicurazione forma Completa.

Le condizioni particolari indicate al presente articolo:

- prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo?
  No, non è previsto il pagamento di un premio aggiuntivo.
- sono sempre tutte incluse nella copertura assicurativa?
  No, sono incluse nella copertura di polizza solo se è stata assicurata la specifica attività.

EST - ESTETISTI

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni fisici provocati a terzi dall'applicazione di prodotti per la cura e la cosmesi del corpo **con esclusione di piercing e tatuaggi, a condizione che i trattamenti richiesti non richiedano controllo o sorveglianza medica e subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.**

FAR - FARMACIE

L'*assicurazione* è operante anche in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali svolti nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e del D.P.R. n. 309 del 09/10/1990 e successive modificazioni.

AGT - AGRITURISMO

L'*assicurazione* comprende anche l'attività agrituristica svolta dall'*Assicurato* (in modo complementare o esclusivo), nei modi e nei termini previsti dalle vigenti Leggi.

L'*assicurazione* non copre i danni:

a) **derivanti dall'esercizio di attività ricettiva;**
b) **a *valori* e *preziosi*.**

La garanzia comprende inoltre i rischi derivanti dai seguenti servizi:

- ristorante, bar, spacci, negozi;
- piscine, impianti sportivi (a parziale deroga dell'art. 1.8 "Esclusioni", lettera c). **L'*assicurazione* non opera per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'esercizio di ippodromi, cinodromi, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali e sport in cui è previsto l'uso di veicoli a motore**;
- baby parking, giochi e intrattenimento (**esclusi i gonfiabili**);
- equitazione (con la precisazione che la garanzia vale anche quando i cavalli siano condotti fuori dal recinto dell'*insediamento*) **con esclusione dei danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli**;
- autorimesse e parcheggi.

I partecipanti alle attività sportive sono considerati terzi **con esclusione dei *danni corporali* che possano cagionarsi fra di loro.**
Inoltre, l'*assicurazione* comprende i danni causati e/o subiti dai *clienti* quando partecipano ai lavori dell'Azienda Agricola (la copertura opera in *secondo rischio* in presenza di altra polizza, se il soggetto arreca un danno a terzi); **i *clienti* sono considerati terzi limitatamente al caso morte o lesioni gravi o gravissime [▶ art. 583 del Codice penale].**

ART. 1.6 - ASSICURAZIONE FORMA COMPLETA

Nell'Assicurazione forma Completa è incluso quanto previsto dall'Assicurazione forma Base".

Art. 1.6.1 - Assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto e stabilito nel *modulo di polizza*, di quanto egli sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i *prestatori di lavoro* per gli infortuni da essi sofferti.
L'*assicurazione* R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati presso l'*Assicurato* da altre aziende o con contratto di somministrazione **a condizione che i suddetti *prestatori di lavoro* operino nel rispetto delle normative di legge.**
La presente estensione è valida anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante ovvero dall'I.N.A.I.L. ai sensi del Codice civile.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di 2.500 euro per ciascun *prestatore di lavoro* infortunato con il massimo risarcimento di quanto indicato nel *modulo di polizza* per singolo *prestatore di lavoro*.

La validità dell'*assicurazione* è subordinata alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. Non costituisce, però, causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.

In caso di infortunio sul lavoro occorso:

a) agli *addetti* soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.,
b) agli *addetti* non soggetti all'obbligo I.N.A.I.L.,
c) a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all'attività imprenditoriale oggetto dell'*assicurazione*,

il *massimale* R.C.O. per *sinistro* e per *prestatore di lavoro* si applica sia per le richieste di risarcimento danni della persona lesa che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli Enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio I.N.A.I.L., S.S.N.) e ciò anche nel caso in cui i predetti soggetti dovessero essere considerati terzi.

1.6.2 - Estensione all'oggetto dell'assicurazione R.C.O.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun *prestatore di lavoro*, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, socio dell'*Assicurato* durante lo svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, per danni involontariamente cagionati agli altri *prestatori di lavoro*, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime [▶ art. 583 del Codice penale]**, **nei limiti previsti dalla garanzia R.C.O**.
Relativamente alle sole Aziende Agricole, si prende atto che per "persone delle quali o con le quali" l'*Assicurato* deve rispondere si intendono anche gli affittuari e loro dipendenti per fatti connessi all'esercizio dell'*azienda*.

ART. 1.7 - CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE RICHIAMATE IN POLIZZA (senza premio aggiuntivo)

CAM - COMMERCIO AMBULANTE (per Attività Commerciali)
Si prende atto che l'attività indicata nel *modulo di polizza* viene esercitata anche o esclusivamente in forma ambulante e l'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è espressamente autorizzato ad esercitare tale attività, **previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro per *sinistro*.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 1.8 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile dell'attività i danni:

a) **derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle dichiarate nel *modulo di polizza*.**
b) **derivanti dall'esercizio dell'attività ricettiva in strutture all'aperto;**
c) **derivanti dalla proprietà e/o gestione di piscine, strutture sportive, palestre, organizzazione di attività sportive;**
d) **derivanti da trattamenti estetici, massaggi, cure termali, centri benessere e Beauty farm;**
e) **derivanti da noleggio di biciclette ed altre attrezzature sportive;**
f) **derivanti dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari;**
g) **derivanti da attività di accompagnamento dei *clienti* in gite, escursioni e/o passeggiate organizzati dall'*Assicurato*;**
h) **derivanti dall'attività di intrattenimento anche in cinematografi, teatri, centri ricreativi, culturali, discoteche, sale giochi;**
i) **derivanti dalla proprietà o possesso di animali domestici, da cortile e di altri animali facenti parti di "fattorie didattiche" (per agriturismi);**
j) **da *furto*;**
k) **derivanti da fatti della vita privata;**
l) **derivanti da attività ricettiva svolta da Agriturismi e Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast-food;**
m) **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore;**
n) **da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e di *droni*;**
o) **da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
p) **di cui l'*Assicurato* Albergatore debba rispondere [▶ artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile];**
q) **alle *cose* trasportate all'esterno del perimetro dell'*insediamento*;**
r) **alle opere in costruzione e alle opere o *cose* sulle quali si eseguono i lavori;**
s) **cagionati da opere, *cose* o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;**
t) **da detenzione od impiego di esplosivi, non autorizzati ai sensi di legge;**
u) **cagionati da vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**

v) **cagionati da prodotti e *cose* dopo la loro messa in circolazione e/o consegna a terzi;**

w) **cagionati da difetto originario del prodotto,** salvo quelli inerenti:
   a. alla distribuzione e somministrazione di cibi e bevande in spacci aziendali, mense, bar e distributori automatici nell'ambito dell'*insediamento*;
   b. all'erogazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici noleggiati, qualora l'attività esercitata sia attinente;
   c. allo smercio di prodotti galenici, cosmetici e simili di produzione propria, somministrati o venduti nell'*insediamento* (intendendosi anche presso fiere, mercati ed esposizioni, nonché la vendita con consegna a domicilio) qualora l'attività esercitata sia Farmacia, Parafarmacia, Erboristeria;
   d. alla vendita o alla somministrazione di *cose* e lo smercio di generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'*insediamento* (intendendosi anche presso fiere, mercati ed esposizioni, nonché la vendita con consegna a domicilio).
   I danni causati dalle *cose* vendute devono verificarsi entro tre mesi dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della *polizza*, e durante il periodo di validità della garanzia.
   La presente estensione non opera per le *strutture ricettive*;

x) **da cedimento o franamento del terreno solamente se direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive;**

y) **conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di macchinari, attrezzature, impianti, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

z) **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**

aa) **inerenti alle malattie derivanti da fumo passivo ed in genere da insalubrità dei locali;**

bb) **derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (O.G.M.);**

cc) **diversi da *danni corporali* e/o *danni materiali* e/o *danni patrimoniali consequenziali;***

dd) **da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;**

ee) **da onde elettromagnetiche;**

ff) **da richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato, quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relative a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, mobbing (compreso il bossing), da straining, stalking, violazione di norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia;**

gg) **da malattie professionali;**

hh) **derivanti dalla presenza e dall'uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici;**

ii) **derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di ippodromi, cinodromi, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali e sport in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore;**

jj) **dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S), da prioni animali o comunque da patologie trasmesse dagli animali;**

kk) **da B.S.E. nelle sue forme e varianti;**

ll) **i danni derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), e alla Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlati.**

mm) **derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.);**

nn) **derivanti dall'uso di armi chimiche, biologiche, biochimiche, elettromagnetiche o nucleari.**

ART. 1.9 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione di Responsabilità Civile:

a) se l'*Assicurato* è una persona fisica: **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente**;

b) se l'*Assicurato* è una persona giuridica:
   - **i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori con poteri di legale rappresentanza, e le persone che rientrano con loro nei rapporti di cui al precedente punto a)**;
   - **le società, le quali rispetto all'*Assicurato*, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori e soci delle stesse;**

c) **tutti coloro i quali rivestono la qualifica di *prestatori di lavoro,*** salvo quanto previsto all'art. 1.6.2 "Estensione all'oggetto dell'assicurazione R.C.O.";

d) **altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*.**

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 1.10 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate nel *modulo di polizza*.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 1.8 - "Esclusioni", se non esplicitamente derogate.

Le garanzie aggiuntive attivabili in *polizza* sono quelle previste per il settore di attività del *Contraente*/ *Assicurato*.

Le garanzie e le condizioni particolari indicate all'art. 1.10.1 riguardano entrambe le forme di copertura?

Sì, se richiamate nel modulo di polizza sono operanti sia nell'Assicurazione forma Base sia nell'Assicurazione forma Completa.

Art. 1.10.1 - Garanzie aggiuntive per settori di attività

ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

1) DAV - DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA O CUSTODIA

A parziale deroga dell'art. 1.3 - "Garanzie sempre operanti", punto 24), la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni subiti dai veicoli in consegna e/o custodia durante le operazioni di rifornimento, lavaggio, revisione, manutenzione e/o riparazione, comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici, **purché avvenuti nell'ambito dell'*insediamento***. La garanzia comprende:

- la presa in consegna del veicolo per portarlo in officina e/o per riconsegnarlo presso l'abitazione (o altro recapito) del *Cliente*;
- la prova e/o il collaudo del veicolo (anche all'esterno dell'*insediamento*) sul quale sono stati effettuati i lavori oggetto dell'attività;

sempreché da ciò derivi una qualche responsabilità ai sensi di legge dell'*Assicurato* o delle persone delle quali lo stesso deve rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico (carro attrezzi e soccorso stradale) intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero del veicolo in stato di avaria e compresi i danni subiti dai veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Sono esclusi i danni:

- **alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazione;**
- **da mancato uso o disponibilità dei veicoli;**
- **alle *cose* che si trovano sui veicoli.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro per ogni veicolo danneggiato e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 75.000.

2) DIM - DANNI IMMATERIALI

A parziale deroga dell'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera cc) la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per *perdite patrimoniali* sofferte da terzi (acquirenti, distributori, clienti dell'*Assicurato*) a seguito di

errori dell'*Assicurato* di etichettatura, di confezionamento o di errore accidentale di imballaggio, che determinino la consegna di un prodotto:

- diverso da quello commissionato,
- in luogo diverso da quello convenuto.

La presente estensione di garanzia è operante alla condizione che:

- **gli errori di cui sopra siano stati svolti nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*;**
- **il *sinistro* sia stato denunciato nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*;**
- **l'*Assicurato* per tali danni non abbia altra copertura assicurativa.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica una *franchigia* di 250 euro e in nessun caso la *Compagnia* risarcisce somma superiore per singolo *sinistro* ad euro 1.500 e per *anno assicurativo* ad euro 7.500.

La garanzia non comprende le spese e gli oneri relativi al ritiro dei prodotti.

3) DCL - DANNI A COSE IN LAVORAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera r) la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni subiti dalle *cose* di terzi in lavorazione purché avvenuti nell'ambito dell'*insediamento* **con esclusione dei danni:**

- **alle parti direttamente oggetto di lavorazione;**
- **a veicoli;**
- **a *preziosi* e *valori*;**
- **da mancato uso o disponibilità della cosa danneggiata o distrutta.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 150 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 25.000.

4) PAV - POSTUMA AI VEICOLI

A parziale deroga dell'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera s) la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, rifornimento, manutenzione e/o riparazione su veicoli, **purché i lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* e il danno si sia verificato entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori stessi.**

Sono esclusi i danni:

- **da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti di ricambio da chiunque fabbricati;**
- **alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazione;**
- **da mancato uso o disponibilità dei veicoli.**

In caso di *sinistro* riguardante danni materiali a *cose* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 250.000.

5) PES - POSTUMA ESTESA PER INSTALLATORI, MANUTENTORI E RIPARATORI

A parziale deroga dell'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera s), la responsabilità civile dell'attività opera per le *richieste di risarcimento* relative a lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti - ai sensi del D.M. 37/2008 effettuati:

- **non oltre 5 anni prima della data di efficacia dell'*assicurazione***; qualora il *sinistro* fosse stato in garanzia nella polizza in vigore prima della presente *assicurazione* ma non più in garanzia a seguito della cessazione della polizza pregressa, **a condizione che:**
  - **le *richieste di risarcimento* vengano presentate per la prima volta all'*Assicurato* nel corso del periodo di efficacia della presente *assicurazione*,**
  - **l'*Assicurato* non sia a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento già al momento di stipulazione dell'*assicurazione*;**
  - **l'*Assicurato* per tali danni non abbia altra copertura assicurativa;**
  - **il *sinistro* sia accaduto e sia stato denunciato alla *Compagnia*** nei termini previsti dall'art. 1.11 - "Operatività temporale della assicurazione";

oppure

- **durante il periodo di efficacia della presente *assicurazione*.**

L'*assicurazione* non comprende i danni:

a) **alle opere, agli impianti, attrezzature o *cose* installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione e rifacimento degli stessi;**
b) **da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;**
c) **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le opere o i lavori svolti sono destinati;**
d) **da mancato od intempestivo intervento manutentivo.**

Sono escluse le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del *sinistro*, salvo che dette ricerche, indagini e spese, siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia*.

In caso di *sinistro* riguardante *danni materiali* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 250.000.

6) **DPA - DANNI PATRIMONIALI (acquistabile solo in presenza di PES - Postuma estesa per installatori, manutentori e riparatori)**

In deroga a quanto previsto dall'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera cc), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni cagionati a terzi dopo il compimento di lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera di impianti di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008 originati da:

- *furto* e/o *incendio* in seguito al mancato o anomalo funzionamento degli impianti d'allarme e/o di video sorveglianza e/o impianti e attrezzature di spegnimento;
- perdite occulte di acqua e/o gas in seguito al mancato o anomalo funzionamento degli impianti, quantificabili in base alla differenza tra l'importo della prima fattura emessa dall'*azienda* erogante successivamente al danno e quella antecedente, dedotto il normale consumo riscontrabile nello stesso periodo.

La presente garanzia opera a condizione che:

- **i lavori di cui sopra siano stati svolti nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*;**
- **l'evento dannoso si sia verificato entro 3 mesi dalla data di compimento dei lavori e che il *sinistro* sia stato denunciato nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*;**
- **l'*Assicurato* per tali danni non abbia altra copertura assicurativa.**

In caso di *sinistro* la *Compagnia* applica uno *scoperto* del 10% con il minimo di 250 euro e in nessun caso risarcisce somma superiore - per singolo *sinistro* e per *anno assicurativo* - ad euro 10.000.

ATTIVITÀ RICETTIVE

1) DCC – DANNI A COSE DI PROPRIETÀ DEI CLIENTI CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

A parziale deroga dell'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera p), l'*assicurazione* comprende i danni per i quali l'*Assicurato* sia responsabile verso i *clienti* [▶ artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile] per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *cose* consegnate o non consegnate.

Il limite di risarcimento per *cliente* danneggiato a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento non può essere maggiore dei rispettivi limiti:

- **per *cose* consegnate all'albergatore riposte e/o non riposte in mezzi di custodia (casseforti, cassette o armadi di sicurezza o corazzati), fino al massimo di euro 7.500 per *sinistro*;**
- **per *cose* portate dai *clienti* e non consegnate all'albergatore, fino al massimo di euro 2.500 per *sinistro*.**

Relativamente ad attrezzature sportive dei *clienti* della *struttura ricettiva* riposte in locali adibiti a deposito, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di 1.500 euro per *sinistro*.

Inoltre, qualora la *struttura ricettiva* offra, nell'ambito della propria attività, servizio di lavatura, stiratura, smacchiatura, la *Compagnia* risarcisce gli eventuali danni cagionati alle *cose* dei *clienti*, fino alla concorrenza, per singolo *cliente*, di 1.500 euro per *anno assicurativo*.

Per *valori* e *preziosi* la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in casseforti, cassette o armadi di sicurezza qualora la sottrazione avvenga con effrazione dei mezzi di custodia.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, **i componenti di un medesimo *nucleo familiare* sono considerati un unico *cliente*, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.**

Fermo quanto sopra indicato, **nel caso di più *clienti* danneggiati da un unico evento, il limite per *sinistro* ed *anno assicurativo* è pari:**

- **a 100.000 euro, in caso di sottrazione, danneggiamento e/o deterioramento;**
- **a 250.000 euro in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad *incendio*, esplosione, scoppio.**

L'*assicurazione* è prestata previa applicazione di uno *scoperto* del 10% dell'importo di ogni *sinistro*, per ogni *cliente* danneggiato, con il minimo di 250 euro, che si riduce a 100 euro per i danni conseguenti ai servizi di lavatura, stiratura, smacchiatura.

La garanzia non vale per:
- **veicoli e natanti in genere e *cose* in essi contenute;**
- ***cose* non consegnate trovatesi presso stabilimenti balneari e strutture ricettive all'aperto.**

2) DAS – DANNI DA PROPRIETÀ E/O GESTIONE DI PISCINE, STRUTTURE SPORTIVE, PALESTRE, ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE, NOLEGGIO BICICLETTE E ALTRE ATTREZZATURE SPORTIVE

In deroga all'art. 1.8 "Esclusioni", lettere c) ed e), l'*assicurazione* vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per danni cagionati a terzi, compresi i *clienti*, derivante dalla proprietà e/o gestione di piscine, anche coperte, palestre, strutture sportive quali, a titolo esemplificativo, campi da tennis anche coperti, campi da calcio e calcetto **purché ad esclusivo uso dei *clienti* dell'*Assicurato* e per attività non agonistiche e meramente amatoriali.** È compresa anche la responsabilità derivante dalla pratica di attività sportive anche al di fuori della struttura assicurata e le escursioni **ad eccezione di attività subacquee, equestri, scalate di rocce, percorsi su vie ferrate e ghiacciai comprese le scalate degli stessi.**

Relativamente al noleggio di biciclette, **l'*assicurazione* non comprende la responsabilità del conducente**.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà e/o gestione delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva **escluse le tribune in ogni materiale costruite.**

I *clienti* dell'*Assicurato* non sono considerati terzi tra di loro.

La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non ospiti delle strutture assicurate.

3) DTS – DANNI DA TRATTAMENTI ESTETICI, MASSAGGI, CURE TERMALI, BEAUTY FARM, CENTRI BENESSERE

In deroga all'art. 1.8 "Esclusioni", lettera d), l'*assicurazione* comprende i danni fisici derivanti direttamente dalla applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.
La garanzia assicurativa opera a condizione che l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della copertura assicurativa ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della *polizza*.
L'efficacia della garanzia assicurativa è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'attività da essi svolta.

La garanzia assicurativa non comprende:
- **la responsabilità civile e professionale derivante all'*Assicurato* per fatto di personale medico e paramedico dipendente e non, operante all'interno della struttura;**
- **i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'*Assicurato*;**

- **i danni conseguenti a patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati.**

Art. 1.10.2 – Garanzie aggiuntive "Assicurazione forma Completa"

La garanzia aggiuntiva malattie professionali è acquistabile in entrambe le forme di assicurazione?

No, è acquistabile solo se viene scelta l'Assicurazione forma Completa.

1) MAL - MALATTIE PROFESSIONALI

Ad integrazione di quanto indicato al precedente art. 1.6 - "Assicurazione forma Completa", e a parziale deroga dell'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera gg), l'*assicurazione* Responsabilità Civile verso i *prestatori di lavoro* è estesa al *rischio* di Malattie Professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. (malattie professionali tabellate) o dalla giurisprudenza di legittimità, **con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" - cd. "mobbing".**

L'*assicurazione* è operante a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della *polizza* e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* e che si manifestino al più tardi entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima è precedente alla data di cessazione della garanzia. Se la presente *assicurazione* è emessa, senza soluzione di continuità, in sostituzione di altra *polizza* sottoscritta con la *Compagnia* per il medesimo *rischio* e con la presente garanzia, la data di effetto della *polizza* sostituita deve intendersi come data di effetto anche della presente garanzia.

Il *massimale* R.C.O. per *sinistro* e per singolo *prestatore di lavoro* indicato nel *modulo di polizza* rappresenta la massima esposizione della *Compagnia*:
- **per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**
- **per più danni verificatisi in uno stesso *anno assicurativo*.**

La garanzia non vale per:
- **quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale già indennizzata o indennizzabile;**
- **le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato***. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei ai fini della prevenzione del danno.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di 2.500 euro per *sinistro*.

1.10.3 – Garanzie aggiuntive per "Agriturismi" e "Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast-food, rosticcerie, gastronomie, compreso catering"

1) **DAR – DANNI DA ATTIVITÀ RICETTIVA (ALLOGGI)**

In deroga all'esclusione prevista all'art. 1.8 - "Esclusioni", lettera l) e all'esclusione presente nella condizione particolare AGT - AGRITURISMO, lett. a) di cui all'art. 1.5 - "Condizioni particolari sempre operanti in base al settore di attività", l'*assicurazione* è estesa all'attività ricettiva svolta dall'*azienda* assicurata nei modi e nei termini previsti dalle Leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli ospiti.

L'*assicurazione* vale per i rischi derivanti:
- dalla proprietà e/o conduzione dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività;

- nonché per i danni causati e/o subiti dalle persone ospitate.

Il limite di risarcimento per cliente danneggiato a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento non può essere maggiore dei rispettivi limiti:
- **per *cose* consegnate riposte e/o non riposte in mezzi di custodia (casseforti, cassette di sicurezza), fino al massimo di euro 7.500 per *sinistro*;**
- **per cose portate dai clienti e non consegnate, fino al massimo di euro 2.500 per *sinistro*.**

Per *valori* e *preziosi* la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in casseforti o cassette di sicurezza qualora la sottrazione avvenga con effrazione dei mezzi di custodia.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, **i componenti di un medesimo *nucleo familiare* sono considerati un unico cliente, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.**

Fermo quanto sopra indicato, **nel caso di più clienti danneggiati da un unico evento il limite per *sinistro* ed *anno assicurativo* è pari a:**
- **100.000 euro, in caso di sottrazione, danneggiamento e/o deterioramento di *cose*;**
- **250.000 euro in caso di distruzione e/o deterioramento di *cose* in seguito a *incendio*, esplosione, scoppio.**

L'*assicurazione* è prestata previa applicazione di uno *scoperto* del 10% dell'importo di ogni *sinistro*, per ogni cliente danneggiato, con il minimo di 250 euro.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 1.11 - OPERATIVITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* e denunciati alla *Compagnia* entro un anno dalla cessazione di quest'ultima salvo dove diversamente regolato, fermo restando che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha presentato *richiesta di risarcimento* all'*Assicurato* o ha promosso contro di questo l'azione.

In particolare, relativamente alla Garanzia Aggiuntiva MAL - MALATTIE PROFESSIONALI, l'*assicurazione* vale per le *richieste di risarcimento* presentate all'*Assicurato* relative a fatti colposi commessi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* ed a condizione che le malattie si manifestino o che siano denunciate in data posteriore a quella della stipulazione della *polizza*, ma non oltre i 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima è precedente alla data di cessazione della garanzia.

ART. 1.12 - REGOLA PROPORZIONALE

Quali sono i parametri di riferimento per il calcolo del premio di polizza?

In base al tipo di attività svolta i parametri sono i seguenti:
- Attività Commerciali e Produttive: **fatturato**;
- Uffici e studi professionali: **numero addetti**;
- Aziende Agricole: **numero ettari**;
- Attività Ricettive: **numero posti letto**.

Il *premio* di *polizza* è determinato sulla base del valore attribuito al parametro di riferimento riportato sul *modulo di polizza*. Se tale valore aumenta, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare immediatamente la *Compagnia* che provvede all'adeguamento del *premio*.
Se in corso di contratto l'*Assicurato* non comunica le variazioni in aumento di tale valore, la *Compagnia*, in caso di *sinistro*, provvede a ricalcolare il risarcimento in proporzione al rapporto tra il valore del parametro dichiarato e quello accertato.

La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della *regola proporzionale* solo se il valore del parametro di riferimento accertato al momento del *sinistro*, rispetto al valore dichiarato al momento dell'emissione della *polizza*, superi al massimo
- del 20% l'ammontare del *fatturato* per le Attività Commerciali e Produttive;
- di 2 unità il numero degli *addetti* per gli Uffici e gli studi professionali;
- di 1 unità il numero di ettari per le Aziende Agricole;

- del 10% (arrotondato per difetto) il numero di posti letto per le Attività Ricettive, fermo restando che se il numero di posti letto dichiarati è inferiore a 10 unità il limite di tolleranza è comunque conteggiato a partire da 10 unità.

Applicazione della regola proporzionale e tolleranza.
Esempio 1: Attività produttiva
Fatturato dichiarato nel modulo di polizza: 500.000 euro
Importo fatturato accertato al momento del sinistro: 950.000 euro
Importo del danno a terzi: 300.000 euro
Franchigia frontale: 250 euro
Tolleranza 20%: pari a 100.000 euro (fatturato dichiarato x 20%)
Risarcimento: sarà calcolato in base alla proporzione tra importo del fatturato dichiarato e importo effettivo del fatturato accertato al momento del sinistro, tenendo conto della tolleranza:
600.000 / 950.000 x 300.000 (importo del danno a terzi) - 250 (franchigia) = 189.223 euro

ART. 1.13 - VALIDITÀ TERRITTORIALE

L'assicurazione Responsabilità Civile dell'attività è operante per i *sinistri* verificatisi:

- in tutto il mondo, **con esclusione di U.S.A., Canada e Messico**, a condizione che l'*azienda* abbia sede legale in Italia;
- in tutto il mondo in caso di viaggi d'affari, presentazione di prodotti o partecipazione a mostre, fiere, corsi di formazione.

L'assicurazione responsabilità civile della proprietà dei *fabbricati* vale per il *territorio italiano.*
L'assicurazione "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", comprese le MALATTIE PROFESSIONALI, è operante per i *sinistri* verificatisi in tutto il mondo.

ART. 1.14 - FRANCHIGIA FRONTALE

Qualora venga espressamente richiamata la franchigia frontale, si precisa che la stessa opera su tutte le garanzie previste dalla copertura "Responsabilità Civile verso Terzi", diventando anche minimo di scoperto per quelle garanzie che lo prevedono con importo inferiore.

ESEMPIO OPERATIVITÀ FRANCHIGIA FRONTALE
Anno assicurativo: data decorrenza polizza 10.01.2026 – data scadenza polizza 10.01.2027
Massimale Responsabilità Civile verso terzi: 500.000 euro**.**
Sinistro: Rottura accidentale di una tubazione del gas durante dei lavori di recinzione
Danno a terzi: 8.000 euro.
Limite di indennizzo per singolo sinistro e anno assicurativo: 200.000 euro.
Franchigia frontale nel modulo di polizza: 1.500 euro
Scoperto garanzia danni a condutture ed impianti sotterranei: 10% con il minimo di 250 euro

Poiché 1.500 euro (**franchigia frontale**) è maggiore di 250 euro (**minimo di scoperto**)**, la franchigia frontale diventa il nuovo minimo di scoperto.**

Indennizzo corrisposto all'assicurato : 8.000 (**danno a terzi**) – 1.500 euro (**franchigia frontale**) = **6.500 euro**

ART. 1.15 - LIMITE RISARCIMENTO

Il limite aggregato annuo corrisponde a tre volte il *massimale* di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e rappresenta la massima esposizione della *Compagnia* per tutti i *sinistri* di uno stesso *anno assicurativo*.
In caso di *sinistro* che riguardi contemporaneamente le garanzie "Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)" e "Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)", l'importo massimo che la *Compagnia* è tenuta a corrispondere per il *sinistro* non potrà superare il *massimale* della garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)".

ESEMPIO OPERATIVITÀ DEL LIMITE AGGREGATO ANNUO

Anno assicurativo: data decorrenza polizza 10.01.2026 – data scadenza polizza 10.01.2027

Massimale Responsabilità Civile verso terzi: 500.000 euro.

Limite aggregato annuo dal 10.01.2026 al 10.01.2027: 1.500.000 euro

Sinistri n.	Data evento	Importo danno accertato	Importi danni cumulati	Importo liquidabile
1	15/02/2026	300.000 euro	300.000 euro	300.000 euro
2	10/05/2026	450.000 euro	750.000 euro	450.000 euro
3	28/09/2026	600.000 euro	1.350.000 euro	600.000 euro
4	12/12/2026	400.000 euro	1.750.000 euro	150.000 euro

Totale liquidato prima del sinistro numero 4
300.000 euro + 450.000 euro + 600.000 euro = **1.350.000 euro**

Aggregato annuo disponibile per il quarto sinistro
1.500.000 euro – 1.350.000 euro = **150.000 euro**

Importo quarto sinistro non liquidabile
400.000 euro (importo danno accertato) – 150.000 euro = 250.000 euro

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

Garanzia	*Scoperto*	*Franchigia* / Minimo di Scoperto €					*Limite Indennizzo*
		AA	AC	AP	AR	UF	
Danni da spargimento di acqua dovuto a rotture accidentali di tubature, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - Proprietà dei fabbricati, punto 3*	==	250 euro per *sinistro*					==
Danni da detenzione di cani, anche da guardia, nell'ambito dell'*azienda* *Art. 1.3 – Garanzie sempre operanti - punto 9*	==	250 euro per *sinistro*					==
Danni a veicoli a motore di *Prestatori di lavoro* e di Terzi, parcheggiati in spazi di pertinenza dell'*Insediamento* *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti – punto 15*	==	250 euro per veicolo danneggiato					200.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti – punto 18*	==	250 euro per *sinistro*					200.000 per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti – punto 19*	==	250 euro per *sinistro*					200.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a *cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate o rimorchiate *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 20*	10%	500 euro per *sinistro*					50.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a *cose* di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, derivanti da *incendio* di cose di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 21*	==	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ

Garanzia	Scoperto	*Franchigia* / Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	AR	UF	
Danni ai locali e a *cose* di terzi, conseguenti a lavori presso terzi, derivanti da cause diverse dall'*incendio* *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 22*	==	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute nell'*Insediamento* *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 23*	==	2.500 euro per *sinistro* riguardante *danni materiali* alle *cose* di terzi					50% del *Massimale* con il massimo di 1.000.000 euro
Danni a *cose* mobili di terzi in consegna e custodia o da lui detenute nell'*Insediamento* *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 24*	10%	250 euro per *sinistro*					150.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a condutture e impianti sotterranei *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 25*	10%	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni da scavo *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 26*	10%	250 euro per *sinistro*					200.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni materiali e corporali a terzi da inquinamento non graduale *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 27*	10%	500 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni da sospensione o interruzione di attività di terzi *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 28*	10%	250 euro per *sinistro*					250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni derivanti da sottrazione, perdita o distruzione *cose* portate dai Clienti nell'*insediamento* *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 30*	==	100 euro per *sinistro*					1.500 euro per singolo Cliente, con il massimo, per *sinistro* e *anno assicurativo*, di 15.000 euro.
Danni da errato trattamento dati personali *Art. 1.3 - Garanzie sempre operanti - punto 31*	==	250 euro per *sinistro*					10.000 euro per *sinistro* ed *anno assicurativo*
Danni inerenti all'impiego di fitofarmaci (settore aziende agricole) *Art. 1.4 – Garanzie e condizioni particolari valide e sempre operanti i base al settore di attività – Settore A), punto 3)*	10%	250 euro per *sinistro* riguardante *danni materiali*	==	==	==	==	75.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta (settore aziende agricole) *Art. 1.4 – Garanzie e condizioni particolari valide e sempre operanti i base al settore di attività – Settore A), punto 6)*	==	150 euro per *sinistro*	==	==	==	==	==
Postuma annuale (settore attività commerciali e produttive) *Art. 1.4 – Garanzie e condizioni particolari valide e sempre operanti i base al settore di attività – Settore B), punto 1)*	10%	==	250 euro per *sinistro* riguardante *danni materiali*		==	==	250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Responsabilità civile smercio (settore attività ricettive) *Art. 1.4 – Garanzie e condizioni particolari valide e sempre operanti i base al settore di attività – Settore C), punto 1)*	==	==	==	==	==	==	10% del *massimale* R.C.T. indicato nel *modulo di polizza*, con il massimo di 250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ

Garanzia	Scoperto	*Franchigia* / Minimo di Scoperto €					Limite Indennizzo
		AA	AC	AP	AR	UF	
Danni a veicoli dei *clienti* in consegna e/o custodia (settore attività ricettive) Art. 1.4 - *Garanzie e condizioni particolari valide e sempre operanti i base al settore di attività – Settore C), punto 2.*	==	==	==	==	200 euro per *sinistro*	==	50.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro *Art. 1.6 - Assicurazione forma Completa (R.C.O.)*	==	2.500 euro per ciascun *prestatore di lavoro*					*massimale* per singolo *prestatore di lavoro* indicato nel *modulo di polizza*
Commercio ambulante (attività commerciali) *Art. 1.7 – Condizioni particolari valide se richiamate in polizza (senza premio aggiuntivo).*	10%	==	250 euro per *sinistro*	==	==	==	==
Danni ai veicoli in consegna o custodia (attività commerciali e produttive) *Art. 1.10.1 – Garanzie aggiuntive per settori di attività*	10%	==	250 euro per *sinistro e* per ogni veicolo danneggiato		==	==	75.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni immateriali (attività commerciali e produttive) *Art. 1.10.1 – Garanzie aggiuntive per settori di attività*	==	==	250 euro per *sinistro*		==	==	1.500 euro per *sinistro*, con il massimo di 7.500 euro per *anno assicurativo*
Danni a cose in lavorazione (attività commerciali e produttive) *Art. 1.10.1 – Garanzie aggiuntive per settori di attività*	10%	==	150 euro per *sinistro*		==	==	25.000 euro per sinistro e anno assicurativo
Postuma ai veicoli (attività commerciali e produttive) *Art. 1.10.1 – Garanzie aggiuntive per settori di attività*	10%	==	250 euro per *sinistro*		==	==	250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Postuma estesa per installatori, manutentori e riparatori (attività commerciali e produttive) *Art. 1.10.1 – Garanzie aggiuntive per settori di attività*	10%	==	250 euro per *sinistro*		==	==	250.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni patrimoniali (attività commerciali e produttive) *Art. 1.10.1 – Garanzie aggiuntive per settori di attività*	10%	==	250 euro per *sinistro*		==	==	10.000 euro per *sinistro* e *anno assicurativo*
Danni a *cose* di proprietà dei *clienti* consegnate o non consegnate per sottrazione, distruzione o deterioramento (attività ricettive) *Art. 1.10.1 - Garanzie aggiuntive per settori di attività*	10%	==	==	==	250 euro per ogni *sinistro* e *cliente* danneggiato, ridotto a 100 euro per i danni conseguenti a lavatura, stiratura e smacchiatura	==	- 7.500 euro per *sinistro* per *cose* consegnate all'albergatore riposte e/o non riposte in mezzi di custodia. - 2.500 euro per *sinistro* per *cose* portate dai *clienti* e non consegnate all'albergatore. - 1.500 euro per *sinistro* per attrezzature sportive dei *clienti* della *struttura ricettiva* riposte in locali adibiti a deposito. Nel caso di più *clienti* danneggiati da un unico evento il limite per *sinistro* ed *anno assicurativo* è pari a: ▪ 100.000 euro, in caso di sottrazione, danneggiamento

Garanzia	*Scoperto*	*Franchigia* / Minimo di Scoperto €					*Limite Indennizzo*
		AA	AC	AP	AR	UF	
							e/o deterioramento di *cose*; ▪ 250.000 euro in caso di distruzione e/o deterioramento di *cose* in seguito a incendio, esplosione, scoppio.
Malattie professionali *Art. 1.10.2 - Garanzie aggiuntive "Assicurazione forma completa"*	==	2.500 euro per *sinistro*					*massimale* per singolo *prestatore di lavoro* e *sinistro* indicato nel *modulo di polizza*

Art. 1.10.1 - Garanzie aggiuntive per settori di attività - "Agriturismi" e "Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde. Fast-food, rosticcerie, gastronomie, compreso catering"

Garanzia	*Scoperto* - Minimo di scoperto	*Limite Indennizzo*
Danni a *cose* di proprietà dei clienti consegnate o non consegnate per sottrazione, distruzione o deterioramento *1.10.3 – Garanzie aggiuntive per "Agriturismi" e "Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast-food, rosticcerie, gastronomie, compreso catering"", punto 1).*	Scoperto 10% - con minimo di 250 euro per *sinistro* e cliente danneggiato	- 7.500 euro per *sinistro* per *cose* consegnate riposte e/o non riposte in mezzi di custodia. - 2.500 euro per *sinistro* per *cose* portate dai clienti e non consegnate. Nel caso di più clienti danneggiati da un unico evento il limite per *sinistro* ed *anno assicurativo* è pari a: ▪ 100.000 euro, in caso di sottrazione, danneggiamento e/o deterioramento di *cose*; ▪ 250.000 euro in caso di distruzione e/o deterioramento di *cose* in seguito a incendio, esplosione, scoppio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate:
a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
b) gli obblighi in caso sinistro;
c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

CHE OBBLIGHI HO

ART. 2.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 2.1.1 - Obblighi al momento del *sinistro*

L'*Assicurato* in caso di *Sinistro* deve darne avviso all'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* [▶ai sensi dell'art. 1913 Codice civile], nei seguenti tempi:

- per le garanzie "Responsabilità Civile verso Terzi derivante dall'Esercizio e/o Conduzione e/o Proprietà dell'Impresa" **entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza**;
- per la garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (**escluse "Malattie Professionali"**) **entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** e soltanto:
  - nel caso di presenza di lesioni gravi o gravissime **[▶ art. 583 del Codice penale]**;
  - qualora abbia luogo inchiesta, penale o amministrativa, da parte degli organi competenti;
  - nel caso di ricevimento di un'effettiva *richiesta di risarcimento* o comunicazione di preavviso in tal senso da parte del danneggiato o di terzi;
- per le Malattie Professionali rientranti in garanzia, **senza ritardo da quando ne ha avuto conoscenza, nonché deve far seguito, con la massima tempestività, con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.**

Per avvisare l'*intermediario* o la *Compagnia*, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono fare denuncia scritta compilando il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

Numero Verde
800.909.650

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sotto indicati

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia deve essere inoltrata tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice civile].

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 2.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**
La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dal Codice civile [▶ art. 1917 Codice civile] e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.**
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 2.3 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, per il danno cui si riferisce la *richiesta di risarcimento*, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più *assicurati* fra di loro. Tuttavia, il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *assicurati*.

ART. 2.4 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato*, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese o persone.

ART. 2.5 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento del risarcimento entro il termine di 90 giorni, sempreché la vicenda non sfoci in contenzioso o precontenzioso.

ART. 2.6 - BONUS FRANCHIGIA

La *Compagnia* non applica le *franchigie* del presente *modulo*, se il rischio assicurato con il presente *modulo* risulta alla data dell'evento privo di denunce relative a *sinistri* avvenuti nei due anni precedenti, fermi gli eventuali *scoperti* eventualmente previsti nelle singole garanzie.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente *polizza* da parte del medesimo *Contraente*.

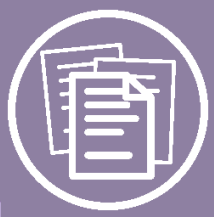

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1783 Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ**
Art. 1784 La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTVITÀ**
Art. 1785 bis L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ**

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE

Art. 1786 Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ**
Art. 1907 Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.	• **GLOSSARIO**
Art. 1913 L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1915 L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1917 Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 2049 I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ**
Art. 2094 È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.	• **GLOSSARIO**
Art. 2082 È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.	• **GLOSSARIO**
Art. 2555 L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.	• **GLOSSARIO**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 583 La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ** • **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 624 Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 (articoli 625, 626, 649 Codice penale). Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico (articolo 814 Codice civile). Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625 del Codice penale, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).	• **GLOSSARIO**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *Polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
  Numero Verde: 800.909.650
  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511
  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it
  E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro, l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
  Numero Verde: 800.909.650
  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511
  E-mail: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it.
  E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

  Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *Polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese
Modulo Responsabilità civile professionale

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L'AZIENDA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Azienda 360- Modulo Responsabilità Professionale**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Azienda 360 è il prodotto assicurativo modulare che tutela la tua azienda e la tua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle tue specifiche esigenze, attraverso l'acquisto di specifici moduli di assicurazione. Helvetia Azienda 360 - Modulo Responsabilità civile professionale è il modulo assicurativo appositamente pensato per i liberi professionisti (o per i professionisti di uno studio associato), appartenenti a uno dei settori previsti dal prodotto assicurativo Helvetia Azienda 360, che desiderano tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi, soprattutto ai clienti, nello svolgimento delle prestazioni professionali.
Le attività professionali assicurabili sono le seguenti:

- Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro;
- Studi multiprofessione giuridico economici ove lavorano professionisti che svolgono le suddette attività;
- Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti industriali;
- Studi multiprofessione tecnici ove lavorano professionisti che svolgono le suddette attività;
- Periti agrari, agronomi e agrotecnici;
- Amministratori di condominio.

Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto stesso.

Che cosa è assicurato?

✓ Con questo modulo si tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi per danni di cui sia civilmente responsabile, cagionati nell'esercizio dell'attività professionale descritta nel modulo di polizza. La garanzia è prestata su base "claims made", vale a dire che la Compagnia risponde per le richieste di risarcimento avanzate dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato – e notificati alla Compagnia – per la prima volta durante il periodo di assicurazione indicato sul modulo di polizza.

Che cosa non è assicurato?

× attività diverse da quella indicata sul Modulo di polizza o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;
× richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;
× atti illeciti commessi dall'Assicurato in ambito professionale quando quest'ultimo non risulta iscritto all'albo di competenza o non è stato autorizzato dalle Autorità ad esercitare o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
× i danni a terzi conseguenti ad eventi bellici di qualsiasi natura o ad atti terroristici; nonché quelli derivanti a qualsiasi titolo da rischi informatici, comprese le interruzioni di attività e i danni reputazionali che da essi conseguono;
× tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali o per le conseguenze del loro mancato pagamento, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages), multe, sanzioni ed ammende di qualsiasi tipo, inflitti direttamente all'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti per specifiche fattispecie.

Dove vale la copertura?

Le garanzie del presente Modulo Responsabilità civile professionale valgono per le richieste di risarcimento originate da atti illeciti posti in essere esclusivamente nei territori dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Svizzera. Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da fatti illeciti posti in essere negli Stati Uniti d'America e/o le richieste di risarcimento fatte valere negli Stati Uniti d'America per fatti illeciti ovunque commessi.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi la polizza Helvetia Azienda 360 hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio. Sei tenuto, in particolare, a comunicare alla Compagnia a ogni rinnovo del contratto il valore del fatturato (sulla base del quale è stato determinato l'importo del premio), qualora il fatturato stesso aumenti in misura superiore al 50% del proprio valore, quale riportato sul modulo di polizza.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio del prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e, successivamente, con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in due rate semestrali, pur essendo dovuto per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.
Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 ha durata annuale con tacito rinnovo.

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato sul modulo di polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso modulo di polizza come data di scadenza; altrimenti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto relativo al prodotto assicurativo modulare Helvetia Azienda 360 mediante lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Non è possibile disdire i singoli Moduli: la disdetta opera per l'intero contratto Helvetia Azienda 360.

Assicurazione *multirischi per l'azienda*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 - Modulo Responsabilità civile professionale

Data ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026
Il presente DIP Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano di seguito le indicazioni utile a leggere in dettaglio le coperture assicurative prestate.

L'oggetto dell'assicurazione è indicato, in funzione della professione esercitata dall'Assicurato, agli artt. I.1, II.1, III.1, IV.1 e V.1, riportati rispettivamente a pagg. 13, 21, 30, 36 e 42.

Le condizioni particolari sempre operanti sono riportate, in base alla professione esercitata dall'Assicurato, agli articoli da I.2 a 1.7, da II.2 a II.7, da III.2 a III.9, da IV.2 a IV.4 e da V.2 a V.7, nelle pagine, rispettivamente, 13 – 14, 21 – 22, 30 – 31, 36 e 42 – 43; le condizioni particolari valide se richiamate in polizza (Studio associato) alle pagg. 15, 24, 32 e 43; la garanzia aggiuntiva "Visto di conformità" (art. II.3) è a pag. 27.

È presente condizione particolare operante se l'Assicurato svolge attività di Sindaco, Revisore dei conti o membro dell'O.d.V. (artt. I.8 e II.8).

Le condizioni di operatività sono riportate, in base alla professione esercitata:

- Avvocati: agli artt. I.13 - I.14 - I.15 - I.16 - I.17, pagine da 19 a 20;
- Commercialisti e Consulenti del lavoro: agli artt. II.14 - II.15 - II.16 - II.17 - II.18 - II.19, pagine da 28 a 29;
- Ingegneri, architetti, geometri, periti industriale: agli artt. III.14 - III.15 - III.16 - III.17 - III.18 - III.19, pagine da 34 a 35;
- Amministratori di condominio: agli artt. IV.9 - IV.10 - IV.11 - IV.12 - IV.13 - IV.14, pagine da 40 a 41;
- Dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari: agli artt. V.12 - V.13 - V.14 - V.15 - V.16 - V.17, pagine da 46 a 47.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'assicurazione non opera – per tutte le professioni – per richieste di risarcimento derivanti da: Danni da Inquinamento; Danni da Amianto; Danni da Campi elettromagnetici; Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari; Fatti dolosi e fraudolenti; Responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato; Insolvenza o fallimento dello Assicurato; Rc prodotti (beni o prodotti venduti, forniti, modificati, installati o assistiti da parte dell'Assicurato); Danni corporali o danni materiali; Possesso o proprietà di beni da parte di (o per conto di) l'Assicurato, Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni.
L'assicurazione non opera anche quando l'Assicurato svolge attività diverse da quanto indicato in polizza, nonché per richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l'Assicurato rivesta la carica di socio, amministratore o dipendente.

In base alla professione effettivamente esercitata dall'Assicurato, la garanzia non opera altresì per le richieste di risarcimento:

Avvocato e studio multi-professione giuridico economico ove operano anche avvocati

- conseguenti a qualsiasi atto illecito commesso dall'Assicurato che agisce in qualità di amministratore (membro del C.d.A.), sindaco, o revisore legale dei conti o di membro dell'organismo di vigilanza, salvo che tale estensione non sia prevista in polizza;
- conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa e in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione;
- conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alle attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità
- conseguenti a qualsiasi atto illecito commesso dall'Assicurato in qualità di amministratore di sostegno.

Commercialista, Consulente del lavoro e studio multi-professione giuridico economico ove non operano avvocati

- conseguenti a qualsiasi atto illecito commesso dall'Assicurato che agisce in qualità di amministratore (membro del C.d.A.), sindaco, o revisore legale dei conti o di membro dell'organismo di vigilanza, salvo che tale estensione non sia prevista in polizza
- conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa e in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione;
- conseguenti ad atti illeciti commessi in relazione alle attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità, salvo che sia richiamata in polizza la relativa garanzia aggiuntiva;
- derivanti da perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario e comunque da responsabilità amministrativa-contabile;
- conseguenti a qualsiasi atto illecito commesso dall'Assicurato in qualità di amministratore di sostegno.

Ingegneri, architetti, geometri, periti industriale e studio multi-professione tecnico

- derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
- derivanti da danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- derivanti da e/o attribuibili all'attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, finanziamenti presso banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile a un atto illecito commesso dall'Assicurato.

Amministratori di condominio

- derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato amministrato.

Dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari

- derivanti da danni a opere eseguite da imprese in cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
- derivanti da attività propria della professione di geologo svolta dell'Assicurato e/o da membro del suo staff o da suo collaboratore;
- derivanti dal mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto;
- derivanti dal mancato ottenimento di finanziamenti, a meno che ciò non sia riconducibile a un errore professionale dell'Assicurato;
- derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nello svolgimento di incarichi professionali.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP, si riportano di seguito i sottolimiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie relativi alle coperture offerte:

	Sottolimite di indennizzo	Scoperto / Franchigia
Oggetto dell'assicurazione Responsabilità civile professionale	---	• Commercialisti, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio, Dottori agronomi forestali - Agrotecnici - Periti agrari, Consulenti del lavoro: € 1.000 • Architetti, Ingegneri, Geometri: € 2.500 • Studi multi-professione tecnici: è applicata la franchigia più alta tra quelle riferite alle varie professioni esercitate all'interno dello studio (€ 1.000 o € 2.500)
Perdita di *valori* (garanzia non prevista per amministratori di condominio)	€ 2.500 per richiesta di risarcimento	Nessuno scoperto o franchigia
Attività di Sindaco, Revisore dei conti e Membro di OdV	---	Franchigia di € 5.000
Incarichi assunti in qualità di sindaco, revisore dei conti e membro di OdV presso banche, società d'intermediaz. mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere	€ 250.000 per richiesta di risarcimento e per periodo di assicurazione	Scoperto 10% per richiesta di risarcimento, con minimo di € 5.000 e massimo di € 20.000
Richieste risarcimenti per errori nel trattamento di dati personali (GDPR)	€ 100.000 per richiesta di risarcimento e per periodo di assicurazione	Viene applicata la franchigia individuata in base alla professione svolta dall'Assicurato
Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)	€ 500.000 per richiesta di risarcimento e per periodo di assicurazione	Franchigia di € 500
Attività di Certificatore energetico	€ 100.000 per richiesta di risarcimento e per periodo di assicurazione	Viene applicata la franchigia individuata in base alla professione svolta dall'Assicurato
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (Amministr. condominio)	50% del massimale per sinistro e per periodo di assicurazione	Viene applicata la franchigia individuata in base alla professione svolta dall'Assicurato
Interruzione di attività (dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari)	50% del massimale per sinistro e per periodo di assicurazione	Viene applicata la franchigia individuata in base alla professione svolta dall'Assicurato

A chi è rivolto questo prodotto?

Il modulo si rivolge a clienti titolari di uffici e studi professionali che desiderano proteggere il proprio patrimonio da conseguenze di danni involontariamente causati a terzi (danni patrimoniali) nell'ambito della propria attività professionale.
Il prodotto può essere acquistato solo da chi è titolare di un conto corrente presso la Banca distributrice.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 30,0%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia all'indirizzo: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9 agosto 2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.** **Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	**Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.**
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	**Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.** **Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360
Modulo Responsabilità civile professionale
Assicurazione Responsabilità Civile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Mod. CGA_IMNB005_RCP - Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida contratti chiari e comprensibili del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360**, l'assicurazione modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze.
Con il presente **Modulo Responsabilità civile professionale** può proteggere il Suo patrimonio dalle conseguenze di danni patrimoniali involontariamente causati a terzi, in particolare ai clienti, nello svolgimento della Sua professione.
L'acquisto del presente Modulo non esclude l'acquisto del "Modulo Responsabilità Civile dell'Attività", che completa la copertura assicurativa garantendo contro le richieste di risarcimento per danni conseguenti alla conduzione dello studio professionale (R.C.T.) e per le richieste di risarcimento per danni corporali patiti dai Suoi collaboratori (R.C.O.).

Le sezioni previste sono:

	Glossario
	Responsabilità civile professionale
	Cosa fare in caso di sinistro

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.
Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e articoli;
- Carattere in **grassetto**: condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel glossario troverà le definizioni di alcuni termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno del modulo troverà alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di dare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nei box non ha valore contrattuale.

FOCUS ED APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e di punti di attenzione.

INDICE

GLOSSARIO **5**

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE PROFESSIONI **5**

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E PER STUDI MULTIPROFESSIONE ECONOMICO-GIURIDICI CON AVVOCATI **8**

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE PROFESSIONI DI COMMERCIALISTA E CONSULENTE DEL LAVORO E PER STUDI MULTIPROFESSIONE ECONOMICO SENZA AVVOCATI **9**

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOMETRA, PERITO INDUSTRIALE E PER STUDI MULTIPROFESSIONE TECNICI **9**

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO **10**

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE PROFESSIONI DI DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE, AGROTECNICO E PERITO AGRARIO **11**

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE **12**

SEZIONE I: AVVOCATI E STUDI MULTIPROFESSIONE ECONOMICO-GIURIDICI CON AVVOCATI **13**

COSA È ASSICURATO 13

Art. I.1 - Oggetto dell'assicurazione *13*

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 13

Art. I.2 - Perdita documenti e valori *13*

Art. I.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010) *13*

Art. I.4 - Amministratore condominiale *14*

Art. I.5 - Fusioni e acquisizioni *14*

Art. I.6 - Curatore/liquidatore/commissario *14*

Art. I.7 - Trattamento dati personali *14*

Art. I.8 - Condizioni particolari operanti solo quando è presente attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell'organismo di vigilanza o Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione *14*

CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA 15

Studio associato *15*

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 16

Art. I.9 - Esclusioni *16*

Art. I.10 - Esclusioni rischio informatico *18*

Art. I.11 - Franchigie *18*

Art. I.12 - Inopponibilità verso il danneggiato *18*

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 19

Art. I.13 - Validità temporale dell'assicurazione *19*

Art. I.14 - Esclusione della facoltà di recesso dal contratto in caso di sinistro *19*

Art. I.15 - Regola proporzionale *19*

Art. I.16 - Estensione territoriale *19*

Art. I.17 - Responsabilità solidale *20*

SEZIONE II: COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO E STUDI MULTIPROFESSIONE ECONOMICO SENZA AVVOCATI **21**

COSA È ASSICURATO 21
Art. II.1 - Oggetto dell'assicurazione *21*
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 21
Art. II.2 - Perdita documenti e valori *21*
Art. II.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010) *21*
Art. II.4 - Amministratore condominiale *22*
Art. II.5 - Fusioni e acquisizioni *22*
Art. II.6 - Curatore/liquidatore/commissario *22*
Art. II.7 - Trattamento dati personali *22*
Art. II.8 - Condizioni particolari operanti solo quando è prevista attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell'organismo di vigilanza o Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione *23*
CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA 24
Studio associato *24*
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 24
Art. II.9 - Esclusioni *24*
Art. II.10 - Esclusioni rischio informatico *26*
Art. II.11 - Franchigie *26*
Art. II.12 - Inopponibilità verso il danneggiato *26*
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 27
Art. II.13 - Garanzie aggiuntive *27*
Visto di conformità (d.lgs. 241/97 – d.l. 78/2009) *27*
Visto di conformità esteso *27*
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 28
Art. II.14 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made" *28*
Art. II.15 - Casi di cessazione dell'assicurazione *28*
Art. II.16 - Rinnovo dell'assicurazione *28*
Art. II.17 - Regola proporzionale *28*
Art. II.18 - Estensione territoriale *28*
Art. II.19 - Responsabilità solidale *29*

SEZIONE III: INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI E STUDI MULTIPROFESSIONE TECNICI **30**
COSA È ASSICURATO 30
Art. III.1 - Oggetto dell'assicurazione *30*
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 30
Art. III.2 - Perdita documenti e valori *30*
Art. III.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010) *30*
Art. III.4 - Amministratore condominiale *31*
Art. III.5 - d.lgs. n. 81/2008 ..... *31*
Art. III.6 - Inquinamento accidentale *31*
Art. III.7 - Consulenza ambientale *31*
Art. III.8 - Certificatore energetico *31*
Art. III.9 - Trattamento dati personali *31*
CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA 32
Studio associato *32*
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 32
Art. III.10 - Esclusioni *32*
Art. III.11 - Esclusioni rischio informatico *34*
Art. III.12 - Franchigie *34*
Art. III.13 - Inopponibilità verso il danneggiato *34*
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 34
Art. III.14 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made" *34*
Art. III.15 - Casi di cessazione dell'assicurazione *35*
Art. III.16 - Rinnovo dell'assicurazione *35*
Art. III.17 - Regola proporzionale *35*
Art. III.18 - Estensione territoriale *35*
Art. III.19 - Responsabilità solidale *35*

SEZIONE IV: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO **36**
COSA ASSICURIAMO 36
Art. IV.1 - Oggetto dell'assicurazione *36*
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 36
Art. IV.2 - Perdita di documenti *36*
Art. IV.3 - Trattamento dati personali *36*
Art. IV.4 - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione *36*
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 37
Art. IV.5 - Esclusioni *37*
Art. IV.6 - Esclusioni rischio informatico *38*
Art. IV.7 - Franchigie *39*
Art. IV.8 - Inopponibilità verso il danneggiato *39*
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 40
Art. IV.9 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made" *40*
Art. IV.10 - Casi di cessazione dell'assicurazione *40*
Art. IV.11 - Rinnovo dell'assicurazione *40*
Art. IV.12 - Estensione territoriale *40*
Art. IV.13 - Regola proporzionale *40*
Art. IV.14 - Responsabilità solidale *41*
SEZIONE V: DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, AGROTECNICI E PERITI AGRARI **42**
COSA È ASSICURATO 42
Art. V.1 - Oggetto dell'assicurazione *42*
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 42
Art. V.2 - Perdita documenti e valori *42*
Art. V.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010) *42*
Art. V.4 - d.lgs. n. 81/2008 ..... *43*
Art. V.5 - Inquinamento accidentale *43*
Art. V.6 - Consulenza ambientale *43*
Art. V.7 - Interruzione o sospensione di attività *43*
CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA 43
Studio associato *43*
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 44
Art. V.8 - Esclusioni *44*
Art. V.9 - Esclusioni rischio informatico *46*
Art. V.10 - Franchigie *46*
Art. V.11 - Inopponibilità verso il danneggiato *46*
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 46
Art. V.12 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made" *46*
Art. V.13 - Casi di cessazione dell'assicurazione *46*
Art. V.14 - Rinnovo dell'assicurazione *47*
Art. V.15 - Estensione territoriale *47*
Art. V.16 - Regola proporzionale *47*
Art. V.17 - Responsabilità solidale *47*
TABELLA LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (VALIDA PER TUTTE LE PROFESSIONI) **48**
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **49**
NORME VALIDE PER TUTTE LE PROFESSIONI) **49**
CHE OBBLIGHI HO 49
Art. 1.1 - Obblighi in caso di sinistro *49*
Art. 1.2 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni *50*
Art. 1.3 - Gestione delle vertenze di danno *50*
Art. 1.4 - Termini di liquidazione *50*
Art. 1.5 - Richieste di risarcimento fraudolente *50*
NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **51**
CONTATTI UTILI **54**

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Modulo Responsabilità civile dell'attività** con il **significato loro attribuito da Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo*.

Alcuni termini sono comuni a tutte le professioni, altri riguardano professioni specifiche.

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE PROFESSIONI

A

Anno assicurativo: in caso di *Polizza* di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alla scadenza della *Polizza* stessa. In caso di *Polizza* di durata superiore a 1 anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della *Polizza* e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata pari a 1 anno.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

[Assicurazione] **a secondo rischio**: tipologia di copertura che interviene solo dopo che un'altra polizza, detta "a primo rischio", ha già risarcito il danno fino al completo esaurimento del proprio massimale; la copertura a secondo rischio si attiva soltanto per la parte di danno in eccesso al massimale della polizza a primo rischio che risponde per prima.

Atto terroristico: atto violento compiuto da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche o governative volto a influenzare i governi o a terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

C

Circostanze: per "circostanza" si intende:

a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una *richiesta di risarcimento* nei confronti dell'*Assicurato*;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretto/a, scritto/a, espresso/a, riguardante la condotta dell'*Assicurato*, da cui possa trarre origine una *richiesta di risarcimento*;
c) qualsiasi rilievo o contestazione diretto/a, scritto/a, espresso/a, riguardante la condotta di *terzi* ove sia ragionevolmente ipotizzabile l'estensione della contestazione all'attività professionale dell'*Assicurato*, da cui possa trarre origine una *richiesta di risarcimento* nei confronti dell'*Assicurato* stesso;
d) qualsiasi atto o fatto di cui l'*Assicurato* sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* nei suoi confronti.

Classe di fatturato: intervallo di valori quantitativi tra due importi, minimo e massimo, entro cui è compreso il *fatturato* puntuale indicato sul *modulo di polizza*.

Collaboratori: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'*Assicurato,* in qualità di dipendente, apprendista; tirocinante, stagista, sostituto processuale, in periodo di formazione, per incarichi temporanei o sostitutivi con l'*Assicurato* nello svolgimento delle attività previste dagli articoli "Oggetto dell'assicurazione" del presente *modulo* e di cui l'*Assicurato* stesso debba rispondere.

Compagnia: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., la Compagnia che presta le coperture assicurative.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione.*

Contraente: la persona fisica, l'associazione professionale, lo studio associato indicati sul *Modulo di polizza*, che stipula l'*assicurazione* per conto dell'*Assicurato*.

D

Danni corporali: il pregiudizio economico conseguente a qualsiasi lesione personale, morte, infermità.

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di *cose* (sia oggetti materiali, sia animali).

F

Fatturato: il volume d'affari rilevabile dall'ultimo modello unico presentato o, qualora disponibile, dall'ultima comunicazione dati IVA presentata.

Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, che per ogni *sinistro* rimane interamente a carico dello *Assicurato*.

I

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa [▶art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche].

M

Massimale: l'importo che rappresenta l'obbligazione massima della *Compagnia* per ciascun *sinistro* e, in aggregato, per ciascun *periodo di assicurazione.* Tali importi sono specificatamente indicati sul *Modulo di polizza* e nelle *Condizioni di assicurazione*. A tali importi vanno aggiunti *costi e spese*. Qualora nel contratto sia prevista per una voce un "*sottolimite di indennizzo*", questo non è da considerarsi in aggiunta al *massimale* ma una parte dello stesso, e rappresenta l'obbligazione massima della *Compagnia* per quella specifica voce di rischio.

Modulo: insieme delle garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle relative *Condizioni di assicurazione* specifiche riportate nel *Set informativo* ad esse dedicato.

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati relativi all'*assicurazione.*

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Perdita patrimoniale: pregiudizio economico subito da *Terzi* non conseguente a *danni corporali* o *danni materiali* e costituito da:

I. quanto l'*Assicurato* sia tenuto a corrispondere in adempimento ad un obbligo di *risarcimento* dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l'*Assicurato* sia tenuto per legge;

II. costi e spese sostenuti da un *Terzo* che l'*Assicurato* sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;

III. *costi e spese* sostenuti dall'*Assicurato* con il consenso scritto della *Compagnia* nell'attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l'*Assicurato* per responsabilità civile.

Periodo di assicurazione: il periodo indicato sul *Modulo di polizza* e i successivi rinnovi.

Periodo di osservazione: ai fini dell'applicazione delle procedure di rinnovo previste dal contratto, il periodo di osservazione inizia dal giorno di effetto della *polizza* e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa; per le annualità successive alla prima, il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. In caso di rinnovo contrattuale, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Periodo di retroattività: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza della *polizza*. La *Compagnia* riterrà valide le *richieste di risarcimento* concernenti fatti o *circostanze* denunciati per la prima volta dall'*Assicurato* durante il *periodo di assicurazione*. **La retroattività deve considerarsi illimitata**.
Resta inteso che **nessuna copertura assicurativa è concessa agli *Assicurati* per la propria attività svolta precedentemente alla stipulazione della *polizza*** presso un'associazione professionale o uno studio associato diverso dal *Contraente,* restando altresì esclusa la copertura nei confronti dell'*Assicurato* che abbia svolto attività professionale presso un'associazione professionale o uno studio associato diverso dal *Contraente* anche qualora tale soggetto sia stato successivamente fuso o incorporato nel *Contraente*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione*, composto da *Condizioni di Assicurazione* e *modulo di Polizza*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Prodotto assicurativo modulare: prodotto assicurativo, costituito dall'insieme delle coperture offerte dai singoli *Moduli*, articolato e regolato dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e dalle *Condizioni di assicurazione* specifiche per i *Moduli* sottoscritti dal *Contraente*.

R

Regola proporzionale: l'*indennizzo* all'*Assicurato* è ridotto in proporzione al rapporto tra il valore del parametro dichiarato (il *fatturato* indicato sul *Modulo di polizza*) e il valore dello stesso al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del *fatturato* risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato oltre il limite convenuto [▶art. 1907 del Codice civile].

Richiesta di risarcimento: per "richiesta di risarcimento" si intende:
a) qualsiasi atto di citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'*Assicurato*,
oppure
b) qualsiasi comunicazione scritta diretta all'*Assicurato* di formale richiesta di risarcimento di danni derivanti da errori / omissioni nell'esecuzione di un incarico professionale dell'*Assicurato* stesso;

più *richieste di risarcimento* riferite o riconducibili al medesimo *atto illecito*, anche se costituissero *perdite* a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica *richiesta di risarcimento* soggetta, in questo caso, a:
- un unico *massimale*;
- un unico *sottolimite di indennizzo*;
- un unico *scoperto* o *franchigia*.

S

Scoperto: la parte di *danno*, espressa in misura percentuale, (con eventuale indicazione di un importo minimo e/o massimo), che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*.

Set informativo: insieme dei documenti da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione della *polizza*. Il Set informativo è composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" nonché dalle *Condizioni di assicurazione* di ciascun *Modulo* (comprensive di Glossario).

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Sottolimite di indennizzo: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento della *Compagnia* in forza del contratto d'*assicurazione* in relazione ad uno specifico *rischio*: tale ammontare non è da intendersi in aggiunta al *massimale*, ma è una parte dello stesso.

T

Terzo: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'*Assicurato* o dai suoi dipendenti.
Il termine "Terzo" esclude:

I. il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'*Assicurato*;
II. le imprese o società di cui l'*Assicurato* ovvero il convivente, i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'*Assicurato* stesso sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente o indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice civile [▶art. 2359 Codice civile];
III. i soci, gli amministratori, i collaboratori dell'*Assicurato* nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I.

V

Valori: qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all'*Assicurato* dai clienti di quest'ultimo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E PER STUDI MULTIPROFESSIONE ECONOMICO-GIURIDICI CON AVVOCATI

A

Assicurato: il *Contraente*, persona fisica o giuridica, indicato sul *Modulo di polizza*; qualora il *Contraente* sia una società, un'associazione professionale o uno studio associato, per Assicurato s'intendono anche i partner, i praticanti (abilitati e non), i professionisti associati e tutti i soci e i *collaboratori* in via esclusiva per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale o dello studio associato o della società. I predetti soggetti sono assicurati nella loro qualità di avvocati, iscritti all'Albo presso l'Ordine di competenza, mentre i praticanti abilitati se iscritti al Registro dei Praticanti con patrocinio presso l'Ordine di competenza.
Per *Assicurato* s'intende anche colui che è stato partner dell'associazione professionale o dello studio associato in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della *polizza*.

Atto illecito: per "atto illecito" si intende:

a) qualsiasi effettivo o presunto atto, violazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'*Assicurato* o da uno dei suoi collaboratori con colpa – anche grave – inerenti all'attività professionale indicata sul *Modulo di polizza*;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a *terzi* compiuto dai *collaboratori* dell'*Assicurato* e comunque da soggetti di cui l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere.

Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.

C

Costi e spese: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dello *Assicurato* derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto della *Compagnia*. Costi e spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi e indennità dell'*Assicurato* e/o dei suoi collaboratori. L'*Indennizzo* per i compensi di avvocati ai sensi della presente *polizza* non eccede le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con la *Compagnia*.
I costi e le spese, come previsto dal Codice civile, sono limitati al 25% del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* e sono corrisposti in aggiunta agli stessi [▶art. 1917 Codice civile].
Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna *franchigia* o *scoperto*. Non saranno considerati costi e spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla *Compagnia*.

D

Danno: qualsiasi *perdita patrimoniale*, perdita non patrimoniale, indiretta, permanente, temporanea o futura relativa a richieste risarcitorie pervenute all'*Assicurato*, e da questi denunciate alla *Compagnia*, durante il periodo di validità del contratto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE PROFESSIONI DI COMMERCIALISTA E CONSULENTE DEL LAVORO E PER STUDI MULTIPROFESSIONE ECONOMICO SENZA AVVOCATI

A

Assicurato: il *Contraente*, persona fisica o giuridica, indicato sul *Modulo di polizza*; qualora il *Contraente* sia una associazione professionale o uno studio associato o una società, per *Assicurato* si intendono anche l'associazione professionale o lo studio associato indicati sul *Modulo di polizza*, i partner, i praticanti abilitati, i professionisti associati e tutti i soci e i *collaboratori* in via esclusiva per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale o dello studio associato o della società.
Per *Assicurato* s'intende anche colui che è stato partner dell'associazione professionale o dello studio associato in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della *polizza*.

Atto illecito: per "atto illecito" si intende:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto, violazione di obblighi, errore, dichiarazione inesatta, omissione, compiuti dall'*Assicurato* o da uno dei suoi collaboratori con colpa inerenti all'attività professionale indicata sul *Modulo di polizza*;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a *terzi* compiuto dai collaboratori dell'*Assicurato* e/o comunque da soggetti di cui l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere.

Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.

C

Costi e spese: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'*Assicurato* derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto della *Compagnia*. Costi e spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi e indennità dello *Assicurato* e/o dei suoi collaboratori.
I costi e le spese, come previsto dal Codice civile, sono limitati al 25% del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* e sono corrisposti in aggiunta agli stessi [▶art. 1917 Codice civile].
Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna *franchigia* o *scoperto*. Non saranno considerati costi e spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla *Compagnia*.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOMETRA, PERITO INDUSTRIALE E PER STUDI MULTIPROFESSIONE TECNICI

A

Assicurato: il *Contraente*, persona fisica o giuridica, indicato sul *Modulo di polizza*; qualora il *Contraente* sia una associazione professionale o uno studio associato o una società, per *Assicurato* si intendono anche l'associazione professionale o lo studio associato indicati sul *Modulo di polizza*, i partner, i praticanti abilitati, i professionisti associati e tutti i soci e i *collaboratori* in via esclusiva per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale o dello studio associato o della società.
Per *Assicurato* s'intende anche colui che è stato partner dell'associazione professionale o dello studio associato in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della *polizza*.

Atto illecito: per "atto illecito" si intende:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto, violazione di obblighi, errore, dichiarazione inesatta, omissione, compiuti dall'*Assicurato* o da uno dei suoi collaboratori con colpa inerenti all'attività professionale indicata sul *Modulo di polizza*;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a *terzi* compiuto dai collaboratori dell'*Assicurato* e/o comunque da soggetti di cui l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere.

Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.

C

Costi e spese: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'*Assicurato* derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto della *Compagnia*. Costi e spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi e indennità dell'*Assicurato* e/o dei suoi collaboratori.
I costi e le spese, come previsto dal Codice civile, sono limitati al 25% del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* e sono corrisposti in aggiunta agli stessi [▶art. 1917 Codice civile].
Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna *Franchigia* o *scoperto*. Non saranno considerati costi e spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla *Compagnia*.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

A

Assicurato: il *Contraente*, persona fisica o giuridica, indicato sul *Modulo di polizza*; qualora il *Contraente* sia una associazione professionale, l'associazione professionale o una società, per *Assicurato* si intendono anche lo studio associato indicati sul *Modulo di polizza*, i partner, i praticanti abilitati, i professionisti associati e tutti i soci e i *collaboratori* in via esclusiva per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale.
Per *Assicurato* s'intende anche colui che è stato partner dell'associazione professionale o dello studio associato in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della *polizza*.

Atto illecito: per "atto illecito" si intende:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto, violazione di obblighi, errore, dichiarazione inesatta, omissione, compiuti dall'*Assicurato* o da uno dei suoi *collaboratori* con colpa inerenti all'attività professionale indicata sul *Modulo di polizza*;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a *terzi* compiuto dai *collaboratori* dell'*Assicurato* e/o comunque da soggetti di cui l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere.

Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.

C

Costi e spese: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'*Assicurato* derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto della *Compagnia*. Costi e spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi e indennità dell'*Assicurato* e/o dei suoi collaboratori.
I costi e le spese, come previsto dal Codice civile, sono limitati al 25% del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* e sono corrisposti in aggiunta agli stessi [▶art. 1917 Codice civile].
Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna *Franchigia* o *scoperto*. Non saranno considerati costi e spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla *Compagnia*.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE PROFESSIONI DI DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE, AGROTECNICO E PERITO AGRARIO

A

Assicurato: il *Contraente*, persona fisica o giuridica, indicato sul *Modulo di polizza*; qualora il *Contraente* sia una associazione professionale o uno studio associato o una società, per *Assicurato* si intendono anche l'associazione professionale o lo studio associato indicati sul *Modulo di polizza*, i partner, i praticanti abilitati, i professionisti associati e tutti i soci e i *collaboratori* in via esclusiva per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale o dello studio associato o della società.
Per *Assicurato* s'intende anche colui che è stato partner dell'associazione professionale o dello studio associato in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della *polizza*.

Atto illecito: per "atto illecito" si intende:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto, violazione di obblighi, errore, dichiarazione inesatta, omissione, compiuti dall'*Assicurato* o da uno dei suoi *collaboratori* con colpa inerenti all'attività professionale indicata sul *Modulo di polizza*;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a *terzi* compiuto dai *collaboratori* dell'*Assicurato* e/o comunque da soggetti di cui l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere.

Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.

C

Costi e spese
Tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'*Assicurato* derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto della *Compagnia*. Costi e spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi e indennità dell'*Assicurato* e/o dei suoi collaboratori.
I costi e le spese, come previsto dal Codice civile, sono limitati al 25% del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* e sono corrisposti in aggiunta agli stessi [▶art. 1917 Codice civile].
Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna *franchigia* o *scoperto*. Non saranno considerati costi e spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla *Compagnia*.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Le norme comuni da applicare al presente contratto sono indicate nel documento "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Le norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile professione, fatta eccezione per quelle relative alla denuncia del sinistro e alla gestione dello stesso, sono specifiche per tipo di professione svolta dall'Assicurato (per gli "studi multi-professione economico-giuridici", la discriminante è la presenza o meno al loro interno di professionisti che svolgono l'attività di avvocato).

Le norme in caso di sinistro (sezione "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO") sono invece valide per tutte le professioni.

Nel dettaglio, le professioni assicurabili sono state ripartite nelle seguenti sezioni (per ciascuna sezione valgono le definizioni riportate nel Glossario, distribuite secondo il medesimo criterio):

tipo professione	posizione
1. avvocati e studi multi-professione economico-giuridici nei quali operano avvocati	pag. 13 di 54
2. commercialisti e consulenti del lavoro nonché studi multi-professione economico-giuridici nei quali **non** operano avvocati	pag. 21 di 54
3. ingegneri, architetti, geometri e periti industriali nonché studi multi-professione tecnici	pag. 30 di 54
4. amministratori di condominio	pag. 36 di 54
5. dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari	pag. 42 di 54

Ogni sezione è costituita dall'Oggetto dell'assicurazione, dalle Condizioni particolari sempre operanti per la specifica professione, da una Condizione particolare operante se richiamate sul *modulo di polizza* (quando l'attività è svolta in forma di "Studio associato"), esclusioni (comuni e "specifiche" per professione) e *franchigie* applicabili nonché le Condizioni di operatività dell'assicurazione. Per le professioni di Commercialista e di Consulente del lavoro è prevista anche una garanzia aggiuntiva, operante se richiamata sul *modulo di polizza* (Visto di conformità ordinario o Visto di conformità esteso – riportato nella sottosezione "COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA" a pag. 27 di 54).

Inoltre, a pag. 48 di 54 è riportata la Tabella riassuntiva dei *limiti di indennizzo*, degli *scoperti* e delle *franchigie* applicabili in caso di *sinistro* (valida per tutte le professioni assicurabili).

Sono riportati, infine, **validi per tutte le sezioni**, gli articoli del Codice civile e del Codice penale richiamati nelle Definizioni del Glossario, nel testo delle norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile professionale nonché nelle norme che disciplinano "Cosa fare in caso di sinistro".

Sezione I: avvocati e studi multiprofessione economico-giuridici con avvocati

COSA È ASSICURATO

Art. I.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni* involontariamente cagionati, oltre che ai clienti, anche a *terzi*, nell'esercizio dell'attività professionale forense, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.
Per attività professionale forense si intende:

a) la rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza o assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Condizioni particolari sempre operanti

Art. I.2 - Perdita documenti e valori

La copertura assicurativa s'intende operante nel caso in cui l'*Assicurato* scopra, durante il *periodo di assicurazione*, che i documenti, la cui custodia era stata affidata dai clienti o dalle controparti processuali all'*Assicurato*, quali:

- atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- *valori* ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali dei clienti stessi, **con applicazione di un *sottolimite di indennizzo* di euro 2.500 per ogni *richiesta di risarcimento* e in aggregato annuo**, non soggetto all'applicazione della *Franchigia* prevista,

siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.
In questi casi l'*assicurazione* terrà indenne l'*Assicurato* per:

a) ogni responsabilità legale nella quale l'*Assicurato* stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'*Assicurato* nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Art. I.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010)

La copertura si intende operante anche per l'Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. La garanzia è prestata con un *sottolimite di Indennizzo* pari a euro 500.000 e una *Franchigia* fissa di euro1.500 per ogni *richiesta di risarcimento*.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà *a secondo rischio* e quindi per quella parte di danno che residui dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture a primo rischio, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente *assicurazione*, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
L'efficacia della presente estensione è inoltre operante a condizione che:

I. il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* nel *Modulo di polizza* comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico e/o per la relativa attività;
II. l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Resta intesto che l'estensione non sarà operante per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'*Assicurato* in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Art. I.4 - Amministratore condominiale

La copertura assicurativa s'intende operante anche per la responsabilità imputabile all'*Assicurato* nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale.
Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* e indicato sul *Modulo di polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* derivante da tale attività.
La presente estensione non opera per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o correlate a:

i. **omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;**
ii. **furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;**
iii. **proprietà e conduzione del fabbricato;**
iv. **la responsabilità derivante all'*Assicurato* dall'amministrazione di immobili non in condominio;**
v. **responsabilità imputabile all'*Assicurato* nella gestione di lavori straordinari;**
vi. **mancato adempimento dell'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;**
vii. **inerzia nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;**
viii. **incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori** (d.lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni), **nonché per altri specifici incarichi di responsabilità di controllo o di certificazione in materia di sicurezza antinfortunistica;**
ix. **incarichi di custodia giudiziaria e di amministrazione giudiziaria;**
x. **omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;**
xi. **attività di internet providers, vendita on line, trading on line, informazione e consulenza finanziaria su internet;**
xii. **responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge.**

Art. I.5 - Fusioni e acquisizioni

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'*Assicurato* quale consulente per le attività di fusioni ed acquisizioni, **sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.**

Art. I.6 - Curatore/liquidatore/commissario

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'*Assicurato* in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:

- Curatore nelle procedure di fallimento;
- Commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- Commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
- Ausiliario giudiziario;
- Liquidatore giudiziale e co-liquidatore;
- Arbitro / Custode giudiziario;
- Rappresentante degli obbligazionisti;
- Perito e consulente tecnico;

sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Art. I.7 - Trattamento dati personali

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per violazioni delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018), sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa garanzia è prestata con un *sottolimite di indennizzo* pari a euro 100.000 per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione***.

Art. I.8 - Condizioni particolari operanti solo quando è presente attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell'organismo di vigilanza o Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione

Qualora l'*Assicurato* (Avvocato o studio multiprofessione economico giuridico ove opera anche un Avvocato) svolga anche l'attività di Sindaco – Revisore legale dei conti (ex revisore dei conti – ex controllo contabile) ai sensi del d.lgs. 39/2010 - Membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs. 231/2001 – articolo 6 punto 1 lettera b) - Membro del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, così come riportato sul *Modulo di polizza*, l'*assicurazione* è prestata sulla base delle seguenti condizioni.

Art. I.8.1 - Estensione di garanzia – Obbligazione temporale della Compagnia su base "claims made"
Per i *sinistri* relativi all'attività di Sindaco, Revisore dei conti, Membro dell'Organismo di Vigilanza, del Consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo, la garanzia di cui al presente art. I.1 "Oggetto dell'assicurazione" **è prestata fino al *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* e con applicazione della *franchigia* di euro 5.000 per ogni *richiesta di risarcimento*.**

Art. I.8.2 - Efficacia dell'estensione di garanzia
L'efficacia della presente estensione di garanzia opera a condizione che:
- **l'*Assicurato*, nella *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza*, abbia incluso i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;**
- **i compensi derivanti dagli incarichi non siano di importo superiore al 65% del totale del *fatturato* indicato sul *modulo di polizza*. In caso contrario, la *Compagnia* si riserva la facoltà di applicare, in caso di *sinistro,* il disposto dell'art. 1.6 "Aggravamento del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";**
- **l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.**

Art. I.8.3 - Limiti della estensione di garanzia (sottolimiti e "secondo rischio")
Fermo restando tutto quanto previsto dalla presente estensione, si intendono compresi anche gli incarichi assunti presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere, anche quando gli stessi risultano cessati (*periodo di retroattività*).
La garanzia è prestata **con il *sottolimite di indennizzo*, compreso nel *massimale*, pari a euro 250.000 per ogni *richiesta di risarcimento* e in aggregato annuo, con l'applicazione di uno *scoperto*, per ogni *richiesta di risarcimento*, del 10% con il minimo di euro 5.000 ed il massimo di euro 20.000.**
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà *a secondo rischio* e per quella parte di danno che residui dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture a primo rischio (se esistenti) aventi ad oggetto garanzie previste dal presente modulo, ivi comprese coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci.

Art. I.8.4 - Esclusioni specifiche per attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell'organismo di vigilanza o Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
Dall'estensione restano escluse:

I. **<u>Procedure concorsuali e di liquidazione</u>**
***Richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a procedure liquidative ai sensi dell'art. 2484 1° comma punto 4 del Codice civile e da procedure concorsuali** (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) **avviate prima del *periodo di assicurazione*, salvo che (in quanto previsto dalla legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l'avvio di dette procedure;**

II. **<u>Perdite superiori al 25% del patrimonio netto</u>**
***Richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a società il cui ultimo bilancio, prima della data di decorrenza del *periodo di assicurazione*, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;**

III. **<u>Compensi non autorizzati</u>**
***Richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a somme percepite dall'*Assicurato* a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo compente;**

IV. **<u>Interesse economico</u>**
***Richieste di risarcimento* avanzate direttamente o indirettamente contro l'*Assicurato*, da società o enti in cui l'*Assicurato* stesso abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni).**

Condizione particolare operante solo se richiamata in polizza

Studio associato
Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il *Contraente* sia uno studio associato, la copertura della presente *polizza* si intende operante anche per l'attività esercitata con propria partita IVA dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente *polizza*. Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* consuntivo indicato in *polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* derivante dall'attività esercitata individualmente.
La *Compagnia* verificherà, in caso di *richiesta di risarcimento*, il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione alla *Compagnia*, che procederà con l'emissione di un nuovo contratto (ove possibile).

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. I.9 - Esclusioni

L'*assicurazione* non opera:

a) Attività diverse da quanto indicato in polizza:
In relazione ad attività diversa da quella indicata sul *Modulo di polizza* o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;

b) Fatti noti:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse e/o conseguenti in tutto o in parte a *circostanze* esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva *richiesta di risarcimento* contro di lui;

c) Assicurato non iscritto all'albo professionale:
A favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'albo professionale o autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in *polizza* o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli *atti illeciti* commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'*Assicurato*. La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli organi competenti abbia colpito l'attività dell'*Assicurato*, l'*assicurazione* mantiene la sua efficacia per la notifica delle *richieste di risarcimento* riferite ad *atti illeciti* commessi prima della data della predetta delibera.
L'*Assicurato* dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni alla *Compagnia* fornendo copia di detta documentazione.
La *Compagnia* conseguentemente manterrà in vigore l'*assicurazione* fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle *richieste di risarcimento* per *atti illeciti* commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli organi competenti;

d) Inquinamento:
Per *richieste di risarcimento* che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;

e) Amianto:
Per *richieste di risarcimento* derivanti da amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

f) Campi elettromagnetici (emf):
Per le *richieste di risarcimento* conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

g) Multe, ammende e/o sanzioni dirette:
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali o per le conseguenze del loro mancato pagamento, nonché per risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages), multe, sanzioni ed ammende di qualsiasi tipo, inflitti direttamente all'*Assicurato*;

h) Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari
Per *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:

- **I. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
- **II. Sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;**

i) Fatti dolosi e fraudolenti:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*, fermo restando quanto indicato nella definizione di "Atto illecito";

j) **Rc contrattuale:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sia comunque imputabile all'*Assicurato* per legge e/o in base a regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia.

k) **Guerra, atti terroristici:**
Per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
   I. **guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;**
   II. **qualsiasi *atto terroristico*.**

l) **Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta:**
Nei casi in cui l'*Assicurato* sia persona giuridica allorché la *richiesta di risarcimento* sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali *richieste di risarcimento* siano originate da *terzi*;

m) **Soggetto giuridico in cui l'*Assicurato* sia socio, amministratore o dipendente:**
Per le *richieste di risarcimento* avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l'*Assicurato* rivesta la carica di socio, amministratore o dipendente;

n) **Insolvenza o fallimento:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*.

o) **Rc prodotti:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'*Assicurato* o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'*Assicurato*;

p) **Danni corporali o danni materiali:**
per le *richieste di risarcimento* derivanti da danni corporali o danni materiali, determinati da fatti non diretta-mente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'*Assicurato*, salvo quanto diversamente pattuito.

q) **Possesso o proprietà di beni:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'*Assicurato* di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.

r) **Circostanze e/o richieste di risarcimento note:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circostanze* e/o *richieste di risarcimento* verificatesi antecedentemente al *periodo di assicurazione* della presente *assicurazione* che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza dell'esistenza.

s) **Circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze:**
Per *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circostanze* e/o *richieste di risarcimento* già notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* in base a precedenti polizze.

t) **Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni:**
Per le *perdite patrimoniali* conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

L'*assicurazione* non opera altresì nei seguenti casi:

u) **Rc amministratori/sindaco e revisore:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi *atto illecito* commesso dall'*Assicurato* e/o da un collaboratore che agisce in qualità di amministratore (membro del C.d.A.), sindaco, o revisore legale dei conti, o di membro dell'organismo di vigilanza, salvo che tale estensione non sia prevista specificatamente in *polizza*;

v) **Certificazione dei bilanci di società quotate:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *atti illeciti* commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa e in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione;

w) Assistenza fiscale e visto di conformità:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *atti illeciti* commessi in relazione alle attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché mediante apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, irap, ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a euro 15.000 ai sensi del d.l. 78/2009 Art. 10, comma 7 e dell'art.1 comma 574 della legge 24.12.2013, n.147;

x) Responsabilità Amministrativa e Amministrativo - Contabile:
Per le perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario e comunque derivanti da responsabilità amministrativa e amministrativo - contabile.

y) Amministratore di sostegno:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi *atto illecito* commesso dall'*Assicurato* in qualità di amministratore di sostegno.

Art. I.10 - Esclusioni rischio informatico

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o altra rete informatica, o sistema analogo;
b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'*Assicurato* o di dati che l'*Assicurato* detiene per conto di *terzi*;
d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

Art. I.11 - Franchigie

L'*assicurazione* s'intende prestata con l'applicazione, per ogni *richiesta di risarcimento*, della *franchigia* assoluta di euro 1.000, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole clausole.
Nel caso in cui ci siano professionisti che svolgano anche (e non esclusivamente) l'attività di Sindaco, Revisore dei conti e/o membro dell'Organismo di Vigilanza, si applicano le *franchigie* previste all'art. I.8.1.

Art. I.12 - Inopponibilità verso il danneggiato

In caso di *sinistro* risarcibile, il *risarcimento* verrà corrisposto integralmente al *Terzo* danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, **con successivo recupero da parte della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato***.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. I.13 - Validità temporale dell'assicurazione

Clausola "claims made" e Retroattività

La garanzia di cui al presente modulo è su base "claims made", pertanto la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* contro le *perdite patrimoniali* – delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere, in quanto civilmente responsabile – che traggono origine da ogni *richiesta di risarcimento* fatta da *terzi* all'*Assicurato* stesso per la prima volta e **notificate alla *Compagnia* durante il *periodo di assicurazione,* purché tali *richieste di risarcimento* derivino da un *atto illecito* relativo all'attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, commesso durante il *Periodo di assicurazione* o di *Retroattività*** dall'*Assicurato* o da un collaboratore di cui l'*Assicurato* stesso debba rispondere.

Qualora sia operante l'estensione di garanzia per l'attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell'organismo di vigilanza o Membro del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, a maggior precisazione sono da intendersi compresi:

a) i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione dell'*assicurazione*;
b) gli incarichi cessati durante il *periodo di assicurazione*.

Ultrattività decennale

In caso di cessazione definitiva dell'attività derivanti da:

I. Scioglimento dell'associazione professionale o della società;
II. Cessazione dell'attività;
III. Ritiro dall'attività o morte dell'*Assicurato*;
IV. Fusione o incorporazione dell'associazione professionale o della società;

la copertura assicurativa resta automaticamente operante per i *sinistri* originati da comportamenti colposi **posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto e denunciati alla *Compagnia* nei successivi dieci anni**, senza pagamento di ulteriori *premi*.

Il *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* rappresenta la massima esposizione della *Compagnia*, per l'intero decennio, indipendentemente dal numero di *sinistri*.

Al termine del periodo di proroga la garanzia cessa automaticamente senza obblighi di comunicazione tra le *Parti*.

In caso di morte dell'*Assicurato* la copertura assicurativa si intende prestata a favore degli eredi del medesimo.

Art. I.14 - Esclusione della facoltà di recesso dal contratto in caso di sinistro

Non è prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte della *Compagnia* al verificarsi di uno o più *sinistri*; pertanto, l'*assicurazione* è operante fino alla data di scadenza del *Periodo di assicurazione*, compreso l'ulteriore periodo di ultrattività in caso di cessazione dell'attività, come previsto dal precedente art. I.13 "Validità temporale dell'assicurazione".

Art. I.15 - Regola proporzionale

Il *Premio* è convenuto in base al *Fatturato* dichiarato, quale riportato sul *Modulo di Polizza*.

Qualora, durante il *periodo di assicurazione,* tale elemento dovesse subire una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 50% rispetto a quello dichiarato dall'*Assicurato* all'atto della sottoscrizione dell'*assicurazione* e indicato sul *Modulo di polizza,* il *Contraente* deve darne immediato avviso alla *Compagnia*, salvo che, nonostante tale aumento, il *fatturato* stesso rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza*.

Successivamente a tale comunicazione:

- **l'*assicurazione* cessa automaticamente alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso**, senza applicazione del periodo di mora quale previsto dall'art.1.2 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";
- la *Compagnia* può proporre la sottoscrizione di una nuova *polizza* adeguando condizioni di garanzia e *premio*.

Qualora il *Contraente* ometta di segnalare la variazione e si verifichi un *sinistro*, la *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* applicando la *regola proporzionale* – salvo che il *fatturato* rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza* -- **soltanto per la parte eccedente il valore del *fatturato* stesso aumentato del 50%.**

Art. I.16 - Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera per le *richieste di risarcimento* originate da *atti illeciti* posti in essere esclusivamente nei territori dell'Unione Europea, nonché di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Svizzera, fermo restando che in caso di *richieste di risarcimento* che abbian dato luogo a procedimenti

giudiziari, la presente *assicurazione* opera limitatamente alle *richieste di risarcimento* avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che sono escluse le *richieste di risarcimento* derivanti da *fatti illeciti* posti in essere negli Stati Uniti d'America e/o le *richieste di risarcimento* fatte valere negli Stati Uniti d'America per *fatti illeciti* ovunque commessi.

Art. I.17 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice civile; pertanto, si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

Sezione II: commercialisti e consulenti del lavoro e studi multiprofessione economico senza avvocati

COSA È ASSICURATO

Art. II.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *perdite patrimoniali* involontariamente cagionati a *Terzi*, nell'esercizio dell'attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, svolta nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa.
L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da atti dolosi commessi nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l'*Assicurato* stesso sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi e impregiudicati i diritti di surrogazione.
L'*assicurazione* si intende estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da sanzioni, multe o ammende inflitte ai propri clienti che siano riconducibili ad *atti illeciti* commessi dall'*Assicurato* nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

Condizioni particolari sempre operanti

Art. II.2 - Perdita documenti e valori

La copertura assicurativa s'intende operante nel caso in cui l'*Assicurato* scopra durante il *periodo di assicurazione* che i documenti, la cui custodia era stata affidata dai clienti o dalle controparti processuali all'*Assicurato*, quali:

- atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- *valori* ricevuti in deposito dai clienti, **con applicazione di un *sottolimite di indennizzo* di euro 2.500 per ogni *richiesta di risarcimento* e in aggregato annuo**, non soggetto all'applicazione della *Franchigia*,

siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli *Assicurato*ri terranno indenne l'*Assicurato* per:

a) ogni responsabilità legale nella quale l'*Assicurato* stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'*Assicurato* nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Art. II.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010)

La copertura si intende operante anche per l'Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. **La garanzia è prestata con un *sottolimite di Indennizzo* pari a euro 500.000 e una *Franchigia* fissa di euro 1.500 per ogni *richiesta di risarcimento*.**

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà *a secondo rischio* e quindi per quella parte di danno che residui dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture a primo rischio, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente *assicurazione*, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'efficacia della presente estensione è inoltre operante a condizione che:

I. **il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* sul *Modulo di polizza* comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;**
II. **l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.**

Resta intesto che l'estensione non sarà operante per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'*Assicurato* in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Art. II.4 - Amministratore condominiale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura assicurativa s'intende operante anche per la responsabilità imputabile all'*Assicurato* nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* e indicato sul *Modulo di polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* derivante da tale attività.

La presente estensione non opera per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a:

i. **omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;**
ii. **furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;**
iii. **proprietà e conduzione del fabbricato;**
iv. **la responsabilità derivante all'*Assicurato* dall'amministrazione di immobili non in condominio;**
v. **responsabilità imputabile all'*Assicurato* nella gestione di lavori straordinari;**
vi. **mancato adempimento dell'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;**
vii. **inerzia nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;**
viii. **incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori** (d.lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni), **nonché per altri specifici incarichi di responsabilità di controllo o di certificazione in materia di sicurezza antinfortunistica;**
ix. **incarichi di custodia giudiziaria e di amministrazione giudiziaria;**
x. **omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;**
xi. **attività di internet providers, vendita on line, trading on line, informazione e consulenza finanziaria su internet;**
xii. **responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge.**

Art. II.5 - Fusioni e acquisizioni

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'*Assicurato* quale consulente per le attività di fusioni ed acquisizioni, **sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.**

Art. II.6 - Curatore/liquidatore/commissario

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'*Assicurato* in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:

- Curatore nelle procedure di fallimento;
- Commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- Commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
- Ausiliario giudiziario;
- Liquidatore giudiziale e co-liquidatore;
- Arbitro / Custode giudiziario;
- Rappresentante degli obbligazionisti;
- Perito e consulente tecnico;

sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Art. II.7 - Trattamento dati personali

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile dell'*Assicurato* per violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018), sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Questa garanzia è prestata con un *sottolimite di indennizzo*, compreso nel *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*, pari a euro 100.000 per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione*.

Art. II.8 - Condizioni particolari operanti solo quando è prevista attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell'organismo di vigilanza o Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione

Qualora l'*Assicurato* (Commercialista, Consulente del lavoro o studio multiprofessione economico ove non operano Avvocati) svolga anche l'attività di Sindaco – Revisore legale dei conti (ex revisore dei conti – ex controllo contabile) ai sensi del d.lgs. 39/2010 - Membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs. 231/2001 – art. 6 punto 1 lettera b) - Membro del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, così come riportato sul *Modulo di polizza*, l'*assicurazione* è prestata sulla base delle seguenti condizioni.

Art. II.8.1 - Estensione di garanzia – Obbligazione temporale della Compagnia su base "claims made"
Per i sinistri relativi all'attività di Sindaco, Revisore dei conti, Membro dell'Organismo di Vigilanza, del Consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo, la garanzia di cui al presente articolo 1 è **prestata fino al *massimale* indicato sul *Modulo di polizza* e con applicazione della *franchigia* fissa di euro 5.000 per ogni *richiesta di risarcimento*.**

Art. II.8.2 - Efficacia dell'estensione di garanzia
L'efficacia della presente estensione di garanzia opera a condizione che:

- **l'*Assicurato*, nella *fascia di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza*, abbia incluso i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;**
- **i compensi derivanti dagli incarichi non siano di importo superiore al 65% del totale del *fatturato* indicato sul *Modulo di polizza*. In caso contrario, la *Compagnia* si riserva la facoltà di applicare in caso di *sinistro* il disposto dell'art. 1.6 "Aggravamento del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";**
- **l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.**

Art. II.8.3 - Limiti della estensione di garanzia (sottolimiti e "secondo rischio")
Fermo restando tutto quanto previsto dalla presente estensione, si intendono compresi anche gli incarichi assunti presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere, anche quando gli stessi risultano cessati (*periodo di retroattività*).
La garanzia è prestata **con il *sottolimite di indennizzo*, compreso nel *massimale*, pari a euro 250.000 per ogni *richiesta di risarcimento* e in aggregato annuo, con l'applicazione di uno *scoperto*, per ogni *richiesta di risarcimento*, del 10% con il minimo di euro 5.000 ed il massimo di euro 20.000.**
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà *a secondo rischio* e quindi per quella parte di danno che residui dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture a primo rischio (se esistenti) aventi ad oggetto garanzie previste dal presente modulo, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci.

Art. II.8.4 - Esclusioni specifiche per attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell'organismo di vigilanza o Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
Dall'estensione restano escluse:

I. **<u>Procedure concorsuali e di liquidazione</u>**
***Richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a procedure liquidative ai sensi dell'art. 2484 1° comma punto 4 del Codice civile e da procedure concorsuali** (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) **avviate prima del *periodo di assicurazione*, salvo che (in quanto previsto dalla legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l'avvio di dette procedure;**

II. **<u>Perdite superiori al 25% del patrimonio netto</u>**
***Richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a società il cui ultimo bilancio, prima della data di decorrenza del *periodo di assicurazione*, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;**

III. **<u>Compensi non autorizzati</u>**
***Richieste di risarcimento* che traggono origine da o comunque relative a somme percepite dall'*Assicurato* a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo compente;**

IV. **<u>Interesse economico</u>**
***Richieste di risarcimento* avanzate direttamente o indirettamente contro l'*Assicurato*, da società o enti in cui l'*Assicurato* stesso abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni).**

Condizione particolare operante solo se richiamata in polizza

Studio associato
Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il *Contraente* sia uno studio associato, la copertura della presente *polizza* si intende operante anche per l'attività esercitata con propria partita Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente *polizza*.
Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* consuntivo indicato sul *Modulo di polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* derivante dall'attività esercitata individualmente.
La *Compagnia* verificherà, in caso di *richiesta di risarcimento*, il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, il *Contraente* è tenuto a comunicare la variazione intervenuta e la copertura assicurativa s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento in cui la *Compagnia* viene a conoscenza della variazione stessa e procede a sostituire la *polizza*.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. II.9 - Esclusioni

L'*assicurazione* non opera:

a) **Attività diverse da quanto indicato in polizza:**
In relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e sul *Modulo di polizza* o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;

b) **Fatti noti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse e/o conseguenti in tutto o in parte a *circostanze* esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva *richiesta di risarcimento* contro di lui;

c) **Assicurato non iscritto all'albo professionale, se previsto:**
A favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'albo professionale o autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in *polizza* o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli *atti illeciti* commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'*Assicurato*.
La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli organi competenti abbia colpito l'attività dell'*Assicurato*, l'*assicurazione* mantiene la sua efficacia per la notifica delle *richieste di risarcimento* riferite ad *atti illeciti* commessi prima della data della predetta delibera.
L'*Assicurato* dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni alla *Compagnia* fornendo copia di detta documentazione.
La *Compagnia* conseguentemente manterrà in vigore l'*assicurazione* fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle *richieste di risarcimento* per *atti illeciti* commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli organi competenti;

d) **Inquinamento:**
Per *richieste di risarcimento* che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;

e) **Amianto:**
Per *richieste di risarcimento* derivanti da amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

f) **Campi elettromagnetici (emf):**
Per le *richieste di risarcimento* conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

g) **Multe, ammende e/o sanzioni dirette:**
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali o per le conseguenze del loro mancato pagamento, nonché per risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages), multe, sanzioni ed ammende di qualsiasi tipo, inflitti direttamente all'*Assicurato*;

h) **Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari**
Per *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
   I. **Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
   II. **Sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;**

i) **Fatti dolosi e fraudolenti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*, fermo restando quanto indicato nella definizione di "Atto illecito";

j) **Rc contrattuale:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sia comunque imputabile all'*Assicurato* per legge e/o in base a regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia.

k) **Guerra, atti terroristici:**
Per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
   I. **guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;**
   II. **qualsiasi *atto terroristico*.**

l) **Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta:**
Nei casi in cui l'*Assicurato* sia persona giuridica allorché la *richiesta di risarcimento* sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali *richieste di risarcimento* siano originate da *terzi*;

m) **Soggetto giuridico in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente:**
Per le *richieste di risarcimento* avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l'*Assicurato* rivesta la carica di socio, amministratore o dipendente;

n) **Insolvenza o fallimento:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*.

o) **Rc prodotti:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'*Assicurato* o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'*Assicurato*;

p) **Danni corporali o danni materiali:**
per le *richieste di risarcimento* derivanti da danni corporali o danni materiali, determinati da fatti non diretta-mente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'*Assicurato*, salvo quanto diversamente pattuito.

q) **Possesso o proprietà di beni:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'*Assicurato* di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.

r) **Circostanze e/o richieste di risarcimento note:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circostanze* e/o *richieste di risarcimento* verificatesi antecedentemente al *periodo di assicurazione* della presente *assicurazione* che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza.

s) **Circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze:**
Per *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circo-stanze* e/o *richieste di risarcimento* già notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* in base a precedenti polizze.

t) Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni:
Per le *perdite patrimoniali* conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

L'*assicurazione* non opera altresì nei seguenti casi:

u) Rc amministratori/sindaco e revisore:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi *atto illecito* commesso dall'*Assicurato* e/o da un collaboratore che agisce in qualità di amministratore (membro del C.d.A.) Sindaco, o revisore legale dei conti, o di membro dell'organismo di vigilanza, salvo che tale estensione non sia prevista specificatamente in polizza**;**

v) Certificazione dei bilanci di società quotate:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *atti illeciti* commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa e in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione;

w) Assistenza fiscale e visto di conformità:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *atti illeciti* commessi in relazione alle attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché mediante apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a euro 15.000 ai sensi del d.l. 78/2009 art. 10, co. 7 e dell'art.1 co. 574 della legge 24.12.2013, n.147, salvo che tale attività non sia prevista specificatamente sul *Modulo di polizza* e limitatamente a quanto indicato nelle Condizioni aggiuntive di cui all'art. II.13 delle presenti Norme;

x) Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile:
Per le perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario e comunque derivanti da responsabilità amministrativa e amministrativo - contabile;

z) Amministratore di sostegno:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi *atto illecito* commesso dall'*Assicurato* in qualità di amministratore di sostegno.

Art. II.10 - Esclusioni rischio informatico

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o altra rete informatica, o sistema analogo;
b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'*Assicurato* detiene per conto di *terzi*;
d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

Art. II.11 - Franchigie

L'*assicurazione* s'intende prestata con l'applicazione, per ogni *richiesta di risarcimento*, della *franchigia* assoluta di euro 1.000, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole clausole.
Nel caso in cui ci siano professionisti che svolgano anche (e non esclusivamente) l'attività di Sindaco, Revisore dei conti e/o membro dell'Organismo di Vigilanza, si applicano le *franchigie* previste al precedente art. II.8.1.

Art. II.12 - Inopponibilità verso il danneggiato

In caso di *sinistro* risarcibile, il *risarcimento* verrà corrisposto integralmente al *Terzo* danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato*.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Art. II.13 - Garanzie aggiuntive

Visto di conformità (d.lgs. 241/97 – d.l. 78/2009)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali della presente *polizza*, la copertura è estesa alla responsabilità civile dell'*Assicurato* derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del Visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09.07.1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche e ai sensi del d.l. 78/2009 art. 10, comma 7 e dell'art.1 comma 574 della legge 24.12.2013, n.147, così come modificati dall'art. 3 del d.lgs. n. 50/2017, nonché ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 come modificato dall'art. 13 del d.lgs.175/2014 e dell'art. 7 quater del d.l. 193/2016, ai sensi del d.l. 34/2020 e del d.l. 157/2021, così come modificati dalla legge 30.12.2021 n. 234 e dal d.lgs. 11 del 16.02.2023.

A maggior chiarimento si precisa che il riferimento alle disposizioni di legge di cui al paragrafo che precede deve intendersi comprensivo di qualsiasi successiva modifica ed integrazione.

Il *massimale* esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in euro 3.000.000 per ogni *richiesta di risarcimento* e in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso per le *richieste di risarcimento* nei confronti dell'*Assicurato* durante il periodo di vigenza della presente *assicurazione*.

Eventuali *richieste di risarcimento* relative ad attività diverse dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del Visto di conformità di cui al precedente paragrafo non comporteranno riduzione del predetto *massimale*.

L'*Assicurato* dichiara e la *Compagnia* prende atto che il *massimale* di euro 3.000.000 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei Visti di conformità rilasciati.

Si prende inoltre atto che in caso di cancellazione o di mancato rinnovo della presente *assicurazione*, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, la presente estensione opererà, sempre soggetta a tutti i termini, condizioni ed esclusioni della *polizza*, per le *richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* che siano originate da un *errore* commesso durante il *periodo di assicurazione* e che siano notificate alla *Compagnia* durante i cinque anni successivi alla data di scadenza dell'*assicurazione*.

L'*assicurazione* non opera in relazione a *richieste di risarcimento* che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino la responsabilità derivante dall'apposizione del Visto di conformità sui modelli 730 precompilati e non precompilati di cui all'art.39, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 9/07/1997 modificato dal d.lgs. 175 del 21/11/2014.

Visto di conformità esteso

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali della presente *polizza,* la copertura è estesa alla responsabilità civile dell'*Assicurato* derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09.07.1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche e ai sensi del d.l. 78/2009 art. 10 - comma 7 e dell'art.1 comma 574 della legge 24.12.2013, n.147, così come modificati dall'art 3 del d.lgs. n. 50/2017; nonché ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 come modificato dall'art. 13 del d.lgs.175/2014 e dell'art. 7 quater del d.l. 193/2016, ai sensi del d.l. 34/2020 e del d.l. 157/2021, così come modificati dalla legge 30.12.2021 n.234 e dal d.lgs. 11 del 16.02.2023, compresa l'attività di apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo di modelli 730 e 730 precompilati.

A maggior chiarimento si precisa che il riferimento alle disposizioni di legge di cui al paragrafo che precede deve intendersi comprensivo di qualsiasi successiva modifica ed integrazione.

Si precisa altresì che, come previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997 modificato dal d.lgs. 175 del 21 novembre 2014, in caso di visto infedele apposto su un modello 730 la garanzia deve intendersi estesa al pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso ente impositore pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il *massimale* esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in euro 3.000.000 per ogni *richiesta di risarcimento* e in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso per le *richieste di risarcimento* nei confronti dell'*Assicurato* durante il periodo di vigenza della presente *polizza*.

Eventuali *richieste di risarcimento* relative ad attività diverse dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità di cui al precedente paragrafo non comporteranno riduzione del predetto *massimale*.

L'*Assicurato* dichiara e la *Compagnia* prende atto che il *massimale* di euro 3.000.000 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati.

Si prende inoltre atto che in caso di cancellazione o di mancato rinnovo della presente *assicurazione*, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, la presente estensione opererà, sempre soggetta a tutti i termini, condizioni ed esclusioni della *polizza*, per le *richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* che siano originate da un *errore* commesso durante il *periodo di assicurazione* e che siano notificate alla *Compagnia* durante i cinque anni successivi alla data di scadenza della *polizza*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. II.14 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made"

La garanzia di cui al presente modulo è su base “claims made”, pertanto la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l’*Assicurato* contro le *Perdite patrimoniali* – delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere in quanto civilmente responsabile – che traggono origine da ogni *Richiesta di risarcimento* fatta da *terzi* all’*Assicurato* stesso per la prima volta e notificate alla *Compagnia* durante il *Periodo di assicurazione,* purché tali *Richieste di risarcimento* derivino da un *Atto illecito* relativo all’attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, commesso durante il *Periodo di assicurazione* o di *Retroattività* dall’*Assicurato* o da un collaboratore di cui l’*Assicurato* stesso debba rispondere.
Qualora sia operante l'estensione di garanzia per l'attività di Sindaco, Revisore legale dei conti, Membro dell’organismo di vigilanza o Membro del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, a maggior precisazione sono da intendersi compresi:

a) i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione dell'*assicurazione*;
b) gli incarichi cessati durante il *periodo di assicurazione*.

Art. II.15 - Casi di cessazione dell’assicurazione

Nei casi di:

I. Scioglimento dell’associazione professionale o della società;
II. Cessazione dell’attività;
III. Ritiro dall’attività o morte dell’*Assicurato*;
IV. Fusione o incorporazione dell’associazione professionale o della società;

il *Contraente* è tenuto a darne avviso immediatamente alla *Compagnia*, fermo restando che l'*assicurazione* continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso.
Resta inteso che l’*assicurazione* è prestata nei confronti delle *richieste di risarcimento* e delle *circostanze* che possono dare origine a una perdita dopo il verificarsi di uno di questi eventi, **ma esclusivamente in relazione ad *atti illeciti* commessi prima del loro verificarsi.**
Alla scadenza del *periodo di assicurazione successivo al verificarsi dei casi* di cui sopra, il contratto si intende risolto senza necessità di comunicare la relativa disdetta.

Art. II.16 - Rinnovo dell'assicurazione

La *Compagnia* si riserva la facoltà di dare disdetta al contratto qualora siano notificate dall’*Assicurato* alla *Compagnia* stessa *richieste di risarcimento* o *circostanze* durante il *periodo di osservazione*.

Art. II.17 - Regola proporzionale

Il *Premio* è convenuto in base al *Fatturato* dichiarato, quale riportato sul *Modulo di Polizza*.
Qualora, durante il *periodo di assicurazione,* tale elemento dovesse subire una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 50% rispetto a quello dichiarato dall’*Assicurato* all'atto della sottoscrizione dell'*assicurazione* e indicato sul *Modulo di polizza,* il *Contraente* deve darne immediato avviso alla *Compagnia*, salvo che, nonostante tale aumento, il *fatturato* stesso rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza*.
Successivamente a tale comunicazione:

- **l'*assicurazione* cessa automaticamente alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso**, senza applicazione del periodo di mora quale previsto dall’art.1.2 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";
- la *Compagnia* può proporre la sottoscrizione di una nuova *polizza* con adeguate condizioni di garanzia e *premio*.

Qualora il *Contraente* ometta di segnalare la variazione e si verifichi un *sinistro*, la *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* applicando la *regola proporzionale* - salvo che il *fatturato* rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza* -- **soltanto per la parte eccedente il valore del *fatturato* stesso aumentato del 50%.**

Art. II.18 - Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le *richieste di risarcimento* originate da *atti illeciti* posti in essere esclusivamente nei territori dell’Unione Europea, nonché di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Svizzera, fermo restando che in caso di *richieste di risarcimento* che abbian dato luogo a procedimenti giudiziari, la presente *assicurazione* opera limitatamente alle *richieste di risarcimento* avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della

Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che sono escluse le *richieste di risarcimento* derivanti da *fatti illeciti* posti in essere negli Stati Uniti d'America e/o le *richieste di risarcimento* fatte valere negli Stati Uniti d'America per *fatti illeciti* ovunque commessi.

Art. II.19 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice civile; pertanto, si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

Sezione III: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e studi multiprofessione tecnici

COSA È ASSICURATO

Art. III.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *perdite patrimoniali* involontariamente cagionati a *Terzi*, nell'esercizio dell'attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, svolta nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa.
L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da atti dolosi commessi nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l'*Assicurato* stesso sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi e impregiudicati i diritti di surrogazione.
L'*assicurazione* si intende estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da sanzioni, multe o ammende inflitte ai propri clienti che siano riconducibili ad *atti illeciti* commessi dall'*Assicurato* nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

Condizioni particolari sempre operanti

Art. III.2 - Perdita documenti e valori

La copertura assicurativa si intende operante anche nel caso in cui l'*Assicurato* scopra durante il *periodo di assicurazione* che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'*Assicurato*, quali:

- atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma
- *valori* ricevuti in deposito dai clienti, **con applicazione di un *sottolimite di indennizzo* di euro 2.500 per ogni *richiesta di risarcimento* e in aggregato annuo**, non soggetto all'applicazione della *Franchigia*

siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.
In questi casi gli *Assicurato*ri terranno indenne l'*Assicurato* per:

a) ogni responsabilità legale nella quale l'*Assicurato* stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'*Assicurato* nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Art. III.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010)

La copertura si intende operante anche per l'Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. La garanzia è prestata con un *sottolimite di indennizzo* pari a euro 500.000 e una *Franchigia* fissa di euro 1.500 per ogni *richiesta di risarcimento*. Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà *a secondo rischio* e quindi per quella parte di danno che residui dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture a primo rischio, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente *polizza*, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
L'efficacia della presente estensione è inoltre subordinata a condizione che:

I. **il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* sul *Modulo di polizza* comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;**
II. **l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.**

Resta intesto che l'estensione non sarà operante per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'*Assicurato* in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Art. III.4 - Amministratore condominiale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura assicurativa s'intende operante anche per la responsabilità imputabile all'*Assicurato* nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale.

Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* e indicato sul *modulo di Polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* derivante da tale attività.

La presente estensione non opera per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a:

i. **omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;**
ii. **furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;**
iii. **proprietà e conduzione del fabbricato;**
iv. **la responsabilità derivante all'*Assicurato* dall'amministrazione di immobili non in condominio;**
v. **responsabilità imputabile all'*Assicurato* nella gestione di lavori straordinari;**
vi. **mancato adempimento dell'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;**
vii. **inerzia nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;**
viii. **incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori (d.lgs. 81/2008 e successive eventuali modifiche o integrazioni), nonché per altri specifici incarichi di responsabilità di controllo o di certificazione in materia di sicurezza antinfortunistica**, fatto salvo quanto indicato al successivo punto III.9 "d.lgs. n. 81/2008"**;**
ix. **incarichi di custodia giudiziaria e di amministrazione giudiziaria;**
x. **omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;**
xi. **attività di internet providers, vendita on line, trading on line, informazione e consulenza finanziaria su internet;**
xii. **responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge.**

Art. III.5 - d.lgs. n. 81/2008

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'*Assicurato* per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Art. III.6 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga della lett. d) dell'art. III.10 "Esclusioni", la copertura s'intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, **esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili**, **che siano temporalmente e fisicamente identificabili** e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'*Assicurato*.

Art. III.7 - Consulenza ambientale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa s'intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **eccezion fatta per qualsiasi danno derivante dall'amianto.**

Art. III.8 - Certificatore energetico

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per le *perdite pecuniarie* conseguenti a certificazione energetica rilasciata dall'*Assicurato* stesso ai sensi della direttiva 2002/91/CE e del d.lgs. 192/2005 e sue modifiche e integrazioni; **questa garanzia è prestata con un *sottolimite di indennizzo*, compreso nel *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, pari a euro 100.000 per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione***.

Art. III.9 - Trattamento dati personali

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile dell'*Assicurato* per violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018), sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa garanzia è prestata con un *sottolimite di indennizzo*, compreso nel *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, pari a euro 100.000 per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione***.

Condizione particolare operante solo se richiamata in polizza

Studio associato
Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il *Contraente* sia uno studio associato, la copertura assicurativa si intende operante anche per l'attività esercitata con propria partita Iva dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente *polizza*.
Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* consuntivo indicato sul *Modulo di polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* derivante dall'attività esercitata individualmente.
La *Compagnia* verificherà, in caso di *richiesta di risarcimento*, il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, il *Contraente* è tenuto a comunicare la variazione intervenuta e la copertura assicurativa s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento in cui la *Compagnia* viene a conoscenza della variazione stessa e procede a sostituire la *polizza*.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. III.10 - Esclusioni

L'*assicurazione* non opera:

a) **Attività diverse da quanto indicato in polizza:**
In relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e sul *Modulo di polizza* o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;

b) **Fatti noti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse e/o conseguenti in tutto o in parte a *circostanze* esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva *richiesta di risarcimento* contro di lui;

c) **Assicurato non iscritto all'albo professionale, se previsto:**
A favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'albo professionale o autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli *atti illeciti* commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'*Assicurato*. La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli organi competenti abbia colpito l'attività dell'*Assicurato*, l'*assicurazione* mantiene la sua efficacia per la notifica delle *richieste di risarcimento* riferite ad *atti illeciti* commessi prima della data della predetta delibera.
L'*Assicurato* dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni alla *Compagnia* fornendo copia di detta documentazione.
La *Compagnia* conseguentemente manterrà in vigore l'*assicurazione* fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle *richieste di risarcimento* per *atti illeciti* commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli organi competenti;

d) **Inquinamento:**
Per *richieste di risarcimento* che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;

e) **Amianto:**
Per *richieste di risarcimento* derivanti da amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

f) **Campi elettromagnetici (emf):**
Per le *richieste di risarcimento* conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

g) Multe, ammende e/o sanzioni dirette:
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali o per le conseguenze del loro mancato pagamento, nonché per risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages), multe, sanzioni ed ammende di qualsiasi tipo, inflitti direttamente all'*Assicurato*;

h) Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari
Per *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
- **I. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
- **II. Sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;**

i) Fatti dolosi e fraudolenti:
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*, fermo restando quanto indicato nella definizione di "Atto illecito";

j) Rc contrattuale:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sia comunque imputabile all'*Assicurato* per legge e/o in base a regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia.

k) Guerra, atti terroristici:
Per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
- **I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;**
- **II. qualsiasi *atto terroristico*.**

l) Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta:
Nei casi in cui l'*Assicurato* sia persona giuridica allorché la *richiesta di risarcimento* sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali *richieste di risarcimento* siano originate da *terzi*;

m) Soggetto giuridico in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente:
Per le *richieste di risarcimento* avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l'*Assicurato* rivesta la carica di socio, amministratore o dipendente;

n) Insolvenza o fallimento:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*.

o) Rc prodotti:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'*Assicurato* o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'*Assicurato*;

p) Danni corporali o danni materiali:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da danni corporali o danni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'*Assicurato*, salvo quanto diversamente pattuito.

q) Possesso o proprietà di beni:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'*Assicurato* di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.

r) Circostanze e/o richieste di risarcimento note:
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circostanze* e/o *richieste di risarcimento* verificatesi antecedentemente al *periodo di assicurazione* della presente *assicurazione* che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza.

s) Circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze:
Per *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circostanze* e/o *richieste di risarcimento* già notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* in base a precedenti polizze.

t) Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni:
Per le *perdite patrimoniali* conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

L'*assicurazione* non opera altresì nei seguenti casi:

u) Contratti di appalto:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da contratti nei quali l'*Assicurato* agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione.

v) Danni a opere da parte d'imprese in cui l'*Assicurato* sia socio, amministratore o dipendente:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'*Assicurato* sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

w) Perizie e stime finalizzate alla concessione di finanziamenti in genere:
Per *richieste di risarcimento* derivanti da, connesse con e/o attribuibili all'attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui o finanziamenti presso banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad *atto illecito* commesso dall'*Assicurato*;

Art. III.11 - Esclusioni rischio informatico

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o altra rete informatica, o sistema analogo;
b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'*Assicurato* detiene per conto di *terzi*;
d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

Art. III.12 - Franchigie

L'*assicurazione* s'intende prestata con l'applicazione per ogni *richiesta di risarcimento* della seguente *franchigia* assoluta, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole clausole:

- **per Periti Industriali: euro 1.000;**
- **per Architetti, Ingegneri, Geometri: € 2.500.**

Per gli Studi multiprofessione tecnici viene applicata la *franchigia* più alta tra quelle riferite alle varie professioni esercitate all'interno dello studio.

Art. III.13 - Inopponibilità verso il danneggiato

In caso di *sinistro* risarcibile, il *risarcimento* verrà corrisposto integralmente al *Terzo* danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. III.14 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made"

La garanzia di cui al presente modulo è su base "claims made", pertanto la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* contro le *Perdite patrimoniali* – delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere in quanto civilmente responsabile – che traggono origine da ogni *Richiesta di risarcimento* fatta da *terzi* all'*Assicurato* stesso per la prima volta e notificate alla *Compagnia* durante il *Periodo di assicurazione,* purché tali *Richieste di risarcimento* derivino da un *Atto illecito* relativo all'attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, commesso durante il *Periodo di assicurazione* o di *Retroattività* dall'*Assicurato* o da un collaboratore di cui l'*Assicurato* stesso debba rispondere.

Art. III.15 - Casi di cessazione dell'assicurazione

Nei casi di:

I. Scioglimento dell'associazione professionale o della società;
II. Cessazione dell'attività;
III. Ritiro dall'attività o morte dell'*Assicurato*;
IV. Fusione o incorporazione dell'associazione professionale o della società;

il *Contraente* è tenuto a darne avviso immediatamente alla *Compagnia*, fermo restando che l'*assicurazione* continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso.
Resta inteso che l'*assicurazione* è prestata nei confronti delle *richieste di risarcimento* e delle *circostanze* che possono dare origine a una perdita dopo il verificarsi di uno di questi eventi, **ma esclusivamente in relazione ad *atti illeciti* commessi prima del loro verificarsi.**
Alla scadenza del *periodo di assicurazione* successivo al verificarsi dei casi di cui sopra, il contratto si intende risolto senza necessità di comunicare la relativa disdetta.

Art. III.16 - Rinnovo dell'assicurazione

La *Compagnia* si riserva la facoltà di dare disdetta al contratto qualora siano notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* stessa *richieste di risarcimento* o *circostanze* durante il *periodo di osservazione*.

Art. III.17 - Regola proporzionale

Il *Premio* è convenuto in base al *Fatturato* dichiarato, quale riportato sul *Modulo di Polizza*.
Qualora, durante il *periodo di assicurazione,* tale elemento dovesse subire una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 50% rispetto a quello dichiarato dall'*Assicurato* all'atto della sottoscrizione della *assicurazione* e indicato sul *Modulo di polizza,* il *Contraente* deve darne immediato avviso alla *Compagnia*, salvo che, nonostante tale aumento, il *fatturato* stesso rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza*.
Successivamente a tale comunicazione:

- **l'*assicurazione* cessa automaticamente alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso**, senza applicazione del periodo di mora quale previsto dall'art.1.2 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";
- la *Compagnia* può proporre la sottoscrizione di una nuova *polizza* con adeguate condizioni di garanzia e *premio*.

Qualora il *Contraente* dovesse omettere di segnalare la variazione e si verifichi un *sinistro*, la *Compagnia* corri-sponde l'*indennizzo* applicando la *regola proporzionale* - salvo che il *fatturato* rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza* **-- soltanto per la parte eccedente il valore del *fatturato* stesso aumentato del 50%.**

Art. III.18 - Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le *richieste di risarcimento* originate da *atti illeciti* posti in essere esclusivamente nei territori dell'Unione Europea, nonché di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Svizzera, fermo restando che in caso di *richieste di risarcimento* che abbian dato luogo a procedimenti giudiziari, la presente *assicurazione* opera limitatamente alle *richieste di risarcimento* avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che sono escluse le *richieste di risarcimento* derivanti da *fatti illeciti* posti in essere negli Stati Uniti d'America e/o le *richieste di risarcimento* fatte valere negli Stati Uniti d'America per *fatti illeciti* ovunque commessi.

Art. III.19 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice civile; pertanto, si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

Sezione IV: amministratori di condominio

COSA ASSICURIAMO

Art. IV.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *perdite patrimoniali* involontariamente cagionati a *Terzi*, nell'esercizio dell'attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, svolta nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa.
L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da atti dolosi commessi nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l'*Assicurato* stesso sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi e impregiudicati i diritti di surrogazione.
L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da sanzioni, multe o ammende inflitte ai propri clienti che siano riconducibili ad *atti illeciti* commessi dall'*Assicurato* nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

Condizioni particolari sempre operanti

Art. IV.2 - Perdita di documenti

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa si intende operante anche nel caso in cui l'*Assicurato* scopra durante il *periodo di assicurazione*, che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'*Assicurato*, quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma **(eccetto obbligazioni, titoli di credito, banconote e cambiali)**, siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.
In questi casi gli *Assicurato*ri terranno indenne l'*Assicurato* per:

a) ogni responsabilità legale nella quale l'*Assicurato* stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'*Assicurato* nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Art. IV.3 - Trattamento dati personali

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile dell'*Assicurato* per violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018), sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; **questa garanzia è prestata con un *sottolimite di indennizzo*, compreso nel *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*, pari a euro 100.000 per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione***.

Art. IV.4 - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione

L'*assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati. Tale estensione comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa della *Compagnia* nei confronti degli appaltatori medesimi.
Tale garanzia è prestata con il *sottolimite di indennizzo* del 50% del *massimale* per *sinistro* e per *periodo di assicurazione* indicati sul *Modulo di polizza*.
Tale garanzia è operante purché:

- **i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale;**
- **l'*Assicurato* non interferisca nella organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori medesimi, né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere.**

Relativamente alla responsabilità di committente ai sensi del d.lgs. 81/2008, la garanzia opera sempreché:

1. **siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE);**
2. **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite del Codice penale [▶ art. 583 Codice penale].**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. IV.5 - Esclusioni

L'*assicurazione* non opera:

a) **Attività diverse da quanto indicato in polizza:**
In relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e sul *Modulo di polizza* o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;

b) **Fatti noti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a *circostanze* esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva *richiesta di risarcimento* contro di lui;

c) **Assicurato non iscritto all'albo professionale:**
A favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'albo professionale o autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli *atti illeciti* commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'*Assicurato*.
La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli organi competenti abbia colpito l'attività dell'*Assicurato*, l'*assicurazione* mantiene la sua efficacia per la notifica delle *richieste di risarcimento* riferite ad *atti illeciti* commessi prima della data della predetta delibera.
L'*Assicurato* dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni alla *Compagnia* fornendo copia di detta documentazione.
La *Compagnia* conseguentemente manterrà in vigore l'*assicurazione* fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle *richieste di risarcimento* per *atti illeciti* commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli organi competenti;

d) **Inquinamento:**
Per *richieste di risarcimento* che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;

e) **Amianto:**
Per *richieste di risarcimento* derivanti da amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

f) **Campi elettromagnetici (emf):**
Per le *richieste di risarcimento* conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

g) **Multe, ammende e/o sanzioni dirette:**
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali o per le conseguenze del loro mancato pagamento, nonché per risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages), multe, sanzioni ed ammende di qualsiasi tipo, inflitti direttamente all'*Assicurato*;

h) **Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari**
Per *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
   I. **Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
   II. **Sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;**

i) **Fatti dolosi e fraudolenti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*, fermo restando quanto indicato nella definizione di "Atto illecito";

j) **Rc contrattuale:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sia comunque imputabile all'*Assicurato* per legge e/o in base a regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia.

k) **Guerra, atti terroristici:**
Per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
   I. **guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;**
   II. **qualsiasi *atto terroristico*.**

l) **Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta:**
Nei casi in cui l'*Assicurato* sia persona giuridica allorché la *richiesta di risarcimento* sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali *richieste di risarcimento* siano originate da *terzi*;

m) **Soggetto giuridico in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente:**
Per le *richieste di risarcimento* avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l'*Assicurato* rivesta la carica di socio, amministratore o dipendente;

n) **Insolvenza o fallimento:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*.

o) **Rc prodotti:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'*Assicurato* o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'*Assicurato*;

p) **Danni corporali o danni materiali:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da danni corporali o danni materiali, determinati da fatti non diretta-mente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'*Assicurato*, salvo quanto diversamente pattuito.

q) **Possesso o proprietà di beni:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'*Assicurato* di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.

r) **Circostanze e/o richieste di risarcimento note:**
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circostanze* e/o *richieste di risarcimento* verificatesi antecedentemente al *periodo di assicurazione* della presente polizza che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza.

s) **Circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze:**
Per *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a circo-stanze e/o *richieste di risarcimento* già notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* in base a precedenti polizze.

t) **Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni private:**
Per le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

L'*assicurazione* non opera altresì nei seguenti casi:

u) **Denaro, preziosi o titoli al portatore:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;

v) **Proprietà del fabbricato:**
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato amministrato.

Art. IV.6 - Esclusioni rischio informatico

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) **mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o altra rete informatica, o sistema analogo;**

b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'*Assicurato* detiene per conto di *terzi*;
d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

Art. IV.7 - Franchigie

L'*assicurazione* s'intende prestata con l'applicazione, per ogni *richiesta di risarcimento*, della *franchigia* assoluta di euro 1.000 salvo diversamente stabilito dalle singole clausole.

Art. IV.8 - Inopponibilità verso il danneggiato

In caso di *sinistro* risarcibile, il *risarcimento* verrà corrisposto integralmente al *Terzo* danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. IV.9 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made"

La garanzia di cui al presente modulo è su base “claims made”, pertanto la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l’*Assicurato* contro le *Perdite patrimoniali* – delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere in quanto civilmente responsabile – che traggono origine da ogni *Richiesta di risarcimento* fatta da *terzi* all’*Assicurato* stesso per la prima volta e notificate alla *Compagnia* durante il *Periodo di assicurazione,* purché tali *Richieste di risarcimento* derivino da un *Atto illecito* relativo all’attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, commesso durante il *Periodo di assicurazione* o di *Retroattività* dall’*Assicurato* o da un collaboratore di cui l’*Assicurato* stesso debba rispondere.

Art. IV.10 - Casi di cessazione dell’assicurazione

Nei casi di:

I. **Scioglimento dell’associazione professionale o della società;**
II. **Cessazione dell’attività;**
III. **Ritiro dall’attività o morte dell’*Assicurato*;**
IV. **Fusione o incorporazione dell’associazione professionale o della società;**

il *Contraente* è tenuto a darne avviso immediatamente alla *Compagnia*, fermo restando che l'*assicurazione* continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso.
Resta inteso che l’*assicurazione* è prestata nei confronti delle *richieste di risarcimento* e delle *circostanze* che possono dare origine a una perdita dopo il verificarsi di uno di questi eventi, **ma esclusivamente in relazione ad *atti illeciti* commessi prima del loro verificarsi.**
Alla scadenza del *periodo di assicurazione* successivo al verificarsi dei casi di cui sopra, il contratto si intende risolto senza necessità di comunicare la relativa disdetta.

Art. IV.11 - Rinnovo dell'assicurazione

La *Compagnia* si riserva la facoltà di dare disdetta al contratto qualora siano notificate dall’*Assicurato* alla *Compagnia* stessa *richieste di risarcimento* o *circostanze* durante il *periodo di osservazione*.

Art. IV.12 - Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le *richieste di risarcimento* originate da *atti illeciti* posti in essere esclusivamente nei territori dell’Unione Europea, nonché di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Svizzera, fermo restando che in caso di *richieste di risarcimento* che abbian dato luogo a procedimenti giudiziari, la presente *assicurazione* opera limitatamente alle *richieste di risarcimento* avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che sono escluse le *richieste di risarcimento* derivanti da *fatti illeciti* posti in essere negli Stati Uniti d'America e/o le *richieste di risarcimento* fatte valere negli Stati Uniti d'America per *fatti illeciti* ovunque commessi.

Art. IV.13 - Regola proporzionale

Il *Premio* è convenuto in base al *Fatturato* dichiarato, quale riportato sul *Modulo di Polizza*.
Qualora, durante il *periodo di assicurazione,* tale elemento dovesse subire una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 50% rispetto a quello dichiarato dall’*Assicurato* all'atto della sottoscrizione dell'*assicurazione* e indicato sul *Modulo di polizza,* il *Contraente* deve darne immediato avviso alla *Compagnia*, salvo che, nonostante tale aumento, il *fatturato* stesso rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza*.
Successivamente a tale comunicazione:

- **l'*assicurazione* cessa automaticamente alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso**, senza applicazione del periodo di mora quale previsto dall’art.1.2 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";
- la *Compagnia* può proporre la sottoscrizione di una nuova *polizza* con adeguate condizioni di garanzia e *premio*.

Qualora il *Contraente* ometta di segnalare la variazione e si verifichi un *sinistro*, la *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* applicando la *regola proporzionale* – salvo che il *fatturato* rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza* -- **soltanto per la parte eccedente il valore del *fatturato* stesso aumentato del 50%.**

Art. IV.14 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice civile; pertanto, si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

Sezione V: dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari

COSA È ASSICURATO

Art. V.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *perdite patrimoniali* involontariamente cagionati a *Terzi*, nell'esercizio dell'attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, svolta nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da atti dolosi commessi nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l'*Assicurato* stesso sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi e impregiudicati i diritti di surrogazione.

L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da sanzioni, multe o ammende inflitte ai propri clienti che siano riconducibili ad *atti illeciti* commessi dall'*Assicurato* nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

Condizioni particolari sempre operanti

Art. V.2 - Perdita documenti e valori

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa si intende operante anche nel caso in cui l'*Assicurato* scopra durante il *periodo di assicurazione*, che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'*Assicurato* o ai suoi predecessori o a *terzi* dagli stessi incaricati o anche solamente ritenuti affidati all'*Assicurato* o ai suoi predecessori, quali:

- atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma;
- *valori* ricevuti in deposito dai clienti, **con applicazione di un *sottolimite di indennizzo* di euro 2.500 per ogni *richiesta di risarcimento* ed in aggregato annuo**, non soggetto all'applicazione di *Franchigia*;

siano stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possano più essere reperiti.

In questi casi gli *Assicurato*ri terranno indenne l'*Assicurato* per:

a) ogni responsabilità legale nella quale l'*Assicurato* stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'*Assicurato* nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

Art. V.3 - Mediatore per la conciliazione delle controversie (d.lgs. 28/2010)

La copertura si intende operante anche per l'Attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. **La garanzia è prestata con un *sottolimite di indennizzo* pari a euro 500.000 e una *Franchigia* fissa di euro 1.500 per ogni *richiesta di risarcimento***.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà *a secondo rischio* e quindi per quella parte di danno che residui dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture a primo rischio, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente *polizza*, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'efficacia della presente estensione è inoltre operante a condizione che:

I. **il *fatturato* dichiarato dal *Contraente* sul *Modulo di polizza* comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività**;
II. **l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili**.

Resta intesto che l'estensione non sarà operante per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'*Assicurato* in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Art. V.4 - d.lgs. n. 81/2008

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, l'*assicurazione* si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'*Assicurato* per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Art. V.5 - Inquinamento accidentale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e **fatto salvo quanto indicato alla lett. d) dell'art. V.8 "Esclusioni"**, l'*assicurazione* si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'*Assicurato*.

Art. V.6 - Consulenza ambientale

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura assicurativa s'intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **eccezion fatta per qualsiasi danno derivante dall'amianto.**

Art. V.7 - Interruzione o sospensione di attività

L'*assicurazione* si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad involontari errori od omissioni professionali dell'*Assicurato* stesso.
Tale garanzia è prestata con un sottolimite pari al 50% del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*.

Condizione particolare operante solo se richiamata in polizza

Studio associato
Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il *Contraente* sia uno studio associato, la copertura assicurativa si intende operante anche per l'attività esercitata con propria partita IVA dai singoli professionisti facenti parte dello studio associato all'atto della stipulazione della presente *polizza*. Tale estensione si intende operante qualora il *fatturato* consuntivo indicato sul *Modulo di polizza* sia comprensivo anche del *fatturato* derivante dall'attività esercitata individualmente.
La *Compagnia* verificherà, in caso di *richiesta di risarcimento*, il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, il *Contraente* è tenuto a comunicare la variazione intervenuta e la copertura assicurativa s'intende operante nei confronti dei subentranti dal momento in cui la *Compagnia* viene a conoscenza della variazione stessa e procede a sostituire la *polizza*.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. V.8 - Esclusioni

L'*assicurazione* non opera:

a) **Attività diverse da quanto indicato in polizza:**
In relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e sul *Modulo di polizza* o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina;

b) **Fatti noti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse e/o conseguenti in tutto o in parte a *circostanze* esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva *richiesta di risarcimento* contro di lui;

c) **Assicurato non iscritto all'albo professionale, se previsto:**
A favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'albo professionale o autorizzato dalle competenti autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in *polizza* o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli *atti illeciti* commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'*Assicurato*. La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli organi competenti abbia colpito l'attività dell'*Assicurato*, l'*assicurazione* mantiene la sua efficacia per la notifica delle *richieste di risarcimento* riferite ad *atti illeciti* commessi prima della data della predetta delibera.
L'*Assicurato* dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni alla *Compagnia* fornendo copia di detta documentazione.
La *Compagnia* conseguentemente manterrà in vigore l'*assicurazione* fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle *richieste di risarcimento* per *atti illeciti* commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli organi competenti;

d) **Inquinamento:**
Per *richieste di risarcimento* che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;

e) **Amianto:**
Per *richieste di risarcimento* derivanti da amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

f) **Campi elettromagnetici (emf):**
Per le *richieste di risarcimento* conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

g) **Multe, ammende e/o sanzioni dirette:**
Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali o per le conseguenze del loro mancato pagamento, nonché per risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages), multe, sanzioni ed ammende di qualsiasi tipo, inflitti direttamente all'*Assicurato*;

h) **Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
   I. **Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
   II. **Sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;**

i) **Fatti dolosi e fraudolenti:**
Per le *richieste di risarcimento* causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*, fermo restando quanto indicato nella definizione di "Atto illecito";

j) Rc contrattuale:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sia comunque imputabile all'*Assicurato* per legge e/o in base a regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia.

k) Guerra, atti terroristici:
Per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare;

II. qualsiasi *atto terroristico*.

l) Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta:
Nei casi in cui l'*Assicurato* sia persona giuridica allorché la *richiesta di risarcimento* sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali *richieste di risarcimento* siano originate da *terzi*;

m) Soggetto giuridico in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente:
Per le *richieste di risarcimento* avanzate da qualsiasi soggetto giuridico nel quale l'*Assicurato* rivesta la carica di socio, amministratore o dipendente;

n) Insolvenza o fallimento:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*.

o) Rc prodotti:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'*Assicurato* o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'*Assicurato*;

p) Danni corporali o danni materiali:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da danni corporali o danni materiali, determinati da fatti non diretta-mente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'*Assicurato*, salvo quanto diversamente pattuito.

q) Possesso o proprietà di beni:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'*Assicurato* di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.

r) Circostanze e/o richieste di risarcimento note:
Per le *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a *circostanze* e/o *richieste di risarcimento* verificatesi antecedentemente al *periodo di assicurazione* della presente polizza che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza.

s) Circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze:
Per *richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a circo-stanze e/o *richieste di risarcimento* già notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* in base a precedenti polizze.

t) Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni:
Per le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

L'*assicurazione* non opera altresì nei seguenti casi:

u) Danni a opere da parte d'imprese in cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili a danni a opere eseguite da imprese in cui l'*Assicurato* sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

v) Contratti di appalto:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da contratti nei quali l'*Assicurato* agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;

w) Geologo:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili ad attività propria della professione di geologo svolta dell'*Assicurato* e/o da un membro del suo staff e/o da un suo collaboratore;

x) Mancata resa:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto;

y) Mancato ottenimento di finanziamenti:
Per *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili al mancato ottenimento di finanziamenti, a meno che ciò non sia riconducibile ad un errore/omissione professionale dell'*Assicurato*;

z) Finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente:
Per le *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili a perdite connesse a finanziamenti ottenuti o elargiti illecitamente;

aa) Igiene dei prodotti alimentari:
per *richieste di risarcimento* derivanti da e/o riconducibili a perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *terzi*, compresi i clienti, in conseguenza di errori od omissioni commessi nello svolgimento di incarichi professionali in applicazione dei d.lgs. 193/07 e 27/2021 e successive modifiche e integrazione.

Art. V.9 - Esclusioni rischio informatico

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o altra rete informatica, o sistema analogo;
b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'*Assicurato* detiene per conto di *terzi*;
d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

Art. V.10 - Franchigie

L'*assicurazione* s'intende prestata con l'applicazione, per ogni *richiesta di risarcimento*, della *franchigia* assoluta di euro 1.000 salvo diversamente stabilito dalle singole clausole.

Art. V.11 - Inopponibilità verso il danneggiato

In caso di *sinistro* risarcibile, il *risarcimento* verrà corrisposto integralmente al *Terzo* danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. V.12 - Validità temporale dell'assicurazione su base "claims made"

La garanzia di cui al presente modulo è su base "claims made", pertanto la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* contro le *perdite patrimoniali* – delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere, in quanto civilmente responsabile – che traggono origine da ogni *richiesta di risarcimento* fatta da *terzi* all'*Assicurato* stesso per la prima volta e notificate alla *Compagnia* durante il *periodo di assicurazione,* purché tali *richieste di risarcimento* derivino da un *atto illecito* relativo all'attività professionale descritta sul *Modulo di polizza*, commesso durante il *periodo di assicurazione* o di *Retroattività* dall'*Assicurato* o da un collaboratore di cui l'*Assicurato* stesso debba rispondere.

Art. V.13 - Casi di cessazione dell'assicurazione

Nei casi di:

I. Scioglimento dell'associazione professionale o della società;
II. Cessazione dell'attività;
III. Ritiro dall'attività o morte dell'*Assicurato*;
IV. Fusione o incorporazione dell'associazione professionale o della società;

il *Contraente* è tenuto a darne avviso immediatamente alla *Compagnia*, fermo restando che l'*assicurazione* continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso.

Resta inteso che l'*assicurazione* è prestata nei confronti delle *richieste di risarcimento* e delle *circostanze* che possono dare origine a una perdita dopo il verificarsi di uno di questi eventi, **ma esclusivamente in relazione ad *atti illeciti* commessi prima del loro verificarsi.**
Alla scadenza del *periodo di assicurazione* successivo al verificarsi dei casi di cui sopra, il contratto si intende risolto senza necessità di comunicare la relativa disdetta.

Art. V.14 - Rinnovo dell'assicurazione

La *Compagnia* si riserva la facoltà di dare disdetta al contratto qualora siano notificate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* stessa *richieste di risarcimento* o *circostanze* durante il *periodo di osservazione*.

Art. V.15 - Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le *richieste di risarcimento* originate da *atti illeciti* posti in essere esclusivamente nei territori dell'Unione Europea, nonché di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Svizzera, fermo restando che in caso di *richieste di risarcimento* che abbian dato luogo a procedimenti giudiziari, la presente *assicurazione* opera limitatamente alle *richieste di risarcimento* avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che sono escluse le *richieste di risarcimento* derivanti da *fatti illeciti* posti in essere negli Stati Uniti d'America e/o le *richieste di risarcimento* fatte valere negli Stati Uniti d'America per *fatti illeciti* ovunque commessi.

Art. V.16 - Regola proporzionale

Il *Premio* è convenuto in base al *Fatturato* dichiarato, quale riportato sul *Modulo di Polizza*.
Qualora, durante il *periodo di assicurazione,* tale elemento dovesse subire una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 50% rispetto a quello dichiarato dall'*Assicurato* all'atto della sottoscrizione dell'*assicurazione* e indicato sul *Modulo di polizza,* il *Contraente* deve darne immediato avviso alla *Compagnia*, salvo che, nonostante tale aumento, il *fatturato* stesso rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza*.
Successivamente a tale comunicazione:

- **l'*assicurazione* cessa automaticamente alla scadenza del *periodo di assicurazione* in corso**, senza applicazione del periodo di mora quale previsto dall'art.1.2 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";
- la *Compagnia* può proporre la sottoscrizione di una nuova *polizza* con adeguate condizioni di garanzia e *premio*.

Qualora il *Contraente* ometta di segnalare la variazione e si verifichi un *sinistro*, la *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* applicando la *regola proporzionale* – salvo che il *fatturato* rimanga all'interno della *Classe di fatturato* indicata sul *Modulo di polizza* -- **soltanto per la parte eccedente il valore del *fatturato* stesso aumentato del 50%.**

Art. V.17 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice civile; pertanto, si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie (valida per tutte le professioni)

	Sottolimite di indennizzo	Scoperto / Franchigia
Oggetto dell'assicurazione Responsabilità civile professionale	---	• Commercialisti, Avvocati, Periti Industriali, Amministratori di Condominio, Dottori agronomi forestali - Agrotecnici - Periti agrari, Consulenti del lavoro: **euro 1.000** • Architetti, Ingegneri, Geometri: **euro 2.500** • Studi multiprofessione tecnici: è applicata la franchigia più alta tra quelle riferite alle varie professioni esercitate all'interno dello studio (**euro 1.000** o **euro 2.500**)
Perdita di *valori* (garanzia non prevista per amministratori di condominio)	**euro 2.500** per ogni *richiesta di risarcimento*	Nessuno *scoperto* o *franchigia*
Attività di Sindaco, Revisore dei conti e Membro di OdV	---	*Franchigia* di **euro 5.000**
Incarichi assunti in qualità di sindaco, revisore dei conti e membro di OdV presso banche, società d'intermediaz. mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere	**euro 250.000** per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione*	*Scoperto* del **10%**, per ciascuna *richiesta di risarcimento*, con il minimo di euro 5.000 ed il massimo di euro 20.000
Richieste risarcimenti per errori nel trattamento di dati personali (GDPR 679/2016)	**euro 100.000** per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione*	Viene applicata la *franchigia* individuata in base alla professione svolta dall'*Assicurato*
Mediatore per la conciliazione delle controversie (d. Lgs. 28/2010)	**euro 500.000** per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione*	*Franchigia* di **euro 1.500**
Attività di Certificatore energetico	**euro 100.000** per *richiesta di risarcimento* e per *periodo di assicurazione*	Viene applicata la *franchigia* individuata in base alla professione svolta dall'*Assicurato*
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (per amministratori di condominio)	**50%** del *massimale* per *sinistro* e per *periodo di assicurazione*	Viene applicata la *franchigia* individuata in base alla professione svolta dall'*Assicurato*
Interruzione o sospensione di attività (per dottori agronomi e forestali, agro-tecnici e periti agrari)	**50%** del *massimale* per *sinistro* e per *periodo di assicurazione*	Viene applicata la *franchigia* individuata in base alla professione svolta dall'*Assicurato*

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate:
a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
b) gli obblighi in caso sinistro;
c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

Norme valide per tutte le professioni)

CHE OBBLIGHI HO

Art. 1.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve:

a) dare alla *Compagnia*, tramite l'*Intermediario* - a pena di decadenza del diritto all'*indennizzo* ai sensi del presente contratto - comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

I. qualsiasi *richiesta di risarcimento* a lui presentata;

II. qualsiasi *circostanza* di cui l'*Assicurato* venga a conoscenza.

Se tale comunicazione viene effettuata dall'*Assicurato* nel *periodo di assicurazione* relativamente al precedente punto (II) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del *periodo di assicurazione* (purché l'evento denunciato sia riconducibile a un *atto illecito* commesso durante il *periodo di assicurazione*), ogni *richiesta di risarcimento* conseguente sarà considerata dalla *Compagnia* come effettuata nel *periodo di assicurazione*;

Per avvisare l'*intermediario* o la *Compagnia*, l'*Assicurato* deve fare denuncia scritta compilando il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso Modulo ad uno degli indirizzi di seguito riportati.

La denuncia deve essere inoltrata tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o PEC di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [▶ art.1915 Codice civile].

b) fornire alla *Compagnia* tutte le informazioni, divulgando l'esistenza del presente contratto solo con il consenso della *Compagnia*, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 1.2 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni

I legali e i periti scelti dall'*Assicurato* per la gestione di una *richiesta di risarcimento* dovranno essere approvati preventivamente dalla *Compagnia*.

L'*Assicurato* dovrà altresì evitare di ammettere responsabilità in merito a *richieste di risarcimento* o concordarne l'entità oppure sostenerne *costi* e *spese* senza il consenso scritto della *Compagnia*. In caso di *richiesta di risarcimento*, l'*Assicurato* si impegna a non pregiudicare la posizione della *Compagnia* o i diritti di rivalsa della medesima.

L'*Assicurato* non può definire transattivamente alcuna *richiesta di risarcimento* senza il consenso scritto preventivo della *Compagnia*; inoltre, fermo restando che la *Compagnia* non può definire transattivamente alcuna *richiesta di risarcimento* senza il consenso scritto dell'*Assicurato*, qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire a una transazione suggerita dalla *Compagnia* e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione a una *richiesta di risarcimento*, l'obbligo risarcitorio della *Compagnia* per detta *richiesta di risarcimento* non potrà eccedere l'ammontare con cui la *richiesta di risarcimento* avrebbe potuto essere transattivamente definita inclusi *costi e spese* maturati con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre il *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*.

Art. 1.3 - Gestione delle vertenze di danno

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
La *Compagnia* rimborserà eventuali *costi e spese* sostenuti in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dal Codice civile e fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati [▶art. 1917 Codice civile].
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*, *costi e spese* sono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.
La *Compagnia* non riconosce *costi e spese* sostenuti dall'*Assicurato* per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, sanzioni o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.4 - Termini di liquidazione

Ogni pagamento della *Compagnia* sarà fatto in Italia ed in euro.
Nel caso in cui una *richiesta di risarcimento* risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, le *Parti* si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dal presente contratto. Sulla base di questo accordo, la *Compagnia* anticiperà *costi e spese* per la parte della perdita assicurata.

La *Compagnia* si impegna ad anticipare *costi e spese* sostenute prima della definizione della *richiesta di risarcimento*. **Tale anticipo di *costi e spese* sarà restituito alla *Compagnia* da parte dell'*Assicurato* in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'*indennizzo* a termini del presente contratto.**

Art. 1.5 - Richieste di risarcimento fraudolente

Qualora l'*Assicurato* concorra nella o sia responsabile della creazione dolosa di una *richiesta di indennizzo* falso o fraudolento, riguardo ad una *perdita*, di una falsa o fraudolenta *richiesta di risarcimento* da parte di *Terzi*, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove o agevoli intenti fraudolenti di *terzi*, egli perderà il diritto all'*indennizzo*, fermo restando il diritto della *Compagnia* alla rivalsa contro l'*Assicurato* stesso per gli *indennizzi* già corrisposti, al risarcimento dei danni patiti, e alla propria tutela in sede penale.

NORME DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1907 (Assicurazione parziale) Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.	• **GLOSSARIO**
Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 1917 (Assicurazione della responsabilità civile) Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE** • **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**
Art. 2055 (Responsabilità solidale) Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 2359 (Società controllate e società collegate) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**
Art. 2484 (Cause di scioglimento) Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. La società, inoltre, si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 583 (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa.	• **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *Polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**

  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511

  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it

  E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un sinistro, l'*Assicurato* può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *Polizza***
- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**

  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511

  E-mail: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it.

  E-mail PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

  Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *Polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360

Assicurazione multirischi per le Imprese
Modulo Tutela legale

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

POLIZZA DI TUTELA LEGALE PER LE IMPRESE

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Helvetia Azienda 360- Modulo Tutela Legale**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Helvetia Azienda 360 è l'assicurazione modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze, attraverso l'acquisto di specifici moduli di assicurazione. **Helvetia Azienda 360- Modulo Tutela Legale** è il modulo assicurativo specificamente pensato per fornire un'assistenza legale alle Imprese. La Compagnia assicura, nei limiti del massimale scelto dal Contraente/Assicurato, l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dello stesso.
È possibile scegliere fra due Forme di assicurazione: Base e Extra.
Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto.

Che cosa è assicurato?

✓ **Tutela legale forma BASE**
La copertura di tutela legale offre:
- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

Le garanzie sopra indicate riguardano l'attività aziendale e nella conduzione o proprietà degli immobili direttamente utilizzati per svolgere l'attività, ed operano nei seguenti ambiti:
- ✓ ambito penale per contravvenzione, delitto colposo o doloso;
- ✓ ambito amministrativo: tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge; per sanzioni pari o superiori a euro 1.000.

Inoltre, la garanzia si estende alla difesa legale:
- ✓ dell'Assicurato a seguito di Attacco informatico (Cyber), in caso di:
  - ✓ furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
  - ✓ violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche.
- ✓ del legale rappresentante e degli amministratori per gli eventi relativi alla guida e circolazione stradale per ragioni di servizio, in caso di:
  - ✓ procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale a carico dell'Assicurato in qualità di conducente (compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi e gravissime);
  - ✓ ricorso contro il provvedimento di ritiro o sospensione o revoca della patente di guida in caso di incidente stradale e spese di dissequestro del veicolo.

✓ **Tutela legale forma EXTRA**
Oltre a quanto previsto dalla forma di garanzia BASE, la copertura assicurativa opera nei seguenti ambiti:
- ✓ danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi;
- ✓ controversie relative a richieste di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito;
- ✓ controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia pari o superiore a euro 500; relative a:
  - ✓ contratti con fornitori di beni e/o servizi;
  - ✓ contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge e registrati nel Libro Unico del Lavoro.

Che cosa non è assicurato?

× **L'assicurazione è esclusa:**
- × Per l'attività economica prevalente e/o secondaria espressamente esclusa dalle condizioni di assicurazione;
- × per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- × per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- × per controversie e procedimenti relativi a proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei, salvo quanto garantito;
- × operazioni di acquisto di beni immobili;
- × per controversie relative a rapporti fra soci o amministratori e fra società e amministratori.

× **Inoltre, non sono coperte le spese:**
- × anche se preventivate ma non concordate con DAS;
- × spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti non autorizzati da DAS;
- × spese del legale e del consulente di parte per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
- × spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico;
- × spese rimborsate dalla controparte;
- × onorari per ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS paga fino ad un massimo di euro 3.000 ed esclude le duplicazioni di onorario;
- × pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- × oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA che l'Assicurato non può detrarre esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- × spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 c.c.);
- × spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, ad esempio, gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- × spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS.

Ci sono limiti di copertura?

Non è possibile assicurare aziende con più di 50 addetti.
Nella copertura assicurativa offerta sono presenti limiti di indennizzo per specifiche garanzie per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura" del DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione in relazione al presente Modulo Tutela Legale:

- nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea;
- nell'ipotesi di Controversie contrattuali: negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- nell'ipotesi di opposizione a Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi la polizza Helvetia 360 hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare.
In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
In caso di sinistro devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio della polizza Helvetia 360 avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate pur essendo dovuto comunque per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Non è possibile disdire i singoli moduli: la disdetta deve essere inoltrata per l'intera polizza Helvetia 360

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

È inoltre possibile recedere dalla polizza Helvetia 360 in caso di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto al pagamento dello stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata o PEC di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Assicurazione di *Tutela legale per le Imprese*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 –Modulo Tutela Legale

Data ultima edizione: 02 marzo 2026
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia) - tel.+39 02 5351.1
sito internet: www.helvetiaitalia.it; email: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986. Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, i soggetti assicurati e le spese rimborsabili sono indicati agli articoli 1.1 e 1.4, pagine 7, 8, 10 e 11.
Per tutte le forme di garanzia è operante la consulenza legale telefonica indicata all'articolo 1.5, pagina 11.
Le condizioni di operatività sono indicate agli articoli 1.8 - 1.9 - 1.10, pagine 14 e 15.

FORMA BASE
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'oggetto dell'assicurazione è indicato all' articolo 1.2, pagine 8 e 9.

FORMA EXTRA
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'oggetto dell'assicurazione è indicato all'articolo 1.3, pagine 9 e 10.

Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni comuni ad entrambe le forme di garanzia (Base ed Extra)
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'assicurazione è esclusa per:

- materia fiscale e tributaria ad eccezione dei Procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie
- materia amministrativa, ad eccezione della difesa penale o quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- controversie e procedimenti riferibili al Contraente che svolge attività edile o di costruzione di edifici, per immobili diversi da quelli costituenti la sede o altri depositi del Contrante, indicati nel modulo di polizza, o che non rappresentano l'attività indicata nell'oggetto sociale;

- operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- controversie relative ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto, cessione, affitto di azienda;
- controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali
- controversie e procedimenti in relazione a prestazioni medico/sanitarie;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte dalle persone assicurate al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte.

Inoltre, se il Contraente svolge attività diversa da quella edile o di costruzione di edifici, la garanzia è esclusa per:
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello direttamente utilizzati dove si svolge l'attività;
- operazioni di acquisto, vendita, di permuta, di leasing immobiliare o di costruzione di beni immobili e le controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione.

Sono esclusi dalla garanzia:
- opposizione alle sanzioni amministrative se il valore economico della sanzione è inferiore a euro 1.000;
- procedimenti e controversie che derivano dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto previsto nelle singole garanzie sottoscritte dal Contraente;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli direttamente utilizzati dove si svolge l'attività;
- fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è valida solo se vi è assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di reato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle Parti (cd patteggiamento). Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa, l'Assicurato e in solido il Contraente dovrà rimborsare a DAS tutte le spese anticipate in ogni grado di giudizio;
- per controversie e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio.

Relativamente agli eventi della circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l'Assicurato:
- guida con patente non valida o revocata;
- guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida. L'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
- è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 di Codice della Strada, a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento, archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
- guida in stato di ebbrezza in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l (art. 186 e 186 bis del Codice della Strada).

Forma Base
Sono escluse dalla garanzia le controversie di diritto civile in genere.

Forma Extra
Sono escluse dalla garanzia:
- controversie di diritto civile di natura contrattuale quando il valore economico della controversia sia inferiore a euro 300, tranne la consulenza legale telefonica. Se il valore di lite è superiore a euro 300 ma inferiore a euro 500, la garanzia opera esclusivamente per la fase stragiudiziale;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto nelle singole garanzie sottoscritte dal Contraente;
- controversie con i clienti

SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono escluse:
- le spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'Assicurato gliele deve restituire entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto il rimborso;
- in caso di procedure concorsuali e fallimentari la garanzia è limitata alla predisposizione e al deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Ci sono limiti di copertura?

FORMULA BASE ed EXTRA
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo relativi alle coperture offerte:

Garanzia	Limiti di indennizzo
Spese per: redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione; predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative; la eventuale consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'Assicurato.	**2.500 euro** per sinistro
Onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia	**3.000 euro** per sinistro
Onorari per il secondo legale domiciliatario	**2.500 euro** per sinistro
Spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria	**500 euro** per sinistro
Spese per la registrazione di atti giudiziari	**500 euro** per sinistro
Spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo	massimo **2 tentativi**

A chi è rivolto questo prodotto?

Il modulo si rivolge a Clienti **titolari di attività** manifatturiere, produttive, commerciali, agricole e di uffici che desiderano proteggere il proprio patrimonio dal rischio di dover sostenere spese per l'**assistenza di un legale** a seguito di controversie con altri soggetti (diversi dalla Compagnia) nell'ambito della propria attività d'impresa**.**

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it; PEC: reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (Obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (L. 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. - Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html.**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	**Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.**
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	**Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Azienda 360 – Modulo Tutela Legale

Assicurazione di Tutela Legale per le imprese

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. CGA_IMNB005 – Edizione 03/2026

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida contratti chiari e comprensibili del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Azienda 360**, l'assicurazione modulare che tutela la Sua azienda e la Sua attività in modo flessibile, grazie alla possibilità di comporre l'assicurazione in base alle Sue specifiche esigenze.

Il presente **Modulo Tutela Legale** offre una tutela dei diritti dei soggetti assicurati nell'ambito dell'attività professionale svolta.

Le sezioni previste sono:

	Glossario
	Tutela Legale
	Cosa fare in caso di sinistro

Il presente documento è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la Sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nel Glossario troverà le definizioni di alcuni termini di seguito utilizzati. Nel testo questi termini sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dagli altri termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS E APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni importanti e punti di attenzione.

INDICE

GLOSSARIO **3**

TUTELA LEGALE **7**

CHI È ASSICURATO **7**

ART. 1.1 - SOGGETTI ASSICURATI **7**

COSA È ASSICURATO **8**

ART. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - FORMA BASE 8

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - FORMA EXTRA 9

ART. 1.4 - SPESE RIMBORSABILI 10

ART. 1.5 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (VALIDA PER TUTTE LE FORME DI GARANZIA) 11

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA **11**

ART. 1.6 - ESCLUSIONI 11

ART. 1.7 - SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE 13

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ **14**

ART. 1.8 - DOVE VALE LA COPERTURA 14

ART. 1.9 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA 14

ART. 1.10 - VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI 14

TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI D'INDENNIZZO E SCOPERTI **15**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **16**

CHE OBBLIGHI HO **16**

ART. 2.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO 16

ART. 2.2 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI 17

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI **17**

ART. 2.3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO 17

ART. 2.4 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE 18

ART. 2.5 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ 18

ART. 2.6 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 18

NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **19**

CODICE CIVILE **19**

NUMERI UTILI **20**

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Modulo Tutela Legale** con il loro **significato.**

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

ADDETTI: si considerano *addetti*:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i *familiari* e gli affini del titolare che collaborano nell'attività, i soggetti iscritti nel *Libro Unico del Lavoro*, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati.
- per le società di persone: i soci, i soggetti iscritti nel *Libro Unico del Lavoro*; i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati.
- per le società di capitale: il legale rappresentante e gli amministratori, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel *Libro Unico del Lavoro*; i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati.

Si intendono espressamente esclusi gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti.

ARBITRATO: una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire amichevolmente una *controversia* o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTACCO INFORMATICO (CYBER): È un atto o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali che comporta l'accesso non autorizzato a sistemi informatici aziendali, account aziendali di posta elettronica o profili aziendali su siti o social media.

C

COLLABORATORI: soggetti iscritti nel *Libro Unico del Lavoro*, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati. Sono inclusi tirocinanti e stagisti.

COMPAGNIA: HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la *Compagnia* che presta l'*assicurazione*.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la banca distributrice, che stipula il contratto di assicurazione con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

CONTRAVVENZIONE: un *reato* (vedi alla voce *reato*) punito con l'arresto e/o l'ammenda.

CONTROVERSIA: lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal *diritto civile*.

D

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno ingiusto derivante da un *fatto illecito*: tipicamente è il danno subito alla persona o a *cose* in conseguenza di un comportamento colposo o doloso di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: un *reato* più grave della *contravvenzione*, punito con la multa o la reclusione.

DELITTO COLPOSO: è un *delitto* commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia.

DELITTO DOLOSO: è un *delitto* commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *delitto*.

DIRITTO CIVILE: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

F

FAMILIARI: l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.

FATTO ILLECITO: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale, che causa un danno ingiusto.

I

INDENNIZZO: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro* in base alle *condizioni di assicurazioni*, identificabile nel danno indennizzabile soggetto, nell'ordine, alla riduzione per effetto dell'applicazione:
1) di eventuali scoperti o franchigie, ove previsti;
2) di limiti di indennizzo, ove previsti.

INTERMEDIARIO: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).

L

LEGALE DOMICILIATARIO: si intende il legale che opera dove si svolge il giudizio o procedimento e viene incaricato dall'avvocato principale, ad esempio per curare alcuni adempimenti processuali locali.

LIBRO UNICO DEL LAVORO: supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i *collaboratori* coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

M

MASSIMALE: la somma fino alla cui concorrenza la *Compagnia* presta la garanzia.

MODULO: insieme delle garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle relative *Condizioni di assicurazione* specifiche riportate nel *Set informativo* ad esse dedicato.

MODULO DI POLIZZA: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati relativi al contratto di assicurazione.

P

PARTI: il *Contraente* e la *Compagnia*.

PATTEGGIAMENTO: procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del Codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.

POLIZZA: il documento che prova l'*Assicurazione*, composto da *Condizioni di Assicurazione* e *Modulo di Polizza*.

PREMIO: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

PROCEDIMENTO PENALE: è una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

PRODOTTO ASSICURATIVO MODULARE: prodotto assicurativo, costituito dall'insieme delle coperture offerte dai singoli *Moduli*, articolato e regolato dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e dalle *Condizioni di assicurazione* specifiche per i *Moduli* sottoscritti dal *Contraente*.

R

REATO: violazione della legge penale. I *reati* si distinguono in *contravvenzioni* e *delitti* a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE: attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della *controversia* tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.

S

SANZIONE AMMINISTRATIVA: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una *sanzione amministrativa* può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

SET INFORMATIVO: insieme dei documenti da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione della *polizza*. Il Set informativo è composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" nonché dalle *Condizioni di assicurazione* di ciascun *Modulo* (comprensive di Glossario).

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

SPESE PERITALI: spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

T

TERRORISMO: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso, ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o

meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., in seguito denominata DAS.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente a DAS per la difesa dei suoi interessi in sede extra-giudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

L'assicurazione offre due forme di garanzia, alternative tra loro:

- **Forma BASE**
- **Forma EXTRA**

Inoltre, è sempre attivo un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica

Le norme comuni da applicare al presente contratto sono indicate nel documento "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

CHI È ASSICURATO

ART. 1.1 - SOGGETTI ASSICURATI

La garanzia opera a favore del *Contraente* nello svolgimento dell'attività d'impresa e per:

- **Ditte individuali e Imprese familiari**: il titolare, i dipendenti, i *familiari* del titolare che collaborano nell'attività e i *collaboratori* regolarmente inquadrati a norma di legge;
- **Società di Persone**: i soci, i dipendenti, i *familiari* del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e i *collaboratori* regolarmente inquadrati a norma di legge;

- **Società di Capitali**: il legale rappresentante, gli amministratori, i dipendenti e tutti gli altri *collaboratori* regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Società contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

COSA È ASSICURATO

ART. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - FORMA BASE

La *Compagnia* assume a proprio carico o rimborsa le spese necessarie per tutelare i diritti dell'*Assicurato*, nella *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, nell'ambito dell'attività dichiarata nel *modulo di polizza* stesso e nella conduzione o proprietà degli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività dell'*Assicurato*.

La garanzia opera se l'*Assicurato*:

- è sottoposto a *Procedimento penale* per *delitto colposo* o per *contravvenzione*, compresi i procedimenti per violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- è sottoposto a *Procedimento penale* per *delitto doloso*, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa, **e si verifica una di queste condizioni:**
  - l'*Assicurato* viene prosciolto nel merito o assolto con decisione passata in giudicato;
  - il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) e in caso di *patteggiamento*. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**

  DAS anticipa le spese legali e peritali fino a 5.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. Se il giudizio si conclude con esito diverso da assoluzione nel merito o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza passata in giudicato o da archiviazione per infondatezza della notizia di reato o dal *patteggiamento*, l'*Assicurato* dovrà rimborsare a DAS tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Il *Contraente* è obbligato in solido con l'*Assicurato* alla ripetizione dell'importo anticipato da DAS.
- presenta opposizione davanti all'autorità competente contro una *sanzione amministrativa*. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **se l'importo della sanzione è pari o superiore a euro 1.000 per singola violazione**.

  A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la garanzia vale nei casi di opposizione a sanzioni amministrativa derivante dalla violazione delle seguenti normative:
  i. Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  ii. Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e successive modifiche e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  iii. Decreto legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  iv. Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  v. Decreto legislativo n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni.

  Se l'*Assicurato* è sottoposto a *procedimento penale* o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non aveva adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, la *Compagnia* rimborsa le spese, **fino a un massimo di 2.500 euro per *sinistro***, per:
  • redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
  • predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
  • la eventuale consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'*Assicurato*.

ART. 1.2.1 - MODULO CYBER

Le garanzie sono estese alle spese di difesa legale dell'*Assicurato* a seguito di *attacco informatico (Cyber)*, in caso di:

- furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 1.2.2 - CIRCOLAZIONE STRADALE A FAVORE DELLE FIGURE APICALI

A parziale deroga dell'art. 1.6.1 – Esclusioni relative alla Forma di garanzia Base, la copertura assicurativa è estesa alla tutela dei diritti del legale rappresentante e degli amministratori per gli eventi relativi alla guida e circolazione stradale per ragioni di servizio.

La garanzia opera per:

- difesa in procedimenti penali per *delitti colposi* o *contravvenzioni* connessi ad un incidente stradale a carico dell'*Assicurato* in qualità di conducente (compresi i *reati* di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi e gravissime);
- ricorso contro il provvedimento di ritiro o sospensione o revoca della patente di guida in caso di incidente stradale;
- spese di dissequestro del veicolo.

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - FORMA EXTRA

La *Compagnia* assume a proprio carico o rimborsa le spese necessarie per tutelare i diritti dell'*Assicurato*, nella risoluzione amichevole delle *controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, nell'ambito delle attività dichiarate nel *modulo di polizza* stesso e nella conduzione o proprietà degli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività dell'*Assicurato*.

La garanzia opera se l'*Assicurato*:

- è sottoposto a *Procedimento penale* per *delitto colposo* o per *contravvenzione*, compresi i procedimenti per violazioni in materia fiscale e amministrativa
- è sottoposto a *Procedimento penale* per *delitto doloso*, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa, **e si verifica una di queste condizioni:**
  - l'*Assicurato* viene prosciolto nel merito o assolto con decisione passata in giudicato
  - il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) e in caso di *patteggiamento*. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

  DAS anticipa le spese legali e peritali fino a 5.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. Se il giudizio si conclude con esito diverso da assoluzione nel merito o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza passata in giudicato o da archiviazione per infondatezza della notizia di reato o dal *patteggiamento*, **l'*Assicurato* dovrà rimborsare a DAS tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Il *Contraente* è obbligato in solido con l'*Assicurato* alla ripetizione dell'importo anticipato da DAS.**
- presenta opposizione davanti all'autorità competente contro una *sanzione amministrativa*. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **se l'importo della sanzione è pari o superiore a euro 1.000 per singola** violazione.

  A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la garanzia vale nei casi di opposizione a *sanzione amministrativa* derivante dalla violazione delle seguenti normative:
  i. Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  ii. Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e successive modifiche e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  iii. Decreto legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  iv. Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
  v. Decreto legislativo n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni. Se, in esito alle indagini, l'*Assicurato* risulta di non possedere adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono comprese eventuali *spese peritali* di consulenza tecnica d'ufficio poste a carico dell'*Assicurato*. **La copertura relativa alla predisposizione delle misure di cui sopra è prestata nel limite di 2.500 euro per *sinistro***;
- subisce *danni extracontrattuali*;
- sostiene controversie per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* da parte di terzi, a causa di un suo presunto comportamento illecito.

  In questo caso la garanzia è valida per spese di resistenza e soccombenza solo se:
  - **il *sinistro* è coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile**
  - **l'assicuratore della responsabilità civile è già intervenuto**
  - **l'intero *massimale* a copertura delle spese legali della polizza di responsabilità civile è esaurito [▶art. 1917 del Codice civile, Assicurazione della responsabilità civile].**

- sostiene controversie di *diritto civile* di natura contrattuale, **con un valore in lite pari o superiore a euro 500**, per i seguenti casi:
  - contratti con fornitori di beni e/o servizi;
  - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e *collaboratori* regolarmente inquadrati a norma di legge e registrati nel *Libro Unico del Lavoro*;

La garanzia vale anche per le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili direttamente utilizzati in cui viene svolta l'attività del *Contraente*. **Qualora il valore di lite sia superiore a euro 300 ma inferiore a euro 500, la garanzia opera esclusivamente per la fase stragiudiziale**.

ART. 1.3.1 - MODULO CYBER

Le garanzie sono estese alla difesa legale dell'*Assicurato* a seguito di *attacco informatico (Cyber)*, in caso di:

- furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 1.3.2 - CIRCOLAZIONE STRADALE A FAVORE DELLE FIGURE APICALI

A parziale deroga dell'art. 1.6.2 – Esclusioni relative alla Forma di garanzia Extra, la copertura assicurativa è estesa alla tutela dei diritti del legale rappresentante e degli amministratori per gli eventi relativi alla guida e circolazione stradale per ragioni di servizio.

La garanzia opera per:

- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale a carico dell'*Assicurato* in qualità di conducente (compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi e gravissime);
- ricorso contro il provvedimento di ritiro o sospensione o revoca della patente di guida in caso di incidente stradale;
- spese di dissequestro del veicolo.

ART. 1.4 - SPESE RIMBORSABILI

La *Compagnia,* con riferimento alla garanzia acquistata (Base o Extra), paga o rimborsa le seguenti spese, fermo restando quanto specificato all'art. 2.3:

- onorari di un legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- onorari di un *legale domiciliatario*, se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la *controversia*, **fino a euro 3.000 per *sinistro***; **E' consentito all'*Assicurato* designare un secondo *legale domiciliatario* con onorari fino a euro 2500 per *sinistro*.**
- onorari per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- onorari per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- *spese di giustizia* nel *Procedimento penale*;
- spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
- **spese di registrazione di atti giudiziari fino ad euro 500;**
- spese legali per una *transazione* autorizzata da DAS, come indicato all'art 2.2 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *sinistro*;
- spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del *massimale* di euro 500**. DAS, fornisce, su richiesta, un proprio fornitore specializzato che mette a disposizione un link per accedere alla piattaforma dedicata ed effettuare **denuncia querela telematica** alle Autorità senza spostarsi da casa, grazie ad una procedura guidata per la redazione della denuncia querela.
  La denuncia o querela telematica potrà essere utilizzata per ottenere la condanna del colpevole e il risarcimento del danno nei seguenti casi:
  - furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento;
  - diffamazione sui social network;
  - truffe online;
  - violazioni dei propri account e-mail o social e profili falsi;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in *arbitrato*, se una *controversia* deve essere sottoposta e risolta davanti a uno o più arbitri;
- spese di avvio di una mediazione civile davanti a un organismo di mediazione e spese di indennità del mediatore;

- spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **per un massimo di 2 tentativi**;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Se l'*Assicurato* viene arrestato, minacciato di arresto o di essere sottoposto a *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è valida, la *Compagnia* copre, entro il *massimale* indicato nel *modulo di polizza*:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dal versamento.**

Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo necessariamente affidarmi ad un legale scelto da DAS?
La scelta del legale è libera, tuttavia, la fase di gestione legale prima del Giudizio (fase stragiudiziale) è riservata a DAS. Se l'Assicurato sceglie in questa fase un legale di propria fiducia non verranno rimborsati all'Assicurato gli onorari di quel legale.
Per la fase giudiziale invece, l'Assicurato potrà farsi assistere da un professionista di sua fiducia oppure, qualora non ne avesse, da un legale appartenente al network DAS.
Per i dettagli vedasi più avanti in "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO" (art. 3.3).

ART. 1.5 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (VALIDA PER TUTTE LE FORME DI GARANZIA)

È disponibile un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica, **tramite il numero verde 800.21.23.23 (Da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 18:00),** sulle materie previste in *polizza*.

L'*Assicurato* potrà telefonare per ottenere:

- consulenza legale telefonica, per affrontare in modo corretto una *controversia* legale o per impostare correttamente
  comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti.

La *Compagnia* e DAS:

- **non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;**
- **non potranno essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali *controversie* intraprese dall'*Assicurato*;**
- **non potranno essere chiamate a tenere indenne l'*Assicurato* da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali *controversie*, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso *Assicurato*.**

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

ART. 1.6 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti causati da eventi bellici, atti di *terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
d) procedimenti e *controversie* che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o natanti e aerei;
e) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei *Procedimenti penali* che derivano da violazioni di legge in tali materie;
f) materia amministrativa, ad eccezione della difesa penale o quando deve essere presentata opposizione contro una *sanzione amministrativa*;

g) ***controversie*** **e procedimenti riferibili al *Contraente* che svolge attività edile o di costruzione di edifici, per immobili diversi da quelli costituenti la sede o altri depositi del *Contraente*, indicati nel *modulo di polizza*, o che non rappresentano l'attività indicata nell'oggetto sociale;**
h) **operazioni di compravendita di beni mobili registrati;**
i) ***controversie*** **relative ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;**
j) **relative a rapporti tra soci e amministratori, tra soci o tra amministratori;**
k) **operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto, cessione, affitto di azienda;**
l) ***controversie*** **con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;**
m) ***controversie*** **e procedimenti in relazione a prestazioni medico/sanitarie;**

Inoltre, se il *Contraente* svolge attività diversa da quella edile o di costruzione di edifici, la garanzia è esclusa per:

n) ***controversie*** **e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello direttamente utilizzati dove si svolge l'attività;**
o) **operazioni di acquisto, vendita, di permuta, di leasing immobiliare o di costruzione di beni immobili e le *controversie* con inquilini che riguardano immobili di proprietà del *Contraente* dati in locazione.**

In caso di *controversia* tra *Contraente* ed altro *Assicurato* la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente.*

ART. 1.6.1 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA FORMA DI GARANZIA BASE

Sono esclusi dalla garanzia:

1) ***controversie*** **di *diritto civile* in genere;**
2) **opposizione alle *sanzioni amministrative* se il valore economico della sanzione è inferiore a euro 1.000;**
3) **procedimenti e *controversie* che derivano dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto previsto nelle singole garanzie sottoscritte dal *Contraente*;**
4) ***controversie*** **e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli direttamente utilizzati dove si svolge l'attività;**
5) **fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *delitto doloso* o *contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è valida solo se vi è assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di reato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd patteggiamento). Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa, l'*Assicurato* e in solido il *Contraente* dovrà rimborsare a DAS tutte le spese anticipate in ogni grado di giudizio;**
6) **per *controversie* e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio.**

Relativamente agli eventi della circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l'*Assicurato*:
7) **guida con patente non valida o revocata;**
8) **guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida. L'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*;**
9) **guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;**
10) **è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 di Codice della Strada, a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento, archiviazione per infondatezza della notizia di reato.**
11) **guida in stato di ebbrezza in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l (art. 186 e 186 bis del Codice della Strada).**

ART. 1.6.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA FORMA DI GARANZIA EXTRA

Sono esclusi dalla garanzia:

1) **opposizione alle *sanzioni amministrative* se il valore economico della sanzione è inferiore a euro 1.000;**
2) **procedimenti e *controversie* che derivano dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto previsto nelle singole garanzie sottoscritte dal *Contraente*;**

3) ***controversie*** **e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli direttamente utilizzati dove si svolge l'attività;**
4) **fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *delitto doloso* o *contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è valida solo se vi è assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di reato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa, l'*Assicurato* e in solido il *Contraente* deve rimborsare a DAS tutte le spese anticipate in ogni grado di giudizio;**
5) **per *controversie* e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;**
6) ***controversie*** **di *diritto civile* di natura contrattuale quando il valore economico della *controversia* sia inferiore a euro 300, tranne la consulenza legale telefonica. Se il valore di lite è superiore a euro 300 ma inferiore a euro 500, la garanzia opera esclusivamente per la fase stragiudiziale;**
7) ***controversie*** **di *diritto civile* di natura contrattuale, salvo quanto previsto nelle singole garanzie sottoscritte dal *Contraente*;**
8) ***controversie*** **con i clienti.**

Relativamente agli eventi della circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l'*Assicurato*:
9) **guida con patente non valida o revocata;**
10) **guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida. L'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*;**
11) **guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;**
12) **è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 di Codice della Strada, a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento, archiviazione per infondatezza della notizia di reato.**
13) **guida in stato di ebbrezza in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l (art. 186 e 186 bis del Codice della Strada).**

ART. 1.7 - SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE

La *Compagnia* non si farà carico delle seguenti spese:

a) **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo quanto indicato all'art. 2.2 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni e all'art. 2.3 - Modalità di gestione del *sinistro*;**
b) **spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti non autorizzati da DAS;**
c) **spese del legale e del consulente di parte per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;**
d) **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico;**
e) **spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'*Assicurato* gliele deve restituire entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto il rimborso;**
f) **onorari per ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS paga fino ad un massimo di euro 3.000 ed esclude le duplicazioni di onorario; In caso di nomina di un secondo *legale domiciliatario* DAS paga per lo stesso fino ad un massimo di euro 2.500.**
g) **pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
h) **oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA che l'*Assicurato* non può detrarre esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, del contributo unificato di iscrizione a ruolo, delle spese di registrazione di atti giudiziari entro il limite di euro 500;**
i) **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà [▶art. 1292 Codice civile];**
j) **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come, ad esempio, gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);**

k) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con DAS;
l) in caso di procedure concorsuali e fallimentari la garanzia è limitata alla predisposizione e al deposito della domanda di insinuazione al passivo.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 1.8 - DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, in caso di diritto al risarcimento dei *danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale*;
b) dei Paesi membri dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, in caso di *controversie* contrattuali;
c) dell'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per le opposizioni a *sanzioni amministrative*;
d) dell'Italia e secondo le normative italiane in caso di consulenza legale telefonica e del servizio assicurativo della denuncia querela telematica.

ART. 1.9 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

a) dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del contratto di assicurazione, se si tratta di risarcimento di *danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale*;
b) **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, in caso di *controversia* contrattuale**. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la *Compagnia* per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto di assicurazione.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
1) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* subiti;
2) primo atto di accertamento della violazione nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
3) la data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, in tutti gli altri casi.

Se il *sinistro* è avvenuto durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, la garanzia si estende a 1 anno dopo la fine dell'*assicurazione*.
Se il *sinistro* si protrae attraverso più violazioni successive dello stesso tipo, la *Compagnia* considera la data della prima violazione, anche presunta.
La garanzia è valida anche prima che all'*Assicurato* sia notificata l'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale, Presentazione spontanea).

ART. 1.10 - VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI

Il *premio* di *polizza* è determinato sulla base del numero degli *addetti* indicato sul *modulo di polizza*. **Il numero massimo di *addetti* previsto è fissato in misura pari a 50.**
Se tale numero aumenta, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare immediatamente la *Compagnia*.
Successivamente a tale comunicazione:
- **l'*assicurazione* cessa automaticamente alla scadenza del periodo di assicurazione in corso**, senza applicazione di quanto previsto dall'art. Proroga e tacito rinnovo delle norme comuni;
- la *Compagnia* può proporre la sottoscrizione di una nuova *polizza* con adeguate condizioni di garanzia e *premio*.

Se in corso di contratto l'*Assicurato* non comunica le variazioni in aumento di tale numero, la *Compagnia*, in caso di *sinistro*, provvede a rimborsare le spese previste in *polizza* in proporzione al rapporto tra numero di *addetti* dichiarati e quelli accertati.

La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo se il numero degli *addetti* accertati al momento del *sinistro*, superi al massimo di 2 unità il numero degli *addetti* dichiarati al momento dell'emissione della *polizza* (fermo il numero massimo di *addetti* pari a 50).

Esempi di liquidazione di un sinistro in caso di variazione del numero degli addetti

Esempio 1 - Costo sinistro **€ 10.000**
- numero addetti dichiarati al momento dell'emissione della polizza: **10**
- numero addetti effettivi al momento del sinistro: **20**

Il rimborso è pari al 50% del costo del sinistro cioè **€ 5.000** in quanto gli addetti all'atto dell'emissione della polizza erano la metà rispetto a quelli effettivi al momento del sinistro.

Esempio 2 - Costo sinistro **€ 10.000**
- numero addetti dichiarati al momento dell'emissione della polizza: **5**
- numero addetti effettivi al momento del sinistro: **7**

Il rimborso è pari al 100% del costo del sinistro cioè **€ 10.000** in quanto la differenza tra il numero degli addetti all'atto dell'emissione della polizza e quelli effettivi al momento del sinistro rientrano nel margine di tolleranza (2 addetti).

TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI D'INDENNIZZO E SCOPERTI

Garanzia	Limiti di indennizzo
Spese per: redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione; predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative; eventuale consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'Assicurato	**2.500 euro** per sinistro
Onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia	**€ 3.000** per sinistro
Onorari per il secondo legale domiciliatario	**€ 2.500** per sinistro
Spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria	**€ 500** per sinistro
Spese per la registrazione di atti giudiziari	**€ 500** per sinistro
Spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo	massimo **2 tentativi**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate le indicazioni utili per la denuncia di sinistro e gli obblighi in caso sinistro.

La gestione dei sinistri è affidata dalla Compagnia a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO

ART. 2.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste, l'*Assicurato* deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800 212 323**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 oppure inviare una e-mail a: sinistri@das.it

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per avvalersi delle prestazioni previste, l'*Assicurato* deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di *Procedimento penale* l'*Assicurato* è tenuto a denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*Assicurato* dovrà chiamare il **numero verde 800 212 323**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

I *sinistri* denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'*Assicurato* la prescrizione dal diritto alla garanzia [▶ art. 2952 Codice civile]

ART. 2.2 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'*Assicurato* è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il *sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa e in ogni caso entro 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione;

b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

e) richiedere l'autorizzazione preventiva di DAS per concordare con la controparte qualsiasi *transazione* o accordo per definire la *controversia* che comporti per DAS spese legali o *spese peritali* ulteriori rispetto all'onorario del legale dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, DAS rimborserà gli oneri a carico dell'*Assicurato* solo dopo aver verificato che ci fosse effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se questa è conveniente.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 2.3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO

La garanzia di Tutela Legale può prevedere tre diverse fasi di gestione del *sinistro*:
1 - Fase stragiudiziale
2 - Autorizzazione all'azione in giudizio
3 - Fase giudiziale

1 - Fase stragiudiziale
Dopo aver verificato la validità del *sinistro*, DAS fa ogni possibile tentativo per risolvere la *controversia* in modo amichevole, senza l'intervento di un giudice. DAS svolge questa fase direttamente o con il supporto di professionisti che essa individua, come previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). Se DAS lo richiede, l'*Assicurato* deve dare la procura per la gestione della *controversia.*
Per risolvere la *controversia*, DAS valuta se ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica.
In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'*Assicurato* e non autorizzati da DAS non sono coperte. Se si verifica un conflitto di interessi con DAS o con la *Compagnia*, l'*Assicurato* può invece scegliere un legale di propria fiducia fin da questa fase.

2 - Autorizzazione all'azione in giudizio
DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio se:
- non si arriva a una soluzione amichevole;
- le richieste dell'*Assicurato* presentano possibilità di successo.
  L'*Assicurato* comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la difesa in giudizio in modo che DAS possa valutare le possibilità di successo.

L'azione in giudizio è sempre autorizzata in caso di *procedimenti penali* o amministrativi.

3 - Fase giudiziale
DAS trasmette la pratica al legale, nominato secondo queste disposizioni:
- l'*Assicurato* può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- se l'*Assicurato* non lo indica, DAS può individuare direttamente il legale;
- l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale fornendogli tutte le informazioni e la documentazione per tutelare al meglio i propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'*Assicurato* decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricarne un altro, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.**

***

DAS gestisce un unico *sinistro* se:

- le *controversie* sono promosse da o contro una o più persone e riguardano domande identiche o connesse;
- i procedimenti, anche di natura diversa, sono dovuti allo stesso evento o fatto che ha coinvolto uno o più *Assicurati*;
- l'evento che dà diritto alle prestazioni assicurative si protrae attraverso più violazioni successive dello stesso tipo.

ART. 2.4 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

La *Compagnia* riceve la documentazione, verifica la validità della garanzia, valuta le spese sostenute dall'*Assicurato* e quindi definisce l'importo dell'*indennizzo*.

Entro 30 giorni dalla definizione dell'importo:
- paga l'*indennizzo* entro i limiti del *massimale*;
- comunica i motivi per cui l'*indennizzo* non può essere pagato.

ART. 2.5 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La *Compagnia* e DAS non sono responsabili di:

- **operato di legali e periti**;
- **eventuali ritardi nel fornire le prestazioni, per la mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato.***

ART. 2.6 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

Se c'è conflitto di interessi o disaccordo tra l'*Assicurato* e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'*Assicurato* sia DAS possono chiedere di affidare la questione a un arbitro nominato di comune accordo. Se non si accordano sulla nomina, l'arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale competente.
L'*Assicurato* e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **a meno che si accordino diversamente.**
L'arbitro decide secondo equità. Se la sua decisione è sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **fino al *massimale* indicato nel *modulo di polizza***.
Se l'*Assicurato* intende rivolgersi al giudice, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

PARTE NON SCRITTA

NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1292 - Nozione della solidarietà L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di una libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.	• **TUTELA LEGALE**
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. **Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.** Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.	• **TUTELA LEGALE**
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

NUMERI UTILI

Per informazioni in merito alla *polizza*, l'*Assicurato* può contattare:

- **L'*intermediario* a cui è assegnata la *polizza***

- **HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.**

  Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

  Numero Verde: 800.909.650

  Telefono (solo per chiamate dall'estero): +39 0253511

  E-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it

  E-mail PEC : helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Per la denuncia di un *sinistro*, l'*Assicurato* può contrattare:

- **DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**

  Numero verde: 800 212 323 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
  E-mail: **sinistri@das.it**

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera